

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	23
GIUSTIZIA (II) .....	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	32
DIFESA (IV) .....	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	55
FINANZE (VI) .....	»	74
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	105
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	137
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	143
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	150
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	195
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	202

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	<i>Pag.</i>	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	223
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE .....	»	225
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI .....	»	233
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	234

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

Sui lavori del Comitato .....	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Esame C. 1441-bis-B – approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e opinione dissenziente</i> ) .....	4

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Lino DUILIO.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sui lavori del Comitato.**

Lino DUILIO, *presidente*, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge nel corso del suo turno di presidenza, desidera preliminarmente sottoporre alla valutazione dei membri dell'organo alcune iniziative che è suo intendimento sviluppare durante il proprio mandato.

A suo avviso, è utile promuovere in primo luogo una riflessione di ampio respiro su aspetti che si riconnettono al principale nucleo delle competenze istituzionali dell'organo, ovvero agli strumenti legislativi che involgono i poteri normativi del Governo. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di sviluppare un ragionamento complessivo su taluni profili, parzialmente nuovi, emersi nell'esame delle disposizioni di delegazione legislativa e, soprattutto, sulle modalità di esercizio della potestà governativa di adottare decreti legge e sulla relativa potestà delle Camere di modificarne i contenuti. Al riguardo, reputa

anche interessante paragonare l'esperienza italiana dei decreti legge, i cui contenuti sono nella piena disponibilità del Parlamento, che può addirittura stravolgerne i contenuti originari con quel peculiare strumento emendativo rappresentato dai cosiddetti maxi-emendamenti, con diverse esperienze di altri paesi europei quali, ad esempio, la Spagna, che invece adotta la opposta regola della immutabilità parlamentare dei provvedimenti urgenti.

Un ulteriore filone tematico che propone come oggetto di approfondimento riguarda invece i nuovi metodi di realizzazione delle politiche pubbliche e i relativi strumenti attuativi. L'indagine, che riguarderebbe un settore oggetto di indagini ancora limitate e che appare dunque più innovativa ed ambiziosa, avrebbe l'obiettivo di verificare l'assetto di *governance* in alcuni settori delle politiche pubbliche, nelle quali si intrecciano – talvolta intersecandosi ed in altri casi addirittura sovrapponendosi – competenze ed interventi dei diversi livelli di governo (Unione europea, Stato, regioni ed enti locali). L'analisi per ciascun settore dovrebbe quindi mettere in luce anche la nascita di nuovi ed atipici strumenti di decisione a carattere trasversale (si pensi ai cosiddetti « piani » o « programmi territoriali »), dif-

facilmente collocabili nel tradizionale quadro gerarchico delle fonti tipiche del diritto.

Per tale via si intende individuare e definire quale sia il metodo della legislazione praticato nei singoli settori di intervento pubblico, anche al fine di prospettare i cambiamenti alla luce del nuovo assetto che conseguirà all'attuazione del federalismo fiscale.

Tiene a sottolineare come i due temi che ha inteso suggerire sono, ovviamente, in corso di definizione anche alla luce dei suggerimenti e delle indicazioni che ciascun membro del Comitato riterrà di avanzare. È suo intendimento comunque giungere a realizzare una documentazione che dia conto di tale attività, da mettere a disposizione delle istituzioni e degli studiosi interessati alle suddette questioni.

Informa inoltre il Comitato di aver avuto occasione di manifestare tali intendimenti in un incontro con la Presidenza della Camera cui ha preso parte anche l'onorevole Lo Presti, in qualità di attuale vice presidente del Comitato e di futuro presidente. Ciò al fine di addivenire ad una auspicabile condivisione delle iniziative da assumere del corso nel tempo, così che esse possano essere coerentemente promosse anche nei successivi turni di presidenza.

Infine, invita i colleghi ad una riflessione sugli strumenti da utilizzare al fine di rendere più penetrante ed efficace l'attività consultiva del Comitato per la legislazione sugli specifici provvedimenti oggetto di esame, in vista dell'obiettivo di fornire gli elementi di valutazione emersi in seno a questo organo sia mediante proposte emendative che con appositi interventi da parte dei componenti del Comitato per la legislazione nel corso delle sedute delle Commissioni o dell'Assemblea.

Doris LO MORO e Roberto OCCHIUTO, nel formulare gli auguri al presidente in relazione all'assunzione dell'incarico, desiderano esprimere pieno apprezzamento per gli intendimenti sul programma di lavoro che sono stati preannunciati. Entrambi manifestano altresì il personale

impegno ad attivarsi, nei modi che si riterrà di concordare, al fine di promuovere nelle sedi politiche le opportune riflessioni sui rilievi e sulle censure che il Comitato per la legislazione formula nell'ambito della propria attività consultiva.

Antonino LO PRESTI nell'associarsi alla formulazione dei migliori auguri per un proficuo svolgimento del mandato, dichiara di condividere le prospettive di lavoro che il presidente ha delineato. Su di esse, come detto, ha potuto registrare un forte interesse della Presidenza della Camera, in linea con la sensibilità che il Presidente Fini ha già avuto occasione di manifestare in ordine al tema della qualità normativa e del riordino dei metodi della legislazione.

Nell'incontro cui ha avuto la possibilità di partecipare, il Presidente della Camera non ha mancato di fornire anche utili indicazioni e suggerimenti preziosi per le future iniziative dell'organo, su cui anch'egli auspica che vi sia una sostanziale continuità nei diversi turni di Presidenza.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

**Disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

**Esame C. 1441- bis-B – approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V)

*(Esame e conclusione. Parere con condizione, osservazioni e opinione dissenziente).*

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, preliminarmente intende rivolgere anch'egli i propri auguri al presidente per lo svolgimento del suo mandato, osservando che la sua volontà di rilancio dell'azione dell'organo è particolarmente significativa in una fase complessa quale quella attuale. Alle rifles-

sioni sull'uso della decretazione d'urgenza nelle ultime legislature, su cui concorda con quanto detto dal presidente, si aggiunge infatti la preoccupazione per i possibili effetti di un processo di federalismo che, ove non adeguatamente guidato, potrebbe far emergere profondi contenziosi a livello istituzionale.

Passando all'esame del provvedimento all'ordine del giorno, illustra quindi la seguente proposta di parere.

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-bis/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo disegno di legge il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 23 settembre 2008;

rilevato che:

nel corso dell'esame al Senato, il provvedimento in esame ha visto ampliato il suo contenuto originario, già estremamente articolato, in quanto sono state inserite ulteriori deleghe, segnatamente in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo (articolo 45), di semplificazione dei procedimenti civili (articolo 55) e di disciplina degli atti notarili informatici (articolo 66); inoltre viene nuovamente attribuita al Governo la potestà di adottare decreti legislativi di natura integrativa e correttiva in materia ambientale (articolo 12), e risulta anche ampiamente integrata una disposizione di delegazione legislativa già approvata dalla Camera, relativa alla modifica del Codice dell'amministrazione digitale (articolo 33);

il disegno di legge approvato dal Senato interviene anche su deleghe legislative ancora aperte: l'articolo 4 modifica significativamente la disciplina della delega legislativa cosiddetta norma-tagli-leggi, principalmente al fine di spostare di un anno l'applicazione della cosiddetta « ghigliottina » (ovvero l'abrogazione generalizzata di leggi) e di introdurre una distinta delega, volta all'adozione di decreti legislativi con cui abrogare – ove ne ricorrano le condizioni – anche norme

successive al 1° gennaio 1970 e senza alcun limite temporale; viene inoltre prorogato il termine di esercizio e vengono modificati principi e criteri direttivi di una delega conferita con la legge n. 165 del 2007, concernente il riordino degli enti di ricerca (articolo 27);

il testo, come modificato dal Senato, incide su tre diversi punti della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui essa regola l'esercizio dei poteri normativi del Governo (articoli 3 e 5); in particolare:

a) nel corso dell'esame presso il Senato si è in primo luogo intervenuti sulla disposizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge che, come rilevato nel parere reso dal Comitato lo scorso 23 settembre (sull'originario articolo 25) « codifica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare »: tale disposizione è stata dunque inserita in un coerente contesto normativo (ovvero nella legge n. 400 del 1988) – come peraltro auspicato dal Comitato nel citato parere – ed è stata affiancata dalla previsione che impone al Governo sia l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici, sia una periodica attività di « aggiornamento dei codici e dei testi unici » da effettuare ogni sette anni;

b) il secondo intervento sulla citata legge n. 400 introduce in essa uno specifico meccanismo per svolgere la suddetta

attività di aggiornamento e, più in generale, di redazione di «testi unici compilativi» per settori omogenei di materia sulla base di un'autorizzazione permanente al Governo, cui viene consentito di avvalersi della cooperazione del Consiglio di Stato;

c) il terzo intervento riguarda invece la potestà normativa secondaria dell'Esecutivo, con specifico riguardo alla procedura di adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400: si prevede in termini generali che sullo schema di regolamento vada acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta;

esso inoltre prevede – parallelamente alle nuove specifiche funzioni attribuite al Governo per il riordino e riassetto delle fonti primarie – l'adozione di regolamenti destinati a realizzare un «periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti» ed alla ricognizione di quelle implicitamente o espressamente abrogate ovvero ormai non più produttive di effetti, con lo strumento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 400 del 1988;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento – per le parti introdotte dal Senato – reca talune modifiche non testuali alla disciplina vigente (ad esempio l'articolo 27, commi 2 e 3 e l'articolo 57, comma 2; peraltro, l'articolo 21, comma 3, interviene a prorogare un termine di adozione di un regolamento di delegificazione senza intervenire sul testo della disposizione che lo prevedeva, come invece era avvenuto in sede di prima lettura del provvedimento, accogliendo un'indicazione del Comitato); tali modifiche non testuali, in alcuni casi riguardano anche discipline recate da codici (l'articolo 17 opera una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; l'articolo 34, commi 1-3, e l'articolo 37, comma 1, si inseriscono in un settore normativo

già regolato dal codice dell'amministrazione digitale; l'articolo 46, comma 2, incide indirettamente sulla sfera di applicazione della norma che viene introdotta nel codice di procedura civile dal medesimo articolo 46, al comma 1), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un «codice» riferito ad un determinato settore disciplinare;

il disegno di legge incide all'articolo 35 ed all'articolo 37, in modo non testuale ovvero mediante un'esplicita novellazione puntuale e frammentaria, su disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione; tale circostanza non appare conforme alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano gli articoli 35 e 37, commi 2 e 3 – il primo dei quali interviene su una materia già interamente disciplinata nel regolamento di delegificazione n. 68 del 2005, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre il secondo incide direttamente sul regolamento di delegificazione n. 117 del 2004 – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare, in modo frammentario, contenuti di provvedimenti di



rango subordinato, potendosi in tale ambito, operare mediante l'utilizzo di fonti normative secondarie.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le seguenti disposizioni in termini di novella dei rispettivi testi codicistici su cui esse indirettamente incidono, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria:

a) l'articolo 17, che opera una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

b) l'articolo 34, commi 1-3, e l'articolo 37, comma 1, atteso che tali disposizioni si inseriscono in un settore normativo già regolato dal codice dell'amministrazione digitale e dall'apposito regolamento di delegificazione sulla posta elettronica certificata (emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005) e che l'articolo 89 del codice stabilisce in proposito che « la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente Codice »;

c) l'articolo 46, comma 2, che incide indirettamente sulla sfera di applicazione della norma introdotta nel codice di procedura civile dal comma 1 del medesimo articolo 46;

all'articolo 27, comma 2 – ove si esclude che la disciplina relativa alla soppressione degli enti pubblici non economici, recata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, possa applicarsi agli enti di ricerca qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi

attuativi della delega prevista dalla legge n. 165 del 2007 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con il medesimo articolo 26, in quanto il primo periodo del comma 1 esclude gli enti di ricerca dall'applicazione della norma, senza alcun ulteriore condizione; nel procedere alla novella del citato articolo 26 andrebbe altresì valutata l'opportunità di inserire in esso anche i contenuti del comma 3 dell'articolo 27, che ne costituiscono sostanzialmente una modifica non testuale;

all'articolo 32 – ove si interviene in materia di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi in forma cartacea e sulla stampa quotidiana – dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990 e la normativa sui « siti istituzionali » delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 52, 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

all'articolo 43 – il cui comma 1 reca disposizioni relative all'organizzazione ed alle funzioni della Corte dei Conti con specifico riguardo al contenzioso pensionistico, mentre il comma 2 novella il decreto-legge n. 453 del 1993 in ordine all'attività delle sezioni riunite – dovrebbe valutarsi l'opportunità di operare un complessivo riordino di tale settore normativo, in quanto tali disposizioni si inseriscono in una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (« Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa e che, da ultimo, è stato oggetto di un significativo intervento di riforma ad

opera della recentissima legge n. 15 del 2009;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 18-ter-1, in materia di società di consulenza finanziaria, ed all'articolo 17, concernente il codice dei contratti pubblici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il termine di efficacia delle disposizioni decorra, in luogo di una data prestabilita per (rispettivamente il 1° ottobre 2009 ed il 1° luglio 2009), da una data che sia riferita al momento di entrata in vigore del presente testo legislativo;

all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) – che introduce il comma 14-ter nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, contenente la delega cosiddetta taglia-leggi, secondo cui « l'effetto ghigliottina » scatta decorso un anno dalla scadenza del termine del 16 dicembre 2009 ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di stabilire un termine fisso e non suscettibile di scorrimento, per la decorrenza del meccanismo della « ghigliottina », atteso che i peculiari effetti che si producono richiedono che vi siano le massime garanzie di certezza e conoscibilità dei tempi in cui i medesimi effetti si realizzano;

alla lettera *c*) del medesimo articolo 4, comma 1 – ove si introduce nel citato articolo 14 della legge n. 246 un ulteriore comma 18-bis, volto a prevedere una delega di tipo integrativo e correttivo che opera « entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 18 » – dovrebbe chiarirsi che tale delega non riguarda tuttavia la potestà di integrare e correggere tutti i decreti indicati al comma 18 ma quelli di riassetto adottati ai sensi del comma 18 (quest'ultimo, introdotto con la recentissima legge n. 15 del 2009, prevede infatti decreti legislativi di tre tipologie: recanti disposizioni integrative, ovvero di riassetto o, ancora, recanti disposizioni correttive);

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) – ove si modifica l'articolo 17 della legge

n. 400 del 1988 al fine di attribuire al Governo la funzione di emanare regolamenti « ai sensi del comma 1 del presente articolo », per procedere al « periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete » – dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta esclusivamente di testi compilativi, anche al fine di evitare che l'azione di riordino normativo produca una novazione di fonti subordinate di diversa tipologia (regolamenti del Governo e regolamenti ministeriali ed interministeriali), suscettibile di creare incertezze;

all'articolo 19, comma 3 – ove si prevede che al riparto dei nove seggi del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per il turismo si provveda con « decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo » – dovrebbe verificarsi se sia opportuno attribuire tale potestà direttamente al sottosegretario, atteso che la legge n. 400 del 1988, che disciplina l'attività del Governo, non attribuisce espressamente la potestà ai sottosegretari di emanare propri decreti (anche se risultano casi in cui ciò è avvenuto con riguardo al sottosegretario delegato per il coordinamento della protezione civile);

all'articolo 45 – ove si disciplina l'esercizio della delega legislativa in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, al comma 2, la congruità del richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 « in quanto applicabili », atteso che si rimette alla discrezionale valutazione del legislatore delegato la individuazione dei principi e criteri da applicare nel caso di specie; al riguardo, andrebbe anche precisato se la disposizione secondo cui « entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e inte-



grazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune ... » configuri uno specifico parametro di esercizio della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo dei decreti legislativi « principali » previsti al comma 1.

Roberto ZACCARIA, ad integrazione delle problematiche evidenziate dal relatore nella sua proposta di parere, sente l'esigenza di segnalarne alcune ulteriori emerse nel corso dei lavori presso le Commissioni di merito.

La prima concerne il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 45, disposizione che, nel delegare il Governo a riordinare le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni, definisce un peculiare oggetto di delega senza recare tuttavia alcun criterio per il relativo esercizio. Tale carenza assume particolare rilevanza se si riflette intorno alla circostanza che la linea di confine tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è estremamente mobile nonché esposta ad interventi interpretativi confliggenti da parte della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.

A migliore comprensione della delicatezza della problematica affrontata ritiene utile riportare il pensiero di un illustre amministrativista, il professor Travi, il quale, nel corso di una audizione informale ha evidenziato come il secondo comma dell'articolo 45 introduca un oggetto (il riordino della « giurisdizione del giudice amministrativo ») di cui mancano i criteri direttivi per l'esercizio della delega, perché quelli fissati nel primo comma dell'articolo 45 attengono solo alla disciplina del processo. Inoltre, ha anche ricordato che già tre volte negli ultimi dieci anni importanti provvedimenti legislativi in materia di « riordino della giurisdizione amministrativa » sono stati censurati dalla Corte costituzionale e nel primo caso la bocciatura ha riguardato proprio la violazione dei principi costituzionali sulla delega legislativa (Corte costituzionale, 17 luglio 2000, n. 292). Per tali ragioni e

considerato altresì che attualmente è in corso un dibattito acceso sui limiti della giurisdizione amministrativa e sui confini fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, con posizioni contrastanti del Consiglio di Stato e della Cassazione, è opinione del professor Travi che qualsiasi intervento legislativo sia destinato a creare inevitabilmente polemiche e discussioni, ragione per cui va dunque prestata una doverosa attenzione ai profili di correttezza costituzionale.

Tali perplessità, di cui intende farsi carico in questa sede, sono fonte di ulteriore preoccupazione considerato che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 45, il Consiglio di Stato è chiamato a giocare un ruolo di primo attore nella stesura dei futuri decreti delegati recanti la disciplina del processo amministrativo. Tale circostanza dovrebbe indurre quindi il legislatore alla massima prudenza nel configurare siffatta disposizione di delega ed i relativi parametri di esercizio.

Altra questione si pone con riguardo al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 45, ove, ai fini del riassetto dei termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili, è detto che il Governo opera « disciplinando, ed eventualmente riducendo », tali termini. A suo avviso, questo non può essere considerato un idoneo criterio direttivo, sia perché vago sia perché con l'uso della locuzione « eventualmente » si riduce l'indicazione fornita nella parte antecedente della disposizione.

Infine, segnala che la disposizione in commento, come testualmente formulata, sembrerebbe attribuire una funzione consultiva del Consiglio di Stato sui testi da esso stesso predisposti.

Antonino LO PRESTI, circa quanto osservato dal collega Zaccaria in merito al comma 4 dell'articolo 45, ritiene che la lettura della norma offra sufficienti spunti per escludere che l'eventuale affidamento della stesura del testo alla commissione speciale implichi un parere successivo del Consiglio di Stato sugli schemi di decreto legislativo.

Per quanto riguarda, invece, l'appropriatezza del criterio di delega previsto al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 45, ritiene che, se pure la formulazione usata non appare circoscrivere in modo rigido la discrezionalità del legislatore delegato, non per ciò stesso può parlarsi di delega totalmente priva di principi e criteri direttivi, comunque desumibili dal complessivo tenore dell'articolo.

Con specifico riguardo, infine alla censura mossa dal collega Zaccaria in merito alla presunta mancanza di specifici principi e criteri direttivi nell'ambito della delega sul riordino delle norme sulla giurisdizione amministrativa, osserva che, proprio alla luce della formulazione letterale della disposizione, che fa riferimento ad una attività di riordino delle mere norme vigenti nella materia, sembra doversi escludere che ci si trovi in presenza di un'innovativa definizione delle regole che presiedono al riparto della giurisdizione. Il legislatore delegato sarebbe quindi chiamato, in buona sostanza, ad un'attività meramente compilativa e non innovativa dell'assetto giuridico oggi esistente. Non nega peraltro che possa riconoscersi un qualche fondamento alla preoccupazione relativa alla possibilità che il legislatore delegato possa essere tentato di interpretare in senso estensivo la funzione di mero riordino, che il criterio, pur chiaro, della norma delegante gli assegna. Questa rappresenta peraltro una problematica che, a suo giudizio, potrebbe più efficacemente essere risolta mediante una interlocuzione con il Governo.

Lino DUILIO, *presidente*, rileva che all'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame effettivamente viene precisato che il Consiglio di Stato non è investito del parere nei casi in cui sia stato chiamato a redigere l'articolato. Analoga previsione non è invece espressamente contenuta nell'articolo 45. Resta da valutare se tale disposizione sia comunque valida in entrambe le fattispecie che, comunque si riferiscono ad ambiti non del tutto coincidenti, in quanto il primo è relativo alla compilazione di testi unici, ed il secondo

alla redazione di schemi di decreti legislativi.

In riferimento alla disposizione che conferisce al Governo il compito di procedere al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, nel richiamare i limiti di competenza dell'organo, rileva che la questione della natura della suddetta attività di riordino sia comunque meritevole di essere inserita nel parere affinché sia sottoposta all'attenzione delle Commissioni di merito nelle forme che il relatore riterrà opportuno. A tale ultimo riguardo invita anche a valutare l'uso, nel corso dell'ulteriore esame del provvedimento, dello strumento dell'ordine del giorno d'istruzione, al fine di chiarire tale aspetto con certezza.

Antonino LO PRESTI, concorda con i suggerimenti offerti dal presidente, anche in ragione della delicatezza della materia oggetto della disposizione in commento, essendo a tutti noto le notevoli implicazioni che sottendono alle regole ed ai criteri di riparto delle giurisdizioni.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, concordando anch'egli con quanto rilevato dal presidente e dall'onorevole Lo Presti, ritiene di riformulare la proposta di parere modulando l'osservazione riferita all'articolo 45 nel senso di richiedere l'esplicitazione della natura ricognitiva dell'attività di riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, nonché di precisare se sia o meno richiesto il parere del consiglio di Stato anche sugli schemi di decreto legislativo la cui redazione è affidata allo stesso Consiglio.

La proposta di parere, come riformulata è la seguente:

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-bis/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo disegno di legge il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 23 settembre 2008;

rilevato che:

nel corso dell'esame al Senato, il provvedimento in esame ha visto ampliato il suo contenuto originario, già estremamente articolato, in quanto sono state inserite ulteriori deleghe, segnatamente in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo (articolo 45), di semplificazione dei procedimenti civili (articolo 55) e di disciplina degli atti notarili informatici (articolo 66); inoltre viene nuovamente attribuita al Governo la potestà di adottare decreti legislativi di natura integrativa e correttiva in materia ambientale (articolo 12), e risulta anche ampiamente integrata una disposizione di delegazione legislativa già approvata dalla Camera, relativa alla modifica del Codice dell'amministrazione digitale (articolo 33);

il disegno di legge approvato dal Senato interviene anche su deleghe legislative ancora aperte: l'articolo 4 modifica significativamente la disciplina della delega legislativa cosiddetta norma-tagli-leggi, principalmente al fine di spostare di un anno l'applicazione della cosiddetta « ghigliottina » (ovvero l'abrogazione generalizzata di leggi) e di introdurre una distinta delega, volta all'adozione di decreti legislativi con cui abrogare – ove ne ricorrano le condizioni – anche norme successive al 1° gennaio 1970 e senza alcun limite temporale; viene inoltre prorogato il termine di esercizio e vengono modificati principi e criteri direttivi di una delega conferita con la legge n. 165 del 2007, concernente il riordino degli enti di ricerca (articolo 27);

il testo, come modificato dal Senato, incide su tre diversi punti della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui essa regola l'esercizio dei poteri normativi del Governo (articoli 3 e 5); in particolare:

a) nel corso dell'esame presso il Senato si è in primo luogo intervenuti sulla disposizione concernente la redazione tecnica dei testi normativi a fini di chiarezza della legge che, come rilevato nel parere reso dal Comitato lo scorso 23 settembre (sull'originario articolo 25) "co-

difica i parametri di giudizio costantemente ribaditi dal Comitato per la legislazione in ordine alla corretta formulazione delle norme ed al loro impatto sulla normativa esistente prescrivendo, in più, l'obbligo di esplicitare ogni rinvio normativo con l'indicazione, in forma integrale ovvero in forma sintetica e di chiara comprensione, del testo ovvero della materia alla quale la disposizione si riferisce, ovvero del principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che si intende richiamare": tale disposizione è stata dunque inserita in un coerente contesto normativo (ovvero nella legge n. 400 del 1988) – come peraltro auspicato dal Comitato nel citato parere – ed è stata affiancata dalla previsione che impone al Governo sia l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici, sia una periodica attività di "aggiornamento dei codici e dei testi unici" da effettuare ogni sette anni;

b) il secondo intervento sulla citata legge n. 400 introduce in essa uno specifico meccanismo per svolgere la suddetta attività di aggiornamento e, più in generale, di redazione di « testi unici compilativi » per settori omogenei di materia sulla base di un'autorizzazione permanente al Governo, cui viene consentito di avvalersi della cooperazione del Consiglio di Stato;

c) il terzo intervento riguarda invece la potestà normativa secondaria dell'Esecutivo, con specifico riguardo alla procedura di adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400: si prevede in termini generali che sullo schema di regolamento vada acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta;

esso inoltre prevede – parallelamente alle nuove specifiche funzioni attribuite al

Governo per il riordino e riassetto delle fonti primarie – l'adozione di regolamenti destinati a realizzare un « periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti » ed alla ricognizione di quelle implicitamente o espressamente abrogate ovvero ormai non più produttive di effetti, con lo strumento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della medesima legge n. 400 del 1988;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento – per le parti introdotte dal Senato – reca talune modifiche non testuali alla disciplina vigente (ad esempio l'articolo 27, commi 2 e 3 e l'articolo 57, comma 2; peraltro, l'articolo 21, comma 3, interviene a prorogare un termine di adozione di un regolamento di delegificazione senza intervenire sul testo della disposizione che lo prevedeva, come invece era avvenuto in sede di prima lettura del provvedimento, accogliendo un'indicazione del Comitato); tali modifiche non testuali, in alcuni casi riguardano anche discipline recate da codici (l'articolo 17 opera una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; l'articolo 34, commi 1-3, e l'articolo 37, comma 1, si inseriscono in un settore normativo già regolato dal codice dell'amministrazione digitale; l'articolo 46, comma 2, incide indirettamente sulla sfera di applicazione della norma che viene introdotta nel codice di procedura civile dal medesimo articolo 46, al comma 1), compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

il disegno di legge incide all'articolo 35 ed all'articolo 37, in modo non testuale ovvero mediante un'esplicita novellazione puntuale e frammentaria, su disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione; tale circostanza non appare conforme alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in

quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano gli articoli 35 e 37, commi 2 e 3 – il primo dei quali interviene su una materia già interamente disciplinata nel regolamento di delegificazione n. 68 del 2005, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre il secondo incide direttamente sul regolamento di delegificazione n. 117 del 2004 – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare, in modo frammentario, contenuti di provvedimenti di rango subordinato, potendosi in tale ambito, operare mediante l'utilizzo di fonti normative secondarie.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le seguenti disposizioni in termini di novella dei rispettivi testi codicistici su cui esse indirettamente incidono, anche al fine di preservare la struttura di fonte unitaria:

a) l'articolo 17, che opera una modifica non testuale del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;



b) l'articolo 34, commi 1-3, e l'articolo 37, comma 1, atteso che tali disposizioni si inseriscono in un settore normativo già regolato dal codice dell'amministrazione digitale e dall'apposito regolamento di delegificazione sulla posta elettronica certificata (emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005) e che l'articolo 89 del codice stabilisce in proposito che « la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente Codice »;

c) l'articolo 46, comma 2, che incide indirettamente sulla sfera di applicazione della norma introdotta nel codice di procedura civile dal comma 1 del medesimo articolo 46;

all'articolo 27, comma 2 – ove si esclude che la disciplina relativa alla soppressione degli enti pubblici non economici, recata dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, possa applicarsi agli enti di ricerca qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla legge n. 165 del 2007 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare tale disposizione con il medesimo articolo 26, in quanto il primo periodo del comma 1 esclude gli enti di ricerca dall'applicazione della norma, senza alcun ulteriore condizione; nel procedere alla novella del citato articolo 26 andrebbe altresì valutata l'opportunità di inserire in esso anche i contenuti del comma 3 dell'articolo 27, che ne costituiscono sostanzialmente una modifica non testuale;

all'articolo 32 – ove si interviene in materia di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi in forma cartacea e sulla stampa quotidiana – dovrebbe valutarsi l'esigenza di inserire tali previsioni nell'ambito delle disposizioni generali che disciplinano la pubblicazione di atti e

provvedimenti amministrativi, quali, in particolare, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 1985, l'articolo 26 della legge n. 241 del 1990 e la normativa sui « siti istituzionali » delle pubbliche amministrazioni contenuta agli articoli 52, 53 e 54 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

all'articolo 43 – il cui comma 1 reca disposizioni relative all'organizzazione ed alle funzioni della Corte dei Conti con specifico riguardo al contenzioso pensionistico, mentre il comma 2 novella il decreto-legge n. 453 del 1993 in ordine all'attività delle sezioni riunite – dovrebbe valutarsi l'opportunità di operare un complessivo riordino di tale settore normativo, in quanto tali disposizioni si inseriscono in una disciplina preesistente già stratificata che poggia, principalmente, sulla legge n. 20 del 1994 (« Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti ») e sul testo unico delle leggi sulla Corte dei conti di cui al regio decreto n. 1214 del 1934, nonché sull'estensione alla Corte dei conti di un complesso normativo originariamente dettato per i soli organi di governo della giustizia amministrativa e che, da ultimo, è stato oggetto di un significativo intervento di riforma ad opera della recentissima legge n. 15 del 2009;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 18-ter-1, in materia di società di consulenza finanziaria, ed all'articolo 17, concernente il codice dei contratti pubblici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che il termine di efficacia delle disposizioni decorra, in luogo di una data prestabilita per (rispettivamente il 1° ottobre 2009 ed il 1° luglio 2009), da una data che sia riferita al momento di entrata in vigore del presente testo legislativo;

all'articolo 4, comma 1, lettera a) – che introduce il comma 14-ter nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, contenente la delega cosiddetta taglia-leggi, secondo

cui « l'effetto ghigliottina » scatta decorso un anno dalla scadenza del termine del 16 dicembre 2009 ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di stabilire un termine fisso e non suscettibile di scorrimento, per la decorrenza del meccanismo della « ghigliottina », atteso che i peculiari effetti che si producono richiedono che vi siano le massime garanzie di certezza e conoscibilità dei tempi in cui i medesimi effetti si realizzano;

alla lettera *c*) del medesimo articolo 4, comma 1 – ove si introduce nel citato articolo 14 della legge n. 246 un ulteriore comma 18-*bis*, volto a prevedere una delega di tipo integrativo e correttivo che opera « entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 18 » – dovrebbe chiarirsi che tale delega non riguarda tuttavia la potestà di integrare e correggere tutti i decreti indicati al comma 18 ma quelli di riassetto adottati ai sensi del comma 18 (quest'ultimo, introdotto con la recentissima legge n. 15 del 2009, prevede infatti decreti legislativi di tre tipologie: recanti disposizioni integrative, ovvero di riassetto o, ancora, recanti disposizioni correttive);

all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) – ove si modifica l'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 al fine di attribuire al Governo la funzione di emanare regolamenti « ai sensi del comma 1 del presente articolo », per procedere al « periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete » – dovrebbe verificarsi l'opportunità di precisare che si tratta esclusivamente di testi compilativi, anche al fine di evitare che l'azione di riordino normativo produca una novazione di fonti subordinate di diversa tipologia (regolamenti del Governo e regolamenti ministeriali ed interministeriali), suscettibile di creare incertezze;

all'articolo 19, comma 3 – ove si prevede che al riparto dei nove seggi del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per il turismo si provveda con « decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo » – dovrebbe verificarsi se sia opportuno attribuire tale potestà direttamente al sottosegretario, atteso che la legge n. 400 del 1988, che disciplina l'attività del Governo, non attribuisce espressamente la potestà ai sottosegretari di emanare propri decreti (anche se risultano casi in cui ciò è avvenuto con riguardo al sottosegretario delegato per il coordinamento della protezione civile);

all'articolo 45 – ove si disciplina l'esercizio della delega legislativa in materia di riassetto della disciplina del processo amministrativo – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, al comma 2, la congruità del richiamo ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 « in quanto applicabili », atteso che si rimette alla discrezionale valutazione del legislatore delegato la individuazione dei principi e criteri da applicare nel caso di specie; andrebbe inoltre precisato, in riferimento a quanto statuito alla lettera *b*), n. 1), ove si indica tra i principi e criteri direttivi della delega anche quello di « disciplinare le azioni e le funzioni del giudice: 1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni », la natura meramente ricognitiva di siffatta attività di riordino delle norme vigenti; andrebbe altresì precisato se la disposizione secondo cui « entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune ... » configuri uno specifico parametro di esercizio della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo dei decreti legislativi « principali » previsti al comma 1;

infine, al medesimo articolo 45, al comma 4 – ove si disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi



attuativi della delega conferita dal medesimo articolo, prevedendosi in particolare che la stesura dell'articolato possa essere demandata al Consiglio di Stato – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se, in analogia con quanto statuito dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in oggetto, anche in tal caso « sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso ».

Roberto ZACCARIA rileva che anche nelle Commissioni è stata posta la questione volta appunto a specificare che il parere del Consiglio di Stato non deve essere acquisito nel caso di specie e che gli

risultano anche esservi apposite proposte emendative. Con riguardo invece al modo in cui nella proposta di parere si dà conto del rilievo relativo a quanto statuito dall'articolo 45, comma 2, lettera *b*) n. 1), esprime comunque, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, la propria opinione dissenziente, in quanto, a suo avviso, la disposizione configura un nuovo specifico oggetto di delega legislativa del tutto priva di principi e criteri direttivi, in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.25.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	16
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	19

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

#### La seduta comincia alle 14.55.

**Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori finora svolti dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta

prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

ALDO DI BIAGIO, cessato dalla carica di membro del comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione in data 13 marzo 2009;

LUCIO BARANI, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della Autocamionale della Cisa s.p.a. in data 24 febbraio 2009;

SANDRO BIASOTTI, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della Società per Cornigliano s.p.a. in data 12 febbraio 2009;

MICHELE SCANDROGLIO, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della Società Autostrada ligure e toscana (SALT) s.p.a. in data 27 febbraio 2009.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che nella riunione del 18 marzo 2009 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le deca-

denze ha concluso l'istruttoria sulle cariche ricoperte in enti sportivi, esaminate alla luce delle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953.

Ricoprono cariche in enti sportivi i deputati Sabatino Aracu (presidente della federazione italiana hockey e pattinaggio, avverso la cui compatibilità è pervenuto alla Giunta, in data 29 gennaio 2009, un esposto del signor Giovanni D'Andrea, segretario dell'Associazione Codici - Centro per i diritti del cittadino - sezione regionale Abruzzo), Claudio Barbaro (componente della giunta esecutiva del CONI), Enrico Costa (presidente della federazione italiana pallapugno), Manuela Di Centa (membro della giunta e del consiglio nazionale del CONI) e Luciano Rossi (presidente della federazione italiana tiro a volo).

Al riguardo, fa presente che nel corso dell'istruttoria ha sottoposto al Comitato l'opportunità di valutare la duplice opzione di considerare incompatibili tutte le suddette cariche, alla luce del fatto che si tratta di cariche ricoperte in enti che ricevono contributi dello Stato in via ordinaria (direttamente come nel caso del CONI; indirettamente, attraverso il medesimo CONI, per le singole federazioni sportive) ovvero, in alternativa, di considerare incompatibili le sole cariche ricoperte nella giunta esecutiva del CONI (tenuto conto che i precedenti in Giunta depongono, invece, a favore della compatibilità delle cariche ricoperte nel consiglio nazionale del CONI e nelle singole federazioni sportive). Nella riunione del 18 marzo ha, quindi, proposto al Comitato di orientarsi a favore della seconda soluzione sopra menzionata, invocando per le cariche diverse da quelle nella giunta esecutiva del CONI l'esimente della natura culturale degli enti e delle relative attività, di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60 del 1953, al quale fa espressamente rinvio l'articolo 2, secondo comma, della medesima legge. Infatti, i profili culturali (riconosciuti dall'articolo 1, comma 2, dello statuto del CONI, che è ivi definito autorità di disciplina e gestione delle attività sportive

«intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale») possono ritenersi prevalenti per la carica di membro del consiglio nazionale del CONI, ossia dell'organo di indirizzo, potendo detti profili apparire invece recessivi per la carica di membro della giunta esecutiva, per la quale potrebbero ritenersi prevalenti i contenuti di diretta gestione, anche finanziaria, delle attività. A norma dell'articolo 7 dello statuto del CONI - che riproduce in gran parte le previsioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 - la giunta nazionale è, infatti, l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del CONI, avendo, tra gli altri, il compito di deliberare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale e approvare i bilanci delle singole federazioni sportive. Dal canto suo, al consiglio nazionale del CONI - come si evince dall'articolo 6 dello statuto, che lo definisce «massimo organo rappresentativo dello sport italiano» - sono invece riservati compiti di indirizzo, tra i quali figurano l'adozione dello statuto e delle relative modifiche, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante e del Ministero dell'economia e delle finanze, la fissazione dei principi fondamentali ai quali devono uniformarsi gli statuti delle federazioni sportive nazionali e l'approvazione degli indirizzi generali e dei bilanci preventivo e consuntivo.

Nel corso della citata riunione del Comitato del 18 marzo è emerso tuttavia, in senso contrario rispetto alla proposta da lui formulata, l'orientamento maggioritario favorevole a proporre alla Giunta l'accertamento della compatibilità per tutte le cariche ricoperte da deputati tanto nel CONI quanto in singole federazioni sportive. Ciò sia per il motivo che il CONI non produce beni o servizi e, dunque, le relative attività non hanno carattere gestionale in senso stretto bensì culturale, sia in ragione della asserita esigenza di mante-

nere una uniformità rispetto ai precedenti, che, come detto, sono pressoché tutti nel senso della compatibilità.

In conclusione, nel preannunciare il suo personale voto contrario, avverte che il Comitato, a maggioranza, propone alla Giunta di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche ricoperte nel CONI e in singole federazioni sportive.

Propone, infine, a nome del Comitato e a seguito dell'accertamento da questo effettuato nella riunione del 18 marzo 2009, che la Giunta dichiari l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, della carica di consigliere regionale della Sardegna ricoperta dal deputato Giorgio Oppi.

Donata LENZI (PD) dichiara di concordare con la equilibrata posizione assunta dal coordinatore onorevole Pisicchio nel corso dell'istruttoria in Comitato, volta a distinguere in modo del tutto ragionevole tra le cariche nella giunta nazionale del CONI, da considerare incompatibili per le ragioni illustrate dal vicepresidente Pisicchio, e quelle nel consiglio nazionale del CONI e nelle singole federazioni sportive. Considera, infatti, prevalente la circostanza che il CONI riceve rilevanti finanziamenti dello Stato con appositi stanziamenti nelle leggi finanziarie, il che appare elemento sufficiente per far ritenere di tutta evidenza il rischio di una confusione tra il ruolo di controllore e quello di controllato in capo ai deputati titolari di cariche nel CONI. A ciò si aggiunga il profilo di opportunità rappresentato dalla necessità che sia garantita una maggiore autonomia del mondo sportivo rispetto alla politica. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di accertamento della compatibilità delle cariche ricoperte nella giunta e nel consiglio del CONI, e l'astensione sulla compatibilità della carica di presidente di federazione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) fa presente che, a giudizio del suo gruppo,

deve ritenersi prevalente ai fini della valutazione della compatibilità delle cariche in esame il fatto che il CONI produce un bene pubblico costituito dalla partecipazione dell'Italia agli organismi sportivi internazionali. In tal senso, depone per la compatibilità delle cariche in questione la necessità che sia garantita al CONI la massima rappresentatività anche dal punto di vista politico, attraverso una presenza nel suo seno di parlamentari, il cui numero non è mai, in ogni caso, tale da consentire un'effettiva influenza politica sugli indirizzi e sulla gestione. Ricorda, a tale riguardo, che in altri ordinamenti è anzi apertamente favorita la partecipazione agli organismi sportivi di membri di provenienza politica, considerato anche che esiste un forte collegamento tra lo sport e la politica estera ed internazionale, come in più occasioni è stato dimostrato da vicende quali il boicottaggio di olimpiadi o l'utilizzo delle stesse a fini politici. Ritiene, in conclusione, che debba essere auspicata la presenza negli enti sportivi di rappresentanti del Parlamento, prevalendo tale esigenza sulle possibili ragioni di eventuale conflitto. Annuncia per tali motivi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, passa alle votazioni sulle proposte del Comitato di accertamento della compatibilità delle cariche in enti sportivi ricoperte dai deputati Sabatino Aracu, Claudio Barbaro, Enrico Costa, Manuela Di Centa e Luciano Rossi.

Avverte che, trattandosi di proposte di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del regolamento della Giunta qualora esse fossero respinte si intenderà che, non essendo previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la Giunta abbia deliberato di rimettere gli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento.

Avverte, inoltre, che, se non vi sono obiezioni, per le identiche cariche di componente della giunta esecutiva del CONI, ricoperte dai deputati Di Centa e Barbaro, e per le cariche di presidente di federazione sportiva, ricoperte dai deputati Aracu, Costa e Rossi, si procederà a due distinte votazioni riassuntive.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di componente della giunta esecutiva del CONI ricoperte dalla deputata Manuela Di Centa e dal deputato Claudio Barbaro.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di componente del consiglio nazionale del CONI ricoperta dalla deputata Manuela Di Centa.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di presidente della federazione italiana hockey e pattinaggio, ricoperta dal deputato Sabatino Aracu, di presidente della federazione italiana pallapugno, ricoperta dal deputato Enrico Costa, e di presidente della federazione italiana tiro a volo, ricoperta dal deputato Luciano Rossi.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che la proposta testé formulata, a

nome del Comitato, dal coordinatore onorevole Pisicchio di dichiarazione dell'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale della Sardegna ricoperta dal deputato Giorgio Oppi fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte dell'onorevole Oppi di una carica regionale incompatibile con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Conformemente alla prassi consolidata, trattandosi di un accertamento di mero fatto, che non comporta la possibilità di valutazioni di merito e che, in quanto fondato su un espresso divieto costituzionale, sfugge alla disponibilità con un voto della Giunta, la proposta del Comitato di accertamento dell'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere regionale della Sardegna ricoperta dal deputato Giorgio Oppi s'intende approvata.

Provvederà, pertanto, immediatamente ad effettuare la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini del conseguente invito ad optare.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### **COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE**

Il Comitato, che si è riunito dalle 15.15 alle 15.45, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Emendamento 27.11 dei relatori</i> ) .....	22

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

#### La seduta comincia alle 15.15.

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

**C. 1441-bis-B.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2009.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, fa presente che, insieme al relatore per la Commissione bilancio, sta elaborando una proposta di riscrittura delle disposizioni in materia di valutazione di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione contenute nell'articolo 48 del disegno di legge in esame la

quale affronta le questioni problematiche evidenziate nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul provvedimento. Preannuncia quindi che, una volta definito il testo in questione, lo sottoporrà ai gruppi delle Commissioni riunite per verificare se su di esso vi sia un consenso unanime.

Presenta, infine, anche a nome del collega Corsaro, l'emendamento 27.11 (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, anche a nome del presidente della I Commissione, dichiara che l'emendamento 27.11 dei relatori non presenta profili di inammissibilità.

Gioacchino ALFANO (PdL) segnala l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento al fine di consentire ai deputati del gruppo Lega Nord Padania, attualmente impegnati in una riunione politica, di prendere parte ai lavori delle Commissioni.

Lanfranco TENAGLIA (PD), nel riservarsi una valutazione sull'ipotesi di riscrittura preannunciata dai relatori, concorda con la proposta del collega Gioacchino



Alfano di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame.

Mario TASSONE (UdC), nel ringraziare i relatori per lo sforzo che stanno facendo, si riserva di esprimere la posizione del suo gruppo sull'emendamento preannunciato dopo averne conosciuto il testo.

Sesa AMICI (PD) prende atto della richiesta del deputato Alfano di rinviare l'esame degli emendamenti in considerazione dell'assenza di una parte della maggioranza. Per quanto riguarda poi l'emendamento preannunciato dai relatori, nel ringraziarli per l'impegno profuso in vista

di una soluzione condivisa, ritiene che, se il testo che presenteranno sarà persuasivo alla luce dei rilievi emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sul tema del filtro in Cassazione, il consenso dei gruppi sarà doveroso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che, in considerazione della rilevanza della questione, ritiene indispensabile il consenso unanime dei gruppi su di un emendamento volto a riformulare l'articolo 48, acquisito il quale, la questione sarebbe comunque rimessa alla valutazione del Presidente della Camera. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (C. 1441-bis-B).**

**EMENDAMENTO 27.11 DEI RELATORI**

ART. 27.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) alla lettera g), dopo le parole: « nomina governativa » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), prevedendo che con*

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze » ».

**27. 11.** I Relatori.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	26
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge comunitaria (*vedi allegato*) e che gli stessi sono ammissibili.

Quindi, dopo aver ricordato che il relatore, deputato Vanalli, avrebbe dovuto presentare oggi sia la proposta di relazione sul disegno di legge in titolo sia la pro-

posta di parere sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 e che la Commissione avrebbe dovuto votarle, comunica che i deputati del gruppo della Lega Nord Padania hanno chiesto che non si proceda a votazioni nella seduta odierna, essendo essi impegnati in una riunione di gruppo per decidere le posizioni da assumere in conseguenza di quanto accaduto in Assemblea in relazione al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Quindi, rilevato che non vi sono obiezioni a rinviare la conclusione dell'esame, chiede se vi siano interventi sul merito del disegno di legge comunitaria.

Sesa AMICI (PD), Mario TASSONE (UdC) e Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) si riservano di intervenire eventualmente nella prossima seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

(Doc. LXXXVII, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce di quanto già riferito relativamente al disegno di legge comunitaria e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.**

**Atto n. 69.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione.**

**C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.**

**Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che è favorevole. Avverte pertanto che, essendo maturati tutti i presupposti regolamentari in tal senso, scriverà al Presidente della Camera per chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.**

**Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Bilancio, che è favorevole con condizioni. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO

**Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI**

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: nonché previo consenso dei componenti il nucleo familiare conviventi con il richiedente.*

**33. 1.** Motta, Amici.

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: degli interessati, aggiungere le seguenti: nonché previo consenso delle persone conviventi con il richiedente.*

**33. 2.** Motta, Amici.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo ..... 27

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) ..... 27

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) .. 28

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01277 Bernardini ed altri: Sul mancato adeguamento dell'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale ..... 29

ALLEGATO (*Testo della risposta*) ..... 31

AVVERTENZA ..... 30

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

**D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.**

**C. 2232/A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.45 alle 9.50 e dalle 13.50 alle 13.55.

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Legge Comunitaria 2008.

#### **C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge comunitaria 2008 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 7 aprile 2009*).

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge

comunitaria 2008, per le parti di competenza della Commissione Giustizia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime sulle proposte emendative parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Garavini 43.1 e 43.2, Ferranti 44.1, 45.1, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5 e 46.6, e respinge gli articoli aggiuntivi Garavini 46.01 e 46.02.

Marilena SAMPERI (PD) avverte che gli emendamenti del suo gruppo saranno ripresentati presso la XIV Commissione, sottolineando in particolare l'opportunità che nell'ambito del provvedimento in esame sia disposta l'attuazione delle decisioni quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni e 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.

Manlio CONTENTO (PdL) esprime a nome del proprio gruppo il consenso sulla proposta di relazione favorevole sulla legge comunitaria per le parti di competenza della Commissione Giustizia. In particolare, rileva come ormai lo strumento delle decisioni quadro si sta imponendo per la rapidità con cui le procedure attivate dai paesi membri dell'Unione europea sono in grado di tradurre normativamente i principi in materia di cooperazione di polizia e giustizia in materia penale. Ritene inoltre di particolare rilevanza le materie oggetto delle deleghe previste dal provvedimento sia in ordine alla confisca che allo scambio di informazioni e intelligence ma, ancor più, in ordine al reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini dell'esecuzione nell'unione europea. Il gruppo del PdL, nel confermare l'importanza della lotta alla criminalità organizzata, anche attraverso l'aggressione ai suoi interessi

economici, nonché l'indispensabile opera di scambio di informazioni, intende sottolineare la opportunità costituita dall'esecuzione delle sentenze di condanna nel paese in cui si trova la persona destinataria di una misura definitiva. Motiva, infine, il voto favorevole anche in relazione alla specifica disposizione che prevede il parere della Commissione Giustizia sugli schemi dei decreti delegati predisposti in attuazione delle precedenti decisioni quadro dal momento che in quella sede si potranno concentrare le osservazioni ed i suggerimenti del Parlamento in vista dell'adozione di testi definitivi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole e nomina l'onorevole Mariarosaria Rossi quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

#### **Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviata nella seduta del 7 aprile 2009.

Mariarosaria ROSSI (PdL) formula una proposta di parere favorevole sulla relazione in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

**La seduta comincia alle 14.40.**

**5-01277 Bernardini ed altri: Sul mancato adeguamento dell'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale.**

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Matteo MECACCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, con la quale si chiede al Governo di chiarire le ragioni che hanno provocato l'ennesimo ed inaccettabile ritardo nella predisposizione e approvazione del disegno di legge con il quale si dovrebbe disporre l'adeguamento dell'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale. Ricorda, infatti, che a seguito della presentazione dell'interrogazione 5-00234 e della discussione della risoluzione 7-00087, entrambe a firma Bernardini e Mecacci, il Governo aveva assicurato che il disegno di legge in questione sarebbe stato predisposto con la massima urgenza e calendarizzato nelle riunioni del Consiglio dei Ministri dei mesi di febbraio o marzo 2009. Ricorda, infine, che allo stato, nel caso di transito sul territorio del nostro paese di criminali di guerra ricercati dalla Corte Penale Internazionale, le autorità italiane non sarebbero oggi in grado di collaborare con la Corte dell'Aja, rendendo così il nostro

paese una possibile meta e zona di rifugio per ricercati per crimini internazionali gravissimi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Precisa altresì che lo schema del disegno di legge in questione sarà inserito quanto prima nel calendario del Consiglio dei Ministri, probabilmente già dalle prime sedute del prossimo mese di maggio.

Rita BERNARDINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Ricorda quindi che nei giorni scorsi l'attività della Corte Penale Internazionale è stata duramente attaccata dal Presidente libico e Presidente di turno dell'Unione Africana Mohammar Gheddafi, che l'ha definita un'istituzione «contro i Paesi che sono stati colonizzati nel passato e che gli occidentali vogliono ricolonizzare» ed un «un nuovo terrorismo mondiale», a seguito del mandato d'arresto emesso nei confronti del Presidente del Sudan Omar Al-Bashir per i crimini commessi nella regione del Darfur. Ricorda altresì che l'Italia ha recentemente ratificato un trattato bilaterale di amicizia, partenariato e cooperazione con la Libia nel quale le parti si impegnano al rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. In tale contesto, ritiene assolutamente indispensabile che l'Italia chiarisca la sua posizione, disponendo l'immediato adeguamento dell'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale, ribadendo in tal modo la sua tradizionale posizione favorevole al pieno rispetto della legalità internazionale e della giustizia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*SEDE CONSULTIVA*

*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*  
*C. 1441-bis-B.*

*COMITATO RISTRETTO*

*Disposizioni in materia di pedofilia.*  
*C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni, C. 1344 Barbareschi, C. 292 Jannone, C. 1872 Cosenza, C. 1657 Mannucci e C. 2116 Mussolini.*

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**5-01277 Bernardini ed altri: Sul mancato adeguamento dell'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

La risposta che oggi mi appresto a fornire ai quesiti degli onorevoli interroganti non mi esime dal ribadire la piena adesione del Governo all'avvertita esigenza di un sollecito adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea.

Si tratta di un intento palesemente condiviso con tutte le forze politiche e che il Governo ha apertamente dichiarato in tutti gli atti di sindacato ispettivo che sono stati più volte presentati in materia di recepimento dello Statuto Penale Internazionale.

In effetti, i tempi per la predisposizione

del disegno di legge in materia si sono rivelati più lunghi di quanto previsto ed auspicato, ma il motivo non è certo stato né dilatorio, né meramente pretestuoso. Il Governo ha alacremente lavorato per approntare un atto normativo tecnicamente completo e si è anche impegnato affinché tale atto si dimostri coerente con la normazione interna e soddisfi adeguatamente tutte le aspettative.

In tal senso comunico che il disegno di legge è stato ultimato e che già ieri è stato trasmesso al Consiglio dei Ministri per la calendarizzazione di competenza e per la successiva discussione.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame – Relazione favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	40
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ...	34
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	41

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C.1076 Sarubbi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti di <i>Amnesty International</i> sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	38

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

##### Legge comunitaria 2008.

##### C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda come la legge comunitaria sia lo strumento normativo essenziale dell'impegno europeo dell'Italia ed abbia segnato un indubbio incremento nella tempistica di recepimento delle direttive comunitarie. Sottolinea che nella prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento è stato altresì possibile inserire il recepimento di ulteriori quindici direttive, con particolare riguardo all'attuazione del principio delle pari opportunità ed alla protezione dell'ambiente. Si sofferma poi sul Capo III in materia di Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), precisandone la natura pubblicitica stabilita dal Consiglio di Stato e richiamando la previsione del parere conforme del Ministero



degli affari esteri nell'*iter* autorizzatorio. Quanto al Capo IV, ne sottolinea il rilievo per lo sviluppo della cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale, ivi inclusa la delega al Governo per l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle sentenze. Rende infine noto che è imminente in Consiglio dei ministri il varo del disegno di legge comunitaria 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre emendamenti (*vedi allegato 1*) al disegno di legge comunitaria e chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere il parere di competenza.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno, prima di esprimere il parere, ritornare sul tema dei GECT la cui portata innovativa è stata ribadita dall'intervento del sottosegretario Craxi. I due emendamenti Biancofiore 40.1 e 41.1 muovono, infatti, a tale riguardo da una preoccupazione motivata per talune aree del Paese, cui peraltro aveva fatto riferimento anche nella relazione svolta ieri. Il rilievo costituzionale della sovranità nazionale rappresenta in tal senso un riferimento imprescindibile. La preoccupazione è peraltro accresciuta dallo stridente contrasto tra il depauperamento in atto delle competenze della Regione Trentino Alto-Adige e la prospettiva di sviluppare in seno all'UE la cooperazione trans regionale. A suo avviso, la questione potrebbe essere risolta dall'emendamento a sua firma 41.2 che prevede l'espressione di un parere parlamentare nell'*iter* di autorizzazione all'istituzione dei GECT. Tuttavia, in considerazione della fase procedurale in corso, riterrebbe preferibile che la trattazione degli emendamenti avvenisse complessivamente presso la XIV Commissione, per cui dichiara di ritirare il proprio emendamento ed invita la collega Biancofiore a fare altrettanto, riservandosi però di riprenderne i contenuti nella formulazione della proposta di relazione favorevole.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianluca PINI (LNP), anche nella sua qualità di relatore sul provvedimento presso la XIV Commissione, si associa alle considerazioni del collega Migliori.

Michaela BIANCOFIORE (PdL) ritira gli emendamenti a propria firma, purché la questione sottostante sia recepita nella proposta di relazione, ritenendo che in questa materia è bene mantenere alto il livello della sensibilità politica ed istituzionale. Nella realtà altoatesina, infatti, il partito di maggioranza relativa è ormai decisamente orientato a percorrere una strada secessionistica, sicché la costituzione di un GECT potrebbe comportare il rischio di ripristinare i confini anteriori al trattato di pace conclusivo del primo conflitto mondiale.

Alessandro MARAN (PD) sottolinea come la questione in esame assuma rilievo costituzionale per cui sarebbe utile poter tenere conto anche delle valutazioni che saranno formulate dalla I Commissione. Facendo poi riferimento all'esperienza dell'Alpe-Adria, precisa che essa è stata ancora sperimentale e ben lontana dal configurare una vera e propria cooperazione transfrontaliera, che sarebbe invece necessaria per accelerare l'integrazione e mettere in comune le risorse. Nel condividere la scelta di incoraggiare un simile processo, ricorda però come manchinano ancora taluni adempimenti internazionali ed istituzionali, ferma restando l'esigenza di una preventiva riflessione sul piano costituzionale.

Roberto ANTONIONE (PdL), anche ricorrendosi alle funzioni svolte di presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorda la vicenda dell'Euroregione ed il ruolo svolto nella transizione dell'ex-Jugoslavia. Fa però presente che oggi la questione si pone in termini diversi, anche perché le competenze regionali inevitabilmente si intersecano indipendentemente dai confini nazionali superati peraltro dalla comune appartenenza all'UE. Una simile prospettiva, però, nulla avrebbe a che fare con il vagheggiamento di un'ul-

teriore entità statale che invece andrebbe in controtendenza rispetto all'integrazione europea. Condivide l'esigenza di un approfondimento costituzionale avanzata dal collega Maran, poiché resta da chiarire chi avrebbe la titolarità di spesa e di controllo. Nel rammentare altresì come in passato il Ministero degli affari esteri aveva dovuto frenare alcune iniziative regionali forse troppo caratterizzate, rileva come oggi il clima sia cambiato e il processo di integrazione possa essere incoraggiato, anche se resta il problema di una legislazione quadro che garantisca il ruolo nazionale.

Gianpaolo DOZZO (LNP) invita alla cautela circa l'inserimento della clausola della sovranità nazionale nella proposta di relazione, preannunciando la contrarietà del suo gruppo. Ritiene che in tal modo il problema verrebbe non risolto, ma enfatizzato.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, ritenendo prioritario il richiamo alla funzione di garanzia rappresentata dalla previsione del parere del Ministro degli affari esteri, aderisce all'invito del collega Dozzo.

Marco ZACCHERA (PdL) chiede chiarimenti circa l'inserzione nella proposta di relazione della previsione di un parere parlamentare.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, precisa che il proposto parere parlamentare si inserirebbe nella procedura autorizzatoria dei GECT, al fine di rafforzarne la legittimazione.

Roberto ANTONIONE (PdL) insiste sulla funzione di garanzia degli interessi nazionali svolta dal Ministero degli affari esteri, non solo sul piano politico, ma anche su quello economico. Ulteriori precisazioni, a suo avviso, potrebbero indebolire la formulazione normativa.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ribadisce l'importanza di assicurare in capo al competente Ministero il coordinamento di tutti gli interventi di politica estera.

Michaela BIANCOFIORE (PdL), nel riservarsi di ripresentare gli emendamenti ritirati presso la XIV Commissione, si rimette al collega Migliori per la formulazione della proposta di relazione. Chiede comunque alla Commissione di farsi carico della situazione del Trentino Alto-Adige in cui risulta ormai di fatto venuto meno l'Accordo De Gasperi-Gruber.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 2*).

Gianpaolo DOZZO (LNP) e Alessandro MARAN (PD) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

La Commissione approva la proposta di relazione come formulata dal relatore, nominato a riferire presso la XIV Commissione.

Roberto ANTONIONE (PdL), intervenendo sui lavori della Commissione, propone di approfondire il tema dell'attività internazionale degli enti locali e delle regioni nell'ottica del loro necessario coordinamento.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dichiara la piena disponibilità del Governo al riguardo.

Stefano STEFANI, *presidente*, si impegna a porre il tema in seno all'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'importanza dell'esame parlamentare della relazione in titolo ed auspica un ruolo sempre maggiore del Parlamento nella fase ascendente del processo comunitario. Fa quindi riferimento ai temi trattati nella relazione in materia di allargamento e di politica estera, con particolare riguardo ai Balcani occidentali, al Partenariato orientale ed all'Unione mediterranea. Ribadisce infine l'impegno italiano in sede europea per il sostegno allo sviluppo e la tutela dei diritti umani.

Riccardo MIGLIORI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), rinnovando le considerazioni già svolte ieri circa l'opportunità di scindere in futuro l'esame della relazione in titolo da quello della legge comunitaria annuale.

#### **La seduta termina alle 9.35.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.*

#### **La seduta comincia alle 9.35.**

**Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.**

**C. 1076 Sarubbi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, osserva che il Protocollo in esame, concer-

nente gli ordigni inesplosi (Protocollo V alla CCW), è stato adottato il 28 novembre 2003 nella riunione degli Stati parte della Convenzione di Ginevra del 1980 ed è il primo strumento che affronta il problema degli ordigni inesplosi e abbandonati. Dalla sua adozione, 55 Stati hanno ratificato il Protocollo V, che è entrato in vigore il 12 novembre 2006. Il Protocollo muove dunque da una volontà politica precisa: l'assunzione della responsabilità da parte degli Stati per migliorare la protezione della popolazione civile riducendo il potenziale di pericolo costituito dai residui bellici non esplosi, durante il conflitto e dopo la sua cessazione.

Ricorda che nel corso della 61<sup>a</sup> Sessione ordinaria l'Assemblea Generale dell'ONU ha dedicato ampio spazio alle questioni afferenti il disarmo, adottando diverse delibere su proposta della I Commissione. In particolare, il 6 dicembre 2006 le Nazioni Unite hanno votato, con 161 voti favorevoli nessun contrario e 17 astensioni, la risoluzione 61/84 riguardante l'applicazione della Convenzione sulla proibizione dell'uso, dello stoccaggio, della produzione e del trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione. In tale risoluzione si esortavano gli Stati firmatari della Convenzione a ratificarla senza ritardi rinnovando altresì l'appello a migliorare e promuovere la cura delle vittime delle mine, nonché favorire la loro riabilitazione e la reintegrazione socioeconomica. Poi con la risoluzione 61/100 l'Assemblea ha richiamato tutti gli Stati ad aderire alla *Convenzione sulle armi che provocano sofferenze inutili o dagli effetti indiscriminati* e ai relativi Protocolli affinché si potesse raggiungere una partecipazione ampia a livello planetario. Importante sembra anche il vincolo (emendamento all'articolo I) che estende l'applicazione della Convenzione e dei Protocolli ai conflitti armati che non presentano carattere internazionale.

Sul tema dei residuati bellici esplosivi e in generale delle mine antipersona, richiama anche gli autorevoli appelli del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon e di Papa Benedetto XVI, oltre al

forte dettato dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Con l'approvazione della risoluzione per lo sminamento del Kurdistan nel 1992, rivendica che il Parlamento italiano è stato il primo al mondo a dotarsi di uno strumento contro le mine che ha portato il nostro Paese ad essere un modello anche per altri Paesi europei.

Sottolinea quindi che il provvedimento in esame si inserisce in questa scia che fa del nostro Paese paladino dei diritti umani. La ratifica del Protocollo V alla Convenzione di Ginevra del 1980 da parte dell'Italia assume particolare rilievo per una serie di ragioni. In primo luogo è significativo richiamare che per la maggior parte dei Paesi dell'Unione Europea questo strumento è già in vigore: 19 Paesi su 27 lo hanno ratificato e tra questi rientrano sia quelli di vecchia adesione (Francia e Germania, ma anche l'Austria e i Paesi Bassi), sia quelli di nuova adesione come la Slovenia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Romania e la Bulgaria. Inoltre, su un piano più sostanziale, il Protocollo costituisce un importante apporto al diritto umanitario in quanto è finalizzato alla protezione delle popolazioni civili coinvolte nei conflitti armati, e in particolare alla riduzione delle vittime nella fase di ricostruzione successiva ai conflitti. In questa prospettiva tale strumento costituisce un importante passo avanti nel senso di una maggiore assunzione di responsabilità da parte degli Stati circa le conseguenze dell'uso di determinati armamenti che possono causare danni alle persone e all'ambiente anche a distanza di molti anni dalla fine dei conflitti armati. Anche se il Protocollo V non è in grado di risolvere tutti i problemi legati ai residui bellici esplosivi, esso rappresenta un riconoscimento importante della responsabilità degli stati per la riduzione dei pericoli per la popolazione civile.

Rileva inoltre che il protocollo induce a riflettere, su un piano più generale, sulla «sostenibilità dei conflitti armati» e sui costi in termini umani e ambientali che essi comportano. Pur lamentando il basso grado di incisività delle sue disposizioni, è importante la sua ratifica, giacché solo

una effettiva cooperazione tra gli Stati, anche nella fase post-conflittuale, e tenuto conto del necessario aiuto che gli Stati più avanzati debbono fornire a quelli con minori mezzi anche tecnologici (di prevenzione dei danni e di ricostruzione civile e sociale), può consentire alla Comunità internazionale di procedere più rapidamente verso obiettivi di pace, al fine di costruire un diritto per la pace e la prosperità di tutti i popoli. Unitamente alla Convenzione sulla proibizione delle mine antipersona, il Protocollo ERW in esame rappresenta un importante passo in avanti per affrontare il problema delle vittime dei post-conflitti. Come per gli altri Protocolli alla Convenzione, il fondamento giuridico del Protocollo V è rappresentato proprio dalla Convenzione del 1980, che stabilisce le regole generali ad esso applicabili.

Rammenta quindi che la Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche, con i tre Protocolli allegati, è stata adottata il 10 ottobre 1980 a Ginevra, sotto gli auspici delle Nazioni Unite. La Convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 2 dicembre 1983. Attualmente sono Parti della Convenzione 109 Stati, tra cui l'Italia, che ha provveduto alla ratifica con legge 14 dicembre 1994, n. 715. Osserva che il Protocollo V in esame, si compone di 11 articoli, preceduti da un Preambolo, e da un allegato tecnico che contiene raccomandazioni riguardanti le misure preventive da adottare e le procedure ottimali da applicare. Illustra pertanto l'articolato.

L'articolo 1 contiene prescrizioni generali e definisce il campo d'applicazione del Protocollo. Il Protocollo (comma 2) si applica ai residui bellici esplosivi che si trovano sul territorio degli Stati partecipanti, comprese le loro acque interne. Il comma 3 contiene la precisazione secondo la quale, in base ai paragrafi 1-6 della Convenzione nella versione modificata il 21 dicembre 2001, il Protocollo si applica anche alle situazioni risultanti da conflitti non internazionali. Il comma 4 opera una distinzione tra i residui bellici esplosivi abbandonati successivamente

all'entrata in vigore del Protocollo per la Parte sul cui territorio si trovano (apparsi quindi in seguito a nuovi conflitti armati) e quelli che invece preesistevano all'entrata in vigore del Protocollo (a cui sono espressamente dedicate le norme dell'articolo 7). L'articolo 2 contiene le definizioni di alcuni termini utilizzati nel Protocollo per facilitarne l'interpretazione. In base all'articolo 3 ciascuna Parte contraente, così come ciascuna Parte coinvolta in un conflitto armato, si assume la responsabilità di tutti i residui bellici esplosivi che si trovano su un territorio che esso controlla. Una Parte che non controlli più il territorio sul quale ha impiegato munizioni esplosive divenute residui bellici esplosivi deve, dopo la cessazione delle ostilità attive, fornire l'assistenza volta alla individuazione di questi e alla loro eliminazione. Tuttavia, questo obbligo deve essere adempiuto solo «*nel limite del possibile*». La bonifica dai residui bellici può avvenire anche attraverso l'intervento di organizzazioni terze, quali ad esempio le Nazioni Unite. L'articolo 4 contiene disposizioni dettagliate sulla comunicazione delle informazioni, che possono essere fornite sul piano bilaterale o attraverso terzi designati concordemente. In base all'articolo 5, le Parti sono obbligate a prendere tutte le precauzioni possibili sul territorio interessato che essi controllano per proteggere la popolazione civile, i singoli civili e i beni di carattere civile contro i rischi inerenti ai residui bellici esplosivi. Le procedure ottimali da mettere in atto riguardo le precauzioni possibili sono contenute nella seconda parte dell'allegato tecnico. L'articolo 6 contiene disposizioni relative alla protezione dagli effetti dei residui bellici esplosivi dei membri delle organizzazioni e delle missioni umanitarie che operano nella zona controllata dallo Stato contraente con il consenso di quest'ultimo. Su richiesta di un'organizzazione o di una missione umanitaria, la Parte interessata deve fornire, nella misura del possibile, informazioni sull'ubicazione di tutti i residui bellici esplosivi. L'articolo

7 concerne i residui bellici esplosivi preesistenti all'entrata in vigore del Protocollo per lo Stato contraente. Ciascuna Parte contraente può chiedere a Stati non contraenti o ad organizzazioni internazionali competenti di ricevere da essi assistenza per risolvere i problemi posti dall'esistenza sul proprio territorio di residui bellici esplosivi. Ciascuno Stato partecipante che può farlo fornisce assistenza per risolvere tali problemi, secondo i bisogni e le possibilità. L'articolo 8 invita gli Stati contraenti che possono farlo a fornire assistenza per la demarcazione e la bonifica, l'eliminazione o la distruzione dei residui bellici esplosivi. Tale assistenza può essere fornita per il tramite di organismi delle Nazioni Unite, il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e anche organizzazioni non governative o a livello bilaterale. L'articolo 9 sulle misure preventive generali, invita gli Stati contraenti a prendere misure per minimizzare il rischio di comparsa di residui bellici esplosivi. La terza parte dell'allegato tecnico, cui l'articolo fa rinvio, contiene un elenco di tali misure, da adottarsi preventivamente. L'articolo 10 prevede la collaborazione delle Parti per l'applicazione del Protocollo e la convocazione di una Conferenza delle Alte Parti qualora almeno 18 di esse ne faccia richiesta. I costi di tali conferenze sono coperti dai partecipanti in base alla scala dei contributi stabilita dall'ONU. In base all'articolo 11 le Parti chiedono alle proprie forze armate e ad altre autorità di istruire il personale conformemente alle disposizioni del Protocollo. Le eventuali controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del Protocollo saranno risolte in via amichevole bilateralmente, o mediante l'intervento del Segretario generale dell'ONU – depositario della Convenzione e dei suoi Protocolli – o attraverso le procedure internazionali idonee.

Illustra quindi la proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, che consta di quattro articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica Protocollo V della



Convenzione del 1980; l'articolo 2 l'ordine di esecuzione e l'articolo 4 l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3, sulla copertura finanziaria del provvedimento, autorizza la spesa di 50.000 euro per il 2008 con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2008-2010 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda conclusivamente che l'iniziativa legislativa in tale materia non è riservata al Governo: circa l'ammissibilità di progetti di legge recanti autorizzazione alla ratifica ed esecuzione di trattati internazionali, in presenza dei necessari presupposti di fatto, si è infatti pronunciata positivamente la Presidenza della Camera, dopo avere acquisito il parere della Giunta per il regolamento, nella seduta del 5 maggio 1999.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dichiara che il Governo sta ultimando la procedura finalizzata alla presentazione di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del protocollo in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**

**Audizione di rappresentanti di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuliano PRANDINI, *Coordinatore nazionale per la Federazione russa della Sezione italiana di Amnesty International*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Matteo MECACCI (PD), Margherita BONIVER (PdL), Paolo CORSINI (PD) e Fabio PORTA (PD).

Giuliano PRANDINI, *Coordinatore nazionale per la Federazione russa della Sezione italiana di Amnesty International*, e Daniela CARBONI, *Direttrice dell'Ufficio Campagne e Ricerca della Sezione italiana di Amnesty international*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2008.**  
**(C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI**

ART. 40.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della sovranità nazionale.*

**40.1.** Biancofiore.

ART. 41.

*Al comma 1, dopo le parole: interessi nazionali di politica estera, aggiungere le seguenti: e di tutela della sovranità nazionale.*

**41.1.** Biancofiore.

*Alla fine del comma 1, aggiungere i seguenti periodi: Lo schema di provvedimento di rilascio dell'autorizzazione è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, lo schema è emanato anche in mancanza del parere.*

**41.2.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2008.**  
**(C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008, approvato dal Senato;

valutata la rilevanza, in particolare, delle disposizioni di cui al Capo III del disegno di legge, in materia di costituzione, natura giuridica, procedure di autorizzazione e norme di contabilità dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), previsti dal regolamento CE n. 1082/2006, finalizzati a facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale;

segnalata, a tale proposito, l'opportunità della previsione, al comma 1 dell'articolo 41, del parere conforme del Ministero degli affari esteri circa la partecipazione alla costituzione di un GECT, in coerenza con gli interessi generali del Paese;

rilevata altresì l'esigenza – sulla base dei parametri di valutazione ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 come espressi dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 1082 – della previsione dell'espressione di un parere in merito anche da parte delle Commissioni parlamentari omologhe dei dicasteri già previsti;

delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge.

## ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.  
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata per le parti di propria competenza la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007, trasmessa il 31 gennaio 2008;

premesso che tale esame è da collocare nella prospettiva dell'imminente presentazione da parte del Governo della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2008 che non potrà non tenere conto della crisi economico-finanziaria sopravvenuta;

auspicata inoltre, sul piano del metodo, una più marcata distinzione nell'ambito della Relazione tra le indicazioni delle attività svolte nell'anno trascorso e degli orientamenti che il Governo intende assumere per il futuro, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, per un più efficace ruolo del Parlamento soprattutto in fase ascendente;

valutata l'analisi, contenuta nella prima parte della Relazione per il 2007, dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, alle relazioni esterne e alla cooperazione intergovernativa, ambiti che risentono attualmente della mancata entrata in vigore del Trattato di Lisbona e del conseguente carente rilancio del ruolo esterno dell'Unione europea su cui pesa anche negativamente il sostanziale fallimento della PEV (politica europea di vicinato);

rinnovato a tal proposito il convinto sostegno all'azione del Governo italiano

per l'integrazione europea di tutti i Paesi dei Balcani occidentali, determinante non soltanto ai fini di una piena stabilizzazione dell'area e del consolidamento della pace e della sicurezza su tutto il continente, ma anche ai fini del complesso rapporto dell'Unione europea con la Federazione russa dopo la crisi russo-georgiana dell'agosto 2008;

espressa altresì la necessità di avviare una cooperazione virtuosa con Mosca anche con riferimento del Partenariato Orientale ed agli ulteriori strumenti della PESC, al fine di superare gli schematismi delle logiche di influenza e per promuovere la gestione comune di questioni di natura strategica quali il tema energetico o il rischio di instabilità, ancora presente nel cuore del continente europeo;

evidenziate le prospettive apertesesi con il Vertice UE-Stati Uniti tenutosi a Praga il 5 aprile scorso, in cui sono state poste le premesse per una nuova fase nei rapporti euro-americani, basata su una strategia condivisa di fronte alle grandi questioni planetarie, dalla crisi economica e finanziaria globale alla lotta al cambiamento climatico ed alla sicurezza energetica;

ribadita la necessità di portare a compimento il processo che ha portato alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo, nella consapevolezza che soltanto un convinto impegno di collaborazione tra l'Unione europea e i Paesi della sponda sud per lo sviluppo del continente africano potrà garantire nel medio termine la soluzione a questioni cruciali per tutti i

Paesi membri dell'Unione europea, a partire dalla lotta contro il terrorismo fondamentalista e il fenomeno dell'immigrazione clandestina;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) si ritiene opportuna una modifica dell'attuale procedura di trattazione congiunta del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, affinché quest'ultima possa essere esaminata autonomamente all'inizio di ogni anno, al fine di consentire ai due rami del Parlamento di esprimersi tempestivamente sugli indirizzi politici che il nostro Paese dovrà assumere in sede comunitaria,

2) si esprime il più ampio apprezzamento e sostegno all'iniziativa assunta dal Ministro degli affari esteri, in occasione dell'ultimo vertice UE-USA, per la definizione di una *road map* dell'integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, auspicando la realizzazione degli otto punti del relativo piano di azione nei tempi previsti;

3) si incoraggia la rinnovata intesa euro-americana al fine di contrastare congiuntamente una nuova proliferazione de-

gli armamenti atomici, nonché di rafforzare la mutua cooperazione per il processo di pace israelo-palestinese, la rinascita dell'Afghanistan e lo sviluppo di un governo civile durevole in Pakistan;

4) si raccomanda la conclusione del negoziato con la Federazione russa per il nuovo Accordo di partenariato strategico, sulla base di una rinnovata solidarietà di intenti;

5) si sollecita una maggiore presenza politica, e non solo finanziaria, dell'Unione europea nella gestione della crisi medio-orientale, nell'ottica di un rilancio dell'Unione per il Mediterraneo;

6) si ritiene indispensabile procedere ad una verifica della congruità dell'esperienza sinora svolta dalla cosiddetta « politica di vicinato »;

7) nell'attendere la rapida definizione dei negoziati del nuovo Accordo di associazione con i Paesi dell'America centrale, si sottolinea l'esigenza che le relazioni dell'UE con tutta l'America latina siano intensificate sulla base dell'elaborazione di una nuova strategia comune;

8) nell'ambito della politica commerciale, si segnala la necessità di migliorare l'efficacia e la trasparenza degli strumenti di difesa commerciale (*anti-dumping*), nel quadro della conclusione del ciclo di Doha e della riforma dell'OMC.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma <i>Joint Strike Fighter</i> e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U ( <i>Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&amp;upgrade</i> ) nazionale. Atto n. 65 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	50
Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – <i>Joint airborne multisensor multimission system</i> . Atto n. 66 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	52
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC ( <i>Network enabled capability</i> ) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). Atto n. 67 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	54

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

**La seduta comincia alle 14.20.**

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) nazionale. Atto n. 65.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con

condizione sul programma pluriennale in titolo, che illustra (*vedi allegato 1*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta sia stato sottolineato dal sottosegretario Crosetto che il principio del *Best Value* dovrebbe essere temperato da accordi industriali e governativi. A tale riguardo, sottolinea la necessità che il Governo si impegni in questo senso e pertanto suggerisce di inserire come condizione nel parere favorevole della Commissione l'esigenza che il Governo subordini la prosecuzione della partecipazione italiana al programma alla stipula di accordi industriali e governativi che, a prescindere dall'applicazione del principio del *Best Value*, assicurino « ritorni » per l'industria nazionale.

Ettore ROSATO (PD) manifesta insoddisfazione, anche a nome del suo gruppo, per il metodo adottato dalla Commissione nell'esame del programma in oggetto, dal momento che non si è provveduto allo svolgimento di un'approfondita attività istruttoria — peraltro più volte richiesta dalla minoranza — che avrebbe potuto offrire un utile contributo per chiarire i diversi profili problematici emersi nel corso del dibattito, attraverso l'audizione di rappresentanti dei principali soggetti interessati al programma (Finmeccanica, Alenia, Avio spa e Federazioni sindacali metalmeccaniche ed esperti di relazioni internazionali). Osserva inoltre come il programma in esame si collochi in un quadro economico del tutto carente, non essendo assolutamente chiarite le modalità e le risorse che dovranno finanziarlo. Rileva inoltre che risultano del tutto indeterminati gli effetti che tale programma determinerà nel settore industriale, evidenziando al riguardo una seria preoccupazione per gli aspetti occupazionali. Negli elementi di informazione presentati dal Governo, infatti, non è stato fornito alcun elemento concreto a sostegno delle ipotesi formulate circa i possibili ritorni industriali derivanti dal programma, che dovrebbero compensare le ingenti risorse già

impiegate per finanziarlo. Sottolinea inoltre l'esistenza di ulteriori questioni non affrontate in maniera esaustiva nel dibattito, evidenziando in particolare come la recente rinuncia da parte del Governo ad acquisire un velivolo sperimentale, sia emblematica dell'assoluta mancanza di un disegno strategico sul programma. Per quanto riguarda invece la questione del territorio prescelto per la costruzione della base di Cameri, rileva come l'intenzione di realizzare un centro che svolga un ruolo di primo piano in Europa non sia suffragata da sufficienti elementi di certezza. Infine, sottolinea come a fronte della triplice funzione che caratterizza i sistemi d'arma (potenziamento e efficienza dello strumento militare, ricadute industriali e accrescimento dell'attività di ricerca), risultino del tutto assenti i benefici derivanti dalle attività di ricerca, a testimonianza della mancanza di una strategia industriale che consenta al nostro Paese di assumere un ruolo di primo piano nel programma. Ritiene pertanto del tutto insufficienti le prescrizioni contenute nella proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore CICU (PdL), condividendo alcune osservazioni formulate dal deputato Rosato rileva come vi sia sostanzialmente un'ampia convergenza nella Commissione circa gli obiettivi che si intendono raggiungere nell'orientare l'attività del Governo attraverso l'espressione del parere sul programma in esame. In particolare, nell'evidenziare come le questioni di politica industriale poste dal deputato Rosato si collochino al confine delle competenze della Commissione Difesa, investendo più direttamente tematiche che attengono, non già alla difesa nazionale, ma allo sviluppo del sistema industriale nazionale, sottolinea tuttavia la necessità di tener conto adeguatamente di tali questioni in sede di espressione del parere. Invita pertanto il relatore a integrare la proposta di parere favorevole, inserendo nell'ambito delle condizioni, anche i profili di politica industriale emersi nel corso del dibattito.



Il sottosegretario Guido CROSETTO ricorda preliminarmente che il presente programma è stato avviato sin dal 1996 dall'allora Ministro Andreatta ed è stato sviluppato per fasi successive da tutti i governi che si sono succeduti. Ciò premesso, evidenzia come l'attuale Governo, a conclusione di un lungo lavoro istruttorio nel corso del quale sono stati approfonditi tutti gli aspetti che sono emersi in questi giorni nel corso del dibattito in Commissione, abbia riproposto il lavoro che il precedente Ministro della difesa, con senso di correttezza istituzionale, non aveva presentato alle Camere a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Sottolinea inoltre che il programma in esame è volto alla realizzazione di velivoli di quinta generazione e si fonda su valutazioni effettuate dalle Forze armate a fronte di esigenze operative legate al funzionamento dello strumento militare in un quadro internazionale caratterizzato da un forte sviluppo tecnologico.

In conclusione, assicura la massima attenzione da parte del Governo in merito alle indicazioni che la Commissione riterrà di dover formulare nel parere anche con riguardo agli aspetti industriali e tecnologici del programma, sottolineando peraltro che l'applicazione del principio del *best value* rappresenta al tempo stesso un rischio, in quanto colloca le imprese nazionali al di fuori di un mercato protetto, ma anche un'opportunità, poiché favorisce la crescita delle imprese stesse in termini di efficienza e di competitività.

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, sulla base degli ulteriori elementi di valutazione emersi nel corso della discussione, si riserva di riformulare la propria proposta di parere.

Roberto SPECIALE (PdL), nel ringraziare il sottosegretario e nel condividere le osservazioni svolte dai deputati Rosato e Cicu, esprime una forte preoccupazione per il fatto che il programma in questione, come già avvenuto per il programma *Eurofighter*, si sta sviluppando in un mo-

mento non proprio glorioso per le Forze armate italiane, che sono state colpite da consistenti tagli di bilancio che hanno riguardato principalmente la componente terrestre.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta per consentire al relatore di riformulare la proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 15.10.**

Giulio MARINI (PdL), *relatore*, riformula la parte dispositiva del parere prevedendo due condizioni. La prima subordina la prosecuzione del programma in oggetto:

alla conclusione di accordi industriali e governativi che consentano, a prescindere dall'applicazione del principio del *Best Value*, un ritorno industriale per l'Italia proporzionale alla sua partecipazione finanziaria al programma stesso, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali;

alla fruizione da parte dell'Italia dei risultati delle attività di ricerca che saranno sviluppate nell'ambito del medesimo programma;

alla preventiva individuazione di adeguate risorse finanziarie che, in ogni caso, non potranno essere reperite a valere sugli stanziamenti destinati ad assicurare l'efficienza della componente terrestre e, più in generale, dell'intero strumento militare.

La seconda prevede che il Governo renda comunicazioni alla Commissione Difesa, con cadenza annuale, e in ogni caso in cui si manifestino scostamenti significativi rispetto alle previsioni effettuate, in ordine all'evoluzione del programma in oggetto, con particolare riguardo ai profili segnalati nella prima condizione, ai tempi di realizzazione del programma stesso, alla dinamica dei costi e delle ricadute

produttive e occupazionali per l'industria nazionale (*vedi allegato 2*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prende atto che i componenti del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione sul parere relativo al programma in oggetto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore come riformulata.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system. Atto n. 66.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione sul programma pluriennale in titolo, che illustra (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (Network enabled capability) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). Atto n. 67.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Giorgio HOLZMANN (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul programma pluriennale in titolo, che illustra (*vedi allegato 4*).

Ettore ROSATO (PD) osserva come, anche per il programma in oggetto, sussistano gli stessi profili problematici già evidenziati in relazione al programma JSF, soprattutto per quanto riguarda la programmazione finanziaria che risulta del tutto carente, come dimostra la documentazione trasmessa dal Governo che non indica le fonti di finanziamento a cui si dovrebbe attingere per far fronte ai costi derivanti dal programma.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel sottolineare come il programma in oggetto risulti particolarmente importante per le Forze armate, anche ai fini della partecipazione a missioni internazionali, concorda sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Salvatore CICU (PdL), nel sottolineare come l'esame svolto dalla Commissione abbia consentito di evidenziare le maggiori criticità del programma in oggetto, reputa che l'attività istruttoria sia stata sufficientemente ampia e che il mancato svolgimento di audizioni sia imputabile esclusivamente alla tardiva presentazione di puntuali richieste di audizione da parte dell'opposizione. Nell'esprimere pertanto una valutazione favorevole sul programma in oggetto, preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel replicare alle osservazioni del deputato Rosato, rammenta di aver precisato nella seduta di ieri, come emerge peraltro dalla stessa proposta di parere del relatore, che al finanziamento del programma in oggetto si provvederà attraverso i contributi previsti dalla legge n. 421 del 1996. Infine,

sottolinea che il programma in esame era già stato predisposto dal precedente Governo che peraltro, per la prima fase, ne aveva limitato la portata esclusivamente all'architettura informatica. Il nuovo Governo invece, pur confermando la partecipazione al programma, a parità di impegno finanziario, ha previsto per la predetta fase, non solo un impegno volto

all'implementazione dell'architettura informatica, ma anche alla realizzazione di mezzi destinati al personale militare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) nazionale. (Atto n. 65).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) nazionale;

premessi che:

nel corso della XV legislatura, l'Italia ha sottoscritto un apposito *Memorandum* relativo alla partecipazione alla fase del Programma *JSF* (PSFD), sul quale la Commissione Difesa è ora chiamata ad esprimere il proprio parere;

la predetta fase riguarda l'acquisto di 131 velivoli con i relativi equipaggiamenti e supporti nonché la realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una linea di assemblaggio finale e di verifica (FACO) per i velivoli destinati ai Paesi europei, destinata successivamente a trasformarsi in un centro di manutenzione, revisione, riparazione e modifica;

considerato che, come emerge dalla documentazione trasmessa dal Governo e dagli ulteriori elementi di informazione resi da quest'ultimo:

a) la citata acquisizione consentirà di garantire il mantenimento nel tempo di capacità operative essenziali per lo strumento militare, posto che l'Aeronautica militare necessita di sostituire 250 velivoli e la Marina militare ha l'esigenza di so-

stituire 18 Harrier AV8B-Plus a decollo verticale, che saranno eliminati gradualmente a partire dal 2014;

b) il presente programma permetterà altresì di incrementare il patrimonio di conoscenze nazionali in materia di nuove tecnologie, offrendo un significativo impulso anche alla crescita dell'occupazione nell'industria, in quanto, da un lato, l'Italia diverrà il centro di riferimento per le attività di manutenzione, riparazione e aggiornamento dei velivoli *JSF* che operano nel bacino europeo e del Mediterraneo e, dall'altro lato, il consistente impegno nazionale nel programma favorirà nel corso del tempo il costante rilascio di informazioni, come dimostra sia la disponibilità data all'Italia dal Governo statunitense di partecipare ad un'attività altamente classificata come *l'Initial Operational Test and Evaluation* del sistema *JSF* sia la recente ammissione alla fase di Development Test and Evaluation di alcuni ingegneri sperimentatori del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica militare;

c) la scelta della località di Cameri è stata determinata sia dalla richiesta del Governo statunitense di realizzare, per ragioni di sicurezza, la linea di assemblaggio finale e di verifica su un'area militare, sia in base a criteri di competenza tecnica, ottimizzazione delle risorse, posto che nella citata area erano stati già realizzati investimenti per costituire il 1° Reparto Manutenzione Velivoli per le linee dei velivoli Tornado ed EF2000;

d) il programma in esame e la costruzione della base di Cameri hanno una durata stimata in 18 anni (2009-2026) e richiederanno un finanziamento quantificato, rispettivamente, in 16,6 miliardi di dollari e in 775 milioni di dollari, a cui si farà fronte attraverso risorse già individuate nell'ambito delle disponibilità dello stato di previsione del Ministero della difesa nonché attingendo ad altre fonti di finanziamento, quali ad esempio il « Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenza di difesa nazionale, anche derivante da accordi internazionali », che saranno opportunamente modulate;

e) non è ravvisabile una sovrapposizione tra programma JSF e programma Eurofighter né dal punto di vista produttivo, né sotto il profilo operativo, in quanto, da un lato, l'inizio della produzione dei velivoli JSF dovrebbe coincidere con il termine della produzione dei velivoli Eurofighter, dall'altro lato, il velivolo oggetto del programma in esame presenta caratteristiche tali che lo rendono adatto ad una maggiore articolazione di impieghi rispetto all'Eurofighter;

f) il principio del *best value* su cui si basa il programma JSF – ossia il principio in virtù del quale i fornitori sono individuati dalle ditte capocommesse in regime di competizione e di verifica delle prestazioni, anziché in funzione della partecipazione al programma di ciascun paese – è temperato da accordi sia governativi sia industriali, per favorire i quali il Ministero della difesa monitorerà e supporterà il livello della partecipazione al programma dell'industria nazionale;

g) l'ammontare dei contratti già firmati dalle industrie nazionali, pari a

circa 188 milioni di dollari risulta coerente con l'attuale fase di sviluppo del programma ed è destinato a crescere notevolmente nel prossimo futuro per effetto dell'evoluzione del programma stesso e dell'ulteriore impulso alla capacità negoziale del nostro paese che potrà essere fornito proprio dall'approvazione del presente programma, tanto che, secondo stime elaborate dall'industria, a prescindere dall'indotto, i lavoratori direttamente impiegati nel programma ammonterebbero a circa diecimila;

tenuto conto comunque della particolare complessità del programma in oggetto, la cui completa realizzazione richiede un notevole periodo di tempo nel corso del quale potrebbero verosimilmente verificarsi scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni effettuate;

ravvisata pertanto l'esigenza che la Commissione Difesa, nel corso del tempo, sia resa edotta dal Governo circa l'effettiva evoluzione del programma in esame;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

il Governo renda comunicazioni alla Commissione Difesa, con cadenza annuale, e in ogni caso in cui si manifestino scostamenti significativi rispetto alle previsioni effettuate, in ordine all'evoluzione del programma in oggetto, con particolare riguardo ai tempi di realizzazione del programma stesso, alla dinamica dei costi e delle ricadute produttive e occupazionali per l'industria nazionale.

## ALLEGATO 2

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) nazionale. (Atto n. 65).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) nazionale;

premesso che:

nel corso della XV legislatura, l'Italia ha sottoscritto un apposito *Memorandum* relativo alla partecipazione alla fase del Programma *JSF* (PSFD), sul quale la Commissione Difesa è ora chiamata ad esprimere il proprio parere;

la predetta fase riguarda l'acquisto di 131 velivoli con i relativi equipaggiamenti e supporti nonché la realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una linea di assemblaggio finale e di verifica (FACO) per i velivoli destinati ai Paesi europei, destinata successivamente a trasformarsi in un centro di manutenzione, revisione, riparazione e modifica;

considerato che, come emerge dalla documentazione trasmessa dal Governo e dagli ulteriori elementi di informazione resi da quest'ultimo:

a) la citata acquisizione consentirà di garantire il mantenimento nel tempo di capacità operative essenziali per lo strumento militare, posto che l'Aeronautica militare necessita di sostituire 250 velivoli e la Marina militare ha l'esigenza di sostituire 18 Harrier AV8B-Plus a decollo

verticale, che saranno eliminati gradualmente a partire dal 2014;

b) il presente programma permetterà altresì di incrementare il patrimonio di conoscenze nazionali in materia di nuove tecnologie, offrendo un significativo impulso anche alla crescita dell'occupazione nell'industria, in quanto, da un lato, l'Italia diverrà il centro di riferimento per le attività di manutenzione, riparazione e aggiornamento dei velivoli *JSF* che operano nel bacino europeo e del Mediterraneo e, dall'altro lato, il consistente impegno nazionale nel programma favorirà nel corso del tempo il costante rilascio di informazioni, come dimostra sia la disponibilità data all'Italia dal Governo statunitense di partecipare ad un'attività altamente classificata come *Initial Operational Test and Evaluation* del sistema *JSF* sia la recente ammissione alla fase di *Development Test and Evaluation* di alcuni ingegneri sperimentatori del Reparto Sperimentale di Volo dell'Aeronautica militare;

c) la scelta della località di Cameri è stata determinata sia dalla richiesta del Governo statunitense di realizzare, per ragioni di sicurezza, la linea di assemblaggio finale e di verifica su un'area militare, sia in base a criteri di competenza tecnica, ottimizzazione delle risorse, posto che nella citata area erano stati già realizzati investimenti per costituire il 1° Reparto Manutenzione Velivoli per le linee dei velivoli Tornado ed EF2000;

d) il programma in esame e la costruzione della base di Cameri hanno



una durata stimata in 18 anni (2009-2026) e richiederanno un finanziamento quantificato, rispettivamente, in 16,6 miliardi di dollari e in 775 milioni di dollari, a cui si farà fronte attraverso risorse già individuate nell'ambito delle disponibilità dello stato di previsione del Ministero della difesa nonché attingendo ad altre fonti di finanziamento, quali ad esempio il « Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenza di difesa nazionale, anche derivante da accordi internazionali », che saranno opportunamente modulate;

e) non è ravvisabile una sovrapposizione tra programma *JSF* e programma *Eurofighter* né dal punto di vista produttivo, né sotto il profilo operativo, in quanto, da un lato, l'inizio della produzione dei velivoli *JSF* dovrebbe coincidere con il termine della produzione dei velivoli *Eurofighter*, dall'altro lato, il velivolo oggetto del programma in esame presenta caratteristiche tali che lo rendono adatto ad una maggiore articolazione di impieghi rispetto all'*Eurofighter*;

f) il principio del best value su cui si basa il programma *JSF* – ossia il principio in virtù del quale i fornitori sono individuati dalle ditte capocommesse in regime di competizione e di verifica delle prestazioni, anziché in funzione della partecipazione al programma di ciascun paese – è temperato da accordi sia governativi sia industriali, per favorire i quali il Ministero della difesa monitorerà e supporterà il livello della partecipazione al programma dell'industria nazionale;

g) l'ammontare dei contratti già firmati dalle industrie nazionali, pari a circa 188 milioni di dollari risulta coerente con l'attuale fase di sviluppo del programma ed è destinato a crescere notevolmente nel prossimo futuro per effetto dell'evoluzione del programma stesso e dell'ulteriore impulso alla capacità negoziale del nostro paese che potrà essere fornito proprio dall'approvazione del presente programma, tanto che, secondo stime elaborate dall'industria, a prescindere

dall'indotto, i lavoratori direttamente impiegati nel programma ammonterebbero a circa diecimila;

tenuto conto comunque della particolare complessità del programma in oggetto, la cui completa realizzazione richiede un notevole periodo di tempo nel corso del quale potrebbero verosimilmente verificarsi scostamenti, anche significativi, rispetto alle previsioni effettuate;

ravvisata pertanto l'esigenza che la Commissione Difesa, nel corso del tempo, sia resa edotta dal Governo circa l'effettiva evoluzione del programma in esame;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) la prosecuzione del programma in oggetto sia subordinata:

alla conclusione di accordi industriali e governativi che consentano, a prescindere dall'applicazione del principio del *Best Value*, un ritorno industriale per l'Italia proporzionale alla sua partecipazione finanziaria al programma stesso, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali;

alla fruizione da parte dell'Italia dei risultati delle attività di ricerca che saranno sviluppate nell'ambito del medesimo programma;

alla preventiva individuazione di adeguate risorse finanziarie che, in ogni caso, non potranno essere reperite a valere sugli stanziamenti destinati ad assicurare l'efficienza della componente terrestre e, più in generale, dell'intero strumento militare;

b) il Governo renda comunicazioni alla Commissione Difesa, con cadenza annuale, e in ogni caso in cui si manifestino scostamenti significativi rispetto alle previsioni effettuate, in ordine all'evoluzione del programma in oggetto, con particolare riguardo ai profili segnalati al punto a), ai tempi di realizzazione del programma stesso, alla dinamica dei costi e delle ricadute produttive e occupazionali per l'industria nazionale.

## ALLEGATO 3

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system (Atto n. 66).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system;

premessi che:

il programma pluriennale in esame riguarda l'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT, cioè dotati di apparecchiature idonee all'intercettazione di segnali e comunicazioni criptate;

il citato programma risponde alla duplice esigenza di sostituire l'obsoleto velivolo ancora in servizio e di supportare le operazioni delle forze nazionali e alleate impegnate in operazioni militari in Patria e fuori dai confini nazionali nel controllo e nella sorveglianza dello spazio multidimensionale del conflitto, attraverso l'impiego di un moderno velivolo caratterizzato da avanzate capacità e comunemente definito come JAMMS (*Joint airborne multisensor multimission system*);

il programma avrà una durata di sette anni, con avvio pianificato a partire dal 2009, con un costo stimato in 280 milioni di euro a valere sul bilancio ordinario della difesa;

rilevato, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Governo e dagli

ulteriori elementi di informazione resi da quest'ultimo, che:

in seguito anche alla rimodulazione di programmi in fase di attuazione, sono stati identificati gli idonei spazi finanziari, per provvedere al finanziamento del programma in oggetto a partire dal 2009;

l'acquisizione potrebbe riguardare il velivolo Gulfstream G550 già commercialmente esistente, in quanto ritenuto più idoneo al soddisfacimento del requisito operativo sia per le prestazioni che esso assicura, sia per la piattaforma già impiegata a livello operativo nel settore SIGINT con capacità JAMMS;

ritenuto che, in ogni caso, debbano essere approfonditamente considerate anche altre eventuali opzioni di acquisto in modo da assicurare la scelta più conveniente sia dal punto di vista tecnologico, sia sotto il profilo finanziario;

ravvisata comunque la necessità che il Governo riferisca tempestivamente alla Commissione Difesa, prima della formalizzazione della citata scelta;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

prima della formalizzazione della scelta in ordine al sistema d'arma ritenuto più idoneo al soddisfacimento dei requisiti operativi prescritti dal pro-

gramma, il Governo renda comunicazioni alla Commissione Difesa, in merito ai criteri adottati ai fini della citata scelta, anche allo scopo di verificare che la soluzione individuata tra le diverse opportunità offerte dal mercato della difesa risulti quella più idonea sia da un punto

di vista tecnologico, con particolare riguardo alla gestione diretta dei dati sensibili raccolti dal sistema d'arma, sia sotto il profilo economico-finanziario, con particolare riguardo al livello di partecipazione dell'industria italiana, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali.

## ALLEGATO 4

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (*Network enabled capability*) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). (Atto n. 67).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (*Network enabled capability*) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase),

premesso che:

il progetto Forza NEC è un progetto di ammodernamento dello strumento militare inteso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

tale progetto, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, consente di ridurre in maniera significativa i tempi di comunicazione e di acquisizione delle informazioni che da sempre rappresentano una criticità nella condotta delle operazioni militari;

considerato che il programma in esame si riferisce alla prima fase del programma pluriennale di digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti

di una Forza NEC ed attiene, in particolare, ad una serie di attività sperimentali e di collaudo che dovranno costituire la « cornice » essenziale per la successiva fase di digitalizzazione, in tempi ristretti, di una Forza media articolata su una Brigata media e di una Forza da Sbarco;

rilevato che, come risulta dalla documentazione presentata dal Governo, e dagli ulteriori elementi di informazione resi da quest'ultimo:

la durata prevista del programma relativo alla prima fase di digitalizzazione di una Forza NEC, è di quattro anni con inizio dal 2009;

il costo stimato della prima fase del Programma ammonta a 650 milioni di euro e che « il sostegno finanziario potrà essere assicurato dal Ministero dello Sviluppo economico » attraverso i contributi previsti dalla legge n. 421 del 1996;

la successiva seconda fase del programma, relativa alla effettiva digitalizzazione delle prime due unità operative « sarà oggetto di presentazione alla Camera, con specifico programma »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	55
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 e C. 177 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	57
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e ulteriori condizioni sul disegno di legge C. 2320 – Nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	66
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	67
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	63
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-00903 Bitonci: Utilizzo delle risorse finanziarie della società Sogin .....	64
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69
5-01204 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale .....	65
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
5-01205 Vannucci: Costi amministrativi della social card .....	65
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
ERRATA CORRIGE .....	65

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.**  
**C. 2232-A Governo.**  
 (Parere all'Assemblea).  
 (*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 13.600 che, a seguito della soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge in materia di esecuzione dell'espulsione dei cittadini extracomunitari, provvede a sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13, che recano rispettivamente la copertura finanziaria relativa all'articolo 5 e la clausola di salvaguardia relativa alla medesima disposizione. Sono conseguentemente soppresse le Tabelle 1 e 2 richiamate dal comma 1, che indicano la misura della riduzione degli accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale. Rileva che la proposta emendativa non sembra pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che l'emendamento non presenta profili problematici di carattere finanziario ed anzi la sua approvazione si rende necessaria conseguentemente alla decisione dell'Assemblea di sopprimere l'articolo 5.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere favorevole sull'emendamento 13.600.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.**

**Testo base C. 2258.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella precedente seduta, fa presente che la proposta di legge non modifica

l'assetto normativo della legge n. 146 del 2004, e, quindi, viene confermata la previsione che « la Provincia di Monza possa far fronte, con le risorse a legislazione vigente, alle aumentate funzioni derivanti dall'acquisizione di nuovi comuni », in quanto l'acquisizione di nuovi comuni ad una provincia determina anche il relativo trasferimento di risorse e, pertanto, ciò dovrebbe consentire di eliminare dubbi in proposito. Pertanto, al trasferimento dei Comuni in oggetto vengono applicate le medesime procedure e gli stessi adempimenti descritti dagli articoli da 2 a 6 della legge n. 146 del 2004, senza alcuna conseguenza sulla copertura finanziaria indicata dal successivo articolo 7. Conseguentemente, per quanto riguarda i profili finanziari, segnala che il provvedimento, così come modificato dal Senato, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo base del disegno di legge C. 2258, recante aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

poiché l'aggregazione di nuovi comuni ad una provincia comporta anche il trasferimento delle relative risorse, la Provincia di Monza e della Brianza potrà far fronte, con le risorse a legislazione vigente, alle aumentate funzioni derivanti dall'acquisizione di nuovi comuni;

il provvedimento, come modificato dal Senato della Repubblica, non comporta oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

La Commissione approva la proposta di parere.



**Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.**

**Testo base C. 63 e C. 177.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa preliminarmente presente che il Ministero dell'Interno, nel ritenere che dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non ha predisposto alcuna relazione tecnica. Segnala comunque la necessità di subordinare l'ulteriore corso del comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento stesso alla previsione che la nomina del Commissario ivi prevista sia subordinata ad un previo accordo tra il Ministero dell'Interno e la Provincia di Rimini per l'individuazione del soggetto deputato a sostenere le spese per il funzionamento dello stesso Commissario. Tale modifica, infatti, non rappresenterebbe un eccessivo appesantimento della procedura di distacco ed aggregazione in questione, ma consentirebbe di dare certezza alla previsione di invarianza di oneri per la finanza pubblica sulla cui base il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non dover procedere alla predisposizione della relazione tecnica, peraltro richiesta anche dalla V Commissione della Camera dei Deputati.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo base dei disegni di legge C. 63 e C. 177, recante Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'attuazione delle relative disposizioni non comporta alcuna modifica dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno;

non sussiste pertanto la necessità di predisporre un'apposita relazione tecnica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. »;

all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti le parole: « , senza oneri per la finanza pubblica. »;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti le parole: « , senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal Patto di stabilità interno ».

Maino MARCHI (PD) rileva che il provvedimento risulta maggiormente complesso del progetto di legge C. 2258 in quanto avviene un passaggio tra province già esistenti. Invita pertanto ad una pausa di riflessione prima di procedere all'approvazione del parere.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore contenga sufficienti presidi in ordine alla sostenibilità finanziaria del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ritiene comunque necessario compiere ulteriori approfondimenti.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, giudica esauriente la risposta data dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, al fine di consentire un approfondimento, sospende brevemente l'esame.

**La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.**

Maino MARCHI (PD), pur condividendo nel merito il contenuto del provvedimento in esame, ribadisce l'esigenza che il Ministero dell'interno predisponga una apposita relazione tecnica e che questa sia verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene, infatti, che la semplice affermazione da parte dell'amministrazione competente della non onerosità delle disposizioni non basti a garantire l'assenza di conseguenze negative per la finanza pubblica in assenza di precisi elementi di quantificazione. Qualora il Governo non provveda ad una precisa quantificazione degli oneri debitamente verificata, a suo avviso, si determinerebbe una sostanziale elusione dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978. Sottolinea, peraltro, come il provvedimento differisca sensibilmente da quello relativo all'aggrega-

zione di comuni all'istituenda provincia di Monza e della Brianza, in quanto il passaggio di enti locali da una regione all'altra è suscettibile di determinare rilevanti effetti finanziari in particolare in termini di spesa sanitaria, come la Commissione bilancio ha già rilevato nel corso dell'esame di analoghi provvedimenti.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che gli oneri derivanti dalla proposta in esame non sono stati oggetto di specifica quantificazione in quanto il Ministero dell'interno ha escluso che da essa possano derivare effetti sulla finanza pubblica. Tale valutazione è stata peraltro condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha segnalato l'opportunità, al fine di garantire l'assoluta invarianza degli oneri, di modificare l'articolo 2 nei termini che ha già indicato.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ritiene superata la richiesta di relazione tecnica alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo anche in ordine al rispetto del Patto di stabilità interno.

Maino MARCHI (PD) ritiene del tutto insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che si limitato ad assicurare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica senza fornire alcun elemento a supporto di tale affermazione. Dichiarò, pertanto, che il proprio gruppo non parteciperà al voto sulla proposta di parere, in quanto non sussistono le condizioni per una seria valutazione degli effetti finanziari del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e ulteriori condizioni sul disegno di legge C. 2320 – Nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, con riferimento all'articolo 1, comma 4, fa presente che la disposizione costituisce « norma di rito » senza implicazioni, in quanto l'obbligo della predisposizione della relazione tecnica, previsto dalla legge n. 468 del 1978, va comunque assolto ove, in sede di esercizio della delega, fossero eventualmente rinvenibili effetti negativi per la finanza pubblica. In tale sede, pertanto, gli schemi dei relativi decreti legislativi saranno in ogni caso sottoposti all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per gli effetti finanziari.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), premettendo che non risulta possibile, in assenza delle norme attuative delle direttive da recepire, procedere ad una valutazione preventiva degli eventuali profili finanziari del disegno di legge in esame, conferma che l'intervento residuale del Fondo di rotazione indicato dalla norma risulterà, comunque, dimensionato per fronteggiare l'insieme delle misure ricadenti nella sua missione istituzionale,

individuabile nell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alle Comunità europee. Rileva anche che le direttive comunitarie intervengono in settori già ampiamente normati dalla legislazione vigente e l'attuazione delle disposizioni in esse contenute fa carico, nella quasi totalità dei casi, alle risorse previste nei singoli bilanci delle Amministrazioni competenti.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), rileva che, tenuto conto della tipologia delle entrate, la riassegnazione non comporta apprezzabili effetti sul livello complessivo della spesa.

Per quanto concerne l'articolo 7, condivide l'orientamento espresso dal relatore, nel senso di considerare esaustiva ed assorbente un'unica clausola di invarianza finanziaria, in luogo di quelle ora previste dai commi 1, 4 e 5.

Con riferimento all'articolo 8, circa l'eventuale minore entrata per tariffe conseguente alla prevista revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici soggetti ad autorizzazione ministeriale, rileva che la disposizione si presenti neutra sotto i profili finanziari, in quanto al venir meno della tariffa corrisponde il mancato espletamento dell'attività sottostante. Sottolinea, inoltre, che con il criterio direttivo specifico di delega indicato alla lettera *d*) del comma 2, dell'articolo 8, non si intendono introdurre nuove tipologie di dispositivi per i quali non sia prevista l'autorizzazione e, quindi, la tariffazione mira solamente a normare in via definitiva, con fonte primaria, le tre fattispecie ora regolamentate da fonte secondaria interpretativa dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997.

Con riferimento all'articolo 10, al fine di corrispondere al rilievo formulato, rinvia alle considerazioni già svolte sull'articolo 1, comma 4.

Per quanto concerne l'articolo 12, conferma che l'applicazione della disposizione, stante la natura non onerosa delle previsioni in essa contenute, avverrà ad invarianza di spesa.

Con riferimento all'articolo 13, comma 13, premesso il carattere puramente even-

tuale degli interventi sostitutivi degli enti territoriali previsti dalla disposizione, fa presente che tali enti eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti dei produttori, secondo le procedure stabilite in merito dalle disposizioni ordinarie vigenti. Quanto sopra, anche nel rispetto della norma in esame, che pone a carico degli stessi produttori le spese relative all'esercizio del potere sostitutivo.

Con riferimento all'articolo 20, comma 2, conferma che l'applicazione della disposizione dovrà essere effettuata nel rispetto della prevista clausola di invarianza.

Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti sui profili finanziari delle modifiche introdotte dall'articolo 22, comma 4, lettera e), fa presente che la modifica del primo comma, primo periodo, dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il rimborso dell'imposta a favore di soggetti non residenti, è diretta ad adeguare la disposizione nazionale a quella contenuta nell'articolo 171 della direttiva 2006/112. Detta disposizione, in particolare, ha ampliato rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla VI direttiva la possibilità di ottenere il rimborso da parte dei soggetti non residenti ai sensi della VIII direttiva, n. 79/1072/CEE, recepita dal citato articolo 38-ter, stabilendo che possono accedere a detta procedura tutti i soggetti passivi « che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore di imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 ». In particolare, con la modifica in commento si prevede la possibilità, per i soggetti non residenti, in tutti i casi in cui le operazioni effettuate nel territorio dello Stato danno luogo all'assolvimento dell'IVA a carico del cessionario o commitente attraverso il meccanismo del *reverse charge*, di ottenere il rimborso dell'imposta utilizzando il meccanismo previsto dall'articolo 38-ter del decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972. Al riguardo, fa presente che il rimborso di imposta ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 deve essere considerata come ipotesi residuale, prevista esclusivamente per evitare che il soggetto di imposta resti gravato dell'IVA a credito. La disposizione si applica, infatti, esclusivamente ai soggetti comunitari che non si sono identificati direttamente o che non hanno nominato un rappresentante in Italia ai fini dell'IVA. Le modifiche in questione prendono in considerazione alcune nuove ipotesi che rappresentano una casistica del tutto minimale. In ogni caso, anche in assenza della disposizione in commento i soggetti interessati potrebbero comunque recuperare l'IVA a credito, operando direttamente la detrazione di imposta una volta che si fossero fatti identificare direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in Italia, ovvero avessero nominato apposito rappresentante. In tal caso il recupero dell'IVA a credito avverrebbe addirittura in tempi più brevi. Alla luce di tali considerazioni, la novità introdotta consiste esclusivamente nelle modalità più semplificate secondo le quali poter recuperare l'imposta.

Con riferimento agli effetti finanziari del comma 4, lettera f), e del comma 5 del medesimo articolo 22, fa presente che le disposizioni tendono a ripristinare la disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con il quale è stata introdotta, in relazione alle cessioni aventi ad oggetto beni immobili e rispettive pertinenze, la presunzione legale di attività non dichiarate sulla base del « valore normale » dei predetti beni. Al riguardo, evidenzia che la presunzione legale di cessione di beni immobili in evasione di imposta ai fini IVA sulla base del « valore normale », presenta profili di dubbia compatibilità con la disciplina comunitaria. Osserva, in proposito, che l'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 dispone che

« Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ». « Serie perplessità » in ordine alla compatibilità fra il concetto di « valore normale », recato dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ed il concetto di « corrispettivo versato o da versare », recato dal citato articolo 73 della direttiva, sono state rappresentate dalla Commissione europea nella messa in mora del Governo italiano del 26 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. Nella lettera di messa in mora, la Commissione enuncia anzitutto la regola generale del sistema comune dell'IVA, che « è quella secondo la quale la base imponibile IVA, in caso di cessioni e di prestazioni di servizi, è il corrispettivo ricevuto dal cedente o dal prestatore ». La Commissione europea argomenta ulteriormente che, all'interno di tale sistema, è possibile « fare ricorso al valore normale in conformità con l'articolo 80 della direttiva IVA, ossia laddove le operazioni eseguite comportino dei vincoli di cui all'articolo 80 e solo relativamente a tre situazioni definite in modo preciso », con la conseguenza che, « in tutti gli altri casi, si applica l'articolo 73 della direttiva IVA. ». Al riguardo, precisa che le modifiche introdotte dalle norme in commento non intaccano assolutamente la possibilità di effettuare accertamenti sul punto, ma intervengono esclusivamente sull'onere della prova che in forza delle disposizioni abrogate veniva addossato al contribuente, mentre ora sarà l'Amministrazione che in sede di accertamento dovrà dimostrare l'evasione di imposta. Pertanto, sottolinea come non può ascriversi alla sola modalità con cui si svolge la procedura di accertamento un effetto finanziario. Significativamente, al momento dell'approvazione dell'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, ad esse non fu

ascritto alcun effetto finanziario di maggior gettito. Con riferimento alle osservazioni circa la formulazione delle previsioni tendenziali del gettito derivante dall'attività di accertamento, ritiene debba segnalarsi che le previsioni di entrata derivanti dagli accertamenti vengono elaborate annualmente sulla base di obiettivi che vengono predeterminati in funzione di una serie di parametri, tra i quali la modifica proposta è da ritenere irrilevante. Da ultimo, segnala che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea, il mancato adeguamento, troverebbe l'Italia esposta al rischio di soccombere nella fase contenziosa, con sicure ricadute di natura finanziaria.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate sulla lettera *a)* del comma 7, precisa che la valutazione degli effetti delle disposizioni è stata condotta in primo luogo attraverso l'elaborazione delle dichiarazioni IVA/2006 riferite all'anno d'imposta 2005, in particolare del rigo relativo agli « Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'articolo 40, comma 4-*bis*, 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 331 del 1993. Successivamente sono stati isolati gli importi compresi fra il vecchio limite, pari a 8.263 euro, e il nuovo limite, pari a 10.000 euro. Sono stati poi considerati solo i soggetti sui quali la norma interviene, vale a dire gli enti non commerciali, per i quali l'imposta è totalmente indetraibile, e i produttori agricoli in regime speciale. Dalle elaborazioni effettuate risultano valori estremamente modesti sia in termini di frequenze che soprattutto in termini di imposta. Pertanto, conferma che gli effetti di gettito relativi alla proposta in esame sono trascurabili. Anche con riferimento ai commi *b)* e *c)* del comma 7, conferma che la stima condotta sulla base delle operazioni imponibili effettuate da soggetti non residenti nei confronti di consumatori finali comporta un effetto negativo di importo sostanzialmente trascurabile.

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di giochi recate dai commi da 11 a 34, fa presente che le maggiori entrate ipotizzate nella relazione tecnica si fon-



dano sul dato incontestabile, risultante anche da fonti statistiche recenti, tra le quali ricorda ad esempio le rilevazioni dell'osservatorio Gioco & Giovani di Nomisma, della rilevanza di fatturato dell'industria di gioco, il cui valore complessivo è aumentato nel 2008 di quasi il 13 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 47,5 miliardi di euro di raccolta.

Circa gli effetti finanziari connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 32, segnala che esse devono intendersi nel senso che i costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti sono ricompresi nella convenzione in essere con il *partner* tecnologico.

Per quanto concerne l'articolo 26, segnala che la clausola di invarianza apposta al comma 2 non è dimostrata, con particolare riferimento al comma 1, lettera g), che può comportare oneri non quantificati e privi di copertura.

Con riferimento all'articolo 29, fa presente che l'incentivazione alla pubblica amministrazione all'uso di strumenti di pagamento elettronici deve essere intesa non quale contributo finanziario all'utilizzo di strumenti evolutivi di pagamento, ma nel senso di privilegiare, a parità di condizioni di costo, il servizio di pagamento alternativo al contante. In merito allo svolgimento di nuovi compiti di vigilanza da parte della Banca d'Italia, sottolinea che i relativi costi non sono a carico del bilancio dello Stato. Precisa, altresì, che l'obiettivo di disincentivare l'uso del contante a favore degli strumenti elettronici per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni è coerente con una linea consolidata di interventi legislativi che trova un elemento particolarmente rappresentativo nel codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. L'articolo 5 del codice prevede in particolare che «le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione». In ogni caso il ricorso a forme di pagamento elettronico non richiede necessariamente oneri aggiuntivi di impianto a carico della pubblica amministrazione, poiché in tale categoria sono da comprendersi, oltre alle carte di pagamento, che possono richiedere terminali di accettazione, anche strumenti elettronici già largamente utilizzati dalla stessa pubblica amministrazione, quali ad esempio, i bonifici o le disposizioni di incasso. Relativamente agli oneri connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo sui nuovi *providers* dei pagamenti, essi verranno gestiti nell'ambito delle funzioni.

Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 30, rappresenta che il procedimento sanzionatorio è già in capo alla Banca d'Italia mentre gli oneri dell'organismo associativo saranno a carico dei privati e, pertanto, non ci saranno nuovi oneri a carico del bilancio dello stato. In particolare, con riferimento alla previsione - sempre compresa nella disciplina di cui al citato articolo 30 - concernente i nuovi organismi associativi, evidenzia che i criteri di delega del disegno di legge, prevedono la «determinazione e riscossione, da parte dell'organismo, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività».

Con riferimento all'articolo 34, conferma che la disposizione non presenta profili di onerosità, poiché non stabilisce competenze innovative in capo agli organismi pubblici deputati allo svolgimento delle attività ivi indicate.

In merito alle osservazioni formulate sul comma 1, lettera a) dell'articolo 38, evidenzia che tale disposizione non comporta effetti finanziari, in quanto costituisce una mera enunciazione di principi generali equivalenti a quelli sanciti dalla Costituzione.

Con riferimento all'articolo 39, conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che eventuali implicazioni onerose derivanti dalla stessa verrebbero fronteggiate nell'ambito dell'auto-



nomia finanziaria delle Camere di commercio e, comunque, a carico delle imprese.

Laura RAVETTO (Pdl), *relatore*, ricorda che, come tutti gli anni, al provvedimento è allegata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi. Sul punto segnala tuttavia che la relazione è stata presentata nella scorsa legislatura, nel mese di gennaio 2008, dal precedente Governo, ed è pertanto espressione di una diversa maggioranza parlamentare. Inoltre, la relazione fa riferimento ad un quadro economico internazionale profondamente mutato: ricorda ad esempio che la relazione riporta una previsione di crescita dell'area dell'euro per l'anno 2008 del 2,3 per cento, mentre la stessa Commissione europea ha stimato, nello scorso mese di gennaio, un tasso di crescita pari allo 0,9 per cento. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che la Commissione, al fine di consentire il proseguimento dell'esame, possa esprimere un parere di nulla osta sulla relazione. Illustra quindi la proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di nulla osta sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (*vedi allegato 1*) e la proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2008 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 14.45.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa.**

**Atto n. 69.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 1° aprile 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, concorda in primo luogo sull'opportunità di aggiornare la stima dei risparmi derivanti dal provvedimento, comunque correttamente quantificati, in relazione ad una previsione attuale della data di entrata in vigore del regolamento, che non potrà entrare in vigore, come previsto, entro il 1° aprile del 2009. In proposito, fa presente che, ipotizzando che il regolamento entri in vigore il 1° agosto 2009, i risparmi per l'esercizio finanziario in corso saranno pari a 53.163.579 euro. In merito al parere con il quale il Consiglio di Stato ha condizionato l'assenso all'esigenza di operare un taglio dei posti di funzione dirigenziale ulteriore rispetto alla soppressione degli uffici effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, conferma la compatibilità della soppressione citata ai fini del taglio previsto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. Infatti, il comma 897 dell'articolo 1 della legge finanziaria del 2007 si limita a prevedere l'accorpamento in un'unica struttura delle direzioni generali del commissariato e dei servizi generali, senza imporre al Ministero della difesa la soppressione di un posto di funzione che, pertanto, è da ritenersi disponibile. Per quanto concerne i chiarimenti relativi ai risparmi derivanti dalla riduzione di posizione dirigenziali non generali non effettivamente ricoperte, rappresenta che nella relazione tecnica predisposta a corredo del decreto-legge n. 112 del 2008 sono stati stimati per motivi prudenziali solo i risparmi di spesa

derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali generali. Relativamente, infine, all'incongruenza sugli importi riportati nella tabella riassuntiva dei risparmi, fa presente che si tratta di errore materiale in quanto l'importo esatto è quello indicato in tabella 4 della relazione tecnica. Sul punto, segnala che si provvederà, anche per ciò che concerne gli effetti dell'applicazione della lettera c) dell'articolo 74 citato, in sede di aggiornamento della stima dei risparmi nel corso dell'ulteriore iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

rilevata l'esigenza di aggiornare la quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dal provvedimento nell'anno 2009, in considerazione della circostanza che esso non potrà entrare in vigore a decorrere dal 1° aprile 2009;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

ipotizzando che il regolamento entri in vigore il 1° agosto 2009, i risparmi per l'esercizio finanziario in corso saranno pari a 53.163.579 euro;

l'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si limita a prevedere l'accorpamento in una unica struttura della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali, non imponendo la riduzione di un posto di funzione, che pertanto deve ritenersi disponibile;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di regolamento. »

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### **5-00903 Bitonci: Utilizzo delle risorse finanziarie della società Sogin.**

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, come nel quadro del complessivo ripensamento del ricorso all'energia nucleare nel nostro Paese, risulti del tutto anomalo che Sogin stia assumendo impegni contrattuali per oltre 200 milioni di euro, di cui 160 milioni di euro per un impianto di cementazione e 60 milioni per un impianto di vetrificazione, realizzando inceneritori all'esterno di centrali senza un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze, detenendo il

100 per cento delle azioni della società, dovrebbe esercitare un ruolo più attivo nella sua gestione, anche tenuto conto che ha un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. Ritiene, in particolare, sia un errore affidare *in toto* le decisioni gestionali al management della società, che nell'attuale situazione dovrebbe limitarsi all'ordinaria amministrazione. Evidenzia, infine, come siano del tutto insoddisfacenti le informazioni fornite con riferimento agli impianti di Bosco Marengo e Trino.

**5-01204 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.**

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo che concerne le dotazioni di bilancio per l'istruzione statale ed in particolare l'adempimento di un ordine del giorno che impegnava al reintegro dei fondi previsti per tale finalità per l'anno 2008.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto restano da reintegrare tredici miliardi di euro per l'anno 2008 e porre rimedio alla riduzione di bilancio prevista per gli anni 2010 e 2011.

**5-01205 Vannucci: Costi amministrativi della social card.**

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando di aver presentato un analogo atto di sindacato ispettivo nella seduta del 15 gennaio scorso ed evidenziando come le medesime tematiche siano state trattate nell'ambito di una recente trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che non ha fornito cifre precise, non chiarendo in particolare se i costi rientrano, come previsto, nell'ambito dell'1,5 per cento delle risorse destinate allo scopo

Sottolinea, altresì, come nelle stime dei costi non si tenga adeguatamente conto dei costi indiretti per le pubbliche amministrazioni, che hanno dovuto dedicare specifiche unità di personale all'adempimento dei numerosi adempimenti necessari alla realizzazione della carta acquisti.

Una precisa stima dei costi diretti e indiretti, che il Governo si ostina a non voler fornire, confermerebbe che, come più volte è stato evidenziato dal suo gruppo, sarebbe stato preferibile un intervento in favore delle pensioni minime e dei cosiddetti soggetti incapienti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 162 del 6 aprile 2009, a pagina 139, prima colonna, terza riga, la cifra « 1 » è sostituita dalla seguente: « 01 ».

ALLEGATO 1

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007  
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

**PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

considerato che:

la relazione è stata presentata nella scorsa legislatura, nel mese di gennaio 2008, dal precedente Governo;

la relazione fa riferimento ad un quadro economico internazionale profondamente mutato;

risulta comunque opportuna l'espressione del parere sulla relazione al fine del successivo *iter* del provvedimento,

esprime

**NULLA OSTA**

sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria 2008 (A.C. 2320),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'utilizzo del Fondo di rotazione avrà valenza residuale e sarà dimensionato per fronteggiare l'insieme delle misure attinenti alla sua missione istituzionale, riconducibili agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alle Comunità europee; - le direttive comunitarie intervengono in settori già ampiamente disciplinati dalla legislazione vigente e, pertanto, l'attuazione dei decreti legislativi di recepimento delle stesse avrà luogo a valere, nella quasi totalità dei casi, sulle risorse previste nei bilanci delle singole Amministrazioni competenti;

appare opportuno prevedere, all'articolo 7, un'unica clausola di invarianza;

le disposizioni di cui all'articolo 8, in materia di delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, appaiono neutre sotto i profili finanziari, in quanto la disposizione si limita a normare in via definitiva tre tipologie di dispositivi medici per i quali la disciplina regolamentare vigente già non prevede l'autorizzazione e, quindi, la tariffazione al fine di consentirne la pubblicità;

il rimborso di imposta a favore dei soggetti non residenti previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 4,

lettera e), che modifica l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rappresenta un'ipotesi residuale e si sostanzia in una semplificazione delle modalità per il recupero dell'imposta; poiché, anche in assenza delle disposizioni di cui sopra, i soggetti interessati potrebbero comunque recuperare l'IVA a credito, operando direttamente la detrazione di imposta;

le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 4, lettera f) e comma 5, tendono a ripristinare la disciplina in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, in quanto la presunzione legale di cessione di beni immobili in evasione di imposta ai fini IVA sulla base del « valore normale », contenuta nel citato articolo 35, presenta profili di dubbia compatibilità con la disciplina comunitaria, secondo quanto rappresentato dalla Commissione europea nella messa in mora del Governo italiano del 26 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, esponendo l'Italia al rischio di soccombenza nella fase contenziosa, con sicure ricadute sul piano finanziario. Peraltro, le modifiche introdotte dalle norme in commento non intaccano assolutamente la possibilità di effettuare accertamenti sul punto, intervenendo esclusivamente sull'onere della prova;

le maggiori entrate indicate dalla relazione tecnica derivanti dalle disposizioni in materia di esercizio dei giochi a distanza in Italia – previste dall'articolo

22, commi da 11 a 34 – si basano sull'incremento di fatturato dell'industria di gioco, il cui valore complessivo è aumentato nel 2008 di quasi il 13 per cento rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 47,5 miliardi di euro di raccolta;

il comma 32 dell'articolo 22 va inteso nel senso che i costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti sono ricompresi nella convezione in essere con il partner tecnologico;

il ricorso a forme di pagamento elettronico di cui all'articolo 29 non comporta oneri aggiuntivi di impianto a carico delle amministrazioni pubbliche, in quanto in tale categoria sono da comprendersi anche strumenti elettronici già largamente utilizzati dalle stesse amministrazioni, quali i bonifici o le disposizioni di incasso;

i compiti che verranno attribuiti alla Banca d'Italia in materia di procedimenti sanzionatori e irrogazioni di sanzioni ai sensi dell'articolo 30, rientrano nell'ambito del mandato istituzionale ad essa attribuito, e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 38 relative alla garanzia dell'accesso ai servizi, da attuarsi in conformità al vincolo costituzionale di parità dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale, non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

si conferma la neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 39,

in materia di requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, considerato che eventuali implicazioni onerose derivanti dalle stesse verrebbero fronteggiate nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle Camere di commercio e, comunque, risulterebbero a carico delle imprese;

considerata la necessità di rafforzare l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 2 dell'articolo 26;

delibera di riferire favorevolmente

con le seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*All'articolo 26, comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi:* « Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. ».

e con le seguenti condizioni:

*All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole:* « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, »;

*All'articolo 26, al comma 1, sostituire le parole:* « oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 » *con le seguenti:* « oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 ». »



## ALLEGATO 3

**5-00903 Bitonci: Utilizzo delle risorse finanziarie della società Sogin.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli On. Bitonci e Polledri pongano quesiti in ordine alla Società Sogin S.p.A.

Al riguardo, sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, si fa presente che la citata società, costituita nel 1999, predispone le sue attività operative in materia di gestione e smantellamento degli impianti nucleari dismessi, sulla base degli indirizzi generali del ministero dello Sviluppo Economico e di un programma triennale che viene presentato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per la sua approvazione economica.

Tale programma prevede, per l'anno 2009, costi esterni per 212,81 milioni di euro, di cui 74,08 milioni per l'attività di *decommissioning* e 138,74 milioni per la chiusura del ciclo del combustibile.

Inoltre, la Società trasmette, ogni anno, al Ministro dello Sviluppo Economico e all'Autorità di sicurezza ISPRA, un documento illustrativo delle fasi operative programmate. Tali Amministrazioni esercitano, rispettivamente, l'attività di autorizzazione e di controllo, al fine di assicurare che la predetta attività programmata avvenga nel rispetto delle previsioni normative sia centrali che locali.

Gli stessi programmi operativi vengono poi illustrati alle Autorità territoriali e locali nell'ambito di appositi tavoli di controllo denominati «tavoli della trasparenza», convocati su iniziativa, delle Regioni interessate.

La Società Sogin è a totale capitale pubblico e, pertanto, il ministero dell'Economia e delle Finanze esercita i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 2364 del c.c., senza, peraltro, esercitare l'attività

di direzione e coordinamento, di cui all'art. 2497 del c.c. nei confronti dell'Organo amministrativo dalla Società.

Coni riferimento agli organi di controllo e di vigilanza della Società sulla regolarità della gestione e sul corretto uso delle risorse pubbliche, si precisa che, oltre al Collegio Sindacale, sono presenti il Magistrato Delegato della Corte dei Conti e la società di revisione contabile, nonché l'Organismo di Vigilanza, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'attività contrattuale della Società è di esclusiva responsabilità del *management*.

Con riferimento all'impianto di vetrificazione e agli altri aspetti di cui è cenno nel documento Parlamentare, la Società Sogin ha comunicato quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato l'*iter* relativo alla gara europea per la realizzazione dell'impianto di cementazione dei rifiuti liquidi presenti nell'impianto Eurex di Saluggia (Vercelli), in quanto la realizzazione dell'impianto è oggetto di ordinanza del Commissario delegato alla sicurezza dei materiali nucleari, del dicembre 2005 e del febbraio 2006, e di puntuali prescrizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, su parere dell'Autorità di sicurezza nucleare (da ultimo decreto Ministero Attività Produttive, del 28 novembre 2005).

Nel settembre 2008, è stato emanato il decreto di compatibilità ambientale (VIA), per la realizzazione dell'impianto che ha ottenuto il parere favorevole della Regione Piemonte, del Ministero dei Beni culturali e della Commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Inoltre, è stato avviato l'iter di gara europea per la realizzazione dell'impianto di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti presso l'impianto ITREC di Rotondella (Matera).

La realizzazione di tale impianto rientra fra le azioni previste nel programma del Commissario delegato alla sicurezza dei materiali nucleari.

Non è, invece, prevista la realizzazione di alcun impianto di vetrificazione dei rifiuti.

La cementazione dei rifiuti liquidi di Eurex e la solidificazione di quelli di Itrec sono finalizzate ad elevare ulteriormente il livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, necessarie per procedere al completo *decommissioning* degli impianti e per disporre di manufatti idonei al conferimento presso il deposito nazionale.

Nel corso di periodici incontri istituzionali (cd. tavoli della trasparenza) fra l'Azienda e le Amministrazioni coinvolte (Ministero dello Sviluppo Economico, Ispra, Arpa regionali, Regioni, Provincie e Comuni) vengono illustrati e condivisi tutti i programmi d'attività dell'azienda per i singoli impianti. La realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti presso Saluggia e Rotondella è stata illustrata e condivisa negli incontri di gennaio 2009 a Torino e di ottobre 2008 a Potenza.

Per quanto riguarda il personale aziendale, al 31 dicembre 2007 il numero di dipendenti è stato ridotto a 727 unità e al 31 dicembre 2008 risulta pari a 680 unità.

Il piano di riduzione del personale è accompagnato da un piano mirato di assunzioni, che avvengono secondo un processo strutturato e codificato che prevede,

per la copertura delle posizioni vacanti, di privilegiare in primo luogo la mobilità interna.

Infatti, nonostante le numerose assunzioni realizzate nel periodo 2003-2005, Sogin non registra un'adeguata corrispondenza fra le professionalità esistenti e le proprie esigenze funzionali.

A tal fine, nel 2007, sono uscite 53 persone e ne sono state assunte 19. Nel 2008, vi sono state 15 assunzioni e 62 cessazioni. Non è in corso l'assunzione di alcun dirigente né di personale non qualificato.

Nel settembre 2008, il Consiglio di Amministrazione Sogin ha approvato il piano industriale 2008-2012, che aggiorna quello 2007-2011 con l'obiettivo di allineare tempi e costi dello smantellamento degli impianti italiani agli standard internazionali.

Il piano prevede di raggiungere, alla fine del 2012, un livello medio di smantellamento degli impianti pari al 51 per cento. Nel 2009, si concluderà lo smantellamento dell'impianto Fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo (Alessandria) e nel 2013 quello della centrale di Trino (Vercelli).

Nel 2008, le attività di smantellamento sono state pari a 46,6 milioni di euro oltre due volte quelle realizzate nel 2007 e tre volte quelle mediamente realizzate nel periodo 2001-2006.

Il piano industriale prevede, inoltre, una riduzione dei costi esterni di funzionamento ad un tasso pari al cinque per cento l'anno. Nel 2008, tali costi sono stati ridotti del 15 per cento rispetto al 2007.

## ALLEGATO 4

**5-01204 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata l'On. Gabriele Toccafondi chiede chiarimenti in ordine ai finanziamenti per le Istituzioni scolastiche non statali.

Al riguardo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato che nel contesto della manovra finanziaria per il 2009, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, si è verificata, tra l'altro, una riduzione dello stanziamento per le scuole non statali pari a 133,5 milioni di euro.

Successivamente, a fronte della suddetta riduzione di stanziamento, con l'approvazione di apposito emendamento al disegno di legge di bilancio per il 2009, sono state assegnate al Ministero in questione risorse per 120 milioni di euro sul capitolo, denominato « Somme occorrenti per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione ».

In proposito, l'articolo 2, comma 47 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dispone testualmente che « Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanzia-

rie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione ».

Pertanto, il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 47, della citata legge n. 203 del 2008, ha predisposto uno schema di decreto interministeriale, che prevede che la suddetta somma – centoventimilioni di euro – sia destinata ad integrare gli stanziamenti già previsti nel Bilancio 2009 nei capitoli gestiti dagli Uffici scolastici regionali per le istituzioni scolastiche paritarie, secondo il criterio della continuità rispetto a quelle già erogate come anticipo, in relazione all'esercizio 2008, per i mesi settembre/dicembre 2008, primo quadrimestre del corrente anno scolastico 2008/2009.

Il medesimo decreto prevede, altresì, che, al fine di assicurare la continuità del servizio reso dalle Istituzioni scolastiche paritarie, le somme assegnate alle Regioni siano erogate per il tramite degli Uffici scolastici regionali, che opereranno a tal fine, in collaborazione con le Regioni, come strutture di servizio delle medesime destinatarie dei finanziamenti.

Per quanto concerne il reintegro completo, entro l'anno, delle somme previste nel bilancio 2009 per l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie, il citato Ministero ha precisato che con l'assegnazione del fondo di euro 120.000.000 alle scuole paritarie (importo complessivo delle somme per il 2009 corrisponderà sostanzialmente all'importo complessivo del 2008, tenuto conto che sull'importo previsto nel bilancio 2008 è stato effettuato

l'accantonamento previsto dal comma 507, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quel che riguarda poi i 4/12 dell'esercizio 2008, si fa presente che le somme, che erano state bloccate, sono state successivamente rese disponibili entro lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministero dell'istruzione ha, infine, precisato che in data 18 marzo è stato

emanato il decreto che definisce criteri e parametri per l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie ai sensi del comma 636 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Nel predetto decreto si stabiliscono i criteri ai quali debbono attenersi gli Uffici scolastici regionali per l'utilizzazione delle somme assegnate in bilancio (euro 401.559.961) per l'erogazione dei contributi alle scuole paritarie.

## ALLEGATO 5

**5-01205 Vannucci: Costi amministrativi della social card.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Onorevoli Vannucci e Marchi chiedono quali siano i costi per l'erogazione della Carta Acquisti.

Al riguardo, si fa presente che i costi relativi al programma della carta acquisti riguardano esclusivamente gli aspetti economici previsti e regolati dalla Convenzione per la gestione del servizio in questione, stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Poste Italiane S.p.A.

La Società Poste Italiane è risultata aggiudicataria del contratto per la prestazione del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, al termine di una procedura negoziata affidata alla Consip S.p.A.

Il contratto prevede due tipi di remunerazione:

un corrispettivo per il servizio di invio del materiale informativo alla platea dei potenziali beneficiari del programma. Tale attività è stata effettuata e conclusa da Poste Italiane nel mese di novembre

2008 e comporterà un costo complessivo di euro 1.149.221,73 IVA inclusa;

un corrispettivo variabile connesso alla produzione e al servizio di gestione delle carte acquisti pari a euro 1,898 su base annua per ciascuna carta emessa, calcolato *pro-rata* in base ai giorni solari effettivi trascorsi dal giorno di emissione al giorno di disattivazione.

Per quanto riguarda i costi amministrativi, oltre ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, partecipano alla realizzazione operativa del programma anche l'INPS e l'Agenzia delle entrate.

Queste Amministrazioni – che operano in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, comma 34, del decreto-legge 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008 – svolgono l'attività connessa alla Carta Acquisti nell'ambito delle competenze istituzionali e con l'utilizzo delle professionalità esistenti e, pertanto, senza ulteriori costi a carico del programma in questione.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01016 Occhiuto: Erogazione delle quote del 5 per mille .....	74
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	100
5-01236 Milo e Zeller: Traduzione in lingua tedesca della modulistica tributaria .....	75
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	102
5-01278 Fogliardi: Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa agricola ....	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	103

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	75
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	99

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

##### **La seduta comincia alle 14.35.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### **5-01016 Occhiuto: Erogazione delle quote del 5 per mille.**

Gian Luca GALLETTI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è co-firmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA. risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Luca GALLETTI (UdC) auspica che la ripartizione tra i soggetti aventi diritto delle quote del 5 per mille avvenga quanto prima, preferibilmente entro la prossima estate, al fine di garantire risorse finanziarie a tutte quelle associazioni, destinatarie delle relative opzioni, che hanno sostenuto spese, anche ingenti, contando sulle erogazioni relative al 5 per mille.



**5-01236 Milo e Zeller: Traduzione in lingua tedesca della modulistica tributaria.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta, domandandosi peraltro se i modelli tradotti saranno disponibili in tempo utile per le prossime scadenze tributarie. Rileva, infatti, come la norma costituzionale che impone il rispetto del principio del bilinguismo sia stata finora sistematicamente disattesa in tale settore. Qualora ciò si ripetesse anche quest'anno, si riserva di sollevare nuovamente la questione con un ulteriore atto di sindacato ispettivo.

**5-01278 Fogliardi: Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa agricola.**

Giampaolo FOGLIARDI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale affronta una tematica che ha assunto recentemente notevole rilevanza, a seguito di una recentissima sentenza della Corte di cassazione che ha distorto, a suo giudizio, l'interpretazione della disciplina in materia fornita finora dall'Amministrazione finanziaria. Ciò sta determinando gravi difficoltà sia per i notai chiamati a rogare gli atti di trasferimento, sia per quegli imprenditori agricoli coinvolti nella compravendita dei predetti immobili.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giampaolo FOGLIARDI (PD), ringrazia per la chiara risposta fornita dal Sottosegretario, di cui prende atto. Pur riservan-

dosi un ulteriore approfondimento del testo della sentenza della Corte di cassazione, ritiene che il dispositivo di quest'ultima non risulti chiaro, rilevando a tale proposito come alcuni uffici dell'Amministrazione finanziaria abbiano sospeso la liquidazione delle imposte dovute su tali trasferimenti, procedendo in alcuni casi ad attività di accertamento ed alla successiva definizione bonaria delle somme dovute a tale titolo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Bruno Cesario entra a far parte della Commissione.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata, in questa sede, ad esaminare, ai fini della formulazione di una relazione alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, il disegno di legge C. 2320, approvato dal Senato, Legge comunitaria 2008, nonché ad esaminare, ai fini della formulazione di un parere alla medesima XIV Commissione, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1).

Rammenta inoltre che possono essere presentati direttamente presso le Commissioni di settore gli emendamenti riferiti alle singole parti del disegno di legge comunitaria afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come il disegno di legge C. 2320 sia stato presentato in adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che demanda ad un disegno di legge da presentare con cadenza annuale l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.

Il provvedimento, articolato in quattro distinti capi, si compone di 46 articoli e due allegati.

Il capo I (articoli da 1 a 6) contiene le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 1, segnatamente, regola il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e contiene la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B.

Ricorda che soltanto per gli schemi di decreto legislativo attuativi delle direttive incluse nell'allegato B è prevista l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Di particolare rilievo risulta il comma 6 dell'articolo 1, il quale, attraverso il rinvio a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'at-

tuazione delle direttive. Il comma 7 prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi con propria relazione il Parlamento dei ritardi nell'esercizio delle deleghe legislative conferite ai sensi del comma 1.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di principi e criteri in gran parte conformi a quelli previsti dalle precedenti leggi comunitarie. In particolare si dispone che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; che siano introdotte le modifiche alla disciplina occorrenti per un migliore coordinamento; che per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento delle direttive, possono essere previste sanzioni amministrative e penali, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; che eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e non riguardanti l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi entro i limiti strettamente necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; che alla copertura delle predette spese, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provveda a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987; che i decreti legislativi individuino forme di coordinamento fra le diverse amministrazioni interessate dall'attuazione delle direttive.

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per le violazioni di

regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

L'articolo 4, detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria ed appare volto ad evitare – in aggiunta a quanto già prevede l'articolo 9 della legge n. 11 del 2005 che lo stesso articolo richiama – che dall'effettuazione delle prestazioni e dei controlli medesimi possano derivare oneri per le amministrazioni interessate.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo – da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinare tali disposizioni con quelle vigenti nelle stesse materie. I testi unici e i codici di settore debbano riguardare materie o settori omogenei. Inoltre, esso precisa che le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti di riordino possono essere oggetto di interventi di abrogazione, deroga, sospensione o modificazione solo in via esplicita e con indicazione puntuale della disposizione su cui si interviene.

L'articolo 6 reca alcune modifiche alla legge n. 11 del 2005. In particolare il comma 1 modifica l'alinea del comma 5 dell'articolo 8, stabilendo che tutte le informazioni ivi contenute siano inserite nella relazione al disegno di legge comunitaria annuale presentata dal Governo, anziché nella apposita Nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, come stabilito dall'articolo 6 della legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007), ripristinando in tal modo la formulazione originaria della norma.

Inoltre il comma 2 modifica il comma 1 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 11, il quale reca un'autorizzazione permanente al Governo all'attuazione in via regolamentare delle disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite con decreto legislativo, al

fine di chiarire che tale autorizzazione riguarda il recepimento delle disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione sulla base del potere conferitole espressamente dalle direttive comunitarie.

Per quanto riguarda le singole disposizioni di delega, segnala innanzitutto, per quanto attiene agli aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 22, introdotto nel corso dell'*iter* al Senato, recante una serie di modifiche piuttosto articolate a disposizioni di carattere tributario.

In particolare, i commi da 1 a 3 intervengono sul regime di tassazione degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, riducendo all'11 per cento l'aliquota di imposta applicata.

La disposizione trae spunto dalla procedura d'infrazione n. 2006/4094 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, ed è diretta ad allineare la tassazione dei fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo a quella dei fondi domestici.

Nel dettaglio, il comma 1, sostituendo interamente il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, disciplina l'applicazione di una ritenuta fiscale in misura pari all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista prevista dall'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetta *white list*).

Il comma 2 stabilisce che la nuova aliquota d'imposta si applica sugli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.

Al riguardo segnala come l'Agenzia delle entrate, in una propria nota relativa all'emendamento che ha introdotto la pre-

visione in esame, abbia rilevato come la decorrenza fissata « non appare idonea a consentire la chiusura della menzionata procedura di infrazione ». Risulta dunque opportuno un approfondimento sull'idoneità della disposizione ai fini della chiusura della procedura d'infrazione.

Ai sensi del comma 3, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al sopra citato articolo 168-*bis* del TUIR, l'aliquota dell'11 per cento di cui al comma 1 si applica nei confronti dei fondi pensioni degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo individuati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996.

I commi da 4 a 10 intervengono invece sulla disciplina dell'IVA, apportando modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed al decreto-legge n. 331 del 1993, con riferimento alla territorialità dell'imposta per le prestazioni di intermediazione relative a operazioni principali fra soggetti appartenenti all'Unione europea; alla determinazione della base imponibile, con particolare riferimento all'utilizzo del criterio del valore normale e relative conseguenze in termini di accertamento fiscale; alla disciplina dei rimborsi; all'individuazione delle operazioni intracomunitarie.

Nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 4 interviene sull'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (territorialità dell'imposta sul valore aggiunto), al fine di precisare che il principio, in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia, si applica nell'ipotesi in cui l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce è effettuata nel territorio della Comunità europea (articolo 7, quarto comma, lettera *f-quinquies*) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). In tal modo si chiarisce che il criterio in base al quale la territorialità è determinata dal Paese membro del committente, si applica alle prestazioni di intermediazione riferite ad operazioni principali eseguite nel territorio comunitario.

La lettera *d*) del comma 4 estende gli obblighi – già previsti a carico dei cessionari e committenti per le cessioni effettuate da soggetti non residenti a soggetti passivi in Italia – anche alle prestazioni di intermediazione di cui alla richiamata lettera *f-quinquies*) dell'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il comma 7, alla lettera *b*), numeri 2 e 3, abroga il comma 8 dell'articolo 40 del decreto legge n. 331 del 1993, recante la disciplina la territorialità ai fini IVA di alcune operazioni di intermediazione.

Ulteriori disposizioni contenute nel comma 4 sono invece principalmente dirette a recepire la definizione ai fini fiscali di « valore normale » stabilita dalla disciplina comunitaria. Contestualmente, tuttavia, si propone un ridimensionamento, rispetto alla normativa vigente, dell'utilizzo del suddetto criterio ai fini della determinazione della base imponibile fiscale – con riferimento a specifiche operazioni di transazione – in favore di un maggiore utilizzo del criterio del costo di acquisto o del costo sostenuto. Si interviene altresì sul potere di accertamento da parte degli uffici finanziari, i quali potranno utilizzare il criterio del valore normale ai soli fini dell'accertamento presuntivo e non più ai fini dell'accertamento automatico.

Inoltre, con finalità antielusive, si prevede una particolare disciplina per i soggetti che applicano il *pro-rata* di indetraibilità dell'IVA diretta ad evitare un utilizzo del criterio del valore normale a soli fini elusivi.

Tali modifiche traggono soprattutto origine dalla procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea, secondo la quale la legislazione italiana in materia non sarebbe compatibile con gli articoli 73 e 80 della direttiva IVA (Direttiva 2006/112/CE).

In particolare la Commissione europea ha sollevato dubbi sulla previsione di cui all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, secondo la quale le autorità fiscali possono rettificare automaticamente le di-

chiarazioni IVA annuali sulla base della presunzione che la base imponibile per la cessione di immobili sia il valore normale, sostenendo invece che, tranne nei casi espressamente stabiliti dalla direttiva IVA, la base imponibile ai fini dell'IVA deve essere il corrispettivo effettivamente versato al fornitore o al prestatore che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è un valore soggettivo, determinato dalle parti che intervengono nell'operazione, e non un valore stimato secondo criteri oggettivi.

Nel dettaglio, le lettere *b)* e *c)* del comma 4 intervengono, rispettivamente, sulla determinazione della base imponibile ai fini IVA (attraverso la sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e sulla definizione e applicazione del valore normale (attraverso la sostituzione dell'articolo 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633).

La sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è volta ad allineare la definizione e determinazione del valore normale alla disciplina comunitaria in materia, riproducendo la definizione di « valore normale » contenuta nell'articolo 72 della direttiva IVA 2006/112/CE.

In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 14, il valore normale è « l'importo che il cessionario o committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione ». In assenza di cessioni analoghe si deve far riferimento, per i beni, alle cessioni di beni simili e, per le prestazioni, alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi (comma 2).

In sostanza, pertanto, il valore normale dovrebbe rappresentare il prezzo di acquisto del bene o del servizio in un mercato di libera concorrenza.

Il nuovo testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 comprende invece una modifica della lettera *c)* del comma 2 e l'inserimento delle lettere *b)* e *c)* del comma 3, nonché del comma 4.

Nel dettaglio, ai sensi della lettera *c)* del comma 2, la base imponibile è determinata:

1) dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili (in luogo del valore normale) per:

le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 25,82 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*;

la destinazione di beni all'uso personale dell'imprenditore o del professionista, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta;

le assegnazioni fatte ai soci dalla società o da altri enti pubblici e privati;

2) dalle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi (in luogo del valore normale) per le prestazioni di servizi, con esclusione delle assegnazioni indicate al numero 6) dell'articolo 2, se considerate prestazioni di servizi, e di quelle rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza.

Rimane invece confermata, ai sensi della lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, l'applicazione del criterio del costo sostenuto per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza.

Viene, inoltre, introdotta una disciplina specifica per la determinazione del valore normale degli autoveicoli e dei telefoni



cellulari che il datore di lavoro mette a disposizione dei propri dipendenti (articolo 13, comma 3, lettera *d*), e articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificati, rispettivamente, dalle lettere *b*) e *c*) del comma 4). A tal fine la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 14 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia determinato il valore normale di tali beni.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 22 il suddetto decreto deve essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; in attesa delle nuove disposizioni, si continua ad applicare il valore determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del TUIR, al netto dell'IVA compresa in detto importo.

La lettera *f*) del comma 4, sostituendo il terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, interviene in materia di rettifica delle dichiarazioni IVA, con particolare riferimento al cosiddetto accertamento automatico.

Nella specie, non è più contemplata la possibilità, per l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria, di procedere all'accertamento automatico nei casi di cessioni di immobili sulla base del criterio del valore normale. L'ufficio può dunque accertare, in via automatica, l'imponibile dichiarato nella vendita di un immobile sulla base del valore risultante in catasto, mentre il criterio del valore normale rimane comunque applicabile ai fini dell'accertamento presuntivo nel quale, in luogo dell'automatismo, l'amministrazione è tenuta a dimostrare la veridicità del maggior valore.

Il comma 5 apporta all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 una modifica analoga a quella introdotta dal comma 4, lettera *f*), in materia di accertamento delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, precludendo all'amministrazione la possibilità di effettuare un accertamento automatico basato sul valore normale dell'immobile ceduto. In altre parole, l'ufficio può procedere all'accertamento automatico applli-

cando i valori catastali, mentre, per l'applicazione del criterio del valore nominale, dovrà procedere con l'accertamento presuntivo.

Con riferimento alla lettera *b*) del nuovo articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, introdotto dal comma 5, segnala come essa contenga un rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche», il quale risulta tuttavia ormai superato dal decreto del Testo unico delle imposte sui redditi.

Ancora con riferimento alla lettera *b*) del comma 4, che ha sostituito l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, le lettere *b*) e *c*) inserite al comma 3 di tale articolo recano disposizioni di natura antielusiva per i soggetti che applicano il *pro-rata* di indetraibilità, per i quali si dispone l'applicazione del valore normale per le cessioni effettuate nei confronti di società che, anche indirettamente, sono controllate o controllanti.

Per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli precedenti, si distingue l'ipotesi di operazioni esenti e operazioni imponibili: nelle prime, la base imponibile è costituita dal maggiore tra il valore normale e il corrispettivo; nelle seconde la base imponibile è costituita dal minore tra il valore normale e il corrispettivo. La norma ha natura antielusiva, in quanto intende evitare che, nelle cessioni tra soggetti correlati, la cessione rappresenti una modalità di trasferimento del credito per IVA su acquisti e che, nelle altre cessioni, le operazioni siano dirette a determinare una maggiore quota di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.

Nell'articolo 13 sono inoltre inserite, al comma 4, le disposizioni attualmente contenute nel primo comma dell'articolo 14 (interamente sostituito dalla lettera *d*) del comma 4), in forza delle quali si applica, per le cessioni in valuta estera, il cambio del giorno in cui è avvenuta l'operazione ovvero, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo.



La lettera *e*) del comma 4, modificando l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, amplia l'ambito oggettivo delle operazioni che danno luogo a rimborsi (per periodi di tempo inferiori all'anno) in favore di soggetti non residenti, dell'IVA, se detraibile e relativa ai beni mobili ed ai servizi importati o acquistati, purché di importo complessivo non inferiore a 200 euro.

In particolare, viene eliminato il riferimento all'articolo 7, quarto comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre sono incluse tra le operazioni che danno luogo a rimborso quelle indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (cessioni di oro, prestazioni di servizi nel settore edile, cessioni di fabbricati, cessioni di telefonini e *personal computer*, cessioni di materiali lapidei), nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo (cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonché nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993 (cessioni effettuate nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari).

La modifica è diretta ad adeguare la disposizione nazionale a quella contenuta nell'articolo 171 della direttiva 2006/112/CE, ai sensi del quale possono accedere al rimborso IVA tutti i soggetti passivi « che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni è stato designato come debitore di imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199 della medesima direttiva.

Il comma 7 interviene sul Titolo II del decreto-legge n. 331 del 1993, in materia di armonizzazione comunitaria della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la lettera *a*) apporta due modifiche all'articolo 38 del citato decreto-legge n. 331:

1) esclude dall'ambito IVA degli acquisti intracomunitari il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica: in sostanza, in luogo del regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, si applica il meccanismo del *reverse charge*;

2) aumenta da 8.263,31 euro a 10.000 euro il limite di importo al di sotto del quale gli acquisti effettuati da soggetti assimilati a consumatori finali, da soggetti passivi per i quali l'IVA è totalmente indetraibile e da produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione del regime speciale non sono considerati acquisti intracomunitari.

La lettera *b*), modificando l'articolo 40 del decreto-legge n. 331 del 1993, interviene sugli acquisti per corrispondenza effettuati da soggetti italiani elevando da 27.888,67 euro a 35.000 euro il valore delle cessioni al di sotto del quale le vendite per corrispondenza non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

La lettera *c*) eleva da 79.534,36 euro a 100.000 euro il limite di importo al di sotto del quale alle cessioni sopra indicate divengono non imponibili.

Le lettere *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) apportano invece solo modifiche di coordinamento.

I commi 8 e 9 disciplinano l'entrata in vigore delle modifiche introdotte.

In particolare, le previsioni di cui al comma 5, capoverso 1, lettere *b*) e *c*) (in materia di rettifica dei redditi d'impresa nei casi di inesatta applicazione delle disposizioni vigenti e di incompletezza degli elementi indicati nella dichiarazione), e di cui al comma 7, lettera *d*) (in materia di determinazione della base imponibile per gli acquisti intracomunitari), produrranno effetti per le operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge comunitaria.

Le modifiche diverse da quelle sopra indicate entreranno in vigore a decorrere

dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, fatti in ogni caso salvi gli effetti delle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia già stata applicata la disciplina introdotta.

Il comma 10 autorizza il Governo ad emanare decreti legislativi contenenti ulteriori disposizioni di modifica e di integrazione finalizzati al coordinamento con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

I commi da 11 a 34, al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, intervengono sulla materia complessiva dei giochi a distanza (*on line*), prevedendo l'emanazione di regolamenti atti a disciplinare ex novo o ad ampliare le disposizioni circa l'esercizio e la raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati; sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

Tali disposizioni ripropongono sostanzialmente il contenuto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotto dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente e successivamente soppresso dall'Assemblea della Camera dei deputati.

In base al comma 12, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si procederà all'istituzione dei singoli gio-

chi elencati dal comma 11, alla definizione delle condizioni generali di gioco, delle relative regole tecniche e della posta unitaria di partecipazione al gioco, all'individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco.

Il comma 13 prevede per i giochi ricompresi nelle lettere da a) ad f) del comma 11 l'attribuzione dell'esercizio e della raccolta a distanza dei giochi a nuovi soggetti (nella misura massima di 200 nuove concessioni), ai quali viene attribuita la concessione per 9 anni (lettera a) secondo i requisiti e condizioni richieste al successivo comma 15, nonché ai soggetti già titolari di concessione attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza o entrambe (lettera b)).

Il comma 14 stabilisce che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita (lettere g) e h)) sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Previa autorizzazione dell'A.A.M.S. (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), è previsto che i titolari unici di concessione possano concedere la licenza per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea e differita in favore di nuovi soggetti, con la previsione di un aggi non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei titolari unici di concessione.

Il comma 15, nell'elencare i requisiti e le condizioni richiesti ai nuovi soggetti beneficiari della concessione (esercizio, sede legale, residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e software), ne prevede la localizzazione in uno degli Stati

dello Spazio economico europeo (SEE): pertanto, oltre ai 27 paesi dell'Unione europea aderenti al SEE, sono ricompresi la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. È altresì previsto il versamento di un corrispettivo una tantum all'A.A.M.S., per la durata della concessione, pari a 300.000 euro più IVA per le domande riferite ai giochi indicati alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 11 e a 50.000 euro più IVA nel caso del gioco del bingo.

Il comma 16 dispone in merito alla possibilità di ampliamento del numero dei giochi in favore dei soggetti già concessionari dell'esercizio e raccolta a distanza di altri giochi, attraverso il versamento di uno specifico contributo, pari a:

300.000 euro se già concessionari del gioco del Bingo per la concessione dei giochi di cui alle lettere da *a)* ed *e)*;

50.000 euro se concessionari per l'esercizio a distanza dei giochi per la concessione del gioco del Bingo (lettera *f)*);

350.000 euro per i concessionari dei rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui alle lettere da *a)* ed *f)*.

Ai sensi del comma 20, i contributi indicati ai commi 15 e 16 possono essere aumentati ogni tre anni con provvedimento del direttore generale dell'A.A.M.S. sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) dell'ISTAT.

I commi 17 e 18 recano le disposizioni procedurali ed operative per l'assegnazione delle concessioni, elencando gli obblighi che il concessionario è tenuto ad assumere per l'intero periodo di concessione. In particolare, si prevede che l'accesso dei giocatori all'area operativa del sito *web* del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, sia possibile esclusivamente attraverso registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'A.A.M.S. In sostanza gli utenti potranno effettuare giochi on line soltanto sui siti dei concessionari collegati al sistema centrale del-

l'A.A.M.S. Inoltre, il concessionario dovrà adottare o mettere a disposizione strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco e prevedere l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco.

Il comma 19 introduce lo strumento del «conto di gioco», consistente in un contratto di gioco necessario per effettuare la raccolta a distanza, che è stipulato, anche per via telematica, tra il giocatore e il concessionario secondo uno schema tipo predisposto dall'A.A.M.S. sulla base delle condizioni indicate nel medesimo comma. Tra queste si segnalano l'unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, l'improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore. Si prevede, altresì, la devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

Ai sensi del comma 21, allo scopo di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, l'A.A.M.S. provvederà ad adottare una carta dei servizi in materia di giochi.

I commi da 23 a 27 indicano le sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione della normativa in oggetto. In particolare è prevista:

la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi indicati al comma 11 senza la prescritta concessione;

la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli indicati al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'A.A.M.S. (comma 23);

l'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro per chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 del presente articolo (comma 24);

l'arresto fino a 3 mesi e con l'amenda da 500 a 5.000 euro per chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi indicati al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione (comma 25);

l'arresto fino a 3 mesi o con l'amenda da 200 a 2.000 euro per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione (comma 26);

la sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da 30.000 fino ad 180.000 euro (da comminare in aggiunta alle sanzioni penali sopra indicate).

Ai commi 28 e 29 sono riportati i casi in cui viene comminata la sospensione della concessione.

Il comma 30 rinvia all'emanazione di un provvedimento del direttore generale dell'A.A.M.S., sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, in merito alla data di decorrenza degli obblighi indicati ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano a trasmettere al *partner* tecnologico dell'A.A.M.S. i dati in conformità alla disciplina attualmente vigente.

Il comma 31 prevede l'emanazione di un regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, determinandone le modalità che escludono i fini di lucro.

Il comma 32 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 11 a 30, al netto dei costi sostenuti dall'A.A.M.S. per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti, sono destinate:

per 22 milioni di euro annui alla copertura degli oneri recati dai commi 1-3 concernenti le modifiche al regime dei dividendi in uscita distribuiti a fondi pensione di altri Stati UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) o all'Associazione europea di libero scambio (AELS);

per 6 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni a decorrere dal 2010 vanno ad integrare il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti previsto dall'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetta «Carta acquisti»).

Il comma 33 prevede una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri recati dall'articolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Tali disposizioni hanno l'obiettivo di superare le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con riferimento:

alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2007 (causa C-260/04), con la quale la Repubblica italiana era stata condannata per avere rinnovato, senza previa gara d'appalto, 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche;

al contrasto tra la normativa italiana vigente, che comporterebbe restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive, e l'articolo 49 del Trattato della Comunità europea;

alla mancata notifica, richiesta dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, delle disposizioni della n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e del decreto 7 febbraio 2006 che impongono ai fornitori di servizi rete italiani l'obbligo di oscurare i siti internet che offrono servizi di scommesse *on-line* e i cui operatori non sono in possesso delle autorizzazioni italiane richieste.

L'articolo 28 reca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, re-

lativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si prevede il recepimento, la direttiva 2007/36/CE reca una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto. Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di

voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.

Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

Passando al contenuto dell'articolo 28, la lettera *a*) del comma 1 richiede, innanzitutto, che sia definito l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative.

La lettera *b*) dà mandato al Governo ad individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La lettera *c*) richiede che il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione venga indicato:

*a*) considerando l'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti;

*b*) considerando l'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze;

*c*) assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE, il quale disciplina il diritto di



iscrivere punti all'ordine del giorno dell'assemblea e di presentare proposte di delibera.

La lettera *d*) richiede che la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione sia adeguata a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE, secondo cui la convocazione deve come minimo, fra l'altro: *a*) indicare con precisione dove e quando si svolgerà l'assemblea e l'ordine del giorno proposto per la stessa; *b*) contenere una descrizione chiara e precisa delle procedure che gli azionisti devono rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, comprese le informazioni riguardanti una serie di profili; *c*) se applicabile, indicare la data di registrazione quale definita nell'articolo 7, paragrafo 2, e chiarire che solo coloro che risultano azionisti a tale data avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea; *d*) indicare dove è possibile reperire il testo completo e integrale delle proposte di delibera.

La stessa lettera *d*) richiede che le modalità di diffusione dell'avviso di convocazione vengano disciplinate in modo tale da garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente. La lettera *e*) richiede che la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-*bis* del TUF venga adeguata a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, senza avvalersi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, a mente della quale gli Stati membri possono stabilire che il diritto di iscriverne punti all'ordine del giorno dell'assemblea — a condizione che ciascuno di questi punti sia corredato di una motivazione o di una proposta di delibera da adottare in assemblea — e il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano o figureranno all'ordine del giorno dell'assemblea siano esercitati per iscritto (per corrispondenza con mezzi elettronici).

La stessa lettera *e*) richiede che sia confermata la partecipazione minima per

l'esercizio del diritto nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 3, del TUF.

La lettera *f*) richiede che la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto venga adeguata a quanto previsto dal sopra richiamato articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, sulla base dei seguenti ulteriori principi di delega:

1) introduzione delle opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata;

2) introduzione delle opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso;

3) riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e di materializzazione.

La lettera *g*) prevede l'individuazione della data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare.

La lettera *h*) prevede il riordino della disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari.

La lettera *i*) prevede la disciplina del diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, stabilendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE,



secondo cui il diritto di porre domande e l'obbligo di rispondere sono soggetti alle misure che gli Stati membri possono adottare, o consentire alle società di adottare, per garantire l'identificazione degli azionisti, il corretto svolgimento dell'assemblea, la sua preparazione e la tutela della riservatezza e degli interessi delle società. Gli Stati membri possono consentire alle società di fornire una risposta unitaria alle domande dello stesso contenuto e possono prevedere che si consideri fornita una risposta se le informazioni pertinenti sono disponibili sul sito internet della società in un formato « domanda e risposta »;

La lettera *l*) prevede la revisione della disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE.

La lettera *m*) richiede che, nell'identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, il legislatore delegato si avvalga delle opzioni di cui al sopra ricordato articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), della direttiva 2007/36/CE.

Ulteriori principi e criteri di delega richiedono che sia rivista e semplificata la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza (lettera *n*)), che sia disciplinato, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE (lettera *o*)), che siano eventualmente previsti i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega (lettera *p*)), che sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000 per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE (lettera *q*)).

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 29 reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si dispone il recepimento, la direttiva 2007/64/CE, mira a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia e accompagnata da un adeguato livello di protezione.

La direttiva riguarda gli enti creditizi; gli uffici dei conti correnti postali che prestano servizi di pagamento; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento (persone fisiche o giuridiche che avranno ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva).

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la direttiva disciplina esclusivamente le attività commerciali che consistono nell'eseguire operazioni di pagamento per conto di una persona fisica o giuridica, a condizione che almeno uno dei prestatori del relativo servizio sia situato sul territorio dell'Unione. Si applica a pagamenti effettuati in tutte le valute e non esclusivamente quelli realizzati in euro o in altre monete nazionali dell'UE, ma non alle operazioni di pagamento effettuate in contante o per assegno cartaceo, per le quali esiste già un mercato unico dei pagamenti. Gli obblighi di trasparenza (titolo III) e le regole relative ai diritti e agli obblighi (titolo IV) si applicano, invece, soltanto ai pagamenti in euro o in altra moneta nazionale UE.

La direttiva disciplina, in particolare, tre grandi settori:

*a*) il diritto di prestare servizi di pagamento al pubblico. In tale ambito,

vencono armonizzate le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi: gli istituti di moneta elettronica e gli uffici dei conti correnti postali. Viene inoltre creata la nuova categoria degli istituti di pagamento, che, per essere autorizzati a esercitare le proprie attività, dovranno presentare una domanda scritta accompagnata da un elenco esaustivo di informazioni, dal piano aziendale ai meccanismi di controllo interno, alle procedure di gestione delle crisi (articolo 5). Gli istituti di pagamento sono abilitati a prestare servizi di pagamento, servizi operativi e servizi accessori connessi (garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio ecc.), nonché ad accedere ai sistemi di pagamento e alla loro gestione. Gli Stati membri devono designare le autorità responsabili per la vigilanza sugli istituti di pagamento tra gli enti pubblici o riconosciuti dal diritto nazionale o le autorità pubbliche competenti a tal fine (articolo 20). L'autorizzazione a esercitare l'attività di istituto di pagamento è valida in tutti gli Stati membri e viene iscritta in un apposito registro comunitario, aggiornato periodicamente e accessibile *on line* (articolo 13);

*b)* i requisiti di trasparenza e di informazione. A tal fine, la direttiva introduce requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato sia in quelle coperte da un contratto quadro (che implica una serie di operazioni di pagamento). In particolare, la direttiva elenca nel dettaglio le condizioni che devono essere comunicate preliminarmente all'utente; le informazioni da fornire su richiesta prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento soltanto in caso di contratto quadro; le informazioni da fornire al pagatore dopo il ricevimento di un ordine di pagamento e le informazioni da fornire al beneficiario dopo la ricezione dei fondi;

*c)* i diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi a pagamento. In par-

ticolare, le regole introdotte dalla direttiva riguardano il termine di esecuzione (se il pagamento è effettuato all'interno della Comunità, l'accredito deve essere effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo al momento dell'accettazione, articolo 69); le responsabilità oggettive del prestatore di servizi in caso di mancata esecuzione o esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento effettuata entro il territorio UE (articolo 75); la responsabilità dell'utente di servizi in caso di uso fraudolento di uno strumento di pagamento; il principio dell'importo integrale, in base al quale la totalità dell'importo indicato nell'ordine di pagamento deve essere accreditata sul conto del beneficiario, senza deduzioni; le condizioni per il rimborso, quando un'operazione di pagamento è stata autorizzata.

La Direttiva prevede l'adozione, da parte degli Stati membri, di un regime di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto nazionale adottate in via attuativa.

Passando al contenuto dell'articolo 29, la lettera *a)* del comma 1 prevede la definizione del quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva.

La lettera *b)* richiede che venga favorita la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento, dovendosi privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici, mentre la lettera *c)* richiede che vengano ridotti gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale, dovendosi favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento (lettera *d)*).

I decreti legislativi di attuazione della direttiva dovranno istituire la categoria

degli istituti di pagamento (lettera *e*)), abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica, nonché individuare (lettera *f*) nella Banca d'Italia l'autorità competente:

1) ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività;

2) a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati;

3) a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

La Banca d'Italia dovrà inoltre essere individuata quale l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, garantendo condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento (lettera *g*)).

Viene inoltre richiesto che i decreti legislativi di attuazione recepiscano gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento, graduando i requisiti informativi tenuto conto di tre fattori: le esigenze degli utenti, il rilievo economico del contratto concluso e il valore dello strumento di pagamento (lettera *h*)).

Si dovranno recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva (lettera *i*)), assicurando una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento (lettera *l*)).

L'articolo richiede altresì che i decreti di attuazione prevedano (lettera *m*) procedure di reclamo degli utenti, procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (lettera *n*)) nonché disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di

pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011 (lettera *o*)).

Per quanto concerne l'emanazione della normativa di attuazione del decreto legislativo, la lettera *p*) individua nella Banca d'Italia l'autorità competente, cui spetta anche di recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato.

Ai sensi della lettera *q*) si individua, quale principio di delega, l'introduzione, a fini di coordinamento, delle modificazioni occorrenti alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, mentre la lettera *r*) richiede che venga prevista per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e i criteri direttivi di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, apportando inoltre modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) e ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria.

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva di cui si dispone il recepimento, la direttiva 2008/48/CE intende armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori.

Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte.

In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, esteso ai

contratti di credito, esclude tuttavia alcune specifiche tipologie contrattuali, quali:

i contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni immobili;

i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato;

i contratti di credito per un importo totale del credito inferiore ai 200 euro o superiore a 75.000 euro;

i contratti di locazione o *leasing* che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente se è così deciso unilateralmente dal creditore;

i contratti di concessione di scoperto da rimborsarsi entro 1 mese;

i contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

i contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere.

Gli articoli da 4 a 8 della direttiva si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto.

In particolare, l'articolo 4 reca le informazioni di base da inserire in qualsiasi pubblicità relativa a contratti di credito che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore (cosiddette «informazioni pubblicitarie di base»). L'articolo 5 impone che il credi-

tore e, ove presente, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le informazioni (elencandole dettagliatamente) necessarie a raffrontare le varie offerte di credito, al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (cosiddette «informazioni precontrattuali»).

L'articolo 6 reca le informazioni precontrattuali relative ad alcuni contratti di credito di natura specifica, o concessa sotto forma di scoperto, mentre l'articolo 7 contempla alcune deroghe agli obblighi informativi, in particolare per i fornitori di merci o i prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio.

Ai sensi dell'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore, avvalendosi delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.

Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.

L'articolo 10 si occupa delle informazioni contrattuali, ovvero gli elementi informativi da inserire nel contratto di credito; l'articolo 11 reca la disciplina informativa sul tasso debitore e sulle eventuali modifiche, da comunicare al debitore prima della loro entrata in vigore. Disposizioni puntuali sono dettate per i crediti sotto forma di scoperto, i cui contratti devono informare riguardo a: periodo di riferimento dell'estratto conto, operazioni effettuate, tasso debitore applicato, eventuale spese addebitate e, ove occorra, l'importo minimo da pagare (articolo 12). Per i crediti a durata indeterminata, è previsto che il consumatore possa avviare in qualsiasi momento la procedura di scioglimento, a meno di aver concordato un preavviso (articolo



13). L'articolo 14 regola il diritto di recesso, che il consumatore può esercitare entro 14 giorni dalla data della conclusione del contratto o dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le relative informazioni. Il consumatore può recedere senza fornire motivazione. L'esercizio del diritto di recesso riguarda a contratti per fornitura di merci o per la prestazione di servizi svincola il consumatore anche da eventuali contratti collegati (articolo 15). Ai sensi dell'articolo 16, il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi contrattuali. Se rimborsa anticipatamente il credito, ha diritto ad un equo indennizzo, comunque non superiore all'1 per cento dell'importo del credito rimborsato in anticipo. Alcune specifiche fattispecie non danno diritto ad indennizzo (rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione a garanzia del credito, concessione di scoperto, rimborso riferito ad un periodo per il quale il tasso debitorio non è fisso). È in ogni caso fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di prevedere ulteriori condizioni per il riconoscimento degli indennizzi. La direttiva dispone poi in merito alla cessione a terzi dei diritti del creditore e allo sconfinamento (rispettivamente articoli 17 e 18).

Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.

Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori, che deve essere esercitato da un'autorità indipendente.

Per quanto riguarda gli specifici principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 30, ai sensi della lettera *a*) del comma 1, il legislatore è tenuto a modificare ed integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) e la normativa secondaria in materia.

La lettera *b*) prescrive l'estensione, se del caso, degli strumenti di protezione del

contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE anche ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori. Tale estensione opera ove ricorrano analoghe esigenze di tutela, alla luce delle caratteristiche, ovvero delle finalità del finanziamento.

La lettera *c*) prescrive il rafforzamento e l'estensione dei poteri amministrativi inibitori, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni concernenti la trasparenza delle condizioni contrattuali (titolo VI del TUB), anche ove riguardino rapporti diversi dal credito al consumo, per assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela.

La lettera *d*), si prescrive al legislatore delegato di coordinare la disciplina del testo unico bancario avente ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché il credito al consumo (di cui al Titolo VI del TUB), e le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, e nel decreto-legge n. 7 del 2007.

La lettera *e*) richiede una rimodulazione della disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario (di cui al titolo V e all'articolo 155 del decreto legislativo n. 385 del 1993), sulla base di ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori.

Si prescrive dunque che:

1) siano rideterminati i requisiti per l'iscrizione agli appositi elenchi, generali e speciali, degli intermediari finanziari (articoli 108 e 109 del TUB), al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale.

2) si prevedano strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) sia garantita la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori. Si dispone l'at-

tribuzione alla Banca d'Italia della competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) si prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione.

La lettera *f*) richiede di apportare modifiche e integrazioni alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

La lettera *g*) impone un coordinamento normativo tra il TUB e le altre disposizioni legislative aventi ad oggetto la tutela del consumatore, al fine di definire, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 32 riduce da 120 a 90 giorni il termine per la definizione, da parte dell'Amministrazione, delle richieste dei produttori di tabacco in merito alla variazione delle tariffe di vendita al pubblico del prodotto da fumo.

L'articolo specifica che il nuovo termine di 90 giorni si applica anche alle richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della legge.

La modifica trae origine dal ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di giustizia europea contro l'Italia (causa C-571/08), nel quale si assume che la legislazione italiana, dal momento che prevede un prezzo minimo per le sigarette nonché un termine di 120 giorni per

ottenere l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, violerebbe l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE sulle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari (procedura d'infrazione 2005/2107).

In particolare, a parere della Commissione europea, il termine di 120 giorni, previsto dalla legislazione italiana per dare seguito, in base a tale procedura, ad una richiesta di modifica dei prezzi, sarebbe eccessivamente lungo e tale da vanificare il principio della libera fissazione dei prezzi massimi da parte degli operatori, sancito dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE.

L'articolo 39, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica alcune norme del codice civile, al fine di attuare la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società.

Il comma 1 aggiunge tre commi all'articolo 2250 del codice civile, che indica gli elementi da inserire negli atti e nella corrispondenza della società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi del nuovo comma quinto dell'articolo 2250, gli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a responsabilità limitata (costituite secondo i tipi regolati, rispettivamente, nei capi V, VI e VII del Libro V, Titolo V del Codice civile) per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito possono essere pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

Il sesto comma dispone che, in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua – ai sensi del quinto comma, su base volontaria – non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della versione in lingua italiana.

Infine, il nuovo settimo comma dispone che le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in ac-



comandita per azioni che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscano, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni prescritte ai sensi dei commi I-IV del citato articolo 2550.

Il comma 2 modifica il primo comma dell'articolo 2630 del codice civile, il quale reca le sanzioni amministrative per la condotta di omessa esecuzione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi da parte dei soggetti tenuti ad effettuarle, per legge, in ragione delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio.

Nel dettaglio, la modifica proposta estende la sanzione amministrativa pecuniaria per tali condotte omissive – che va da 206 euro a 2.065 euro e, ove si tratta di bilanci, è aumentata di un terzo – all'ipotesi in cui il soggetto tenuto per legge ometta di fornire, negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica, le informazioni societarie prescritte dal citato articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma.

La norma trae origine dal ricorso presentato dalla Commissione europea alla Corte di giustizia contro l'Italia (causa C-313/08) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/58/CE relativa ai requisiti di pubblicità per alcuni tipi di società, il cui termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2006.

Per quanto riguarda le direttive contemplate nell'Allegato B (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari), oltre a quelle oggetto di specifiche disposizioni di delega già illustrate, segnala, in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le direttive di seguito indicate.

La direttiva 2006/43/CE, parzialmente modificata dalla direttiva 2008/30/CE, la quale stabilisce norme per la sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, al fine di migliorare la credibilità dell'informazione

finanziaria e di promuovere la fiducia del pubblico nei confronti della funzione di revisione. Essa modifica la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, relativa ai conti consolidati e la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (tale direttiva coordina le disposizioni nazionali degli Stati membri relative alla struttura e al contenuto dei conti annuali e delle relazioni di gestione, i metodi di valutazione e la pubblicità di tali documenti per tutte le società di capitali); abroga, infine, la direttiva 84/253/CEE concernente l'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Tra le disposizioni introdotte dalla presente direttiva particolare rilievo assumono quelle che disciplinano i principi in materia di indipendenza ed obiettività dei revisori, gli obblighi ai quali sono soggetti i revisori legali dei conti e gli obblighi di controllo della qualità esterna, nonché quelle che stabiliscono l'adozione di principi di revisione internazionali da parte della Commissione e la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e dei paesi terzi.

Al riguardo segnala come la Commissione europea abbia inviato un parere motivato all'Italia (procedura n. 2008/0557) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva.

La direttiva 2006/112/CE, che opera la rifusione delle norme che costituiscono il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto, contenute principalmente nella direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (cosiddetta «sesta direttiva IVA»), più volte modificata nel corso degli anni da numerose direttive. I più recenti interventi sono stati effettuati con le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.

La nuova direttiva 2006/112/CE costituisce pertanto una sorta di testo unico di tutte le norme sul sistema comune di IVA,

razionalizzando e coordinando le numerose e sostanziali modifiche intervenute nel tempo in materia.

In particolare la direttiva, che si compone di 414 articoli, raggruppati in 15 titoli e 12 allegati, ha apportato solo poche modifiche sostanziali alla legislazione esistente, mentre la maggior parte dei cambiamenti sono strutturali e redazionali e servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile ovvero a correggere errori e divergenze linguistiche.

Tra le disposizioni della direttiva 2006/112/CE segnala la definizione di «valore normale» contenuta nell'articolo 72 ai sensi del quale per tale valore si intende l'intero importo che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza.

La direttiva 2008/8/CE, che, modificando la direttiva 2006/112/CE, interviene sulla disciplina delle prestazioni di servizi allo scopo di rendere più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.

In particolare l'articolo 2 modifica il capo 3 del titolo V della direttiva 2006/112/CE, relativo al luogo della prestazione di servizi. Nelle disposizioni generali, il luogo di prestazione di servizi è individuato nel luogo in cui il soggetto passivo IVA o – nel caso di servizi resi a soggetti non passivi – il prestatore abbiano fissato la sede della propria attività economica. Disposizioni speciali sono fissate, invece, per i servizi resi da un intermediario, per quelli relativi a beni immobili, alle prestazioni di trasporto (anche relativamente al noleggio), alla cultura, all'arte, allo sport, alla scienza, all'educazione, all'attività ricreativa o ai servizi accessori ai trasporti, alle perizie ed ai lavori relativi a beni mobili, ai servizi di ristorazione e di *catering*. Norme diversificate sono disposte per i servizi elettronici resi a persone non rientranti tra i soggetti passivi IVA. Sono

inoltre introdotte norme atte a prevenire casi di doppia imposizione fiscale, di non imposizione o di distorsione della concorrenza di cui agli articoli seguenti della direttiva in commento.

L'articolo 3 modifica gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE, individuando il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso o comunque relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative, che è stabilito nel luogo in cui le attività si svolgono effettivamente.

Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva in commento che novella, a partire dal 1° gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui essa è messa effettivamente a disposizione del destinatario.

Il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.

La direttiva 2008/9/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di rimborsi d'imposta in favore dei soggetti passivi non residenti, con riguardo alle richieste presentate successivamente al 31 dicembre 2009.

In particolare, si stabiliscono nuovi termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).

Nel dettaglio la direttiva prevede, all'articolo 3, l'applicabilità delle disposi-

zioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni:

a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale;

b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione delle prestazioni di servizi di trasporto e servizi accessori, esenti ai sensi della direttiva 112, e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali la direttiva n. 112 individua un diverso debitore d'imposta.

La direttiva individua le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando allo Stato membro la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte. L'articolo 14 precisa che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.

La direttiva 2008/117/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di contrasto alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie. In particolare, si intende rafforzare il potere anti-frode attraverso un più efficace utilizzo dello scambio di informazioni sulle ces-

sioni di beni all'interno della Comunità. È necessario, pertanto, che lo Stato membro nel quale l'IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore ad un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie.

A tal fine, i contribuenti interessati (acquirente, fornitore e destinatario) presentano, entro un termine non superiore ad un mese, le dichiarazioni sulle operazioni intracomunitarie direttamente mediante procedure elettroniche semplici.

Gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi delle operazioni intracomunitarie siano presentati con cadenza trimestrale, in luogo della mensile, qualora il relativo importo sia non significativo. In particolare, l'articolo 1 individua in 50.000 euro l'ammontare massimo delle operazioni effettuate nel trimestre che consentono la presentazione della dichiarazione trimestrale in luogo di quella mensile.

Infine, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a presentare, con cadenza trimestrale, anche le dichiarazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.

La direttiva 2007/44/CE, che reca disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento. Essa modifica la terza direttiva assicurazioni « non vita » (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE: cosiddetta direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).

Essa prevede un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Questi criteri riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, non-

ché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.

Il criterio relativo alla «reputazione del candidato acquirente» presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l'acquirente sia autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione europea.

La direttiva intende anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente.

Tra i vari profili normativi, si segnala, pertanto, che la direttiva 2007/44/CE interviene in materia di partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche; a tale riguardo, essa si pone come obiettivo l'armonizzazione delle diverse normative nazionali.

Altresì, viene disciplinato l'iter autorizzativo che le acquisizioni di capitale dovranno superare, prevedendo che le istituzioni nazionali possano porre un veto qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali.

Inoltre, la direttiva stabilisce alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 30 e 50 per cento), oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione.

Per quanto riguarda invece le direttive contemplate nell'Allegato A (i cui schemi di decreto legislativo di recepimento non sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, salvo che prevedano sanzioni penali), segnala, in quanto rientrante negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la direttiva 2007/63/CE, recante disposizioni che esentano dall'obbligo di fare esaminare a un esperto indipendente il progetto di fusione

o scissione di una società per azioni, nonché di fare elaborare dal medesimo un'apposita relazione, in occasione dei suddetti processi di trasformazione societari; tale esenzione opera ove vi sia l'accordo di tutti gli azionisti e dei detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto nella società.

La direttiva (articoli 2 e 3) modifica le citate direttive 82/891/CEE e 78/855CEE – in tema, rispettivamente, di scissione e fusione di SpA – prescrivendo che non occorranza né l'esame del progetto di fusione o scissione, né la relazione di un esperto, qualora così decidano tutti gli azionisti delle società partecipanti alla fusione o alla scissione, nonché tutti i detentori di titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

Per quanto concerne le scissioni, l'articolo 3, paragrafo 2, lascia liberi gli Stati membri anche di consentire che, in presenza dell'accordo di tutti gli azionisti, non si faccia luogo alla relazione redatta dagli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti, nella quale si illustra e giustifica il progetto di scissione.

Ugualmente, è lasciato alla discrezionalità degli Stati membri di consentire, alle medesime condizioni di accordo, che non sia predisposta la situazione contabile societaria, ovvero le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione.

Al riguardo evidenzia come la Commissione europea abbia avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva.

Per quanto riguarda la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1), occorre innanzitutto segnalare come essa sia stata presentata nella precedente legislatura – il 31 gennaio 2008 dal Ministro per le politiche europee *pro tempore* Bonino, e formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008. Essa dunque contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007

nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008.

Si tratta quindi di un documento che giunge all'esame della Camera ben oltre l'anno di riferimento e che reca indicazioni in gran parte superate e, in ogni caso, definite dal Governo precedente.

Passando al contenuto della Relazione, essa, come di consueto affronta, nella Parte prima, le questioni strategiche attinenti all'attualità istituzionale dell'Unione europea, in particolare con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione.

La Parte seconda attiene alle prospettive economiche ed alle nuove strategie, con un *focus* specifico sulla Strategia di Lisbona e sulla orientamenti in materia di sviluppo sostenibile, ambiente ed energia.

La Parte terza riguarda invece la partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea, nonché l'attuazione nell'ordinamento italiano del diritto comunitario. In tale ambito viene esposto lo stato delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia, nonché l'elenco e i motivi delle impugnazioni, da parte del Governo italiano, rispetto alle decisioni dettate dal Consiglio europeo e dalla Commissione.

Le Parti quarta, quinta e sesta della Relazione affrontano invece, rispettivamente, i temi del mercato interno, delle politiche comuni e delle politiche sociali.

Passa quindi ad esaminare sommariamente i contenuti del documento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la relazione illustra dapprima i programmi d'azione comunitaria per migliorare l'applicazione della legislazione comunitaria in materia doganale e fiscale.

Il primo è finalizzato all'applicazione uniforme della legislazione doganale, mentre il secondo, che riguarda in particolare il settore delle accise e dell'IVA, intende migliorare il funzionamento del sistema di imposizione indiretta nel mercato interno. In tale contesto si inserisce anche il rafforzamento della cooperazione tra le am-

ministrazioni doganali, soprattutto per rafforzare il contrasto alle frodi ed ai traffici illeciti.

Sul piano nazionale l'Agenzia delle dogane partecipa attivamente a tale attività di collaborazione, in particolare attraverso il Gruppo di cooperazione doganale del Consiglio UE, il quale ha, tra l'altro, proseguito i lavori sulla proposta di regolamento volto a modernizzare il Codice doganale comunitario.

Analogamente, l'Agenzia delle dogane ha partecipato attivamente all'attività del Comitato Accise, che ha discusso in particolare alcune proposte relative al Sistema di controllo dei movimenti delle merci nel settore delle accise.

Sempre in merito alla politica fiscale, con particolare riferimento alla fiscalità indiretta, la Relazione richiama le decisioni della Commissione europea in materia di autorizzazione all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta su talune categorie di servizi, richiamando altresì il pacchetto di proposte concernenti taluni aspetti della disciplina IVA, in particolare per quanto riguarda i servizi elettronici.

Sempre nel settore dell'IVA, la Relazione sottolinea l'esigenza di una maggiore semplificazione e razionalizzazione dell'attuale sistema delle aliquote IVA ridotte. Si tratta di un tema di particolare interesse, sul quale tuttavia le posizioni dei Paesi membri appaiono piuttosto diversificate; in tale contesto l'Italia ha in particolare segnalato l'esigenza di estendere le aliquote agevolate sui prodotti editoriali cartacei anche alle pubblicazioni *on line*.

Altri aspetti di discussione nel corso del 2007 hanno riguardato la proposta di differenziare le tasse di immatricolazione e circolazione in base alle emissioni di CO<sub>2</sub>, la proposta di direttiva concernente l'adeguamento del regime fiscale per il gasolio utilizzato come carburante a fini commerciali, nonché la proposta di direttiva in tema di tassazione del gas ed dell'elettricità.

Il Consiglio Ecofin ha inoltre affrontato il delicato tema relativo alle frodi in ambito IVA, le quali hanno ormai raggiunto un livello assolutamente inaccet-



tabile. A tale proposito si è sottolineata l'esigenza di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, e si sono prospettate alcune modifiche legislative, quali la responsabilità solidale del cessionario, il collegamento del diritto alla detrazione IVA con l'effettivo pagamento del corrispettivo, nonché l'estensione del regime del *reverse charge*.

È altresì proseguita la discussione sulla disciplina IVA dei servizi finanziari ed assicurativi, al fine di assicurare parità di condizioni tra le imprese operanti all'interno della UE. Per quanto riguarda il settore della fiscalità ambientale, è stata ribadita la necessità di utilizzare lo strumento fiscale anche per conseguire obiettivi di miglioramento ambientale. In tale contesto, nell'ambito del *Tax forum 2007* è stato organizzato un incontro sul tema «Tassazione e sviluppo sostenibile» al quale ha partecipato anche una delegazione della Commissione Finanze.

Passando al settore della fiscalità diretta, la Relazione evidenzia come nel 2007 siano proseguiti i lavori per la definizione di una base imponibile comune consolidata in materia di tassazione societaria, volta in particolare a migliorare la competitività delle imprese europee operanti in ambito transfrontaliero.

In tale contesto la Commissione ha adottato alcune iniziative per favorire il coordinamento delle discipline fiscali degli Stati membri, rispetto alle quali la Corte di giustizia CE ha evidenziato il carattere asimmetrico.

Il Consiglio Ecofin ha inoltre adottato una proposta in materia di imposte nazionali sul conferimento di capitali in sede di costituzione di società, ed ha altresì approvato la relazione del Gruppo Codice di condotta sulla tassazione delle imprese, nell'ambito dell'azione di contrasto alla concorrenza fiscale dannosa. In tale contesto è peraltro emerso il disaccordo tra i Paesi membri sulla valutazione delle misure fiscali sottoposte al vaglio del Gruppo, a testimonianza del nodo politico esistente al riguardo.

Sul piano normativo, la Relazione segnala l'emanazione del decreto legislativo

n. 199 del 2007, sul quale la Commissione Finanze ha espresso il parere al Governo, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2005/19/CE, relativa al regime fiscale comune da adottare alle fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri.

La Relazione affronta inoltre il tema della libera circolazione dei capitali, rispetto al quale ha assunto particolare rilevanza l'emanazione del decreto legislativo n. 164 del 2007, di recepimento della direttiva MIFID, sul quale la Commissione Finanze ha espresso, nella precedente legislatura, il parere al Governo.

Tale atto normativo, che interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sugli intermediari, sui servizi e le attività di investimento, sulla gestione collettiva del risparmio, nonché sulla disciplina dei mercati e la gestione accentrata degli strumenti finanziari, ha costituito un ulteriore passo avanti nel processo di armonizzazione del mercato azionario europeo, migliorando il livello di protezione degli investitori e consentendo alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta la comunità, affidandone la vigilanza allo Stato membro di origine dell'impresa stessa.

In particolare, la direttiva prevede l'individuazione di standard di protezione differenziati a seconda delle caratteristiche degli investitori; inserisce l'attività di consulenza tra i servizi di investimento; introduce più stringenti obblighi in materia di identificazione dei conflitti di interesse e sancisce l'abbandono del principio della concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati, introducendo un elemento di concorrenza tra questi ultimi ed altri sistemi di negoziazione, in un contesto di maggiore trasparenza per gli intermediari.

A tale riguardo segnala come le recenti vicende che hanno condotto al grave stato di crisi, prima dei mercati finanziari, e, poi, dell'economia internazionale nel suo complesso, pongano l'esigenza di valutare ulteriormente, alla luce



di tali nuove vicende, l'adeguatezza del quadro normativo vigente in materia di mercati finanziari.

In primo luogo, occorre chiedersi se esso non necessiti di un ulteriore aggiornamento, in particolare per eliminare quelle lacune del tessuto normativo che hanno consentito l'insorgere di pratiche finanziarie poco trasparenti, se non addirittura irregolari, che sono alla base dell'attuale crisi finanziaria.

Parimenti, appare ormai matura la consapevolezza circa la necessità di rivedere gli assetti di vigilanza sui mercati finanziari, al fine di eliminare le frammentazioni tra le diverse autorità, a livello nazionale e sopranazionale, nonché per superare le segmentazioni che hanno consentito, in molti casi, ad operatori multifunzionali operanti a livello transnazionale, di concentrare le proprie attività in quei settori, o in quei Paesi, laddove più labili sono risultati i sistemi di vigilanza.

Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria ed una proposta di parere sulla Relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge C. 2320, alle ore 16 di lunedì 20 aprile 2009.

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare in una giornata di martedì 21 aprile 2009.

**La seduta termina alle 15.05.**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**5-01016 Occhiuto: Erogazione delle quote del 5 per mille.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere lo stato delle erogazioni, agli aventi diritto, del 5 per mille dell'Irpef relativa agli anni 2006 e 2007, nonché se non si ritenga giusto procedere alla stabilizzazione di detto istituto.

Per quanto riguarda lo stato di erogazione del contributo l'Agenzia delle entrate, in base alle disposizioni di attuazione del beneficio, ha curato, per ciascun anno, la predisposizione dell'elenco degli enti del volontariato ed ha provveduto ad acquisire anche gli elenchi provenienti dalle altre amministrazioni interessate, in seguito pubblicati sul sito internet dell'Agenzia stessa.

Tra gli altri compiti dell'Agenzia sono contemplati anche l'effettuazione delle operazioni di controllo amministrativo delle dichiarazioni sostitutive e la determinazione del cinque per mille spettante a ciascun ente in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Ultimate le elaborazioni contabili, l'Agenzia ha trasmesso al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi delle somme spettanti a ciascun soggetto. Tali dati, sono stati inviati anche a ciascuno dei Ministeri interessati.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha, quindi, provveduto alla assegnazione dei fondi negli stati di previsione dei Ministeri coinvolti, per consentire agli stessi di procedere al pagamento materiale in favore degli aventi diritto.

Occorre tuttavia far presente che la Legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto, all'articolo 3, comma 9, lo stanziamento di 500.000 euro a favore del Ministero della

solidarietà sociale (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) per consentire allo stesso una efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille.

Il citato Ministero, per effettuare in tempi rapidi il pagamento, ha richiesto la collaborazione amministrativa e contabile dell'Agenzia delle entrate attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione (ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 244 del 2007).

In base alla convenzione, siglata nel mese di luglio 2008, l'Agenzia ha provveduto a raccogliere i dati delle coordinate bancarie e postali degli enti, fornendo altresì il supporto tecnico-operativo necessario all'emissione dei mandati di pagamento mediante accredito su conto corrente.

Con due successivi invii, effettuati nei mesi di luglio e novembre 2008, sono stati trasmessi al Ministero gli elenchi dei beneficiari del contributo. In base ai dati forniti sono stati corrisposti, relativamente all'esercizio finanziario 2006, 183,4 milioni in favore di 15.703 soggetti; non è stato ancora pagato il contributo in favore dei 4.100 enti che non hanno provveduto a comunicare le proprie coordinate ovvero le hanno comunicate successivamente alla trasmissione degli elenchi.

Per quanto riguarda l'esercizio 2007, l'Agenzia delle entrate ricorda che una disposizione normativa – l'articolo 20, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – ha previsto, a modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005, l'ammissione al riparto del cinque per mille delle associa-

zioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

Successivamente, a fine 2007, sono state riammesse al riparto le fondazioni nazionali di carattere culturale (articolo 45, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Si è resa, pertanto, necessaria l'emanazione di un nuovo ed apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2008) con cui sono state definite le modalità di ammissione al riparto dei citati enti.

In conseguenza di tali disposizioni, gli enti interessati hanno dovuto produrre una apposita dichiarazione sostitutiva e le Direzioni Regionali dell'Agenzia hanno dovuto procedere ai conseguenti controlli.

Da ultimo, per effetto della proroga introdotta dall'articolo 42, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, i soggetti che avevano regolarmente prodotto domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 ed erano successivamente stati esclusi dal beneficio per inadempienze procedurali hanno potuto regolarizzare la propria posizione producendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 2 febbraio 2009.

Questi interventi normativi hanno comportato nuovi adempimenti a carico dei contribuenti e il reiterarsi di attività di controllo da parte delle Direzioni regionali che non hanno consentito di rendere definitivo l'elenco dei soggetti aventi diritto al beneficio relativamente all'esercizio finanziario 2007.

Si osserva infine che l'articolo 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto, per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, la possibilità di avvalersi di detto istituto.

Le somme da ripartire sul fondo del 5 per mille (405 milioni di competenza dell'anno 2008, iscritti sul cap. 3094), per le quali è stato approvato un emendamento al decreto-legge n. 5 del 2009, attualmente all'esame del Senato, finalizzato alla conservazione in bilancio nel conto dei residui per il 2009, si riferiscono alle scelte dei contribuenti sulle dichiarazioni presentate nel 2007 (redditi 2006).

Il pagamento, in caso di applicazione della norma, slitta pertanto dal 2008 al 2009.

## ALLEGATO 2

**5-01236 Milo e Zeller: Traduzione in lingua tedesca della modulistica tributaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che, ad oggi, i moduli redatti in lingua tedesca per la dichiarazione dei redditi, in particolare i modelli 730, IVA e Unico, non sono ancora disponibili.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha osservato che, al fine di recepire le più recenti modifiche normative in campo fiscale, intervenute anche dopo la scadenza del termine per la pubblicazione dei modelli di dichiarazione, sta predisponendo gli opportuni provvedimenti volti a rettificare quelli già approvati.

Il 27 marzo è stato, infatti, pubblicato il provvedimento di correzione dei modelli

730 e IVA, il 2 aprile è stato pubblicato quello di correzione del modello Unico Persone Fisiche e Unico Mini, mentre nei prossimi giorni saranno disponibili i provvedimenti relativi ai restanti modelli Unico.

Prima di procedere alla predisposizione dei modelli in lingua tedesca, l'Agenzia delle entrate ha atteso, pertanto, il consolidamento dei modelli predisposti, in lingua italiana, dagli Uffici centrali della medesima Agenzia, per evitare una gravosa duplicazione dell'attività di traduzione dei modelli stessi connessa alle inevitabili modifiche in corso di approvazione.

## ALLEGATO 3

**5-01278 Fogliardi: Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa agricola.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai trasferimenti di terreni edificabili posti in essere da « soggetti nell'esercizio di impresa agricola ».

Al riguardo, gli Uffici fanno presente che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le « cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese ».

Costituiscono cessioni di beni, ai sensi del successivo articolo 2, primo comma, « gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere ».

« Per esercizio di imprese », secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, « si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate informa di impresa ».

Pertanto, affinché una operazione sia rilevante ai fini IVA è necessaria la sussistenza congiunta dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.

In proposito, l'Agenzia delle entrate, nell'evidenziare che la sussistenza del requisito territoriale appare verificata nell'operazione di cui trattasi, con riferimento al requisito soggettivo ha rilevato

che l'esercizio di attività agricole non costituisce un limite all'applicazione del regime IVA, in quanto l'impresa agricola, al pari di quella commerciale, è espressamente considerata dal citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Per quanto attiene, poi, al requisito oggettivo nel caso di terreni aventi natura edificatoria non opera l'esclusione dall'IVA, disposta dall'articolo 2, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che non considera cessioni quelle « che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria ».

Gli Uffici ritengono, quindi, che, ove sia verificata la ricorrenza dei requisiti descritti, la cessione di un'area edificabile nell'esercizio dell'impresa agricola rientri nel campo impositivo dell'IVA.

Tale interpretazione è coerente con quella fornita in precedenza dall'Agenzia delle entrate con le risoluzioni del 7 maggio 2002, n. 137, del 16 marzo 2007, n. 54 e del 20 marzo 2008, n. 106 ed è in linea con l'indirizzo assunto in merito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 3987 del 3 aprile 2000).

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, non sembrano sussistere particolari dubbi in ordine al regime fiscale applicabile ai trasferimenti di terreni edificabili posti in essere nell'esercizio di impresa agricola.

Ed invero, come si è visto, l'orientamento assunto dagli Uffici dell'Ammini-

strazione finanziaria, e in particolare dall'agenzia delle entrate, con i vari documenti di prassi amministrativa, risulta coerente nel tempo.

Per completezza, l'agenzia delle entrate precisa che la sentenza 9 gennaio 2009, n. 237, della sezione V della Corte di

Cassazione, richiamata dall'interrogante, riguarda l'individuazione dei presupposti per il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fattispecie diversa da quella in esame.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-00815 Ghizzoni: Questioni inerenti il concorso pubblico per varie categorie professionali bandito dal MiBac il 18 luglio 2008 .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-00877 Centemero: Sulle richieste dei tersicorei dei principali Corpi di ballo stabili italiani .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-01004 Siragusa: Sulla gestione amministrativa e contabile dell'Orchestra sinfonica siciliana .....	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-00879 Contento: Chiarimenti sulla gestione degli istituti scolastici della provincia di Pordenone .....	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-00886 Tommaso Foti: Carenza di fondi in alcuni istituti scolastici della provincia di Piacenza.	
5-00998 De Micheli: Situazione finanziaria delle scuole della provincia di Piacenza .....	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-00900 Pes: Interruzione di un corso di studi presso l'Istituto d'arte « Diego Contini » di Oristano .....	108
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-00918 Zazzera: Interventi contro la chiusura di numerosi istituti convittuali e semiconvittuali .....	108
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	123
5-01060 Frassinetti: Iniziative di promozione della memoria della tragedia delle foibe ....	108
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-01170 Delfino: Sul caso del Circolo didattico di Saluzzo (Cuneo) e sulle misure a tutela dei diritti degli alunni .....	109
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	126
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) .....	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

**INTERROGAZIONI**

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza ed il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**5-00815 Ghizzoni: Questioni inerenti il concorso pubblico per varie categorie professionali bandito dal MiBac il 18 luglio 2008.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta ricevuta, sottolineando innanzitutto che nell'interrogazione si chiedeva conto del concorso per archeologi e che, invece, almeno per una prima parte la risposta riguarda le problematiche inerenti agli archivisti. Rileva, inoltre, nel merito, la non omogenea distribuzione geografica dei trenta posti di archeologo messi a concorso su base regionale, sottolineando in particolare la non considerazione di aree con elevato patrimonio archeologico come il Lazio e la Campania. Considera certo positivo il fatto che per i titoli di accesso al concorso si valuti la laurea specialistica o il dottorato di ricerca, rilevando peraltro che in questo campo l'esperienza operativa dello scalo dovrebbe essere presa senz'altro in considerazione nell'ambito dei requisiti per accedere al concorso.

Evidenzia irregolarità di tipo amministrativo nello svolgimento del concorso ed in particolare la mancata emanazione del decreto di formazione della commissione esaminatrice e il susseguirsi su *internet* di

quesiti e relative risposte che venivano continuamente cambiati. Giudica inoltre negativamente la circostanza che le risposte corrette sono andate in rete solo undici giorni prima lo svolgimento delle prove. Sottolinea, inoltre, che alcuni candidati hanno dovuto svolgere le prove in condizioni di estremo disagio. Osserva, infine, che il concorso in oggetto era atteso in maniera particolare; che gli esiti sembrano non essere in linea con i risultati sperati, ritenendo quindi opportuno che il Governo, in presenza dei recenti tagli contenuti nell'ultima legge, chiarisca se esiste l'intenzione di bandire altri concorsi pubblici in materia.

**5-00877 Centemero: Sulle richieste dei tersicorei dei principali Corpi di ballo stabili italiani.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, evidenziando il proprio apprezzamento per il fatto che il Governo si sia dichiarato disponibile a valutare di abbassare l'età pensionabile in linea con quanto accade in ambito europeo. Sottolinea, inoltre, l'importanza del fatto che il Governo in questa materia stia valutando l'opportunità di approvare un provvedimento legislativo.

**5-01004 Siragusa: Sulla gestione amministrativa e contabile dell'Orchestra sinfonica siciliana.**

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che nonostante non esista una competenza diretta in materia del Ministero per i beni e l'attività culturali, non è comunque giustificabile che quest'ultimo non abbia a disposizione elementi di informazione precisi in merito alla gestione amministrativa e contabile dell'Orchestra sinfonica siciliana. Sottolinea, inoltre, che, secondo le informazioni in suo possesso, la trasformazione in fondazione era già avvenuta; prende quindi atto della circostanza che nella risposta del Governo si sottolinea che l'Orchestra sinfonica siciliana non ha ancora assunto la forma giuridica della fondazione. Osserva, d'altra parte, che l'Orchestra sinfonica siciliana si basa su finanziamenti erogati dal Fondo unico dello spettacolo (Fus).

Rileva, con riferimento alle professionalità impiegate nell'Orchestra sinfonica siciliana, che su una pianta organica di 104 professori d'orchestra, un terzo risulta degli stessi risultano essere precari con contratti risalenti anche a 15 anni fa, che sono scaduti e rinnovati anche giornalmente. Auspica ancora, che, in una situazione di così grave stato della gestione amministrativa e contabile, la prossima erogazione del contributo statale sia legata ad una profonda riorganizzazione dell'ente con particolare riferimento alla valorizzazione della professionalità dei professionisti e al rigoroso controllo della spesa.

**5-00879 Contento: Chiarimenti sulla gestione degli istituti scolastici della provincia di Pordenone.**

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già avviato lo svolgimento dell'interrogazione in oggetto, rinviato, su richiesta del presentatore, nella seduta del 26 febbraio 2009.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, ringraziando innanzitutto il Governo per avere manifestato particolare interesse all'interrogazione in oggetto. Sottolinea che la situazione dei finanziamenti agli istituti scolastici della provincia di Pordenone risulta caratterizzata dall'esistenza di situazioni debitorie pregresse e che in tutti i casi i pagamenti disposti sono comunque superiori alle concessioni date; gli istituti, inoltre attingono dalle risorse per la normale gestione per far fronte ad esigenze improvvise come la retribuzione dei supplenti. Prende atto della erogazione della seconda rata annua del 2009, ma sottolinea che sarebbe opportuno assumere tutti i provvedimenti necessari al fine di regolare le modalità di gestione di cassa.

**5-00886 Tommaso Foti: Carezza di fondi in alcuni istituti scolastici della provincia di Piacenza.**

**5-00998 De Micheli: Situazione finanziaria delle scuole della provincia di Piacenza.**

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tommaso FOTI (PdL), replicando per la sua interrogazione, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, prendendo atto dell'avvenuta erogazione di fondi per far fronte al corretto funzionamento delle scuole nella provincia di Piacenza. Ritiene peraltro opportuno che i competenti uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

prendano contatti con gli uffici periferici al fine di avere un quadro aggiornato sulla situazione debitoria.

Paola DE MICHELI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, in quanto dalla stessa emergono soprattutto le carenze dell'amministrazione centrale per quel che riguarda i debiti degli istituti scolastici della provincia di Piacenza. Rileva, altresì, che tali istituti, in assenza di adeguate risorse finanziarie, non riescono ad effettuare un'adeguata programmazione della loro attività, compromettendo quindi la qualità del servizio offerto ai cittadini.

**5-00900 Pes: Interruzione di un corso di studi presso l'Istituto d'arte « Diego Contini » di Oristano.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, pur prendendo atto del fatto che il Governo ha messo in atto iniziative al fine di ottenere risposte dal competente Istituto Scolastico Regionale. Rileva che appare anomalo che il direttore del citato istituto scolastico regionale non fosse a conoscenza del fatto che la classe in oggetto, inerente all'arte della tessitura, non fosse stata attivata. Rileva quindi che la vicenda in questione è un esempio di non comunicazione, che pregiudica i diritti degli alunni, che non possono vedere la loro classe soppressa ad anno scolastico già avviato, sottolineando, inoltre che la vicenda si è chiusa positivamente solo grazie all'interessamento del competente Assessorato di Oristano.

**5-00918 Zazzera: Interventi contro la chiusura di numerosi istituti convittuali e semiconvittuali.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta. Ringrazia il Governo per la risposta, facendo peraltro rilevare che la stessa non corrisponde nel merito ai quesiti posti. Ricorda, inoltre, che nell'ambito di una riforma scolastica che si configura sostanzialmente come una serie di tagli al personale, non si tiene neanche conto della particolarità degli istituti convittuali, dove, come è noto, è possibile anche il pernottamento per gli studenti e nell'ambito dei quali sono presenti figure professionali di elevato livello. Sottolinea, in particolare, che con l'attuale situazione normativa verrebbero meno figure essenziali quali gli educatori, professionalità specifica e altamente qualificata operante in questo tipo di istituti. Rileva quindi, in conclusione, che, nel merito, il Governo non risponde alla questione posta circa il personale sopra citato.

**5-01060 Frassinetti: Iniziative di promozione della memoria della tragedia delle foibe.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Paola FRASSINETTI (PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, sottolineando che l'interrogazione intendeva sollecitare il Governo a prendere iniziative più incisive circa la tragedia delle foibe. Osserva, infatti, che proprio nell'ambito della scuola queste celebrazioni rimangono in gran parte ignorate o sono svolte in modo minore. Rileva, inoltre, che in alcuni libri di testo non si fa neanche menzione di questa tragica vicenda storica: occorre quindi sottolineare, con eventi, incontri, manifestazioni, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, il valore del « Giorno del Ricordo » istituito dal Parlamento italiano con legge n. 92 del 30 marzo 2004, che altrimenti rimarrebbe privo di significato.

**5-01170 Delfino: Sul caso del Circolo didattico di Saluzzo (Cuneo) e sulle misure a tutela dei diritti degli alunni.**

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Teresio DELFINO (UdC), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, osservando che il rappresentante del Governo ha svolto un corretto riassunto delle vicende, ma che la risposta è stata debole rispetto, non tanto al caso particolare, quanto all'interesse generale. Ritiene quindi utile capire quali siano gli intendimenti del Ministero per tutelare gli interessi degli alunni, rilevando che occorre da parte del Governo una forte assunzione di responsabilità.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

**C. 1441-bis/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° aprile 2009.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva l'assenza del relatore anche nella seduta odierna, sottolineandone la gravità. Ricorda che l'orientamento espresso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era infatti quello di concludere l'esame del provvedimento in oggetto nella seduta in corso di svolgimento.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) rileva che non è possibile procedere alla conclusione del provvedimento in esame, non essendo ancora presentata una proposta di parere da parte del relatore.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rileva che le Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in oggetto, come invece inizialmente indicato. La Commissione può quindi proseguirne l'esame in attesa che venga formalizzata una proposta di parere da parte del relatore, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) giudica negativamente l'assenza del relatore, in quanto il provvedimento tratta materie molto importanti, di stretta competenza della Commissione, in particolare la trasformazione del MAXXI in una fondazione di diritto privato. Il relatore in merito a questa questione non ha fornito infatti indicazioni precise. Fa presente, in particolare, che tre sono le questioni principali su cui occorre fornire dei chiarimenti, proprio in relazione al MAXXI.

Sottolinea innanzitutto che la prima questione da chiarire è quale sia la *ratio* che porta alla decisione di privatizzare un prezioso bene pubblico come il MAXXI, che ha goduto di recenti e notevoli investimenti pubblici. La seconda è invece quella relativa alla possibilità di edificare all'interno dell'area occupata dal MAXXI, avendo a disposizione un'ulteriore cubatura rispetto a quella attuale. In merito alla terza questione, rileva infine, che la stessa riguarda specificamente i finanziamenti dello Stato che ammontano a circa



1 milione e seicentomila euro, che passeranno direttamente alla fondazione MAXXI. Osserva in particolare che anche il museo Egizio dopo l'inaugurazione è stato trasformato in fondazione privata, ma solo dopo aver preso accordi precisi con i soggetti interessati. Ribadisce quindi che con il provvedimento in esame per il MAXXI non esiste più la competenza del Ministero dei beni e le attività culturali e che ugualmente non sono ritenute importanti le decisioni del Consiglio superiore ai beni culturali in materia. Ritiene quindi legittimo e opportuno stralciare l'articolo relativo alla privatizzazione del MAXXI, preannunciando la presentazione di un emendamento soppressivo al riguardo, nelle Commissioni di merito.

Evidenzia inoltre, per quel che riguarda le disposizioni riguardanti l'Ales s.p.a, che se da una parte è lodevole che si vogliono tutelare i livelli occupazionali, dall'altra occorre ridefinire in maniera chiara la missione della società. Osserva, inoltre, che sono 430 gli addetti alla società che passa interamente al Ministero per i beni e le attività culturali; si tratta di persone che insistono in prevalenza nelle aree del Lazio e della Campania. Preannuncia, in conclusione, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, la richiesta di prevedere nella proposta di parere del relatore una esplicita condizione che faccia riferimento alla situazione patrimoniale della società e che ne venga ridefinita comunque l'intera missione.

Manuela GHIZZONI (PD), premettendo che il provvedimento in esame si sta sempre più configurando come un provvedimento *omnibus*, non ispirato certamente al principio della semplificazione legislativa, sottolinea che l'articolo 27 è stato inserito dal Senato in Aula, quando era stato addirittura dichiarato inammissibile nel corso dell'esame in Commissione. Considera quindi le norme contenute in tale articolo errate, in quanto con esse si sopprimono le uniche parti sulle quali tutte le forze politiche erano d'accordo. Sottolinea, infatti, che si è soppressa la previsione dell'espressione del

parere delle Commissioni parlamentari, sottraendo così ogni forma di controllo parlamentare. È grave, inoltre, che la formulazione degli statuti sia affidata al Consiglio di Amministrazione a scapito dell'autonomia degli enti stessi. Rileva quindi che i commi 2 e 3 dell'articolo 27, che esonerano gli enti di ricerca dal cosiddetto provvedimento « taglia enti » sono inutili, visto che ciò era già stato previsto. Sarebbe stato più opportuno intervenire con una novella al decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene quindi, infine, che il Governo dovrebbe chiarire quali siano le reali intenzioni: se è quella di chiudere gli enti di ricerca, è necessario dichiararlo esplicitamente, perché in questo caso l'opposizione del gruppo cui appartiene sarà fermissima.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva che la legge-delega in materia di enti di ricerca scadeva a marzo e non poteva quindi più essere attuata dal Governo. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 27 contiene norme non condivisibili le quali, in particolare eliminando il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sottraggono rilevanti funzioni di controllo al Parlamento.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur esprimendo condivisione per alcune delle considerazioni espresse, sottolinea che i margini di intervento della Commissione sul provvedimento in esame sono molto esigui, visto che la Commissione è chiamata ad esaminarlo in sede consultiva e non referente. Ricorda, peraltro, che l'incardinamento del provvedimento nella precedente seduta della Commissione non è avvenuto in modo anomalo, in quanto la vicepresidente Frassinetti ha a pieno titolo svolto la relazione in sostituzione del relatore, come previsto dal regolamento. Esprime certo apprezzamento per la passione con la quale la collega De Biase ha illustrato le importanti questioni contenute nel provvedimento, auspicando peraltro che nel corso del suo esame in Assemblea possano essere apportate le modifiche necessarie.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea che non appare comprensibile



come su materie come quelle trattate dal provvedimento in esame, la Commissione non sia competente in sede referente.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo per una precisazione, sottolinea le norme sul MAXXI e su Ales costituiscono un'evidente forzatura del Governo. Ritiene inoltre una decisione inopportuna quella di intervenire sulla legge delega in materia di enti di ricerca, visto che la Commissione ha deliberato un'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca e che l'omologa Commissione del Senato ha in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sulla ricerca nucleare.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, rileva che l'assegnazione dei provvedimenti in sede referente alle Commissioni parlamentari è svolta dalla Presidenza della Camera, sulla base del principio della competenza prevalente. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea innanzitutto l'assenza di una parte consistente della maggioranza ai lavori della Commissione. Osserva poi che la previsione del *product placement*, metodo abituale di finanziamento per il cinema, contribuisce in maniera sostanziale alla produzione dei films, anche attraverso forme di pubblicità di prodotti all'interno di

trasmissioni televisive, ma pone una serie di problemi rilevanti che devono essere disciplinati adeguatamente. Rileva infatti che su questa materia c'è un dibattito antico trattandosi di una forma di sostegno alla produzione, che nel cinema assume la funzione di una vera e propria pubblicità eterna del prodotto. Ricorda che in altri Paesi il sostegno alla produzione cinematografica avviene attraverso agevolazioni fiscali, come il *tax shelter* e il *tax credit* solo da ultimo previste nell'ordinamento nazionale. L'Unione europea, d'altra parte, non si è ancora pronunciata sulla possibilità di utilizzare o meno agevolazioni fiscali anche nel settore del *product placement* che determinerebbe invece una variazione rilevante di prospettiva. Aggiunge che per il sistema del *product placement*, in Europa vi è un divieto esplicito di applicazione al mezzo televisivo. L'introduzione di questo nuovo modo di pubblicità occulta nella televisione modifica infatti totalmente il modo di programmazione e produzione televisiva sia, per il servizio pubblico che per quello privato. Segnala, in particolare, che tra i numerosi problemi collegati a questo tema vi è in particolare il sovraffollamento della pubblicità almeno nel servizio radiotelevisivo pubblico. Evidenzia, ancora, che un altro problema è quello della tutela dei minori, che è anzi preminente perché occorre preservare i bambini da un bombardamento pubblicitario, che è già abbondante e presente in ogni trasmissione. Auspica quindi che questo tipo di pubblicità a sostegno della produzione venga vietata nella fascia protetta e regolamentata adeguatamente.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

**5-00815 Ghizzoni: Questioni inerenti il concorso pubblico per varie categorie professionali bandito dal MiBac il 18 luglio 2008.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alle questioni segnalate dall'Onorevole Ghizzoni riguardanti il concorso pubblico per varie categorie professionali bandito dal Ministero e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2008.

In merito rappresento innanzitutto che la distribuzione dei posti messi a concorso tra le diverse Regioni e per le diverse professionalità, è stata determinata dalla necessità di ovviare, per quanto consentito, alle più gravi carenze di personale. Gli indicatori che sono stati presi in considerazione per stabilire la predetta distribuzione sono stati il numero degli Istituti, dei luoghi di cultura aperti al pubblico e dei dipendenti in servizio in relazione alle specifiche professionalità messe a concorso. In tal senso evidenzio che le regioni Campania, Lazio, Basilicata come anche Abruzzo, Molise e Sicilia, per il settore degli Archivi, presentano una situazione meno critica rispetto alle altre regioni.

Per quanto concerne l'ipotesi formulata dall'interrogante circa una eventuale inclusione fra i titoli valutabili del *curriculum* formativo, scientifico e professionale dei candidati, faccio presente che il concorso autorizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica è esclusivamente per esami e non per titoli ed esami. Pertanto il bando di concorso all'articolo 2 ha già definito chiaramente i requisiti per l'ammissione alla procedura concorsuale senza prevedere altri titoli oltre a quelli di studio (laurea e scuola di specializzazione/o dottorato di ricerca), né sono stati definiti criteri per la loro valutazione in quanto non previsti. Per questa ragione, una volta verificato il possesso dei requisiti da parte dei candidati che abbiano superato la prova preselettiva, la graduatoria si baserà sulla votazione conseguita nelle successive prove scritte ed orali relative

alla professionalità richiesta e su quanto previsto all'articolo 1 commi 4-6 del bando in tema di riserva di posti e preferenza a parità di merito.

Con riferimento alla segnalata mancata pubblicazione del decreto di nomina delle commissioni esaminatrici, preciso che l'articolo 4 del bando di concorso non prevedeva la pubblicazione, né in *Gazzetta Ufficiale* né in rete, del decreto di costituzione delle commissioni che, ovviamente, è stato comunque redatto e sottoscritto. A tal proposito giova rappresentare che il 19 novembre 2008 l'Amministrazione ha invece pubblicato sul sito istituzionale la lista delle commissioni per ogni Regione, dalla Calabria al Veneto, accessibile dallo spazio « Concorsi ».

Per quanto riguarda la denunciata non aderenza dei quesiti alle competenze delle figure professionali da selezionare, si ricorda che la prova preselettiva in un concorso che vede migliaia di candidati, forniti di titoli professionali o specialistici, mira a selezionare lo spessore medio culturale interdisciplinare, la capacità di orientarsi in ambiti e settori anche non prossimi alla propria disciplina nonché la capacità di reagire con prontezza a problemi insoliti o trascurati. Proprio per questa ragione i quesiti non potevano riguardare l'archeologia, la storia dell'arte, l'architettura o il diritto amministrativo ma, in prevalenza, l'italiano e la storia nonché, in numero minore, l'educazione civica, la logica, la matematica, la geografia e le scienze; si tratta, quindi, della combinazione di una serie di materie utilizzata per valutare la « cultura generale », con un peso maggiore dato, nel caso di specie, all'italiano e alla storia. A tal proposito sottolineo che, per la stessa ragione, si è deciso di gestire unitaria-

mente le prove preselettive per la terza Area (architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari, funzionari amministrativi), dal momento che le competenze specialistiche disciplinari si sarebbero valutate durante il concorso vero e proprio che prevede due prove scritte ed una prova orale.

In merito alla pubblicazione dei quesiti, evidenzio che il 21 ottobre 2008 il Ministero ha pubblicato sul proprio sito *web* due distinte banche dati per i due livelli dei concorsi, ciascuna composta rispettivamente da 4.000 quesiti. La decisione di pubblicare anche le risposte esatte, rispondeva alla volontà di garantire una serena preparazione ai candidati ma non per abbassare il loro livello di impegno bensì per rendere meno gravosa la indispensabile fase di studio, ritenendosi impossibile una memorizzazione meccanica di 4000 quesiti senza il supporto di una base culturale solida e adeguata.

Al riguardo devo sottolineare che tali metodologie sono utilizzate da numerose altre amministrazioni.

Rilevo, inoltre, che i quesiti con risposte non corrette sono stati eliminati dalle banche dati in via definitiva il 4 novembre e che da quel momento tali banche dati non sono state più modificate. In relazione a ciò sono state fornite puntuali e minuziose informazioni sul sito istituzionale che, contrariamente a quanto affermato dall'interrogante, hanno impedito confusione e approssimazione, permettendo una ordinata gestione del complesso procedimento concorsuale.

Per quanto concerne le problematiche segnalate in merito allo svolgimento degli esami, preciso che:

l'apposizione del codice a barre sul foglio anagrafico e sul foglio risposte è la modalità che si usa in tutte le prove preselettive con quesiti a risposta multipla e viene abitualmente usata nei concorsi della pubblica amministrazione;

all'inizio di ogni sessione di prova, in ciascuna sede, alla presenza dei candidati, è stato generato automaticamente dalla banca dati il *set* dei quesiti, valido per quella sola sessione, che è stato stampato istantaneamente nel numero di copie necessario per i candidati presenti;

alla fine di ogni sessione, alla presenza dei candidati, è stata stilata la graduatoria anonima con riferimento al codice identificativo del candidato;

alla fine di tutte le sessioni di ciascuna Regione, alla presenza della Commissione, è stata generata la graduatoria nominativa, mantenuta riservata;

non vi è stata alcuna segnalazione da parte degli addetti alla vigilanza, dei Presidenti e dei Commissari dei concorsi nonché dei Responsabili organizzativi delle Direzioni regionali del Ministero, della evenienza, rilevata dall'Onorevole interrogante secondo cui vi sarebbero stati candidati che « hanno dovuto accomodarsi sulle gradinate degli spalti »;

Faccio infine presente che:

gli elenchi degli ammessi a sostenere la prova scritta sono stati pubblicati il 16 gennaio sul sito istituzionale;

l'Amministrazione, al fine di approvare i predetti elenchi, ha verificato i dati pervenuti, insieme ai verbali, da tutte le Commissioni;

è stato predisposto un sito dedicato all'accesso telematico da parte del candidato alla propria prova preselettiva (foglio dei quesiti e foglio risposte);

i tagli previsti dalla legge finanziaria 2009 non si estendono ai posti messi a concorso con il bando in argomento in relazione ai quali l'Amministrazione ha già ottenuto l'autorizzazione ad assumere.

In relazione a quanto esposto ritengo, pertanto, che il Ministero abbia operato nel rispetto dei principi di legittimità e di funzionalità, utilizzando tutti gli strumenti organizzativi più innovativi consentiti dalla legge, che hanno permesso, comunque, di agevolare il rapporto cittadino-amministrazione, di ridurre i tempi procedurali e di avere la massima trasparenza in ogni fase del procedimento.

ALLEGATO 2

**5-00877 Centemero: Sulle richieste dei tersicorei dei principali Corpi di ballo stabili italiani.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla richiesta degli Onorevoli interroganti relativa alla questione dell'età pensionabile dei tersicorei dei corpi di ballo stabili.

A tal proposito rappresento che è intenzione di questo Ministero, nel più ampio quadro di riforma del settore lirico sinfonico, di rivedere l'età pensionabile dei tersicorei, abbassandola e, conseguentemente, adeguandola ai parametri già in vigore in altri paesi stranieri, anche comunitari.

Tutto ciò, sia al fine di ridurre alcuni costi fissi dei teatri d'opera, sia al fine di consentire il ricambio generazionale.

In tal senso, nei giorni scorsi, abbiamo assunto una specifica iniziativa legislativa che attualmente è al vaglio dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia e Finanze.

Sono fiducioso, pertanto, che in tempi brevi tale questione possa essere risolta.

## ALLEGATO 3

**5-01004 Siragusa: Sulla gestione amministrativa e contabile dell'Orchestra sinfonica siciliana.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco alla richiesta dell'Onorevole interrogante riguardante l'Orchestra sinfonica siciliana.

L'Ente autonomo Orchestra Sinfonica siciliana, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 19 aprile 1951, n. 19, successivamente modificato dalla legge regionale n. 33 del 1966, a seguito della legge regionale n. 2 del 2002 è stato trasformato in Ente di diritto privato assumendo la denominazione di Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Quest'ultima è stata ricompresa nell'articolo 28 della legge n. 800 del 1967 tra le Istituzioni concertistico-orchestrale che hanno ottenuto formale riconoscimento in campo musicale a livello nazionale. Intendo rimarcare che tale riconoscimento, però, non attribuisce a questo Ministero alcuna forma di controllo o di vigilanza, propriamente intesa, sull'attività posta in essere dalla Fondazione in argomento. Infatti, ai sensi degli articoli 6 e 13 della legge regionale siciliana n. 33 del 1966 la vigilanza sulla Fondazione è esercitata dalla Regione Siciliana, tant'è che il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, può sciogliere, per giustificati motivi, il consiglio direttivo, affidando la gestione straordinaria dell'Ente ad un commissario.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, dal canto suo, può concedere, ai sensi dell'articolo 9 decreto ministeriale 9 novembre 2007 recante « criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali », un contributo alle Istituzioni concertistico-orchestrale di cui al-

l'articolo 28 della predetta legge n. 800 del 1967 in presenza di determinate condizioni quali:

l'esclusività della direzione artistica;

la presenza di un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attività;

la produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività con effettuazione, nel periodo di attività dichiarata, di un minimo di cinque concerti per ogni mese e con il raggiungimento di una media di nove concerti mensili.

Considerata la sussistenza dei presupposti di cui al citato articolo 9 del decreto ministeriale 2007, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana è risultata destinataria per il 2008 di un contributo da parte di questo Ministero di euro 530 mila.

Alla luce di quanto esposto, evidenzio che questo Dicastero non esercitando alcuna funzione di vigilanza sulla Fondazione in argomento, non ha il potere di richiedere alla Fondazione medesima alcuna informazione sulla gestione contabile ed amministrativa della stessa, se non con stretto riferimento a quegli aspetti direttamente connessi alla erogazione del contributo annuale. Diversamente si configu-

rerebbe un improprio (ed illegittimo) sindacato su atti o deliberazioni adottati dalla Fondazione in argomento.

Rappresento, infine, che nel corso del 2008 è stata disposta da questo Ministero, su iniziativa della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, una verifica ispettiva per quanto di stretta competenza e cioè per contestare il superamento del valore massimo consentito di alcuni cachet di

artisti scritturati. Dall'accertamento condotto presso la Fondazione a cura dei Servizi Ispettivi di questa Amministrazione e del Dipartimento Generale di Finanza/Ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'economia e finanze, è emerso che non è stata ancora effettuata la trasformazione dell'Ente in Fondazione privata con connessi problemi irrisolti di gestione.



## ALLEGATO 4

**5-00879 Contento: Chiarimenti sulla gestione degli istituti scolastici della provincia di Pordenone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta rivolta dall'Onorevole Contento di una risposta più puntuale circa la situazione di bilancio delle scuole della Provincia di Pordenone, si conferma quanto già riferito dal Sottosegretario Giuseppe Pizza in questa stessa commissione in data 26 febbraio 2009 ed in particolare che le difficoltà delle scuole di Pordenone, come quelle di altre province, derivano dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste nelle leggi finanziarie degli ultimi anni.

In data 26 febbraio si è riferito dettagliatamente sui motivi di tale sofferenza generalizzata registrata dalle istituzioni scolastiche nel 2008.

Si fornisce ora il prospetto riguardante la situazione finanziaria delle singole scuole della provincia di Pordenone per l'anno 2008 il quale, pur tenendo conto delle riduzioni operate sulle assegnazioni

per il medesimo anno, evidenzia nel suo complesso, una disponibilità di cassa a fine esercizio in attivo. Infatti, a fronte di un complessivo fondo di cassa al 1° gennaio 2008 di 5.975.991,13 euro, al 31 dicembre dello stesso anno la disponibilità di cassa risulta di 4.575.912,15 euro con riscossioni per 18.640.755,97 euro e pagamenti per 20.040.834,95 euro.

Si conferma inoltre che in data 29 gennaio 2009 è stata erogata la prima rata di finanziamento relativa al medesimo anno mentre, a seguito del monitoraggio effettuato in merito alle spese per supplenze brevi e saltuarie relative al periodo 1° settembre 2008 - 31 dicembre 2008, con valuta 23 marzo 2009 sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie. Ad aprile sarà assegnata la seconda rata relativa all'anno 2009.

Ministero dell'Università e della Ricerca  
 Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio R.F.G.

Situazione finanziaria delle scuole della provincia di Pordenone al 31 dicembre 2008

Regione	Provincia	Scuola	Fondo Cassa iniziale (a)	Riscossioni alla data (b)	Pagamenti alla data (c)	Disponibilità di Cassa (a+b-c)
Friuli Venezia Giulia	Goizia		2.173.779,57	6.453.561,20	7.129.706,25	1.497.634,52
	Pordenone	Cd. Pordenone I Circolo	47.804,78	413.304,60	425.735,08	35.374,30
		Cd. Condensins	199.099,85	391.770,21	407.906,56	182.963,50
		Cd. Maniago	40.663,41	640.538,29	433.710,71	247.480,99
		Cd. Porcia	107.628,75	588.142,10	648.279,23	57.491,62
		Cd. Pordenone II Circolo	85.879,77	563.214,35	545.843,28	103.250,84
		Cd. Pordenone III Circolo	46.542,95	333.396,75	367.408,49	12.531,21
		Cd. Prata Di Pordenone	37.442,36	316.925,53	331.142,63	23.225,26
		Cd. Saletto	151.641,53	437.380,11	500.323,51	88.698,13
		Cd. San Vito Al Tagliamento	64.099,26	456.267,03	422.080,88	98.285,41
		Cd. Spilimbergo	47.797,27	332.942,12	350.002,56	30.736,83
		I.T.C. Odorico Mattiussi	305.866,62	378.673,51	475.971,08	208.569,05
		Ia. Enrico Galvani	117.485,11	437.831,17	503.663,79	51.652,49
		Ic. Megliano	71.312,32	265.982,65	294.285,72	43.009,25
		Ic. Zoppola	63.484,92	271.487,88	325.114,11	9.858,69
		Ic. Aviano	114.013,71	442.894,71	472.489,68	84.418,74
		Ic. Azzano Decimo	34.745,57	476.193,57	508.000,54	2.938,60
		Ic. Canova	76.720,24	419.484,48	399.213,90	96.990,82
		Ic. Casarsa Della Delizia	55.941,06	292.011,53	303.618,62	44.333,97
		Ic. Chions	47.767,45	267.845,67	295.342,06	20.271,06
		Ic. Colpavado	69.125,61	381.771,36	410.659,79	40.237,18
		Ic. Fiume Veneto	88.184,72	275.337,80	320.275,98	43.246,54
		Ic. Fontanafredda	30.645,97	495.306,67	477.546,63	48.406,01
		Ic. Pasiano	91.967,73	220.090,46	296.151,28	15.906,91
		Ic. Travesio	16.888,12	355.331,68	368.553,85	3.665,95
		Ic. Valvasone-Aizene-S. Martino T	11.247,82	230.284,81	206.143,56	35.389,07
		Ipsct F. Flora	518.908,80	1.025.863,99	598.644,87	946.127,92
		Ipsia L. Zanussi	457.029,06	621.592,07	804.213,05	274.408,08
		I.S. Leopardi E. Majorana	397.404,52	1.248.960,08	1.375.330,31	271.034,29
		I.S. P. Sardi	138.971,96	488.045,99	578.631,88	48.386,07
		I.S. Giuseppe Marchesini	207.904,13	370.915,99	414.316,21	164.503,91
		I.S.G.A. Pujati	102.780,00	549.778,99	601.150,25	51.408,74
		I.S. Spilimbergo	277.958,03	423.561,67	530.922,31	170.597,39
		Ist. Piori Industria E Artigianato	290.799,34	425.704,16	554.359,97	162.143,53
		Ist. Kennedy	670.810,25	1.449.168,98	1.842.734,13	277.245,10

Ministero delle Istruzioni, dell'Università e della Ricerca  
 Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio F.F.F.

Situazione finanziaria delle scuole della provincia di Pordenone al 31 dicembre 2008

	Fondo Cassa iniziale (a)	Riscossioni alla data (b)	Pagamenti alla data (c)	Disponibilità di Cassa (a+b-c)
LS - Le Filandiere	118.222,29	450.990,08	480.722,40	88.489,97
Sms - G. Marconi	190.071,98	244.492,96	324.479,52	110.085,42
Sms - Bernardino Partecipò	65.719,98	250.056,99	256.806,81	58.972,16
Sms - Centro Storico	121.716,86	272.925,30	325.141,89	69.500,27
Sms - G. Ungaretti	145.845,23	377.661,49	399.739,67	123.767,05
Sms - Leonardo Da Vinci	66.563,79	246.734,24	268.485,49	34.812,54
Sms - M.E.P. Balliana-I. Nievo	143.318,09	269.486,08	342.049,01	70.755,16
Sms - Pier Paolo Pasolini	47.979,92	230.405,87	253.643,66	24.742,13
Trieste	10.030.678,66	16.383.948,66	18.320.323,95	8.094.303,37
Udine	9.493.194,62	33.973.736,70	35.233.613,11	8.233.318,21
<b>TOTALE Pordenone</b>	<b>5.975.991,13</b>	<b>18.640.755,97</b>	<b>20.040.834,95</b>	<b>4.575.912,15</b>

## ALLEGATO 5

**5-00886 Tommaso Foti: Carenza di fondi in alcuni istituti scolastici della provincia di Piacenza.****5-00998 De Micheli: Situazione finanziaria delle scuole della provincia di Piacenza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni parlamentari n. 5-00886 dell'Onorevole Foti e n. 5-00998 dell'Onorevole De Micheli con le quali gli Onorevoli interroganti chiedono che vengano integrate le risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche della provincia di Piacenza che risultano insufficienti.

Le misure di contenimento della spesa contenute nelle leggi finanziarie degli anni pregressi hanno comportato, come in altri settori pubblici, una riduzione delle risorse finanziarie destinate alle scuole, determinando le segnalate note difficoltà delle scuole stesse.

Di tale situazione era consapevole la precedente gestione che, al riguardo, aveva promosso alcune iniziative risultate, tuttavia, non risolutive. Alcuni provvedimenti della precedente legislatura al contrario non hanno affatto migliorato la situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.

Ricordo, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 147 del 2007 che, nel porre a carico del bilancio del Ministero gli oneri relativi alle retribuzioni del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per maternità, ha sì integrato gli stanziamenti dei relativi capitoli, riducendo però contestualmente, allo scopo, il tetto massimo di spesa per le supplenze brevi fissato dalla Finanziaria 2005.

Va pure ricordata l'accresciuta spesa per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-

riore, conseguente all'attuazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge n. 1 del 2007.

In particolare, per l'anno 2008, la situazione finanziaria delle scuole ha registrato una forte sofferenza, determinata dall'applicazione della cosiddetta « norma di salvaguardia » contenuta nella Finanziaria 2007. In base a questa norma si sarebbe dovuto procedere ad una razionalizzazione del personale della scuola; ciò non è avvenuto e il risultato è stato un taglio di 560 milioni di euro degli stanziamenti relativi alle spese di funzionamento delle scuole statali con un impoverimento del servizio scolastico agli studenti.

Di questa situazione hanno risentito anche le scuole della provincia di Piacenza le quali hanno prioritariamente utilizzato le risorse ricevute nell'esercizio finanziario 2008 per retribuire i supplenti temporanei la cui spesa, nell'anno 2008, ammonta a livello regionale a 59.593.460; non hanno potuto, invece retribuire i compensi per i progetti realizzati nell'anno scolastico 2007-2008.

Per dare una prima risposta alle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole, si è provveduto ad incrementare di 200 milioni di euro il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche » con il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008. Contestualmente si è proceduto alla erogazione della prima rata dei fondi per il medesimo anno, relativa ai 4 dodicesimi, pari a 491 milioni e 519 mila euro.

A seguito del monitoraggio effettuato per le spese riferite alle supplenze brevi e saltuarie del periodo 1° settembre 31 dicembre 2008, nel mese di marzo è stata messa a disposizione delle scuole la relativa assegnazione finanziaria.

Entro il mese di aprile sarà assegnata la seconda rata sul finanziamento dell'anno 2009.

In relazione poi alla carenza di fondi da utilizzare per l'avvio dei corsi di recupero dei

debiti formativi nelle scuole secondarie di secondo grado, cui fa specifico riferimento l'interrogazione dell'Onorevole Foti, si precisa che, in base a quanto stabilito con circolare n. 12 del 2 febbraio 2009, per il corrente anno scolastico, le scuole potranno avvalersi di ulteriori risorse, pari a 55 milioni di euro, in corso di trasferimento al Ministero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che saranno quanto prima erogati alle singole istituzioni scolastiche.

ALLEGATO 6

**5-00900 Pes: Interruzione di un corso di studi presso l'Istituto d'arte  
« Diego Contini » di Oristano.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla soppressione, in corso d'anno scolastico, della sezione d'arte del tessuto funzionante presso la sede staccata di Samugheo, che dipende dall'istituto d'arte di Oristano.

È stato interessato al riguardo il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, personalmente responsabile della formazione delle classi, il quale ha fatto presente che nella suddetta scuola si è assistito negli ultimi anni ad un consistente calo di iscrizioni tale da rendere problematico il rispetto delle norme vigenti in materia.

Con riguardo in particolare alla sezione arte del tessuto il suddetto dirigente ha fatto presente di aver consentito nei decorso anni scolastici agli alunni iscritti, nonostante il loro limitato numero, la prosecuzione degli studi fino al conseguimento del titolo di maestro d'arte al termine della terza classe.

Per l'anno scolastico in corso l'Ufficio scolastico provinciale di Oristano, il quale provvede per delega del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, alla determinazione degli organici delle scuole del territorio di pertinenza, si è trovato nell'impossibilità di costituire la classe quarta per l'assoluta insufficienza del numero degli allievi.

Solo a metà dell'anno scolastico in corso il direttore regionale ha appreso che il dirigente della scuola in questione ha costituito una classe quarta articolata con l'inserimento dei sei alunni provenienti dalla terza classe arte del tessuto di Samugheo.

Il direttore dell'ufficio scolastico regionale è dovuto necessariamente intervenire sull'operato del dirigente scolastico per farne cessare gli effetti, attesa la sua diretta responsabilità in ordine al rispetto delle norme in materia di formazione delle classi.

Il medesimo direttore, anche al fine di tutelare l'affidamento suscitato negli alunni ha invitato il dirigente scolastico ad individuare le soluzioni che, nel rispetto dell'ordinamento, potessero consentire agli stessi alunni la prosecuzione degli studi anche in altra sezione, attraverso percorsi integrativi, eventualmente con l'intervento finanziario degli enti locali.

Il Dirigente dell'Istituto Statale d'Arte « Contini » di Oristano ha comunicato l'avvio di uno specifico progetto finanziato dalla Provincia di Oristano finalizzato a superare le difficoltà delle sei studentesse già appartenenti alla classe quarta.

Tale progetto, approvato dal collegio dei docenti il 9 febbraio, prevede la frequenza delle alunne nella classe IV A con indirizzo « Arte della Ceramica » per le materie comuni, mentre le materie dell'indirizzo « Arte del tessuto » (progettazione e laboratorio), vengono insegnate da una professoressa titolata assunta con contratto di collaborazione nel mese di febbraio.

In questo modo le studentesse continuano ad essere seguite in tutte le materie e si preparano all'esame di idoneità alla quinta classe che sosterranno presso l'istituto statale d'arte di Sassari dal 25 al 28 maggio, presso il quale esiste l'indirizzo « Arte del tessuto ».



## ALLEGATO 7

**5-00918 Zazzera: Interventi contro la chiusura di numerosi istituti convittuali e semiconvittuali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante evidenzia la complessa e articolata attività del personale educativo della scuola il quale è chiamato a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel processo di formazione ed educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, anche in un quadro coordinato di rapporti ed intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e chiede che venga ridotto il rapporto alunni-docente previsto.

Le riforme e le innovazioni introdotte nel sistema scolastico nel corso degli anni hanno conosciuto vicende alterne e spesso tormentate che ne hanno impedito la completa attuazione, generando ritardi nel processo di modernizzazione in atto negli assetti sociali.

Si rende pertanto necessario un sereno ripensamento dell'impianto complessivo del sistema scolastico e l'avvio e la gestione di una fase di revisione, riordino e « essenzializzazione » dell'intero quadro normativo, ordinamentale e organizzativo.

Di questa esigenza si fa interprete il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133 del 2008, che all'articolo 64 individua un quadro organico di interventi e misure che intendono realizzare sia il riassetto della spesa pubblica, sia l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema scolastico.

In particolare questa norma detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica prevedendo l'adozione di inter-

venti e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni-docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011-2012. E ciò per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei.

Per il raggiungimento delle su indicate finalità la medesima norma ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi volto ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema educativo.

Il piano è stato predisposto e, come prescritto dalla legge, sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari; sono ora in fase di definizione i previsti regolamenti di attuazione. Recentemente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in seconda lettura lo schema di regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane che stabilisce anche i criteri per la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche del personale della scuola.

La revisione dei parametri ha dovuto riguardare necessariamente i criteri per la definizione della dotazione organica anche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili al fine di poter realizzare gli obiettivi previsti dalla suddetta legge n. 133 del 2008.

ALLEGATO 8

**5-01060 Frassinetti: Iniziative di promozione della memoria della tragedia delle foibe.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero in occasione del Giorno del Ricordo (istituito con la legge n. 92 del 2004), che si celebra il 10 febbraio di ogni anno, segue con ogni attenzione le iniziative che assumono le scuole volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di Italiani, abitanti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a lasciare le loro case dopo secoli di permanenza in quei territori.

Anche quest'anno nell'approssimarsi del 10 febbraio, con apposita circolare, è stata sottolineata l'importanza di tale ricorrenza che è ormai inserita stabilmente nella programmazione scolastica; risulta infatti che le istituzioni scolastiche attivano e partecipano ad iniziative, alla quali sono coinvolte anche le Associazioni degli esuli, per impegnare i giovani in momenti di riflessione e confronto su quelle tragiche vicende storiche.

Tra le numerose iniziative alle quali hanno aderito le istituzioni scolastiche nel corrente anno scolastico, ricordo l'esperienza di numerosi studenti di 25 scuole superiori romane che hanno partecipato al progetto « Viaggio nella civiltà istriana-dalmata » con l'obiettivo didattico-educativo di far conoscere ai ragazzi quel segmento di storia.

Il viaggio, promosso dall'assessorato delle Politiche educative e scolastiche della famiglia e della gioventù del comune di Roma, si è svolto dal 12 al 15 febbraio 2009 ed ha consentito ai ragazzi di percorrere i diversi luoghi legati agli eccidi delle foibe e agli avvenimenti che nella seconda guerra mondiale hanno interessato il confine nord-orientale italiano: il

sacrario di Redipuglia, il più grande cimitero militare italiano, situato sul monte Sei Busi, il centro raccolta profughi di Padriciano, la foiba di Basovizza e la città di Fiume, Pola e Trieste. Nel corso del viaggio i ragazzi hanno avuto modo di ascoltare le testimonianze degli esuli.

Ricordo ancora il concorso promosso dal Consiglio regionale per la Lombardia rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a cui hanno partecipato detti allievi, singolarmente, a gruppi oppure come classe.

Molte altre significative iniziative si sono svolte in tutta Italia.

È intendimento del Ministero agevolare la diffusione di buone pratiche al fine di rendere il Giorno del Ricordo ancor più significativo atteso che la scuola, luogo della conoscenza e dell'istruzione, ha anche il compito di formare i giovani per la vita, di favorire lo sviluppo del senso civico, di educare ai valori della cittadinanza, della pace e della solidarietà.

Con riguardo all'adozione dei libri di testo faccio presente che detto adempimento rappresenta un momento molto importante che impegna, per diversi livelli di responsabilità tra loro collegati, il docente proponente, il consiglio di classe, il collegio dei docenti, il dirigente scolastico e il consiglio d'istituto, nell'esercizio responsabile e consapevole dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Annualmente, con apposita circolare, il Ministero ricorda le procedure da seguire per l'adozione dei libri di testo; in particolare, la scelta avviene, di norma, attraverso una fase preliminare nella quale si procede ad una verifica dei testi in uso,

eventualmente nell'ambito di comitati misti docenti, genitori e studenti, in modo tale da valutare compiutamente le nuove proposte editoriali.

Effettuata tale valutazione, i docenti interessati per materia formulano le proposte di adozione che sono sottoposte, prima dell'esame da parte del collegio dei docenti, ai consigli di classe di cui fanno parte anche i genitori.

Nell'attuale sistema scolastico, connotato da principi propri dell'autonomia didattica e organizzativa, non possono prevedersi interventi ministeriali in merito ai

contenuti veicolati dai libri di testo, la cui scelta deve essere invece operata dai singoli istituti.

Ricordo comunque che nell'ambito della progettualità di ogni scuola e della discrezionalità professionale degli insegnanti, l'uso dei testi scolastici, centrati sui nuclei essenziali delle varie discipline di studio, è accompagnato dal ricorso alle diverse risorse strumentali: da quelle digitali o disponibili sulla rete Internet a quelle offerte dalle biblioteche scolastiche, recentemente arricchite grazie al progetto « Amico libro ».

## ALLEGATO 9

**5-01170 Delfino: Sul caso del Circolo didattico di Saluzzo (Cuneo)  
e sulle misure a tutela dei diritti degli alunni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto evidenziato dall'Onorevole interrogante il responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha riferito che la vicenda prospettata trae origine dalle risultanze della visita ispettiva disposta dall'Ufficio scolastico regionale ed affidata ad un dirigente tecnico.

La docente in questione insegna presso il circolo didattico di Saluzzo dall'anno scolastico 2001/2002 a seguito di assegnazione provvisoria dalla provincia di Pavia; dall'anno scolastico 2005/2006, è stata trasferita nel plesso « Dalla Chiesa » del medesimo circolo di Saluzzo.

La suddetta sede, ubicata nella città di Saluzzo, attua un'organizzazione modulare innovativa piuttosto articolata con più rientri pomeridiani e turni mensa che impongono quadri orari molto complessi.

L'ispettore incaricato, dopo aver ascoltato la docente ed esaminato l'ampio e pluriennale carteggio che la riguarda, composto di numerosi e rilevanti fatti avvenuti a partire dal lontano 2003 – quale, ad esempio, la richiesta d'intervento dei Carabinieri a scuola – ha accertato:

« ... una situazione di incompatibilità di permanenza nella sede del plesso – Dalla Chiesa e dell'intero circolo didattico di Saluzzo dell'insegnante... »;

« ... che la permanenza della docente, in contrasto con i docenti di tutti i plessi, con i genitori degli alunni delle proprie e altrui classi, con il personale di segreteria e con il dirigente scolastico stesso comprometterebbe il funzionamento dell'istituzione scolastica e nuocerebbe ulteriormente all'immagine educativa della scuola e di coloro che vi operano »; « che le

carenze di funzionamento sereno e dignitoso del plesso – Dalla Chiesa – e del Circolo di Saluzzo sono da attribuire ad una situazione di incompatibilità manifesta tra l'insegnante... e la scuola;

« ... ne consegue la proposta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale... che non riveste carattere di sanzione disciplinare, bensì mira a facilitare il riattivarsi di positive immagini e della reputazione di tutti, sia della scuola che della stessa insegnante, in quanto ripristina una situazione scevra da memorie e vissuti negativi per tutti. »

L'ispettore ha altresì accertato che i docenti e il dirigente scolastico hanno agito verso l'insegnante con correttezza e con modalità tendenti a non esacerbare le dinamiche già compromesse dal clima di sospetto generato dall'insegnante di cui trattasi.

Il responsabile dell'ufficio scolastico regionale ha precisato che « non appare, al momento, censurabile il comportamento delle componenti scolastiche, genitori, insegnanti, personale ATA nella gestione di questa vicenda... ».

In data 10 ottobre 2008, su parere favorevole del consiglio di disciplina, l'Ufficio scolastico provinciale di Cuneo ha disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale della docente dalla direzione didattica di Saluzzo alla scuola media statale (centro territoriale permanente) di Saluzzo.

Avverso tale provvedimento l'interessata ha presentato ricorso al Tribunale di Saluzzo il quale, in data 19 novembre 2008, ha emanato una ordinanza cautelare in cui riconosce l'esistenza dell'incompatibilità ambientale nei plessi dove la do-

cente ha insegnato in passato, ma accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di reintegro della docente all'interno di uno degli altri plessi in cui si articola il circolo didattico di Saluzzo.

L'ufficio scolastico provinciale di Cuneo, consapevole degli effetti del rientro della insegnante, ha presentato reclamo al collegio ex articolo 669-*terdecies* c.p.c. chiedendo la sospensione della suddetta ordinanza e nel contempo l'integrale rigetto del ricorso dell'insegnante.

Preso atto che il Tribunale di Saluzzo ha rigettato in data 27 febbraio 2009 il suddetto reclamo, il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Cuneo, nell'attesa di conoscere l'esito del giudizio di merito da parte del giudice, con proprio provvedimento del 5 marzo 2009, ha disposto il reintegro della insegnante in uno dei plessi: Pivano, Costa o Musso.

Tale ultima circostanza ha sollevato viviate proteste, sia da parte degli altri insegnanti del circolo che da parte dei genitori, che hanno avuto eco nella stampa.

Il dirigente scolastico di Saluzzo, tenuto anche conto dell'esigenza di non gravare l'erario, ha cercato una soluzione ipotizzando l'inserimento della insegnante in

parola presso il plesso Musso al posto di un'altra insegnante titolare, la quale si sarebbe spostata sul posto lasciato libero dalla docente in questione.

Tale ipotesi ha generato la protesta dei genitori, che non hanno mandato i bambini a scuola per una intera settimana, nonché ulteriori proteste da parte di un comitato di genitori.

Successivamente, il medesimo dirigente scolastico ha modificato la propria proposta, intesa a salvaguardare la continuità didattica e a non spostare alcun docente, decidendo di affiancare la docente a un *team* di titolari già esistenti; ciò per assicurare comunque la funzione docente all'interessata e per favorirne nel contempo il pieno reintegro.

Dal 16 marzo scorso l'insegnante presta servizio per 12 ore nel plesso Pivano e per 10 ore nel plesso Musso; ma ben presto le criticità sono emerse nuovamente e, su richiesta del dirigente scolastico, è stata disposta in questi giorni dal responsabile dell'Ufficio scolastico regionale una ulteriore visita ispettiva. Soltanto al termine della visita ispettiva potrà valutarsi quali eventuali provvedimenti adottare.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01025 Misiti: Completamento della variante della SS n. 106 fra Roccella Jonica e Locri .	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-01186 Vannucci: Sulle cause del ritardo nell'avvio dei lavori su alcuni tratti dell'autostrada A14 .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	132

#### RISOLUZIONI:

7-00131 Guido Dussin: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.	
7-00133 Realacci: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni ( <i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039</i> ) .....	129
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvato dalla Commissione)</i> .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di ANCE e di un dirigente della Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale » C. 1952 Guido Dussin .....	130
--	-----

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il Ministero delle infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**5-01025 Misiti: Completamento della variante della SS n. 106 fra Roccella Jonica e Locri.**

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), pur ringraziando il Governo per l'approfondita

disamina della questione, esprime la propria insoddisfazione sul fatto che, come si evince dalla risposta testé illustrata, la realizzazione dell'opera è ancora lungi dal concretizzarsi, essendo le diverse fasi progettuali e di finanziamento ancora in fase di definizione.

**5-01186 Vannucci: Sulle cause del ritardo nell'avvio dei lavori su alcuni tratti dell'autostrada A14.**

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia il sottosegretario per la dettagliata risposta



fornita ed auspica che il Governo assicuri il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere in esame, colmando i ritardi accumulati in sede di procedura di gara.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il Ministero delle infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**7-00131 Guido Dussin:** Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.

**7-00133 Realacci:** Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.

*(Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039).*

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte preliminarmente che alla luce del contenuto sostanzialmente convergente degli atti di indirizzo all'ordine del giorno è stata testé presentata una proposta di testo unificato delle risoluzioni in discussione che è stata sottoscritta anche da altri componenti della Commissione.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'importanza di quanto contenuto nell'atto di indirizzo in esame, anche in ragione degli ultimi tragici eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo. Ritiene, in proposito, che il Paese ha estremamente bisogno di un piano straordinario di consolidamento e miglioramento sismico degli edifici pubblici e privati che potrebbe prevedere, come peraltro già indicato in un'interrogazione presentata a sua firma, un'estensione, per i privati, dello sgravio fiscale del 55 per cento anche

ai fini del consolidamento antisismico degli edifici. Ritiene particolarmente urgente intervenire in tal senso, soprattutto su alcuni territori dove il rischio di eventi sismici è estremamente alto, come l'area calabro-sicula ed, in particolare, la città di Messina. Ritiene, quindi, importante che nel provvedimento sulle politiche della casa che il Governo si appresta ad approvare sia inserita una normativa in merito alle regole di sicurezza antisismica che gli edifici sono tenute a rispettare. Occorre, quindi, chiedere con forza la soppressione della proroga al 2010 dell'entrata in vigore delle norme tecniche sulla sicurezza degli edifici, il cui inserimento è stato, nel passato, anche la conseguenza da un mancato coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti in materia. Infine, intende sottolineare, proprio alla luce di quanto accaduto in Abruzzo, che un conto è chiedere la semplificazione delle procedure per la concessione di permessi ed autorizzazioni, altra questione è la soppressione delle regole che potrebbe determinare un'indiscriminata gestione del territorio.

Franco STRADELLA (PdL) ritiene utile inserire, nella parte dispositiva della proposta di testo unificato della risoluzione in discussione, un riferimento all'esigenza di verificare, in sede di collaudo, la rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche progettuali.

Raffaella MARIANI (PD) concorda con quanto suggerito dal deputato Stradella.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che la proposta di testo unificato della risoluzione in titolo deve intendersi integrata con quanto suggerito dal deputato Stradella.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI rileva che la proposta di risoluzione unificata in titolo assume, oggi, a seguito della tragedia che ha colpito l'Italia con il terremoto in Abruzzo di appena due giorni fa, una valenza ancora maggiore. La tragedia umana, economica e infrastrutturale causata dal sisma ha, oggi, reso ancora più

urgenti le misure che erano previste dalle norme ed in attesa di applicazione. Conferma, quindi, l'impegno del Governo a far sì che tutte le misure previste dalle leggi già esistenti e dalle regolamentazioni tecniche emanate appena all'inizio di quest'anno possano trovare applicazione nel più breve tempo possibile ed esprime, pertanto, parere favorevole sull'atto in esame. Dal punto di vista tecnico, ricorda che, con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni, un testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire particolari livelli di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Tali norme rappresentano la più avanzata espressione normativa secondo un'impostazione coerente con gli eurocodici. Ricorda, quindi, che il comma 1-*septies* dell'articolo 29 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ha previsto che le previsioni delle norme tecniche di costruzioni degli edifici pubblici e privati, la cui entrata in vigore era prevista per il 30 giugno 2009, fossero ulteriormente prorogate al 30 giugno 2010. Tale ulteriore differimento dei termini era scaturito dall'assunto che il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in assenza di una circolare esplicativa, recasse norme di difficile attuazione. La proroga, sulla quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva espresso parere assolutamente contrario, era stata ritenuta, tuttavia, opportuna in quanto, al momento, ancora non era stata resa disponibile la circolare contenente le istruzioni applicative delle citate nuove norme tecniche per le costruzioni. Rileva, quindi, che lo slittamento dei termini di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni di un ulteriore anno parrebbe tuttavia avere, come conseguenza, l'aumento della disomogeneità delle condizioni di sicurezza garantite dalle opere, oltre a prolungare una situazione di diversificazione dei requisiti che i prodotti da costruzione debbono soddisfare. Tale slittamento determinerebbe, inoltre, disagi ed incertezze nei soggetti coinvolti. Inoltre, a seguito dell'emanazione della circolare

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esplicativa delle nuove norme tecniche per le costruzioni, è venuta meno la motivazione che aveva determinato la protrazione del periodo transitorio per l'entrata in vigore delle norme del citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Ricorda, quindi, che il testo della circolare esplicativa, pur essendo articolato e corposo, non travalica i compiti ed i limiti propri di una circolare e, quindi, non modifica argomenti trattati dalle nuove norme tecniche né aggiunge nuovi argomenti se non per informazioni, chiarimenti ed istruzioni applicative. Con tali istruzioni si è inteso fornire agli operatori indicazioni, elementi informativi ed integrazioni per una più agevole ed univoca interpretazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Comunica, infine, che il governo intende inserire nel decreto legge che sarà approvato in merito al « piano casa » una disposizione che anticipi l'attuazione delle norme tecniche in questione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, che assume il numero 8-00039 (*vedi allegato 3*).

#### **La seduta termina alle 15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

**Audizioni di rappresentanti di ANCE e di un dirigente della Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale ».**

**C. 1952 Guido Dussin.**

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15.10 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01025 Misiti: Completamento della variante della  
SS n. 106 fra Roccella Jonica e Locri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La strada statale 106 Jonica rientra, sin dall'origine, tra le opere previste nel Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443/2001 e, in particolare, nelle delibere CIPE nn. 121/2001 e 106/2004 in quanto ritenuta una dorsale strategica della viabilità dell'Italia meridionale ed un'asse stradale portante del « Corridoio Jonico Taranto-Sibari-Reggio Calabria ».

Conseguentemente, i lavori di ammodernamento concernenti tale infrastruttura sono di regola progettati, finanziati e realizzati in conformità alle disposizioni speciali sulle infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi dettate dagli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006.

I lavori di completamento della variante esterna alla SS. 106 Jonica, tra i comuni di Roccella Jonica e Locri, risultano inseriti nella bozza del Piano Investimenti 2009 redatto dal soggetto aggiudicatore ANAS, attualmente in corso di

definizione ed approvazione a norma di legge, il quale, non appena divenuto efficace, sarà allegato al Contratto di Programma intercorrente tra la citata ANAS SpA. ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il relativo bando di gara sarà pubblicato non appena il Contratto di Programma 2009 diventerà operativo nella forma attuale.

Il fabbisogno finanziario complessivamente stimato per l'esecuzione dei lavori in questione è pari a euro 18.910.000 e la relativa copertura è momentaneamente assicurata, in funzione del più sollecito avvio delle procedura di gara, con fondi ordinari nella disponibilità di ANAS S.p.A., in attesa che il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individui ove possibile e tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, le risorse idonee per il finanziamento definitivo dell'intervento, secondo la disciplina speciale sopra richiamata.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01186 Vannucci: Sulle cause del ritardo nell'avvio dei lavori su alcuni tratti dell'autostrada A14.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai lavori di ampliamento della 3<sup>a</sup> corsia dell'autostrada A14 da Rimini nord a Porto Sant'Elpidio, in particolare, per i lotti 6B Ancona sud-Porto Sant'Elpidio – 2<sup>a</sup> fase, 5 Ancona nord-Ancona sud e 2 Cattolica-Fano, sono state avviate le procedure di affidamento secondo la legislazione vigente, come noto all'onorevole interrogante che, nell'atto, riporta correttamente gli importi a base d'asta e le date di pubblicazione delle gare.

Si precisa ulteriormente che per il solo Lotto 5 si tratta di « appalto integrato » e, quindi, con progettazione esecutiva a cura dell'Appaltatore.

Le tre procedure di affidamento procedono senza ritardi e per nessuna di esse si è ancora pervenuti alla aggiudicazione.

In particolare, per il Lotto 6B, la prima seduta di gara si è tenuta il 22 ottobre 2008, per il Lotto 5 la prima seduta di gara si è tenuta il 27 novembre 2008 mentre per il Lotto 2 la prima seduta di gara si è tenuta il 19 marzo 2009.

Con la prima seduta di gara si è proceduto alla apertura delle offerte economiche presentate ed è iniziata la fase di valutazione delle offerte anomale così come previsto dalle norme vigenti.

A seguito della presentazione di alcune offerte anomale, attualmente, è in corso la valutazione, da parte della apposita commissione tecnica, della offerta relativa alla 1<sup>a</sup> impresa del Lotto 5 ed a quella del

Lotto 2. Per il Lotto 6B, invece, si sta valutando la 2<sup>a</sup> offerta, essendo stata dichiarata « anomala » la 1<sup>a</sup>.

A conclusione della valutazione dell'anomalia che, tenuto conto della attuale normativa, è particolarmente lunga e complessa, ci sarà la proclamazione, per ciascuna gara, dell'aggiudicatario provvisorio.

Seguiranno le verifiche in capo all'aggiudicatario provvisorio come la regolarità contributiva, i requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice appalti, l'antimafia, l'idoneità tecnico-professionale prevista dal testo unico sicurezza e, ad esito positivo, sarà proclamata l'aggiudicazione definitiva.

Ad aggiudicazione definitiva avvenuta, previa comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, si potrà procedere alla stipula dei contratti d'appalto – di norma entro 30/60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva – e, successivamente, alla consegna dei lavori.

La società ANAS, rappresenta, infine, che in occasione degli incontri calendarizzati con la società Autostrade per l'Italia per la « gestione della Convenzione », ha evidenziato alla concessionaria l'opportunità di verificare i ritardi accumulati in sede di procedura di gara, garantendo non solo la regolarità e la trasparenza della procedura ma, altresì, il rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma degli investimenti allegato alla Convenzione vigente.

## ALLEGATO 3

**7-00131 Guido Dussin: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.**

**7-00133 Realacci: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.**

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

premessi che:

il comma 1-*septies* dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dispone l'ulteriore proroga dal 30 giugno 2009 al 30 giugno 2010 delle disposizioni transitorie in materia di norme tecniche per le costruzioni, di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

appare rilevante ricordare che la richiamata disciplina è stata adottata al fine di « assicurare uniformi livelli di sicurezza » nella progettazione di edifici e opere;

nonostante la nota e scientificamente provata criticità del nostro territorio rispetto al rischio sismico, causa di diverse situazioni di crisi e di vera e propria emergenza, dall'anno 2004, tale previsione è stata oggetto di molteplici rinvii, in un contesto di diffusa difficoltà anche nell'assicurare l'ordinaria manutenzione degli edifici adibiti a servizi primari come la scuola e la salute;

in realtà, è addirittura dal 2003 che il settore delle norme tecniche italiane, in particolare per quanto riguarda le norme sismiche, è, di fatto, in regime di prorogatio e ciò determina uno stato di grave disagio ed incertezza fra i progettisti, gli operatori dell'industria delle costruzioni e delle amministrazioni pub-

bliche. Si pensi che allo stato attuale è possibile applicare tre corpi normativi diversi che determinano livelli di sicurezza molto differenziati e standard industriali non coerenti tra loro. Inoltre i continui rinvii, se inizialmente giustificati, oggi fanno temere che le nuove norme di aggiornamento non entreranno mai in vigore, elemento che, peraltro, rappresenta anche un fattore di condizionamento nel contesto europeo, dove vigono eurocodici strutturali, ben più avanzati rispetto al quadro normativo che si viene a mantenere con la proroga;

dal 2003 in Italia le norme sulla edilizia in zone sismiche hanno permesso di superare il vincolismo della precettività, facendo affidamento nelle garanzie prestazionali che devono essere assicurate dal progettista. Allo scopo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, ha rappresentato la prima importante novità nel panorama della normativa in tema di prevenzione antisismica;

tale normativa è stata adottata dopo il terremoto che colpì i territori al confine fra il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002, durante il quale crollò la scuola elementare « Jovine » del comune di San Giuliano di Puglia, provocando la morte di 27 bambini e di una maestra.

Anche la precedente classificazione sismica nazionale, peraltro, era stata varata poco dopo un terremoto, quello del 1980 in Irpinia. L'ordinanza 3274/2003 fu, pertanto, predisposta dalla Protezione civile in tempi molto ristretti proprio per fornire una risposta immediata alla necessità di aggiornamento di due importanti strumenti normativi per la riduzione del rischio sismico;

nelle premesse all'ordinanza, si specifica che essa rappresenta una prima e transitoria disciplina della materia, motivata dalla volontà di recuperare rapidamente un divario che negli ultimi due decenni si era creato tra il livello delle conoscenze scientifiche e tecniche e quello normativo, in attesa di una disciplina organica della materia. Un'esigenza, nata, come rilevato, all'indomani del sisma in Molise e Puglia in una zona, tra l'altro, non ancora classificata come sismica (pur essendo nota come tale, come risulta dalle proposte di riclassificazione sismica del territorio nazionale già predisposte nel 1998 e da circolari del Ministero degli interni). Da qui la natura urgente del provvedimento, redatto da un gruppo di lavoro di esperti che in appena quaranta giorni ha predisposto i quattro allegati tecnici dell'ordinanza sulla base degli articoli 2, comma 1 e 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 che conferisce al Dipartimento della protezione civile poteri straordinari per fronteggiare determinate situazioni di emergenza;

successivamente, con il decreto ministeriale 14 settembre 2005 sono state riformate definitivamente le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un testo unico la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;

da ultimo, con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla

legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 e contestualmente sono state sostituite quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005;

le nuove norme tecniche in materia di costruzioni rappresentano, pertanto, la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086 del 1971, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, e 2 febbraio 1974, n. 64, relativa a provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e relative norme di attuazione;

il decreto 14 gennaio 2008, al pari di quello del 14 settembre 2005, ha la finalità di riunire la normativa tecnica relativa alle costruzioni civili al fine di fornire un corpus normativo quanto più possibile coerente, ispirato al criterio « prestazionale » piuttosto che « prescrittivo » e di semplificazione legislativa, cercando di individuare con chiarezza i livelli di sicurezza delle costruzioni ed il loro comportamento a seguito di sollecitazione esterna;

l'aver privilegiato, con le nuove « norme tecniche per le costruzioni », la normativa a indirizzo « prestazionale », marginalizzando invece quella di tipo « prescrittivo », significa che, se finora il progettista riteneva di poter garantire la sicurezza delle costruzioni seguendo rigide regole preordinate a tal fine, d'ora in avanti sarà egli stesso che potrà decidere quali procedimenti di calcolo e verifica e



quali modelli adottare per garantire il livello di sicurezza dell'opera da realizzare richiesto dalle norme in relazione alla sua vita nominale e alla sua destinazione d'uso;

l'unico motivo che poteva giustificare un'ulteriore proroga, ossia la mancanza della circolare esplicativa delle norme tecniche contenute nel decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, non ha più ragione d'essere, poiché il 26 febbraio 2009 è stata pubblicata la circolare 2 febbraio 2009, n. 617, istruzioni per l'applicazione delle «nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2009 – suppl. ordinario n. 27).

qualificati e prestigiosi organismi associativi afferenti al settore dell'edilizia hanno fermamente espresso, al Parlamento ed al Ministro, la loro contrarietà alla proroga che permette la coesistenza fino al 30 giugno 2010 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 con la normativa previgente;

tali segnalazioni evidenziano come tale proroga comporti un grave rallentamento del processo di crescita qualitativa del sistema italiano delle costruzioni, una forte penalizzazione dei segmenti produttivi più qualificati rispetto a quelli che lo sono meno o che sono arretrati, un sensibile aggravamento del settore del calcestruzzo fondamentale per l'economia del Paese. Inoltre, tra le criticità che comporta la predetta proroga, si evidenzia altresì l'aumento ingiustificato dello stato di confusione e di incertezza già creatasi per via delle lungaggini della procedura di approvazione della nuova normativa antisismica risalente al 2003, l'influenza negativa su tutto il settore delle costruzioni, la contraddizione circa la domanda di sicurezza auspicata negli ultimi anni soprattutto nel campo dell'edilizia scolastica in quanto tale spostamento di termine causa difficoltà nel ricercare la corretta applicazione in sede di verifica preventiva, collaudo e

verifica delle responsabilità in caso di incidenti;

anche alla luce dell'evento sismico del 7 aprile, tuttora in atto, che ha colpito drammaticamente la città dell'Aquila e, più in generale, la regione Abruzzo, e al fine di evitare il ripetersi di ulteriori sciagure causate dagli eventi sismici, si rende indispensabile far divenire obbligatorie per tutte le costruzioni le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008,

impegna il Governo:

ad intraprendere le occorrenti e più celeri iniziative normative atte a rendere nel più breve tempo possibile obbligatoria l'applicazione del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, allo scopo abrogando la proroga che ne sposta l'attuazione al 30 giugno 2010 e, se del caso, prevedendo ad apportare le opportune correzioni allo stesso decreto 14 gennaio 2008;

a prevedere indirizzi e modalità per la verifica, il controllo e l'applicazione delle relative sanzioni in ordine all'osservanza delle norme per le costruzioni nelle fasi esecutive di realizzazione delle opere;

a stabilire che in sede di collaudo sia verificata e accertata la rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche progettuali;

in subordine, a prevedere, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche del nostro territorio, l'adozione di criteri tecnici che garantiscano nella progettazione di edifici pubblici e privati e delle opere infrastrutturali il rispetto dei più elevati livelli di sicurezza sismica e statica, quali quelli assicurati dalle norme contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

a tal fine, a richiedere che gli eventuali progetti di opere sviluppati utilizzando norme tecniche in regime di prorogatio siano integrati da una relazione tecnica che dimostri il raggiungimento di un livello di sicurezza pari a quello ottenibile con le norme tecniche contenute nel

summenzionato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e che tale relazione possa essere richiesta dal Consiglio superiore dei lavori Pubblici per l'approvazione dei progetti.

(8-00039) Guido Dussin, Realacci, Lanzarin, Mariani, Togni, Bena-

mati, Lulli, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Tortoli, Stradella, Tommaso Foti.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)  
(Svolgimento e conclusione) ..... 137

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1.  
(Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter  
del regolamento – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 2320  
– Conclusione dell'esame e nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia  
all'Unione europea) ..... 138

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) ..... 141

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ..... 142

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia  
di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.  
(Parere alle Commissioni I e V) (Esame e rinvio) ..... 138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 140

ERRATA CORRIGE ..... 140

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza  
del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale  
italiano.**

**Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale  
per la sicurezza del volo (ANSV).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Bruno FRANCHI, *presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Mario LOVELLI (PD) e Maurizio IAPICCA (PdL).

Bruno FRANCHI, *presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 2320 – Conclusione dell'esame e nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META (PD) richiama un'audizione del Ministro Ronchi presso la IV Commissione della Camera in cui si affermava che il disegno di legge comunitaria per il 2008 non avrebbe potuto essere modificato dal Parlamento e si invitava a proporre interventi di iniziativa parlamentare nel disegno di legge comunitaria 2009. Preannuncia quindi l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione, dichiarando peraltro che tale posizione potrà essere rivista nel caso in cui il Governo sia disponibile ad aprire un confronto sul merito del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore (*vedi allegato 1*) e nomina il deputato Daniele Toto quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, formula una proposta di nulla osta (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

**C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla Commissioni I e V).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio IAPICCA (Pdl), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge AC 1441-bis-B, recante « Disposizioni per

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», già approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato. Ricorda che l'esame del provvedimento in terza lettura deve limitarsi alle parti modificate o introdotte dal Senato.

Per quanto riguarda le norme di interesse della IX Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 1, che reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate, nonché relative alla profondità degli scavi per l'installazione delle reti di telecomunicazione in fibra ottica e al *quorum* delle delibere condominiali per l'installazione delle medesime reti. Ricorda che il Senato ha introdotto due modifiche, entrambe al comma 1, il quale stabilisce che il Governo – nel rispetto delle competenze regionali e previa approvazione del CIPE – definisca un programma nel quale siano indicati gli interventi necessari alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate. Fa presente che la prima modifica introdotta dal Senato precisa che tale programma dovrà essere elaborato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 che indica gli obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica. La seconda modifica concerne la dotazione di 800 milioni per il periodo 2007-2013, prevista dallo stesso comma 1, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Osserva che la nuova formulazione approvata dal Senato precisa che resta ferma la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno, secondo il criterio già previsto dalla norma istitutiva del FAS.

Sottolinea che una disposizione di interesse della Commissione è contenuta all'articolo 31, introdotto dal Senato, che – attraverso una novella ai commi 5 e 6 dell'articolo 41 della legge n. 3 del 2003 – amplia le funzioni della Fondazione Ugo

Bordoni. Ricorda che la « Fondazione Ugo Bordoni », fu istituita nel 1952 e dichiarata estinta e messa in liquidazione nel 2000. Nel 2001 venne costituita una nuova Fondazione che, con la citata legge n. 3 del 2003, è stata riconosciuta come istituto privato di alta cultura e posta sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni. Evidenzia che la Fondazione effettua e promuove ricerche e studi scientifici ed applicativi nel campo delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'elettronica; svolge attività di rappresentanza dell'Italia in diversi organismi internazionali scientifici e di normativa e ha il compito di realizzare la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale; ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2005, la Fondazione deve presentare annualmente, al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sulla propria attività.

Quanto alla modifica fa presente che il comma 1 dell'articolo 31 sostituisce i primi due periodi dell'articolo 41, comma 5, della legge n. 3 del 2003. Il nuovo testo, più ampio di quello vigente, prevede alcune importanti novità: la Fondazione è riconosciuta come istituzione di alta cultura e ricerca, anziché come istituzione privata di alta cultura, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico; viene inoltre espressamente riconosciuta la piena autonomia scientifica della Fondazione nell'elaborare e proporre strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni; si prevede che essa collabori anche con le altre amministrazioni pubbliche e che svolga attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o di altre Autorità amministrative indipendenti. Il comma 2 dell'articolo 31 precisa che lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione dovranno essere ridefiniti in coerenza, non solo con lo svolgimento delle attività già attualmente previste, ma anche con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero

dello sviluppo economico, delle altre amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti. Il comma 3 prevede infine che l'applicazione dell'articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ricorda che una modifica di limitata rilevanza è stata introdotta all'articolo 36, che, ai commi 1 e 2 affida al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il compito di realizzare e gestire fino al 2011 un nodo per i servizi VOIP (Voice Over Internet Protocol), mentre ai commi 3 e 4 prevede la predisposizione da parte del Governo di un piano biennale per diffondere il Sistema pubblico di connettività (SPC) tra le pubbliche amministrazioni: la durata del programma, fissata inizialmente in tre anni, è stata ridotta a due anni a seguito della modifica apportata dal Senato. Viene così anticipato al 31 dicembre 2010 il termine di realizzazione del SPC.

Fa presente inoltre che è stato approvato nello stesso testo licenziato dalla Camera l'articolo 16, che novella il decreto legislativo n. 261 del 1999, in materia di servizio postale, recependo alcune previsioni introdotte dalla normativa comunitaria.

Ricorda che tale articolo, ai commi da 1 a 4, amplia le funzioni dell'Autorità di regolamentazione, con l'intento di incrementare la concorrenza nel settore postale ed espressamente riconoscendo la funzione di coesione che il servizio postale riveste. I successivi commi da 5 a 8 dettano disposizioni in materia di tutela degli utenti in caso di disservizi del servizio postale.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Michele Pompeo META (PD) rilevando l'assenza di rappresentanti del Governo, chiede di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere dal parte della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, riconoscendo la fondatezza del rilievo del depu-

tato Meta, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 15.15.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 26 marzo 2009, a pagina 128, prima colonna, prima riga, le parole: « SEDE CONSULTIVA » sono sostituite dalle seguenti: « ATTI DEL GOVERNO ».

Dopo la sesta riga è inserita la seguente: « Sull'ordine dei lavori ».

Sono soppresse le righe dalla ventesima alla venticinquesima.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di martedì 31 marzo 2009, a pagina 48, prima colonna, quindicesima riga, le parole da « propone » a « l'attivazione. » sono sostituite dalle seguenti: « avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 1° aprile 2009, a pagina 40, prima colonna, decima riga, le parole da « propone » a « l'attivazione. » sono sostituite dalle seguenti: « avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati ».



## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2008. (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2320, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 », approvato dal Senato;

rilevato che il disegno di legge prevede il recepimento, mediante decreti legislativi, di direttive comunitarie di notevole rilevanza nel settore dei trasporti, quali la direttiva in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture stradali da parte di veicoli adibiti al trasporto di merci, la direttiva di rifusione della normativa comunitaria in materia di patenti di guida, la direttiva di modifica della disciplina comunitaria relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per

l'utilizzo dell'infrastruttura medesima, la direttiva relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità, la direttiva che modifica i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari, la direttiva di rifusione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, la direttiva che modifica la normativa comunitaria che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e la direttiva relativa al trasporto interno di merci pericolose;

rilevato altresì che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle direttive sopra richiamate sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari,

delibera di

**RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'unione europea nel 2007.  
Doc. LXXXVII, n. 1.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);

segnalata l'opportunità di assicurare un esame tempestivo, da parte delle Com-

missioni parlamentari competenti sui singoli settori su cui intervengono le politiche comunitarie, della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

esprime

NULLA OSTA.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 143

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti del distretto manifatturiero produttori forbici e coltelli e lame da taglio in genere di Premana – Valsassina (*Svolgimento e conclusione*) ..... 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 149

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

##### Legge comunitaria 2008.

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

##### Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alberto TORAZZI, *relatore*, sottolinea che la Commissione è chiamata ad espri-

mere un parere sul disegno di legge comunitaria 2008 (C. 2023), già approvato dal Senato nella seduta del 17 marzo 2009 (S. 1078-A), recante norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario.

Il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007, è stato largamente modificato nel corso dell'esame al Senato e consta attualmente di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (recanti rispettivamente 8 e 42 direttive da recepire a seconda dei casi con o senza il parere delle competenti commissioni parlamentari). Il disegno di legge interviene in diversi settori ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazio-

nale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

La relazione di accompagnamento evidenzia che il testo riproduce in gran parte il contenuto dispositivo del disegno di legge comunitaria per l'anno 2008 presentato in Parlamento nel corso della XV legislatura (C. 3434), che non si è tradotto in legge a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. Dal testo in questione sono state tuttavia espunte le disposizioni che nelle more della ripresa dell'attività parlamentare hanno trovato collocazione in altri provvedimenti (in particolare, nel decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59). La relazione illustrativa evidenzia che, al contempo, si è provveduto ad inserire nel disegno di legge le disposizioni necessitate dall'evoluzione del quadro normativo comunitario, nonché ad aggiornare gli allegati contenenti le direttive da recepire mediante decreti legislativi. La relazione illustrativa reca altresì l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Per quanto riguarda le norme direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione Attività produttive segnala in particolare: l'articolo 20 recante modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'articolo 26 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, l'articolo 27 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, l'articolo 29 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento del mercato interno; l'articolo 35 in materia di controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari e l'articolo 38 recante delega al Governo per

l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, che ritiene il punto più rilevante tra quelli in discussione. In particolare, l'articolo 20 reca due modifiche al Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La prima modifica introdotta dal comma 1, lettera *a*), concerne l'articolo 67, comma 6, del predetto Codice e consiste nella correzione di un refuso che risulta superato a seguito dell'intervento di codificazione. Pertanto, i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 67, comma 6, devono essere opportunamente reindirizzati all'intera parte del decreto legislativo n. 206 del 2005 che disciplina il diritto di recesso, ossia alla sezione IV, capo I, titolo III della parte III del Codice del consumo stesso. Con il comma 1, lettera *b*), viene integralmente sostituito l'articolo 144-*bis* del Codice del consumo (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori), introdotto dall'articolo 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006).

La relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame precisa che la nuova formulazione tiene conto delle problematiche sulle pratiche commerciali sleali emerse nel corso del recepimento della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, recepita con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, ed in particolare rappresentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla Commissione europea, anche in ragione dell'ulteriore aggiornamento delle disposizioni di riferimento avvenuto con il decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221, correttivo del Codice del consumo. Sono quindi ridefinite le materie di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, anche in un'ottica di più efficiente attribuzione delle competenze con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. Per lo svolgimento di tali compiti, il Ministero dello sviluppo economico può

avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni può avvalersi, in particolare, dei comuni. Resta comunque ferma la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi, di cui all'articolo 17 del Codice del consumo che disciplina le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle norme relative all'indicazione del prezzo dei prodotti. Restano ferme altresì le disposizioni sulle competenze per le autorità nazionali già previste dall'ordinamento, in particolare quelle in materia di pratiche commerciali scorrette, attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi della Guardia di finanza utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

Da ultimo, con riferimento al tema delle sanzioni, sollevato - come riferisce la relazione di accompagnamento del disegno di legge in esame - anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si prevedono apposite sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 2006/2004, necessarie per assicurare l'effettività dell'esercizio dei poteri da parte delle autorità nazionali competenti. Il comma 2 dell'articolo in commento dispone infine che alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis del codice del consumo, nella nuova formulazione, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne le iniziative adottate in sede europea a tutela dei consu-

matori si segnala in particolare che la Commissione ha preannunciato per giugno 2009 la presentazione di una comunicazione sull'applicazione dell'*acquis* comunitario in materia di tutela dei consumatori, allo scopo di individuare le migliori pratiche e raccomandare iniziative che la Commissione stessa e gli Stati membri dovranno adottare nell'ambito della propria competenza relativa alla trasposizione, all'applicazione e all'attuazione delle norme relative al mercato unico. La proposta crea un unico strumento orizzontale che disciplina gli aspetti comuni in modo sistematico, semplifica e aggiorna le norme esistenti. Essa si distanzia dall'approccio dell'armonizzazione minima seguito nelle quattro direttive esistenti (vale a dire il principio che gli Stati membri possono mantenere o adottare norme più severe rispetto a quelle stabilite dalla direttiva) e introduce un approccio di armonizzazione completa (vale a dire il principio che gli Stati membri non possono mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle fissate nella direttiva). La proposta è in attesa di essere esaminata dal Consiglio e dal Parlamento europeo che l'ha calendarizzata nella sessione del 25 novembre 2009.

Il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha presentato un Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008)794). Il Libro verde individua gli ostacoli che si frappongono a un efficace ricorso dei consumatori in termini di accesso, efficacia e economicità, ed avvia una consultazione delle parti interessate sulle diverse opzioni per colmare tali lacune. La consultazione è terminata il 1° marzo 2009, ed in base ai risultati la Commissione presenterà un nuovo documento orientativo nel corso del 2009.

Con l'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, si individuano i principi e i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici - fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 - anche al fine di

coordinare le norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita, anche sotto il profilo della prevenzione incendi.

L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame al Senato, individua principi e criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Segnala che la direttiva 2008/43/CE è ricompresa nell'Allegato A al presente disegno di legge. La direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che integra la direttiva 93/15/CEE volta a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato in condizioni di sicurezza, ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile ed è stata adottata dagli organismi comunitari in funzione di contrasto nei confronti del terrorismo.

L'articolo 29 reca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a seguire nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. Tali principi e criteri direttivi si aggiungono ai principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 2 del presente provvedimento. La lettera *a*) del comma 1 prevede la definizione del quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva. La lettera *b*) richiede che venga favorita la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento, dovendosi privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici, mentre la lettera *c*) richiede che vengano

ridotti gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale, dovendosi favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento (lettera *d*).

I decreti legislativi di attuazione della direttiva dovranno istituire la categoria degli istituti di pagamento (lettera *e*), abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica, nonché individuare (lettera *f*) nella Banca d'Italia l'autorità competente: ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività; a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati; a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento. La Banca d'Italia dovrà inoltre essere individuata quale l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, garantendo condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento (lettera *g*). Viene inoltre richiesto che i decreti legislativi di attuazione recepiscano gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento, graduando i requisiti informativi tenuto conto di tre fattori: le esigenze degli utenti, il rilievo economico del contratto concluso e il valore dello strumento di pagamento (lettera *h*). Si dovranno recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva (lettera *i*), assicurando una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento (lettera *l*). L'articolo in esame richiede altresì che i decreti di attuazione prevedano (lettera *m*) procedure di reclamo degli utenti, procedure



per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (lettera *n*) nonché disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011 (lettera *o*). Per quanto concerne l'emanazione della normativa di attuazione del decreto legislativo, la lettera *p*) individua nella Banca d'Italia l'autorità competente, cui spetta anche di recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato. Ai sensi della lettera *q*) si individua, quale principio di delega, l'introduzione, a fini di coordinamento, delle modificazioni occorrenti alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, mentre la lettera *r*) richiede che venga prevista per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. Il comma 2 dell'articolo in esame reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 35, introdotto dal Senato, dà attuazione ad uno specifico profilo del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, poiché individua nel Procuratore della Repubblica l'autorità giudiziaria nazionale competente ad autorizzare l'esecuzione delle decisioni con cui la Commissione europea dispone accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del menzionato regolamento, autorizzazione richiesta in via preliminare dall'articolo 21, paragrafo 3, del citato regolamento.

L'articolo 38, introdotto dal Senato, provvede a dettare principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,

relativa ai servizi nel mercato interno, fermi restando i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. In base alle previsioni del comma 1 dell'articolo in esame, in sede di attuazione della delega il Governo è tenuto, anzitutto, a garantire la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale (lettera *a*)), semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi (lettera *d*) e garantendo che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o esercizio ad un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (lettera *e*). Deve essere, altresì, rispettata la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, accettando l'imposizione di requisiti alla prestazione solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Il Governo dovrà individuare, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili e necessari per l'accesso alla relativa attività, istituendo degli sportelli unici (accessibili anche via *internet*) per lo svolgimento delle procedure e formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi, e prevedendo delle forme di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione europea, al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

Tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale devono essere finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, perseguendo alcuni obiettivi: crescita economica e creazione di posti di lavoro; semplificazione amministrativa; riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad un'attività di servizi ed effettività dei diritti dei destinatari dei servizi. I decreti legislativi devono, inoltre, garantire un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere

di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento di cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri stati membri.

Il comma 2 pone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 28 dicembre 2009 per adeguare le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 (tale termine coincide con quello entro cui gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva). Infine, il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Dà conto, infine, di quanto illustrato nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007. A tale proposito occorre sottolineare innanzitutto che la relazione all'esame della Commissione è quella presentata alle Camere il 31 gennaio 2008 dal Governo precedente e pertanto, oltre a non essere aggiornata, rappresenta il contenuto di impegni politici che devono essere considerati in qualche modo superati. Passando in ogni caso ad una illustrazione sintetica del suo contenuto ricorda che, in linea con quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 la Relazione è strutturata in sei parti relative rispettivamente: agli sviluppi del processo di integrazione europea e alla riforma dei Trattati (Parte I), al tema della crescita e della competitività ed in generale delle riforme necessarie per lo sviluppo e alla modernizzazione del Paese (Parte II); alla c.d. fase ascendente vale a dire della partecipazione dell'Italia al processo decisionale dell'Unione europea e alla fase discendente relativa all'attuazione del diritto comunitario (Parte III); agli sviluppi del mercato interno sia per quanto riguarda la libera circolazione dei beni dei lavoratori e del recepimento attualmente in corso della direttiva servizi (Parte IV); alle politiche comuni previste dal Trattato CE quali lo sviluppo rurale, i trasporti, la politica energetica e alla politica di coesione e alla lotta contro le

frodi comunitarie (Parte V). La sesta ed ultima parte analizza l'evoluzione in materia di politiche sociali.

In conclusione, ritiene opportuno esprimere sin dalla presente seduta un nulla osta sulla relazione, in considerazione del fatto che essa contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 ed alcune indicazioni sugli orientamenti che lo stesso Governo avrebbe inteso seguire nel 2008, per poter concentrare, nelle prossime riunioni, il dibattito e i lavori della Commissione sul disegno di legge comunitario.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI, indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.**

**Audizione di rappresentanti del distretto manifatturiero produttori forbici e coltelli e lame da taglio in genere di Premana-Valsassina.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dionigi GIANOLA, *rappresentante del territorio di Premana ed esperto economico*

del settore forbici-coltelli, e Giovanni GIANOLA, direttore generale del consorzio *Premax dei forbici e coltellina di Premana* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni SANGA (PD), Laura FRONER (PD), Andrea LULLI (PD), Raffaello VIGNALI (PdL) e Carlo MONAI (IdV), cui rispondono Dionigi GIANOLA, *rappresentante del territorio di Premana ed esperto economico del settore forbici-coltelli*, e Patrizio FAZZINI, *presidente del consorzio Premax dei forbici e coltellina di Premana*.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	150
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	157
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	160
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	153
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	161

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) ..	153
ALLEGATO 4 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	162

##### SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Piscicchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1995 e C. 2273</i> ) .....	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.*

#### La seduta comincia alle 8.55.

##### Sull'ordine dei lavori.

Lucia CODURELLI (PD) intende preliminarmente segnalare che nella giornata

di ieri, in conseguenza della decisione di procedere ad una inversione dell'ordine del giorno per consentire lo svolgimento di interrogazioni, la Commissione ha potuto dedicare soltanto la parte finale dei propri lavori alla seduta in sede consultiva, con una inevitabile compressione dei tempi a disposizione dei gruppi, che hanno potuto contare su circa mezz'ora per la conclusione dell'esame preliminare del disegno di legge comunitaria 2008 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Considerato che stamattina la Commissione è convocata per l'esame degli emen-

damenti presentati al disegno di legge comunitaria e rilevato anche che è imminente l'inizio dei lavori in Assemblea, giudica poco rispettosa del ruolo del Parlamento l'intenzione di proseguire, in tempi che giudica molto accelerati, la discussione di un provvedimento di tale delicatezza, senza consentire i necessari approfondimenti ai deputati interessati.

Stefano SAGLIA, *presidente*, osserva che il tempo a disposizione della Commissione per approfondire gli aspetti di competenza non può essere misurato dal numero di ore utilizzate per il dibattito, considerato anche che già diverse sedute sono state dedicate all'esame preliminare dei provvedimenti comunitari testé richiamati. Ricorda, inoltre, che il calendario della Commissione per la corrente settimana non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della scorsa settimana: per tali ragioni, ritiene che si possa ora avviare l'esame del disegno di legge comunitaria 2008 e che la seduta possa essere successivamente sospesa in armonia con l'andamento dei lavori dell'Assemblea. Fa presente, peraltro, che la presidenza — poiché non intende fare alcuna forzatura rispetto ai lavori della Commissione — è disponibile a riprendere nella odierna seduta pomeridiana lo stesso esame degli emendamenti, anche in modo da consentire a tutti i gruppi di approfondire i pareri che saranno a breve resi dal relatore e dal Governo.

#### **Legge comunitaria 2008.**

#### **C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti al

disegno di legge comunitaria 2008 (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il relatore ha predisposto una proposta di relazione sul medesimo disegno di legge comunitaria 2008 (*vedi allegato 2*).

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lorenzin 9.1 e Damiano 9.3, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti Damiano 9.2, 9.4, 9.5 e 36.1. Con riferimento al citato emendamento Damiano 36.1, precisa peraltro di avere inteso recuperare, nella sua proposta di relazione sul disegno di legge in esame, il senso della proposta emendativa in questione, attraverso un richiamo alla necessità di concordare il testo dell'articolo 36 con le istituzioni comunitarie competenti.

Teresa BELLANOVA (PD), intervenendo sulle modalità di svolgimento dei lavori, intende stigmatizzare il fatto che non potrà svolgere il proprio intervento sugli emendamenti presentati, poiché dovrà immediatamente recarsi in Assemblea, dove l'inizio della seduta è ormai imminente: manifesta, pertanto, il proprio disappunto per non poter neanche ascoltare l'espressione del parere da parte del rappresentante del Governo, domandandosi — a tal proposito — se non sia più corretto sospendere subito la seduta della Commissione.

Lucia CODURELLI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bellanova.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel ricordare che le modalità di svolgimento dei lavori della Commissione sono state già definite all'inizio dell'odierna seduta, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime un parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento

Lorenzin 9.1, in ordine al quale formula un invito al ritiro.

Cesare DAMIANO (PD), in considerazione della delicatezza dei pareri testé espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, si domanda se non sia opportuno sospendere subito la seduta, anche al fine di consentire ai deputati di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Stefano SAGLIA, *presidente*, prende atto che è stata manifestata, a più riprese, l'esigenza di un maggiore approfondimento degli emendamenti presentati, il cui peso politico appare certamente significativo; in tal senso, ritiene che non vi siano problemi a sospendere la seduta della Commissione non appena avranno inizio le votazioni in Assemblea e a riprendere, conseguentemente, l'esame degli stessi emendamenti a partire dalle ore 14.30.

Beatrice LORENZIN (PdL), preso atto del parere espresso dal rappresentante del Governo, preannuncia l'intenzione di ritirare il proprio emendamento 9.1, riservandosi di riproporre in Assemblea, mediante la presentazione di un apposito ordine del giorno, il tema oggetto di tale proposta emendativa.

Cesare DAMIANO (PD), nel valutare positivamente l'accoglimento dell'invito al ritiro dell'emendamento Lorenzin 9.1, giudica saggio sospendere sin d'ora la seduta della Commissione, per consentire i necessari approfondimenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ritiene che si possa accogliere la richiesta testé formulata dal deputato Damiano, ricordando comunque che è stata appena preannunciata l'intenzione di ritirare l'emendamento Lorenzin 9.1. In ogni caso, fa presente che le eventuali riflessioni sul contenuto di tale proposta emendativa potranno avere luogo, se necessario, a partire dalla ripresa della seduta della Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, dichiara di non comprendere le ragioni per le quali un deputato, che non svolge le funzioni di relatore, non possa legittimamente decidere di ritirare un proprio emendamento e debba necessariamente giustificare di fronte ai gruppi di opposizione le ragioni della sua decisione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel precisare che è stato preannunciato il ritiro dell'emendamento Lorenzin 9.1 e che – in questo contesto – i presentatori non hanno alcun obbligo di giustificare l'eventuale ritiro di propri emendamenti, osserva che alla ripresa dei lavori della Commissione si potranno verificare le più opportune modalità per dare spazio alle riflessioni dei gruppi sulle proposte emendative presentate.

Sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 14.35.**

Stefano SAGLIA, *presidente*, nell'auspicare che possano considerarsi superati i fraintendimenti occorsi prima della sospensione della seduta odierna, ricorda che la Commissione riprenderà ora l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza. In proposito, ricorda che è stato ritirato l'emendamento Lorenzin 9.1 e che il relatore ha formulato l'invito al ritiro anche degli emendamenti Damiano 9.2, 9.4, 9.5 e 36.1.

Maria Grazia GATTI (PD) fa presente che – se vi fosse la disponibilità del relatore ad esprimere un parere favorevole sull'emendamento Damiano 9.5 – il suo gruppo non avrebbe alcun problema a ritirare i restanti emendamenti presentati.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, dichiara di poter esprimere parere favorevole sull'emendamento Damiano 9.5, soltanto qualora vi fosse la disponibilità dei presentatori a riformularlo nel senso di espungere la lettera *b*) del comma 1-*bis* del citato emendamento.



Maria Grazia GATTI (PD) dichiara l'indisponibilità a riformulare l'emendamento Damiano 9.5 nel senso indicato dal relatore, chiedendo pertanto che esso sia posto in votazione nella versione originaria.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, conferma l'espressione di un parere contrario sull'emendamento Damiano 9.5, poiché la richiamata lettera *b*) del comma 1-*bis* richiede il ripristino di norme che – a seguito di un'articolata discussione tra le forze politiche – sono state già abrogate dal Parlamento nella corrente legislatura.

Stefano SAGLIA, *presidente*, auspica che i gruppi riescano a compiere uno sforzo di mediazione, per giungere ad una formulazione dell'emendamento in esame, che consenta un consenso il più possibile ampio. A tal fine, prospetta l'opportunità di fare riferimento esclusivamente all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, senza ulteriori indicazioni di merito, in modo da non contraddire le posizioni politiche di nessun gruppo.

Simone BALDELLI (PdL) si domanda se non sia possibile giungere ad una riformulazione condivisa, anche dal punto di vista tecnico, dell'emendamento Damiano 9.5.

Cesare DAMIANO (PD) dichiara di non comprendere il motivo per il quale dovrebbe escludersi – dal testo del suo emendamento – l'indicazione delle cosiddette « dimissioni in bianco ».

Stefano SAGLIA, *presidente*, ribadisce l'opportunità di giungere ad una deliberazione unanime della Commissione sull'argomento in discussione.

Cesare DAMIANO (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 9.5, nell'attuale formulazione. Ritira, quindi, i suoi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 36.1.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 9.5.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, raccomanda l'approvazione della sua proposta di relazione sul disegno di legge comunitaria 2008.

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione del relatore. Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-*ter*, comma 2, del Regolamento, il deputato Cazzola quale relatore presso la XIV Commissione.

#### **Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007 (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.**

*(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).*

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, in esito al dibattito svoltosi nelle precedenti sedute ed accogliendo spunti e suggerimenti formulati dai gruppi, è stata predisposta un'ulteriore nuova versione della proposta di documento conclusivo (vedi allegato 4). Si augura, pertanto, che su tale ulteriore nuova versione della proposta (per la cui stesura ringrazia tutti i soggetti coinvolti) si possa finalmente registrare una condivisione da parte dei gruppi in Commissione.

Intervengono, per formulare osservazioni e svolgere proprie considerazioni, i deputati Ivano MIGLIOLI (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL) e Cesare DAMIANO (PD).

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dei gruppi per il contributo fornito, auspicando che l'approvazione del documento possa favorire anche la ripresa di un ragionamento tra le parti sociali sui problemi della contrattazione.

La Commissione approva, quindi, l'ulteriore nuova versione della proposta di documento conclusivo.

#### **La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.*

#### **La seduta comincia alle 15.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

**Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Mari-**

**nello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1995 e C. 2273).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 27 novembre 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 novembre 2008 la Commissione – a seguito della formulazione, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, della richiesta di relazione tecnica al Governo sul testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come testo base nella seduta del 28 ottobre 2008 – ha convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

In proposito, comunica anzitutto che, dopo la richiamata seduta, sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le proposte di legge n. 1995, a prima firma del deputato Commercio, e n. 2273, a prima firma del deputato Pisicchio: poiché tali proposte vertono su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Rileva, inoltre, che – ad oltre quattro mesi dalla richiesta – il Governo non ha ancora trasmesso la predetta relazione tecnica; infatti, in base ad elementi di conoscenza acquisiti per le vie brevi, risulta che sia tuttora in corso un confronto in sede tecnica tra gli organismi ministeriali e previdenziali competenti sulla materia, finalizzato al definitivo accertamento delle quantificazioni. A tal fine, segnala che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto – nelle riunioni del 26 marzo e del 1° aprile – di tornare a sollecitare il Governo in ordine agli adempimenti richiesti, fissando anche un termine ultimo per l'invio della citata relazione, oltre il quale la Commissione riprenderà l'esame del provvedimento, anche con la presentazione di

emendamenti al testo unificato. Fa presente, pertanto, che il termine per l'invio della relazione tecnica è fissato per la fine del mese di aprile.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, preso atto che il Governo, a quattro mesi dalla richiesta formulata dalla Commissione, non ha ancora provveduto ad ottemperare agli adempimenti connessi alla presentazione della relazione tecnica sul provvedimento, invita anzitutto la presidenza della Commissione a valutare se non sia opportuno fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, adottato dalla Commissione come testo base, al fine di accelerarne l'esame. In secondo luogo, nel chiedere di tornare, in ogni caso, a sollecitare formalmente il Governo in vista dell'invio della citata relazione tecnica – dal momento che giudica inaccettabile e grave un rallentamento dei lavori parlamentari causato dall'inerzia dell'Esecutivo – ritiene opportuno che nel frattempo la Commissione stessa valuti attentamente – con l'ausilio degli uffici competenti della Camera – la possibilità di svolgere una verifica circa il reale impatto finanziario del provvedimento in questione, anche acquisendo i necessari elementi di informazione dagli enti previdenziali competenti. Giudica, infatti, importante rispondere con efficacia, e in tempi brevi, ad esigenze fortemente avvertite da famiglie particolarmente svantaggiate, chiamate a svolgere un carico di lavoro molto pesante connesso all'assistenza a persone disabili.

Amalia SCHIRRU (PD), dopo essersi riservata di valutare le proposte di legge abbinate nella seduta odierna, auspica che il Governo esprima il proprio orientamento sul contenuto del provvedimento in esame, più che sulle relative implicazioni finanziarie, che ritiene possano essere definite successivamente. Giudica essenziale, in particolare, l'individuazione della platea dei possibili beneficiari degli interventi: ciò potrebbe utilmente orientare, infatti, il prosieguo dell'esame della proposta di legge in questione. Ritiene, pertanto, im-

portante che si imprima un'accelerazione al dibattito, fissando a tal fine un termine massimo entro il quale concludere l'esame degli emendamenti, in modo da giungere all'approvazione di un provvedimento lungamente atteso da famiglie in grave difficoltà, rispetto alle quali esiste l'urgenza di predisporre interventi efficaci, come più volte sollecitato dagli esponenti dei gruppi di opposizione.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritiene possibile, oltre che auspicabile, dare seguito agli interventi predisposti con il testo unificato dei progetti di legge in esame, anche alla luce dei dati comunicati dal presidente dell'INPS nella recente relazione annuale al Parlamento, nell'ambito delle quali è emerso lo stato di salute dei conti di tale istituto previdenziale pubblico. Al riguardo, ricorda che il presidente dell'INPS ha rilevato che tutti i fondi pensione risultano, allo stato, in attivo, mettendo in evidenza un sensibile miglioramento del rapporto tra spesa pubblica connessa alle uscite per prestazioni pensionistiche e prodotto interno lordo. Fa pertanto notare come un intervento incisivo – quale quello previsto nel presente provvedimento – a favore di una platea specifica e circoscritta, composta da famiglie che assistono persone disabili, costituisca quasi un « dovere civile » per il Parlamento e per la collettività, soprattutto in considerazione dei recenti impegni assunti, sia in sede nazionale sia internazionale, sul tema delle pari opportunità e delle politiche attive di conciliazione a favore delle donne, che sono sottoposte ad uno maggiore impegno lavorativo e familiare.

Ritiene, inoltre, che riconoscere il pensionamento anticipato a determinate categorie di persone, che svolgono un servizio sociale assai rilevante, sia tanto più importante quanto più si tende – come avviene nella legislatura attuale – ad operare un drastico taglio delle risorse pubbliche nel campo dell'assistenza e delle politiche sociali. Auspica, in conclusione, che nel prosieguo dell'esame possa regi-

strarsi una sostanziale condivisione sui contenuti del provvedimento, che giudica di portata molto rilevante.

Maria Grazia GATTI (PD), nell'evidenziare la gravità del fatto che il Governo non ha ancora provveduto a fornire i necessari chiarimenti circa la reale copertura finanziaria del provvedimento in esame — continuando inoltre a porre in essere un comportamento che giudica dilatorio — ritiene doveroso sollecitarne la presenza in Commissione, affinché riferisca sui dati in questione e faccia definitivamente chiarezza sulla situazione. Non si tratterebbe, infatti, solo di evitare di pregiudicare il lavoro finora svolto dalla Commissione, ma anche di non deludere le aspettative di tante famiglie svantaggiate, le quali, attraverso l'azione delle tante associazioni di rappresentanza, a più riprese hanno fatto sapere — anche mediante incontri con la stessa presidenza della Camera — di attendere da tempo un intervento finalmente risolutivo delle tante problematiche che sono quotidianamente chiamate ad affrontare. Invita, dunque, l'intera Commissione ed il Governo ad un gesto di responsabilità e di chiarezza, perché si intervenga sollecitamente a favore di tali famiglie in difficoltà.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel confermare che la presidenza della Camera segue con attenzione l'iter del provvedimento in esame, ritiene che il problema

principale non sia tanto quello di individuare una copertura degli interventi in esso previsti, quanto quello di valutare l'ordine di grandezza dell'impatto della norma nel suo complesso. Per tali ragioni, preso atto anche degli orientamenti dei rappresentanti dei gruppi intervenuti, conferma che tornerà a sollecitare il Governo per l'invio della relazione tecnica, restando comunque inteso che — superata infruttuosamente la fine del mese di aprile — la Commissione potrà fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato in titolo. Nel frattempo, prospetta anche l'opportunità di individuare una sede informale nella quale, con il coinvolgimento del Governo e dei competenti uffici della Camera, sia possibile ragionare sui temi testé richiamati.

La Commissione prende atto.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).**

## EMENDAMENTI

## ART. 9.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, adegui la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, fissando, per uomini e donne, un'unica età a regime tra i 62 ed i 67 anni, prevedendo a tal fine adeguati meccanismi di gradualità e flessibilità.

**9. 1.** Lorenzin.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) prevedere un ulteriore stanziamento pari a 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2010, 2011 finalizzato ad incrementare le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, concernente un piano di intervento straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi, quali asili-nido, e servizi integrativi al fine di favorire il conseguimento

della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.

1-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*bis*, lettera a), si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. Per gli anni successivi al 2011, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 468 del 1978.

**9. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) dare attuazione, anche in funzione dell'organizzazione dell'offerta formativa



nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;

b) promuovere e sostenere in via legislativa ed economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

c) prevedere l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

d) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

*1-ter.* Ai fini di cui al comma *1-bis*, lettera *a)*, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *1-ter*, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella *C* della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-quinquies.* Per gli anni successivi al 2009, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 468 del 1978.

**9. 3.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:

1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;

2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

4) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

**9. 4.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori, criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle « dimissioni in bianco » e per il ripristino delle disposizioni nor-



mative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:

1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;

2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

4) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) dare attuazione, anche in funzione dell'organizzazione dell'offerta formativa nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;

e) promuovere e sostenere in via legislativa ed economica la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

f) prevedere l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

g) promuovere i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi

per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, lettera d), è stanziata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

1-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis e 1-ter, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. Per gli anni successivi al 2009, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera d), dalla legge 468 del 1978.

**9. 5.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

**(Approvato)**

ART. 36.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.*

**36. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Garavini.

## ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2008 (C. 2320 Governo, approvato dal Senato).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2320, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 », approvato dal Senato;

considerato positivamente che il disegno di legge contiene due misure di specifico interesse (articoli 9 e 36), riguardanti rispettivamente le modalità di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché le circoscritte modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza del lavoro, necessarie a dare esecuzione ad una recente sentenza della Corte di Giustizia;

ritenuto, altresì, opportuno che quanto previsto al comma 1 del citato articolo 36 (che modifica il comma 11 dell'articolo 90 del richiamato decreto legislativo n. 81) debba comunque essere preliminarmente considerato, dalle competenti istituzioni europee, coerente con quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2008, alla quale la norma intende dare attuazione;

preso atto che lo stesso disegno di legge prevede, all'Allegato B, il recepimento di talune direttive comunitarie in materia di: condizioni di lavoro dei lavo-

ratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie; semplificazione e razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; rifusione di disposizioni comunitarie vigenti relative a parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, promozione e formazione professionale e condizioni di lavoro;

raccomandato alla Commissione di merito che, nell'ambito della delega (di cui all'articolo 38) per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE – relativa al più generale riassetto dei servizi nel mercato interno e, pertanto, finalizzata a garantire la libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e garantendo che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o l'esercizio ad un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento – sia assicurata la massima attenzione ai profili della coesione sociale e della tutela dei lavoratori, allo scopo di contrastare ogni forma di *dumping* sociale e di discriminazione a fini protezionistici,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007  
(Doc. LXXXVII, n. 1).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,  
esaminata la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1);  
preso atto che tale documento, pur di estremo interesse, contiene le linee di azione riferite ad un periodo temporale ormai superato (il biennio 2007-2008), divenendo – in tal modo – uno strumento di natura tendenzialmente ricognitiva piuttosto che di indirizzo;

considerato favorevolmente, in ogni caso, che la Relazione delinei alcune grandi aree di intervento di carattere generale, in particolare in materia di politiche per l'inclusione sociale, politiche per le pari opportunità e politiche per il lavoro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Programma e obiettivi dell'indagine.*

Nella prospettiva di modernizzazione e adeguamento del complessivo sistema delle relazioni sindacali, la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) ha avviato, in coincidenza con l'inizio della XVI legislatura, una indagine conoscitiva diretta a comprendere -- partendo dalla valutazione dei risultati prodotti dal Protocollo tra le parti sociali del 1993 (e delle sue possibili prospettive di revisione) -- quale possa essere, alle soglie del secondo decennio del secolo, il nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema della contrattazione nel Paese, anche al fine di rispondere con efficacia alle esigenze delle aziende e dei lavoratori e, più in generale, di un sistema produttivo nazionale che ogni giorno deve confrontarsi con le sfide derivanti dall'apertura dei mercati e dalla globalizzazione. Nel pieno rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione ha quindi inteso compiere un approfondimento su una pluralità di aspetti legati alle dinamiche contrattuali, che -- anche a seguito del complesso sviluppo della crisi economica innescatasi, nella parte finale del 2008, a livello mondiale -- finiscono per incidere in misura rilevante sulle politiche che l'Italia potrà e dovrà attivare per rispondere con efficacia alla attuale situazione congiunturale.

In particolare, la Commissione si è proposta di comprendere quale possa essere l'evoluzione del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione in Italia e, in questo ambito, quali debbano essere -- considerati sia singolarmente, sia in interazione reciproca -- gli obiettivi di

un possibile nuovo sistema, in termini di tutela dei diritti dei lavoratori, di competitività del sistema produttivo nazionale, di politiche dei redditi e di sviluppo. La stessa Commissione, peraltro, si è riservata di verificare gli strumenti attraverso i quali perseguire tali obiettivi, approfondendo alcune questioni di particolare rilevanza legate al sistema dei contratti collettivi, nell'ottica di acquisire utili elementi per una possibile evoluzione della realtà italiana.

Le audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell'indagine in un periodo di nove mesi (dal 25 giugno al 25 febbraio 2009) si sono articolate in due cicli. Al termine del primo ciclo di audizioni (25 novembre 2008), nelle more dell'esame parlamentare di una prima proposta di documento conclusivo dell'indagine (formalizzata dalla presidenza nella seduta dell'8 gennaio 2009), è intervenuto un fatto nuovo di grande rilievo, costituito dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, del 22 gennaio 2009. Attesa la rilevanza dei contenuti dell'Accordo e del nuovo scenario che esso inevitabilmente prefigura (considerato anche che l'intesa originariamente non è stata firmata da tutte le organizzazioni e, dopo la firma apposta -- con qualche giorno di ritardo -- dalle associazioni mancanti, non è stata sottoscritta dalla sola CGIL), la Commissione ha quindi convenuto sull'opportunità di sospendere l'esame del documento conclusivo, al fine di svolgere un ulteriore (e breve) ciclo di audizioni con talune parti sociali, individuate per il loro particolare ruolo.

Nel complesso, le audizioni hanno assicurato un confronto molto approfondito con i soggetti coinvolti e hanno consentito di tracciare un quadro piuttosto completo delle problematiche esistenti, mettendo in luce il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono dare ad una riforma del sistema delle relazioni industriali e della contrattazione, in particolare attraverso forme di legislazione di sostegno. In questo senso, il presente documento è strutturato in tre parti essenziali: con le prime due si intende illustrare i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti nel corso, rispettivamente, del primo ciclo e del secondo ciclo di audizioni; con la terza, invece, ci si propone di evidenziare talune proposte conclusive, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia.

## 2. I principali elementi emersi dal primo ciclo di audizioni (25 giugno-25 novembre 2008).

Nel corso del primo ciclo di audizioni dell'indagine sono emersi numerosi spunti di riflessione ed elementi di conoscenza, che hanno fornito alla Commissione un significativo quadro d'insieme della situazione, sicuramente utile all'individuazione di adeguate soluzioni.

Per tali ragioni, nel rinviare per il dettaglio ai resoconti delle audizioni effettuate, si riportano di seguito le principali questioni analizzate, articolate in una descrizione che si propone di aggregare i punti più qualificanti dei singoli contributi forniti.

### 2.1. Il protocollo del 23 luglio 1993.

Il fatto che il Protocollo del 23 luglio 1993 (« Protocollo ») abbia rappresentato uno spartiacque nell'evoluzione delle relazioni industriali del Paese è stato ampiamente riconosciuto da parte di tutti i soggetti intervenuti: esso ha portato alla definizione di nuovi rapporti tra le parti sociali e tra queste e il Governo, segnando

l'avvio della stagione della concertazione e della politica dei redditi. Al giudizio quasi unanime sul suo rilievo, si accompagnano, tuttavia, valutazioni differenziate sugli sviluppi che ha avuto e sugli effetti che ha prodotto nel corso del quindicennio dal 1993 al 2008.

Un'articolata disamina della sua ricaduta sull'economia è stata fornita dalla Banca d'Italia. Fino al 1993, l'operare del meccanismo di indicizzazione, la mancanza di coordinamento tra i vari livelli di contrattazione e l'esperienza fortemente conflittuale delle relazioni industriali avevano reso difficile controllare la dinamica retributiva. Dopo, in virtù del nuovo sistema, c'è stato un abbattimento del tasso d'inflazione: almeno per gli anni '90, proprio il tasso d'inflazione programmata (TIP), perno del processo concertativo-contrattuale, ha concorso ad indirizzare la dinamica salariale lungo un sentiero compatibile con la stabilità dei prezzi, contribuendo a frenarne le aspettative di rialzo. Grazie anche a questo ancoraggio, le pressioni inflazionistiche provenienti dalla svalutazione del 1994-1995 e dal rialzo del prezzo del petrolio nel 2000-2001 non si sono trasferite alla dinamica dei salari e quindi dei costi di produzione, evitando così ulteriori aumenti dei prezzi al consumo (*second round effects*).

Questo è avvenuto con una sostanziale stazionarietà delle retribuzioni contrattuali medie del settore privato, che, tra il dicembre 1993 e il settembre 2008, registrano un aumento complessivo dell'1,4 per cento. A questa si accompagna un'insoddisfacente crescita della produttività del lavoro, misurata dal valore aggiunto a prezzi costanti per unità di lavoro occupata. Essa è aumentata nell'industria di appena lo 0,5 per cento all'anno dal 1995 al 2007, contro il 3,3 nel decennio precedente; un andamento analogo si è registrato nel complesso del settore privato, con tassi di crescita, rispettivamente, dello 0,5 per il 1995-2007 e del 2,3 per cento per il 1985-1995.

La stagnazione della produttività ha inciso negativamente sul costo del lavoro per unità di prodotto (Clup), dato dal

rapporto tra il costo unitario e la produttività del lavoro, aumentato di oltre il 30 per cento tra il 1994 e il 2007 e di oltre il 20 per cento tra il 2000 e il 2007. L'aumento è risultato assai più marcato di quello registrato in Francia e in Germania, proprio a causa della dinamica più lenta della produttività del lavoro nel Paese.

Non si è diffusa, come auspicato dalle parti sociali, la contrattazione integrativa. Sempre secondo la Banca d'Italia, dal 2002 al 2007, nelle imprese industriali con almeno venti addetti (che nel 2006 rappresentavano il 70 per cento dell'occupazione dipendente nell'industria) circa la metà dei dipendenti avrebbe ricevuto premi aziendali aggiuntivi, contrattati o concessi unilateralmente; mentre, nelle imprese di servizi privati non finanziari con almeno venti addetti (che rappresentano oltre la metà dell'occupazione dipendente del settore) la copertura dei premi aziendali avrebbe interessato circa un terzo dei dipendenti. Gli incrementi medi corrisposti in azienda avrebbero contribuito per circa 0,5-0,8 punti percentuali alla dinamica annua delle retribuzioni, risultando maggiori nelle imprese dell'industria, in quelle più grandi e in quelle del Centro-Nord. Anche in presenza di un contratto aziendale, l'incidenza delle voci stipendiali legate alla *performance* dell'impresa è risultata limitata e discontinua.

Il ministro Sacconi, dopo aver richiamato le condizioni assai particolari nelle quali maturò l'accordo del 1993, evidenzia come esso avrebbe avuto un significato in un certo senso «risarcitorio» per il sindacato rispetto agli accordi precedenti. Si sarebbe trattato di un accordo con un fortissimo impianto burocratico e con una rigida proceduralizzazione, tanto del dialogo tripartito, quanto delle relazioni industriali dirette tra le parti, tale da produrre bassi salari, bassa produttività e scarsa efficienza nelle pubbliche amministrazioni.

Complessivamente positivo, invece, il giudizio delle parti sociali. Secondo Confindustria, il Protocollo del 1993 avrebbe risposto in modo efficace ai problemi che intendeva affrontare. Tale confederazione

ritiene, però, che negli ultimi anni le regole sull'adeguamento dei salari siano state ampiamente disattese, ove si consideri che buona parte dei rinnovi contrattuali sono stati fatti disconoscendo l'inflazione programmata; e conclude, quindi, che la principale lacuna dell'accordo sia stata la mancanza di regole chiare circa le conseguenze dell'inosservanza delle procedure codificate, sì da giustificare l'attenzione prioritaria accordata nelle Linee guida del 10 ottobre 2008.

Anche la CGIL ritiene che il Protocollo del 1993 abbia funzionato bene per alcuni anni, ma successivamente abbia creato problemi soprattutto nei settori più deboli dove si è riscontrato un ritardo cronico nella conclusione delle tornate contrattuali: nel settore del terziario, del commercio e del turismo, almeno un rinnovo su due è avvenuto nei tempi previsti; analogo fenomeno ha riguardato il settore pubblico privatizzato; c'è stato, inoltre, il mancato decollo della contrattazione di secondo livello, rimasta confinata a poche settori ed imprese. Il tutto ha determinato la perdita di una significativa copertura delle retribuzioni dei lavoratori, sia sul piano della difesa che della crescita del loro potere d'acquisto in base e relazione alla dinamica della produttività in certi settori.

La CISL ha enfatizzato proprio la scarsa diffusione della contrattazione decentrata, in particolare quella aziendale, riconducibile anzitutto ad un'eccessiva centralizzazione tutta imperniata sulla dimensione nazionale; scarsa diffusione, questa, che avrebbe finito per penalizzare la stessa crescita della produttività, non debitamente incentivata e premiata.

Secondo la Lega nazionale delle cooperative e delle mutue, il Protocollo è stato il risultato di un grande accordo di scopo, ha fornito alle relazioni industriali un sistema di regole condivise per la contrattazione collettiva, contribuendo considerevolmente al raggiungimento di importanti obiettivi per il Paese, a cominciare da quello prioritario costituito dall'ingresso nella moneta unica europea.



Anche Confapi ritiene che il Protocollo abbia avuto un ruolo importante nel controllo dell'inflazione, impedendo la rincorsa perversa tra prezzi e retribuzioni e determinando le condizioni per l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. Ricorda, tuttavia, che esso prevedeva una sua possibile revisione dopo una fase sperimentale, al fine di adeguarlo alle esigenze di un mondo dell'economia e del lavoro in costante evoluzione. Essendo ormai trascorsi quindici anni dalla sua adozione, è arrivato il momento di una sua revisione complessiva.

Del tutto negativo è, invece, il bilancio che ne trae Rifondazione Comunista. Per effetto di quell'accordo, ad avviso dei rappresentanti di quel partito, le retribuzioni da lavoro dipendente hanno perso oltre dieci punti percentuali a favore di profitti e rendite. Inoltre, i propositi redistributivi insiti nella contrattazione aziendale, mai decollata in misura adeguata, sono miseramente falliti.

## 2.2. *Il ruolo delle istituzioni pubbliche.*

Numerosi interventi si sono soffermati sul possibile ruolo delle istituzioni pubbliche nel sistema delle relazioni industriali.

A giudizio del ministro Sacconi, il confronto tra le parti sociali dovrebbe svolgersi all'interno di un quadro fondato su libertà e responsabilità, non burocratizzato o irrigidito da discipline pubblicistiche. Nel dichiararsi contrario all'introduzione di una legislazione sulla rappresentatività degli attori sociali, osserva che l'unico ruolo che le istituzioni potrebbero utilmente svolgere per favorire la dialettica tra le parti è di tipo informativo. Si dichiara, quindi, contrario anche ad un obbligo legislativo di presentazione dei bilanci, in quanto ciò contrasterebbe con la dimensione privatistica che deve caratterizzare attori sociali liberi e responsabili. Ciò non toglie, tuttavia, che sarebbe opportuno prevedere un obbligo di contabilità separata, in relazione alle funzioni di pubblico interesse svolte per conto dello Stato (si pensi ai patronati, ai centri di assistenza fiscale e all'attività formativa finanziata con risorse pubbliche).

Ripercorrendo brevemente la storia delle relazioni industriali degli ultimi decenni, passate dalla fase della « conflittualità » (fino al 1993) a quella della « apatia » (dal 1993 ad oggi), vede la necessità di aprire una nuova stagione di « complicità » tra capitale e lavoro, imperniata sulla dimensione aziendale e territoriale. A livello aziendale occorre una condivisione degli obiettivi, dei risultati e, quindi, degli utili, da realizzare anche attraverso piani finanziari partecipativi; prospettiva, questa, a cui sono state ispirate le recenti misure legislative di detassazione e decontribuzione, destinata a promuovere una maggiore connessione fra salari ed utili; al contempo, a livello territoriale è urgente un potenziamento delle forme di cogestione di tutti i servizi che promuovano la persona nel lavoro e nella società.

Ritiene, infine, che le poche funzioni che sarebbe utile assegnare alle istituzioni pubbliche potrebbero essere devolute ad una autorità pubblica indipendente per le relazioni industriali, da innestare eventualmente sulla già esistente Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Confindustria sottolinea l'importanza di incrementare e rendere strutturali le misure di decontribuzione e detassazione stabilite con il Protocollo per il *Welfare* del luglio 2007, nonché le analoghe misure sperimentali volte a incentivare la contrattazione di secondo livello introdotte dal decreto-legge n. 93 del 2008.

La CGIL ritiene essenziale che continui a sussistere un rapporto assai stretto tra modello contrattuale e politica dei redditi, secondo i principi che stanno alla base del Protocollo. Dopo aver ricordato che esso non si limitava a definire un quadro di regole per le relazioni industriali, ma estendeva il proprio ambito di intervento alle politiche del lavoro e al sostegno del sistema produttivo, definendo una cornice complessiva entro la quale era chiamata a svolgersi la politica dei redditi, osserva che l'attuale Governo non ha purtroppo ritenuto di aprire un serio tavolo di discussione e confronto sulle misure indispen-

sabili per la gestione della grave crisi attuale in vista del rilancio dell'economia.

Riguardo alle recenti misure legislative sulla detassazione di alcune componenti del salario, giudica che sia stato errato considerare lo straordinario uno strumento di redistribuzione del reddito; inoltre, afferma che sarebbe stato opportuno distinguere tra premi unilaterali e premi contrattati, nonché estendere la portata delle misure anche alla contrattazione terrioriale.

La CISL, al pari della Lega delle cooperative e delle mutue, della Confcooperative e della Confapi, ritiene essenziale, in linea generale, il ruolo del Governo, a partire dalla incentivazione dei premi di produttività, che costituisce uno strumento irrinunciabile per promuovere lo sviluppo della contrattazione di secondo livello. Occorre, tuttavia, anche affrontare i problemi delle tariffe e dei prezzi, in una logica coerente ed unitaria.

Analoghe considerazioni sono avanzate dalla UIL e dalla CIDA, che ritengono in particolare urgente ampliare la platea dei beneficiari delle recenti misure di detassazione.

La UIL, in particolare, ha rappresentato con chiarezza l'esigenza di un sistema fiscale equo, che preveda una forte riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni, al pari del rafforzamento dei premi di risultato e della decontribuzione del salario variabile.

L'Unione Generale del Lavoro (UGL), intervenendo sui provvedimenti di detassazione adottati dal Governo, riterrebbe opportuno legare in qualche modo le misure relative alla parte variabile del salario con la partecipazione dei lavoratori agli utili e alle decisioni aziendali. Inoltre, andrebbero studiati meccanismi per estenderne l'operatività anche ai lavoratori atipici.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) ha sottolineato il ruolo essenziale che può svolgere il Governo nel sostegno e nella promozione della bilateralità, anche mediante interventi legislativi volti a conferire formale veste giuridica agli accordi raggiunti dalle parti.

A giudizio della Banca d'Italia, una riduzione del prelievo fiscale sul lavoro evita distorsioni e incentiva la crescita, ma andrebbe applicata alla platea più vasta possibile. Misure selettive che stimolino la contrattazione integrativa potrebbero favorire un riequilibrio tra il livello nazionale e quello aziendale; ma, poiché introdotte in deroga ai principi di neutralità del prelievo, si giustificerebbero solo se contribuissero ad innalzare la produttività. Il che, peraltro, deve tener conto del rischio che una quota significativa delle agevolazioni vada a beneficio di imprese che avrebbero comunque registrato guadagni di produttività, con effetti redistributivi regressivi.

Sempre stando alla Banca d'Italia, per il buon funzionamento del mercato del lavoro appare essenziale perseguire una riforma sistematica degli ammortizzatori sociali, volta soprattutto ad affermare l'universalità della copertura assicurativa, che ora varia tra settori e tipi di occupazione, escludendo ampie fasce di lavoratori. Una struttura adeguata può consentire non solo di attuare i costi sociali del processo di ristrutturazione delle imprese e di riallocazione del lavoro; ma può anche migliorarne gli esiti in termini di efficienza, prevedendo per le persone che perdono il lavoro strumenti di riqualificazione e per l'impiego, volti ad accompagnarle nella ricerca di una nuova occupazione.

Il CNEL, infine, ha rimarcato il ruolo fondamentale che può avere il Governo, attraverso la leva fiscale, nella definizione del nuovo modello contrattuale.

### 2.3. *La tutela del potere d'acquisto.*

La questione della tutela del potere d'acquisto dei salari e quella degli strumenti più idonei a garantirla in un quadro di sostenibilità economica sono stati temi ampiamente affrontati da parte di tutti i soggetti auditi. Gli interventi si sono soffermati, in particolare, sui pregi e sui difetti dei meccanismi attuali, discendenti dal Protocollo del 1993, nonché sull'ipotesi contenuta nelle Linee guida del 12 settembre 2008 (« Linee guida »).

Il Protocollo del 1993 prevede, come è noto, che la dinamica degli effetti economici dei contratti sia coerente con il tasso di inflazione programmata (TIP), assunto come obiettivo comune del Governo e delle parti sociali. Riguardo al funzionamento di tale sistema e agli effetti che ne sono derivati sulle dinamiche salariali, alcuni tra i soggetti auditi hanno evidenziato lo scostamento frequente tra inflazione programmata e inflazione reale e la perdita di potere d'acquisto dei salari, cumulata nel tempo, che ne è derivata.

La Confindustria rileva preliminarmente che nel contesto dell'Unione monetaria europea l'indice di riferimento non può prescindere dal tasso di inflazione desumibile dall'obiettivo di stabilità dei prezzi perseguito dalla Banca centrale europea, che negli ultimi 10 anni ha mostrato una grande credibilità. Fa presente, quindi, che il nuovo indice previsionale, proposto nelle 'Linee Guida' del 10 ottobre 2008, ha il vantaggio di determinare un meccanismo chiaro, prevenendo il contenzioso. Ribadita l'importanza di tenere fuori la componente inflattiva importata per i beni energetici, osserva che il sistema, in caso di scostamenti significativi tra inflazione prevista e inflazione reale, contempla, a beneficio dei lavoratori, il recupero del differenziale con l'incremento dei minimi contrattuali relativi al terzo anno di vigenza del contratto. Quanto alla base di calcolo, il nuovo indice previsionale dovrebbe essere applicato ad un valore retributivo medio, assunto quale base di computo, composto dai minimi tabellari, dal valore degli aumenti periodici di anzianità (considerata l'anzianità media del settore) e dalle altre eventuali indennità in cifra fissa stabilite dal contratto nazionale. Si tratta, a differenza di quanto viene erroneamente affermato, di un meccanismo che coglie le diversità esistenti fra i vari settori produttivi, essendo per sua natura differenziate. Richiamando, infine, i risultati di una elaborazione del proprio centro studi, fa presente che le nuove disposizioni configurerebbero una situazione di sicuro guadagno per i lavoratori. Nel triennio 2009-2011 le retribuzioni ef-

fettive aumenterebbero del 9,4 per cento, salendo nella media del sistema economico italiano e portando la retribuzione media lorda annua da 26.768 euro a 29.180 euro, con un incremento di 2.503 euro nei tre anni. L'aumento delle retribuzioni reali, al netto cioè dell'inflazione, sarebbe quindi del 2,9 per cento, pari a 766 euro lordi annui, a prezzi costanti del 2008.

Sul meccanismo di adeguamento retributivo proposto da Confindustria nelle Linee guida si è espressa, in termini assai critici, la CGIL, la quale ha evidenziato, in particolare, che l'idea di utilizzare un indicatore che depuri l'inflazione da quella importata per i beni energetici determina un abbassamento della copertura rispetto all'inflazione reale. Nell'ipotesi contenute nelle linee guida, inoltre, viene prospettata una base di calcolo su cui esercitare l'aumento che è quantificabile, per una categoria come quella dei metalmeccanici, in una diminuzione di quello che viene definito « valore punto » pari a 2,20 euro, ciò da cui discenderebbe una perdita reale intorno al 10 per cento.

L'UGL sottolinea che depurare l'indice previsionale, come ipotizzato nelle linee guida, dall'inflazione importata, significa disconoscere la dinamica effettiva dei prezzi di molti beni di largo consumo, con gravi ripercussioni dei bilanci familiari.

Considerazioni analoghe sono state avanzate da Confedir-MIT, la quale si è peraltro dichiarata favorevole a individuare nell'IPCA il nuovo indicatore al quale fare riferimento nella contrattazione.

L'UGL ha sottolineato, inoltre, l'esigenza di un'azione strutturale sulla rilevazione del costo della vita, al fine di costruire un paniere effettivamente rappresentativo dei consumi familiari. A tale riguardo ha ricordato la positiva esperienza, troppo precocemente abbandonata, della partecipazione delle parti sociali ad una apposita commissione presso l'ISTAT. Quanto al meccanismo di adeguamento delle retribuzioni previsto dalle linee guida, osserva che esso si basa (contrariamente al tasso di inflazione programmato) su modalità quasi automatiche di defini-

zione degli incrementi retributivi stabiliti dal contratto nazionale di settore. Gli aumenti retributivi stabiliti dal contratto nazionale, a cadenza triennale, sarebbero commisurati a una previsione di un tasso di variazione dei prezzi depurato dalle voci di inflazione importata relative ai beni energetici. Questa sarebbe applicata ad una retribuzione convenzionale comprendente le componenti salariali stabilite a livello nazionale (minimi retributivi, valore medio degli scatti di anzianità e altre componenti in cifra fissa stabiliti nei contratti di categoria). La previsione dell'indice sarebbe affidata ad un istituto terzo e basata su metodologie certe e condivise. Non sarebbero previsti meccanismi automatici per il recupero di eventuali scostamenti tra la dinamica anticipata dell'indice di riferimento e quella effettivamente realizzata. Il sistema, in particolare, si fonda su un indice previsionale triennale basato sul IPCA, ossia l'indice dei prezzi al consumo armonizzato elaborato dall'Eurostat per l'Italia, depurato della componente di inflazione importata dall'Europa relativamente ai beni energetici.

La CISL ritiene che il nuovo meccanismo di indicizzazione sia, nel suo complesso, apprezzabile, soprattutto per quanto concerne l'affidamento ad un soggetto terzo del compito di individuare l'indice previsionale sulla base di uno stesso modello matematico e la previsione di un elemento di garanzia per cui, durante la vigenza del contratto, ma con una valutazione *ex post*, l'eventuale scostamento (al netto dell'inflazione importata per i beni energetici) potrà essere recuperato nei minimi contrattuali. Meritevole di ulteriori approfondimenti appare, invece, la questione della base di calcolo, essendo preferibile applicare quella esistente nei contratti nazionali che la prevedono e, in mancanza, una base omogenea costituita dai minimi tabellari, dalla contingenza conglobata e da eventuali scatti medi di settore.

La Lega nazionale delle Cooperative e delle mutue ritiene che l'indicatore deve continuare a rappresentare un riferimento programmatico, posto che il controllo del-

l'inflazione rimane un obiettivo fondamentale per la stessa salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori. Occorre, però, che il riferimento venga individuato in termini più realistici di quanto non sia avvenuto in alcune occasioni del recente passato (e per ovviare a ciò può essere utile fare riferimento a valori europei) e che si addivenga alla definizione di un insieme di principi e criteri tali da rendere meno problematico e conflittuale il recupero di eventuali significativi scostamenti rispetto alla dinamica reale dei prezzi.

Il partito della Rifondazione comunista esprime una valutazione fortemente negativa del meccanismo basato sul tasso di inflazione programmata, evidenziando che dalla sua applicazione è derivata una perdita di 10 punti percentuali, dal 1993 ad oggi, delle retribuzioni da lavoro dipendente, a favore di profitti e rendite.

La Banca d'Italia osserva che la proposta in discussione tra le parti sociali (Linee guida) eliminerebbe i margini di incertezza circa l'indice di riferimento e rafforzerebbe il principio, presente in modo solo generico nell'accordo del 1993, secondo il quale l'indice deve essere depurato dall'inflazione importata. Il fatto di isolare le dinamiche salariali da *shock* di origine esterna rappresenta un aspetto assolutamente significativo e necessario di ogni ipotesi di accordo. L'utilizzo di un indice previsivo triennale affidato ad un istituto terzo permetterebbe di superare i contrasti che sorgono nella definizione del tasso di inflazione programmata, ma predetermina la crescita delle retribuzioni contrattuali per un triennio alla dinamica di un indice che, come ogni previsione, è incerto e può variare anche considerevolmente. Una possibile ancora per le aspettative di inflazione è costituita dall'obiettivo implicito della Banca centrale europea, quale si desume dalla definizione di stabilità monetaria, coerente con una variazione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro intorno al 2 per cento annuo nel medio termine. L'obiettivo di legare gli aumenti nominali delle retribuzioni contrattuali con quelli di un indice dei prezzi che non includa

fattori esterni indipendenti dalle scelte degli attori nazionali, che non risenta della inevitabile incertezza e variabilità delle previsioni economiche, che preservi il perseguimento della competitività media del sistema produttivo nel confronto con i principali paesi concorrenti, suggerirebbe quindi di orientare l'adeguamento nominale verso l'obiettivo implicito della Banca centrale europea.

A favore di una soluzione di tale tipo si è espresso, peraltro, anche il CNEL.

Infine, gli esperti intervenuti sul tema hanno evidenziato, tra l'altro, i rischi dell'abbandono del tasso di inflazione programmato in un periodo di inflazione crescente. È stata, altresì, sottolineata l'esigenza che l'indice sia «realistico», in quanto solo in questo modo si stempera il problema del recupero successivo in caso di scostamento. Inoltre, è stata ribadita l'importanza del fatto che l'eventuale recupero non sia automatico ma oggetto di negoziato tra le parti. Tra gli esperti auditi, inoltre, il professor Franco Carinci ha evidenziato la stretta correlazione tra obiettivo inflazionistico (sistema basato sull'inflazione programmata) e concertazione, sottolineando come la crisi di quest'ultima sia in realtà il frutto di una visione che intende rimettere le decisioni sugli incrementi retributivi salariali a meccanismi decisionali esterni alla sfera politica.

#### 2.4. La contrattazione di secondo livello.

La questione dei livelli di contrattazione è stata oggetto di grande attenzione da parte di tutti i soggetti intervenuti.

In primo luogo, dall'audizione di Walter Cerfeda in rappresentanza della Confederazione europea dei sindacati è stato possibile acquisire un inquadramento di carattere generale delle principali tendenze in atto nei paesi europei: vi sono, infatti, grandi diversità nei 27 Paesi che compongono l'Unione europea, se è vero che ogni storia economica e sociale di un Paese produce una struttura di contrattazione diversa. Come emerso dall'audizione citata, non esiste un tratto comune europeo di contrattazione; si può rinvenire,

piuttosto, un aspetto molto specifico e dettagliato nelle storie dei diversi Paesi che compongono la comunità europea, sebbene, ovviamente, vi siano dei elementi comuni. Ad esempio, è emerso che nei 12 Paesi che sono entrati a partire dal 2003 – ad eccezione della Slovenia – a seguito del loro specifico percorso storico, la contrattazione avviene essenzialmente a un solo livello, molto ridotto da un punto di vista aziendale, ed è praticata nelle filiali dei gruppi multinazionali. Per il resto, il tasso di copertura contrattuale nei nuovi Stati membri è assolutamente insufficiente. I contratti di categoria praticamente non esistono, se non in alcune strutture che derivano dalla storia di questi Paesi.

Esistono, invece, precisi tratti che si riferiscono ai punti fondamentali della contrattazione nella vecchia Europa, dove tale struttura è più solida e più continua, con l'eccezione dei Paesi anglosassoni: infatti, in Inghilterra esiste soltanto il livello aziendale di contrattazione come livello fondamentale in cui si esplicano le relazioni industriali e i rinnovi contrattuali.

Dati particolarmente interessanti sull'evoluzione del fenomeno – in particolare nella realtà italiana – sono quindi stati forniti dal CNEL, il quale ha evidenziato una generale flessione del ricorso alla contrattazione di secondo livello negli ultimi anni. Nel periodo 1998-2006, in particolare, si è passati da una frequenza del 40-60 per cento del biennio 1999-2000, ad una frequenza del solo 10 per cento nel 2006. La contrattazione aziendale ha riguardato soltanto alcuni settori e soprattutto le grandi imprese.

Le ragioni di tale tendenza sono da ricercare nella difficoltà di definire, in molti casi, la controparte sindacale a livello aziendale, nonché nella sfavorevole dinamica della produttività negli ultimi anni; inoltre, occorre tenere conto anche del fatto che molte imprese sono entrate nel mercato successivamente al 1993, quindi con vincoli più limitati dal punto di vista della contrattazione.

La necessità di sviluppare il secondo livello di contrattazione è stata condivisa,



sebbene con accenni e toni in parte diversi, praticamente da tutti i soggetti intervenuti. In particolare, da più parti è stato sottolineato che solo un maggiore ricorso alla contrattazione decentrata potrà consentire di ottenere significativi aumenti retributivi, in base alla produttività specifica dei diversi contesti produttivi, nonché di sostenere e sviluppare la competitività delle imprese e l'occupazione complessiva.

Un aspetto critico ampiamente rilevato è stato quello dell'eccessivo numero dei contratti collettivi, sul quale occorrerebbe intervenire – pur nella consapevolezza delle difficoltà e delle resistenze che un tale processo inevitabilmente incontrerebbe – per realizzare una reale semplificazione. Sempre secondo dati del CNEL (cui è affidato il compito di censire e classificare i contratti collettivi) i contratti esistenti sono circa 400 (di cui 67 nazionali), alcuni dei quali riguardano solo poche migliaia di lavoratori. Tale dato rappresenta un formidabile elemento di appesantimento burocratico, che rende difficile la gestione delle relazioni industriali e lo sviluppo di una organica contrattazione di secondo livello.

Posizioni anche molto diversificate si sono registrate sul problema del livello al quale collocare la contrattazione decentrata.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali – nei suoi interventi – ha evidenziato, in primo luogo, che il Governo non può entrare nel merito della dimensione territoriale dei contratti collettivi, trattandosi di una questione di esclusiva pertinenza delle parti sociali. Ciò nondimeno, il Governo ritiene che nella definizione dei livelli salariali il tradizionale rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione decentrata andrebbe invertito a vantaggio di quest'ultima. Al riguardo fa presente, in particolare, che occorre abbandonare l'idea che il salario definito a livello nazionale svolga una funzione di solidarietà, ricordando come in molti Paesi la componente salariale finalizzata a tale obiettivo (peraltro definita per legge) non superi il 40-50 per

cento del salario complessivo. A giudizio del Governo, infatti, la definizione del salario dovrebbe avvenire, assai più di quanto non si registri attualmente, a livello aziendale e – per le piccole imprese operanti nei settori economicamente più polverizzati (artigianato, edilizia, agricoltura) – nella dimensione territoriale.

Per quanto concerne le parti sociali, numerosi interventi hanno preso a riferimento i contenuti delle Linee guida del 12 settembre 2008. Tale documento, su cui hanno espresso un orientamento di massima favorevole CISL e UIL, tiene fermo il sistema contrattuale sostanzialmente centralizzato risalente al Protocollo del 1993, ma vi introduce alcuni correttivi volti a valorizzare la contrattazione di secondo livello, partendo dal presupposto che il conseguimento di retribuzioni più elevate è possibile solo dal collegamento con livelli di maggiore efficienza e con la redditività, produttività e competitività dell'impresa (con un chiaro *favor*, quindi, per la contrattazione aziendale in luogo di quella territoriale, che dovrebbe restare limitata ai settori che tradizionalmente se ne avvalgono).

In primo luogo, le parti stipulanti i contratti nazionali sono chiamate a fissare le linee guida a cui devono attenersi i contratti aziendali. Inoltre, viene introdotto – mutuando il meccanismo previsto dal CCNL dei metalmeccanici – un elemento di garanzia retributiva, in base al quale i contratti nazionali possono riconoscere un importo a favore dei lavoratori che in sede aziendale non percepiscano nessun trattamento economico in aggiunta a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria. Tale meccanismo dovrebbe indurre, nelle intenzioni dei proponenti, allo sviluppo della contrattazione aziendale, poiché svolgerebbe una importante funzione di stimolo per il datore di lavoro. Inoltre, viene introdotto il principio della derogabilità del contratto collettivo nazionale, nei soli casi da questo espressamente previsti, da parte della contrattazione territoriale. Tale derogabilità è peraltro prevista al solo scopo di favorire condizioni idonee allo sviluppo economico



ed occupazionale, o per governare situazioni di crisi aziendale e può essere disposta, anche in via sperimentale e temporanea, solo nel caso in cui vi sia l'accordo tra le parti sociali operanti sul territorio.

La CGIL ha espresso una posizione complessivamente critica sui contenuti delle linee guida in materia di contrattazione decentrata. In primo luogo, la CGIL non condivide l'ipotesi di un'ampia derogabilità del contratto nazionale; inoltre, ritiene che la contrattazione di secondo livello dovrebbe valorizzare non solo la dimensione aziendale, ma debba estendersi in misure significativa anche ai territori e alle filiere. Infine, evidenzia che il sistema di relazioni industriali che emerge dal documento pecca di eccessiva rigidità e centralismo, contrastando di fatto con il proclamato obiettivo di valorizzare il livello decentrato e con le esigenze di flessibilità proprie di un periodo di grave crisi economica come quella attuale.

Perplessità sul modello di contrattazione decentrata definite dalle linee guida sono state espresse anche dall'UGL, la quale ha insistito, in particolare, sull'opportunità di collocare la contrattazione al livello di filiera per le realtà produttive ove non si svolge la contrattazione decentrata.

La Lega nazionale delle cooperative e delle mutue, nel dichiararsi convintamente favorevole allo sviluppo del secondo livello di contrattazione, osserva che incentivi in tal senso dovrebbero venire dagli stessi contratti nazionali in un quadro di regole contrattuali preciso ma allo stesso tempo flessibile. Quanto al livello al quale collocare tale contrattazione, ritiene fondamentale la capacità di adattamento ai diversi contesti economici soprattutto al fine di includervi (con contratti territoriali o di filiera) le piccole e medie imprese.

Il partito della Rifondazione comunista ha evidenziato la necessità che la contrattazione aziendale sia effettivamente esigibile, richiamando la positiva esperienza del CCNL dei metalmeccanici, ove è previsto un incremento retributivo definito a livello nazionale nelle aziende ove non si attua la contrattazione collettiva.

La Banca d'Italia ha evidenziato i positivi effetti che una riduzione degli automatismi degli incrementi retributivi fissati dal contratto nazionale potrebbe avere nell'ampliamento dei margini di intervento della contrattazione integrativa.

Il CNEL ritiene che la contrattazione debba prendere a riferimento, in via generale, il livello aziendale, evidenziando come la contrattazione territoriale finirebbe per penalizzare le aree dove la produttività e i prezzi dei beni sono più bassi (come nel Mezzogiorno) mentre la contrattazione settoriale danneggerebbe le imprese più efficienti a beneficio di quelle che, all'interno di un medesimo settore, abbiano realizzato incrementi di produttività inferiori alla media.

Un discorso a parte merita il contributo delle organizzazioni dell'artigianato (CNA e Confartigianato), le cui proposte si inseriscono nel solco dell'esperienza — assai significativa nella sua peculiarità — consolidatasi nel settore artigiano nel corso degli ultimi anni. La contrattazione del settore artigiano si caratterizza per una marcata territorialità, discendente dal fatto che tale settore si compone di un elevato numero di piccole e piccolissime imprese ampiamente diffuse nel territorio. Si tratta di un modello di « federalismo contrattuale » ove il secondo livello, negli spazi delegati dal livello nazionale (ma non solo), ha la caratteristica di essere cogente. È stata sottolineata, quindi, l'importanza di poter disporre di indicatori di produttività su base regionale (che l'ISTAT starebbe approntando), nonché evidenziato lo stretto legame esistente tra il secondo livello territoriale e l'ampio sviluppo della bilateralità che tradizionalmente caratterizza il settore artigiano.

Importanti contributi di riflessione sul tema dei livelli di contrattazione sono stati forniti dagli esperti auditi dalla Commissione. In particolare, sono stati rilevati gli aspetti problematici connessi alla misurazione degli incrementi di produttività ai quali agganciare gli incrementi retributivi a livello aziendale, soprattutto al fine di individuare la componente ascrivibile al fattore lavoro. Al fine di accrescere la

capacità della contrattazione aziendale di premiare effettivamente gli incrementi di produttività, traducendosi in benefici economici per i lavoratori, è stata profilata la possibilità di un intervento legislativo volto a definire adeguati incentivi. È stato sottolineato, poi, lo stretto legame tra il problema della rappresentanza sindacale aziendale e lo sviluppo della contrattazione a tale livello. In alcuni interventi, inoltre, è stato evidenziato lo stretto legame esistente tra la struttura distrettuale di ampia parte del tessuto produttivo del nostro paese (ricordando che nel nostro ordinamento è presente una legislazione specifica, che prevede vari benefici a favore dei distretti) e la contrattazione a livello territoriale.

Tutti gli auditi hanno concordato, infine, sull'importanza della leva fiscale per la promozione della contrattazione aziendale. In tale ottica, un giudizio sostanzialmente positivo è stato espresso sulle recenti misure di detassazione e decontribuzione introdotte dal Governo, sebbene non siano mancati spunti critici sulla limitata portata complessiva degli interventi (in termini sia di platea di fruitori, sia dei entità dei benefici), sull'opportunità di estendere i benefici al lavoro straordinario (considerando che il lavoro straordinario è fruibile a discrezione del datore di lavoro, è meno accessibile alle donne ed è scarsamente significativo in un periodo di contrazione dell'attività produttiva come quello attuale), sulla necessità di distinguere tra le elargizioni unilaterali (cosiddetto « modello Della Valle ») e aumenti retributivi concordati dalle parti (cosiddetto « modello Marchionne ») e sull'ammontare delle risorse disponibili.

### 2.5. *Rappresentanza e rappresentatività sindacale.*

La questione delle regole per la misurazione della rappresentanza delle parti sociali è stata oggetto di vari interventi, soprattutto da parte sindacale. In particolare, è stato ampiamente sottolineato come il tema assuma nuova pregnanza nella prospettiva di un ampliamento della con-

trattazione decentrata, il cui buon funzionamento, soprattutto a livello aziendale, richiede regole chiare per la misurazione del peso dei vari soggetti rappresentativi dei lavoratori.

Una posizione assai netta nel senso della contrarietà a una legge sulla rappresentanza degli attori sociali è stata espressa dal ministro Sacconi, il quale ritiene necessario che il tema venga definito attraverso criteri determinati pattizialmente. Nulla esclude, peraltro, che la soluzione concordata dalle parti possa essere successivamente assunta da un soggetto istituzionale terzo, con compiti di pubblicità e certificazione.

La CISL ricorda che nella piattaforma messa a punto con CGIL e UIL è stato raggiunto un accordo sulla rappresentanza e sulla rappresentatività che si ispira al modello già utilizzato con successo nel settore pubblico e che un analogo sistema è tuttora oggetto del confronto con le organizzazioni datoriali. A tale ultimo riguardo ritiene essenziale il consenso prestato da Confindustria a rilevare i lavoratori iscritti ai sindacati e a trasferire i relativi dati a soggetti in possesso dei requisiti tecnici per trattarli e gestirli, come potrebbero essere l'INPS (con il quale potrebbe essere attivata un'apposita convenzione) o, nei settori ove esistono e sono sufficientemente strutturati, gli enti bilaterali.

L'UGL sottolinea che meccanismi certi di verifica della rappresentatività, fondati su indicatori inequivocabili e condivisi, costituiscono uno strumento essenziale per garantire la democrazia dei luoghi di lavoro. Al riguardo non esclude che tali indicatori, una volta definiti dalle parti, possano successivamente essere recepiti attraverso una legge. Ritiene, quindi, che occorra superare l'accordo del 1993 nella parte in cui, per la costituzione delle r.s.u. a livello aziendale, riserva un terzo dei seggi disponibili alle organizzazioni firmatarie del CCNL. Nel sostenere che l'unico indicatore da considerare dovrebbe essere il voto, osserva, infine, che la normativa che attualmente disciplina le elezioni dei

rappresentanti sindacali non garantisce condizioni di parità per tutte le organizzazioni sindacali.

La Lega nazionale delle Cooperative e delle mutue ritiene che la definizione di sistemi di misurazione della rappresentatività delle parti sociali è essenziale per contrastare il fenomeno dei contratti-pirata.

La Confcooperative sottolinea che le regole sulla rappresentanza costituiscono la premessa indispensabile per qualsiasi processo di semplificazione contrattuale.

La CIDA giudica essenziale che i parametri da applicare per la rappresentatività, certificati sulla base di dati verificabili, vengano definiti non soltanto con il criterio quantitativo, ovvero in base alla consistenza numerica degli iscritti, ma anche con criteri qualitativi, desumibili dai modi, dagli strumenti, dagli spazi occupati, dai livelli e dalla significatività concreta degli atti dell'agire sindacale.

Richiamando le competenze costituzionalmente definite del CNEL, il presidente Marzano ritiene che l'organo da lui presieduto rappresenti la sede ideale per la raccolta e la documentazione dei dati associativi e di consenso elettorale dei sindacati nonché, per la certificazione ufficiale della rappresentanza degli attori sociali.

Tra gli esperti auditi, la professoressa Paola Olivelli osserva che è il pluralismo delle organizzazioni sindacali a porre il problema della rappresentatività. Il professor Carrieri ritiene opportuno che il legislatore intervenga con norme di legge solo una volta che le regole della rappresentanza siano state definite in modo concordato tra le parti. Infine, il professor Franco Carinci, ricordando il tentativo di riforma costituito dal cosiddetto « progetto di legge Gasperoni » (con cui nel corso della XIII legislatura si avviò, senza peraltro giungere a conclusione, un dibattito parlamentare su una possibile disciplina legislativa della rappresentanza e rappresentatività sindacale), invita a considerare il contributo che il legislatore può fornire in tale ambito (mettendo in conto le prevedibili resistenze sindacali), una volta che le parti sociali abbiano raggiunto un accordo sulla riforma degli assetti contrattuali.

## 2.6. Il fenomeno degli enti bilaterali.

Il ruolo cruciale che gli enti bilaterali possono svolgere nel processo di modernizzazione delle relazioni industriali in Italia è stato ampiamente riconosciuto nel corso delle audizioni.

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ritiene che gli enti bilaterali costituiscono uno strumento essenziale per il passaggio a una stagione fondata su una nuova « complicità » tra capitale e lavoro, nonché una delle forme più significative attraverso le quali si concretizza l'idea del *welfare* complementare. Osserva che alla condivisione, nella dimensione aziendale, degli obiettivi e dei risultati dell'impresa da parte dei lavoratori (che potrebbe spingersi fino alla partecipazione agli utili), dovrebbe corrispondere, a livello territoriale, la cogestione di tutti i servizi di promozione e sostegno della persona nel lavoro e nella società. In particolare, i settori nei quali gli enti bilaterali potrebbero agire – e in certa misura già agiscono – sono quelli della salute e della sicurezza, del collocamento, del sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria o di sospensione dal lavoro, della formazione professionale e della cosiddetta *long term care* (ossia il sostegno nel caso di non autosufficienza del lavoratore o di persone del suo nucleo familiare). A tale ultimo riguardo ricorda l'esperienza dei dipendenti delle compagnie di assicurazione, i quali, sulla base di un accordo fra ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) e organizzazioni sindacali, beneficiano di una forma assicurativa per cui al formarsi, a qualunque età, di una condizione di non autosufficienza, i lavoratori ricevono dall'assicurazione un'indennità di mille euro al mese. Gli organismi bilaterali possono inoltre trattare la sanità complementare (che non è più riservata soltanto ai dirigenti, ma la si trova anche nel contratto dei metalmeccanici), la previdenza complementare e persino la risoluzione delle controversie di lavoro. Ferma restando la natura privatistica degli enti bilaterali – il che esclude forme invasive di intervento

normativo pubblico – auspica tuttavia che si possa giungere, per via contrattuale, ad una efficacia *erga omnes* di fatto delle prestazioni fornite a beneficio dei lavoratori, attraverso strumenti che incentivino le imprese ad aderire (ad esempio prevedendo che il lavoratore il quale non può beneficiare delle prestazioni dell'ente debba essere ristorato con una quota aggiuntiva di salario da parte del datore).

Com'è noto il fenomeno degli enti bilaterali ha trovato particolare sviluppo, nel nostro Paese, nel settore dell'artigianato, che vanta una ventennale tradizione in materia. Di grande interesse, pertanto, è stato il contributo dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni artigianali.

La Confartigianato, ricorda che il fenomeno della bilateralità si è inserito all'interno di un modello di relazioni industriali autonomo e differenziato rispetto agli altri comparti, in quanto caratterizzato da atteggiamenti più partecipativi e meno conflittuali, nonché dalla marcata dimensione territoriale delle dinamiche contrattuali. La bilateralità nel settore artigianale si è sviluppata, in particolare, nel settore della formazione professionale, ove opera un Fondo che vanta un elevatissimo numero di aderenti. Nel settore della sicurezza del lavoro, grazie agli accordi bilaterali risalenti al 1996, si è riusciti – come testimoniano i dati INAIL relativi al 2007 – a contenere considerevolmente la dinamica degli infortuni (ridotti nel 2007 del 4,2 per cento, a fronte di una media di tutti i settori dell'industria dell'1,2 per cento). A livello locale, grazie agli enti bilaterali (diffusi soprattutto nelle regioni del Centro-nord) è stato possibile fare fronte autonomamente e in modo efficace a situazioni di crisi e sospensione dell'attività. Sono da tempo in corso trattative, anche con i sindacati confederali, per estendere il metodo bilaterale al settore sanitario e previdenziale.

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), evidenzia che la bilateralità e la territorialità sono aspetti essenziali di una realtà economica – quale quella artigiana –

caratterizzata da imprese di piccole e piccolissime dimensioni (con una media di 3,4 dipendenti per impresa).

Entrambe le organizzazioni del settore artigiano evidenziano, poi, l'importanza di un sostegno legislativo della bilateralità, che si è sviluppato nel corso degli anni '90 ma non ha ancora trovato una piena ed adeguata sistemazione dal punto di vista normativo. Ciò che viene sollecitato, in particolare, non è un intervento legislativo volto a prevedere l'efficacia *erga omnes* dei contratti, bensì la loro applicazione integrale. Esperienze positive a cui fare riferimento sono, ad esempio, quella del Fondo per la formazione continua, la quale trova fondamento in una normativa che impone un costo anche alle imprese che decidono di non aderire al sistema bilaterale, imponendogli un corrispondente versamento all'INPS da devolvere successivamente al finanziamento dell'attività formativa delle regioni. Un aspetto da non sottovalutare, in tale contesto, è anche quello della riconduzione di simili meccanismi di contribuzione alternativa (a carico dei datori non aderenti agli enti) all'interno della parte economica dei contratti, ciò che faciliterebbe anche la successiva redistribuzione su base regionale delle adesioni. Infine, altro profilo di grande rilievo è quello relativo alla disciplina dei controlli sull'erogazione delle prestazioni.

CONFAPI ritiene che tutte le politiche attive e passive del lavoro possano trovare nella bilateralità una risposta efficace. Ricorda, poi, che nel settore delle piccole e medie imprese (oltre 50.000) che fanno capo a Confapi, sono state realizzate numerose esperienze positive di bilateralità, in particolare nel settore della sicurezza, della formazione permanente continua e della previdenza integrativa. È in fase di valutazione, inoltre, l'ipotesi di istituire un ente bilaterale per la regolazione del rapporto di lavoro, che si estenda fino alla gestione del contenzioso.

L'UGL lamenta come la partecipazione al sistema della bilateralità sia di fatto preclusa ad alcune categorie di lavoratori, posto che questa si sviluppa prevalentemente

mente a livello territoriale, dove l'accesso di alcune organizzazioni sindacali non sempre è garantito.

La CLAAI osserva innanzitutto che gli enti bilaterali, in quanto prodotto della società civile ed espressione di democrazia, devono essere garantiti nella loro autonomia. L'ammontare spesso enorme delle risorse che gli enti bilaterali gestiscono e il rilievo pubblicistico delle funzioni da essi svolte, tuttavia, non escludono a priori la possibilità di un intervento pubblico, volto a valorizzare il ruolo di tali organismi e a garantirne — anche attraverso puntuali regole gestionali e deontologiche — trasparenza ed efficienza. Ovviamente tale regolamentazione deve essere demandata, in prima battuta, alla contrattazione collettiva; tuttavia, laddove il sistema non sia in grado di darsi autonomamente regole condivise ed efficaci, l'intervento del legislatore sarebbe giustificato ed opportuno. Al riguardo fa presente che manca, ad esempio, una normativa che regoli incompatibilità e possibili conflitti di interesse tra amministratori e funzionari. Richiamando l'esigenza di introdurre regole per la gestione dei bilanci, ricorda che attualmente la legge detta norme chiare ed efficaci per la gestione delle risorse del Fondo interprofessionale per la formazione continua (istituito nel 2001, il Fondo si alimenta con una trattenuta dello 0,30 per cento), prevedendo che le spese di funzionamento non possano superare l'8 per cento del totale.

### 3. Il secondo ciclo di audizioni (10-25 febbraio 2009).

Come detto, la sottoscrizione dell'Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio ha indotto la Commissione a programmare un nuovo e rapido ciclo di audizioni, prima di procedere all'approvazione del documento conclusivo. Nel corso di questa fase sono stati ascoltati l'ARAN, talune delle organizzazioni dei datori di lavoro e dell'impresa (Confindustria e Confapi), le maggiori or-

ganizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL) e l'ABI, con l'obiettivo di analizzare i contenuti salienti dell'accordo, individuare eventuali aspetti problematici e definire i possibili sviluppi connessi alla sua progressiva implementazione.

Il Presidente dell'ARAN, Massimo Massella Ducci Teri, esprime una valutazione complessivamente positiva dell'Accordo del 22 gennaio, in primo luogo, in quanto esso afferma con chiarezza l'unicità del modello contrattuale nel settore pubblico e privato. In via generale, ritiene che l'Accordo costituisca un tassello della più ampia riforma del lavoro pubblico, attualmente all'esame del Parlamento, da cui discenderanno — una volta tradotta in legge tale riforma — i contenuti necessari all'implementazione dell'Accordo.

Venendo ai profili di maggiore interesse per il settore pubblico, osserva innanzitutto che la durata triennale dei contratti comporterà evidenti effetti di semplificazione del sistema. In tale quadro, anche la previsione nei contratti collettivi di un meccanismo che consenta di definire *ex ante* la copertura economica per la vacanza contrattuale costituisce un indubbio elemento di razionalizzazione. Per quanto concerne la dinamica degli effetti salariali, auspicando che la fase pre-negoziale volta all'individuazione delle risorse destinate alla contrattazione non comporti i ritardi registrati sovente in passato, giudica positivamente il fatto che la verifica di eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale avvenga alla scadenza del triennio contrattuale, essendo una scelta coerente con i meccanismi di appostamento delle risorse proprie dei bilanci pubblici.

Quanto alla contrattazione di secondo livello, ricorda che nel lavoro pubblico essa è ampiamente diffusa, interessando il 95 per cento delle pubbliche amministrazioni. Peraltro, laddove essa non è stata sempre praticata (come nel caso degli enti locali), ciò è dovuto non ad una mancanza di volontà di contrattare, bensì unicamente al fatto che le condizioni economiche dell'ente non lo consentono.

Pertanto, l'elemento di garanzia previsto nell'Accordo dovrebbe essere ricono-



sciuto solo a condizione che vi sia l'indisponibilità dell'amministrazione a sedersi al tavolo delle trattative, senza mettere in discussione i limiti propri dei bilanci di ciascun ente.

Ritiene tuttavia essenziale agire sull'aspetto qualitativo della contrattazione di secondo livello, evitando elargizioni « a pioggia » o progressioni di carriera basate solo sull'anzianità, al fine di legare i benefici economici a meccanismi di valutazione dei risultati, in linea con quanto già previsto, del resto, dagli ultimi contratti di settore.

Sul versante della bilateralità, dopo aver spiegato le ragioni strutturali – legate al fatto che la contrattazione non può incidere sui bilanci degli enti pubblici – che ne impediscono la diffusione come nel settore privato, ricorda il grande esempio di bilateralità costituito dai fondi di previdenza complementare, che sono stati realizzati tramite la contrattazione e che stanno progressivamente interessando tutti i comparti. Ritiene, peraltro, che il campo dove sicuramente gli strumenti della bilateralità potrebbero dare grandi risultati nel settore pubblico è quello della mobilità guidata del personale. Infine, per quanto attiene alla questione della rappresentanza, compiacendosi del fatto che il sistema realizzato dall'ARAN nel settore pubblico sia stato da molti valutato positivamente, osserva tuttavia che esso appare poco adatto a piccole realtà aziendali private, ove sarebbe necessario individuare meccanismi che consentano di collegare il sistema del voto a realtà dimensionali – anche a carattere territoriale – più ampie.

Paolo Luigi Maria Galassi, presidente della CONFAPI, giudica molto positivamente l'intesa raggiunta con l'Accordo quadro del 22 gennaio, che rappresenta la base di partenza, non solo per una revisione del sistema di relazioni industriali (che dovrà consentire di pervenire a modelli contrattuali più adeguati alle esigenze delle PMI), ma anche per analizzare, nell'attuale situazione di crisi ormai generalizzata, le difficoltà proprie del mondo del lavoro in ciascun settore produttivo.

Quanto all'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia, assunto dall'Accordo stesso a nuovo elemento di recupero dell'inflazione), osserva che le preoccupazioni di alcuni sull'effettiva idoneità di tale meccanismo ad assicurare la tutela del potere d'acquisto dei lavoratori paiono infondate, ove si consideri che il soggetto terzo a cui sarà affidato il compito di elaborarlo verrà individuato con la partecipazione di tutte le parti sociali, le quali giocheranno un ruolo fondamentale anche al momento della verifica di eventuali scostamenti rispetto all'inflazione reale.

Venendo agli effetti della grave crisi economica in atto ed agli strumenti per fronteggiarla, osserva in primo luogo che le PMI con meno di 15 dipendenti (circa l'80 per cento del totale), costrette in questi mesi a ridurre il proprio personale, soffrono in realtà un danno aggiuntivo assai grave, costituito dal fatto che vengono a privarsi di un patrimonio di *know how* faticosamente accumulato: sarà dunque difficoltoso ripartire – con costi aggiuntivi non indifferenti – una volta che, superata crisi, sarà necessario ricostituire i precedenti organici. Il sistema delle PMI ha quindi tutto l'interesse a rafforzare il sistema di garanzie esistenti per i lavoratori e a produrre uno sforzo, anche economico, per contenere gli effetti più deleteri della crisi stessa. A tale proposito, dopo aver sottolineato l'importante ruolo della bilateralità, ricorda che la CONFAPI si è espressa a favore di un prelievo contributivo aggiuntivo finalizzato a consentire alle PMI un più ampio accesso agli ammortizzatori sociali.

Alberto Bombassei, vicepresidente per le relazioni industriali, affari sociali e previdenza della Confindustria, esprime in primo luogo soddisfazione per la firma di un accordo che, dopo lunghi anni di trattative, consentirà di avvicinare le relazioni industriali nel Paese agli standard dei paesi più evoluti. Deve invece prendere atto con rammarico del rifiuto della CGIL di firmare l'accordo, nonostante il grande sforzo di mediazione messo in atto proprio per andare incontro alle richieste che



da tale organizzazione sindacale provenivano. Si augura che ci siano margini di recupero, a partire dalla stipula degli accordi interconfederali, ai cui tavoli verrà ovviamente invitata anche la CGIL.

Entrando nel merito dell'Accordo del 22 gennaio, osserva che i punti più qualificanti riguardano la durata dei contratti, l'IPCA, il doppio livello di contrattazione e il connesso elemento di garanzia, nonché la disciplina delle clausole di uscita.

Per quanto concerne la durata dei contratti, ritiene che un rinnovo ogni tre anni sia una soluzione adeguata, soprattutto se si determinerà un effettivo intervallo temporale di tale durata fra un rinnovo e l'altro, consentendo così ad imprese e lavoratori di avere un significativo periodo di stabilità e certezze in ordine ai reciproci diritti e doveri.

Con riferimento all'IPCA, ricorda che i sindacati avevano posto una questione pregiudiziale, consistente nell'abbandono del criterio dell'inflazione programmata e nell'introduzione di un indice di carattere previsionale. Dopo un lungo confronto è stata accettata l'idea di costruire l'IPCA, ossia un indice previsionale triennale depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, costruito sulla base di un parametro europeo. Si tratta di una innovazione sostanziale che garantisce una maggiore salvaguardia del potere d'acquisto e che consentirà di uscire dalle polemiche che negli ultimi anni hanno reso ingestibili i rinnovi dei contratti nazionali. Nel momento in cui è stato superato il meccanismo dell'inflazione programmata a favore di un'inflazione prevista, è stato necessario precisare anche come si determina l'incremento dei minimi tabellari. È stato stabilito, quindi, che il dato di inflazione prevista per il triennio sarà applicato ad una base di calcolo formata da alcune voci determinate a livello interconfederale, ma, ovviamente, da valorizzare nell'ambito delle singole categorie.

Per quanto riguarda il doppio livello di contrattazione, sono stati introdotti importanti elementi di novità (tra cui l'attivazione di un « elemento di garanzia », nella misura ed alle condizioni concordate nei

contratti nazionali, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale), i quali, unitamente ad adeguate politiche di defiscalizzazione e decontribuzione, contribuiranno a promuovere la contrattazione decentrata, garantendo maggiore aderenza tra aumenti di produttività e incrementi salariali.

Quanto alle « clausole di uscita », ossia la possibilità di derogare il contratto collettivo nazionale, osserva che si tratta di un principio di cui il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e la Commissione Europea stanno da tempo proponendo l'introduzione. Considerato, poi, che il principio è già stato condiviso anche da organizzazioni della CGIL in contratti nazionali di categoria, l'unico vero elemento di novità è dato dalla possibilità che siano i contratti stessi a definire modalità per la stipula di accordi in deroga. Va considerato, inoltre, che la soluzione delle clausole di uscita era il perno attorno al quale ruota la proposta della « Commissione Giugni » del 1997.

Osserva, poi, che nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, così come procedure di conciliazione ed arbitrato definite dall'autonomia collettiva, costituiscono l'essenziale corollario dell'impianto di riforma definito dall'Accordo del 22 gennaio. Si tratta, peraltro, di due elementi che vanno ad intrecciarsi con i contenuti del disegno di legge governativo sugli scioperi nel settore dei trasporti pubblici di recente presentato dal Governo.

Al riguardo ritiene che un corretto equilibrio tra iniziative legislative ed esercizio dell'autonomia collettiva sia in grado, se pienamente sviluppato, di realizzare un sistema di relazioni sindacali moderno ed adeguato alle esigenze produttive del Paese.

Infine, per quanto concerne il dibattito sugli strumenti da mettere in campo per affrontare la crisi economica in atto, auspica l'estensione degli ammortizzatori so-

ciali alle categorie di lavoratori che ne sono prive, anche se non può negarsi che il problema vero è quello di reperire le risorse per finanziare una tale operazione. Al riguardo, dopo avere ricordato che la spesa previdenziale italiana è assai più elevata della media europea, invita a riflettere sull'opportunità di rimettere seriamente in agenda la questione dell'innalzamento dell'età pensionabile.

Luigi Angeletti, segretario generale della UIL, dopo aver ricordato che la sua organizzazione sindacale già da molti anni ha posto il problema del superamento dell'Accordo del 1993, spiega i motivi che hanno indotto la UIL a firmare l'Accordo del 22 gennaio. In primo luogo, la conferma di un doppio livello di contrattazione (che non rappresenta certo un dato scontato, come dimostra l'esperienza di altri paesi dove c'è solo il livello nazionale e aziendale) appare essenziale in una realtà produttiva frammentata come quella italiana. Accanto alla contrattazione aziendale, tuttavia, è opportuno valorizzare anche quella territoriale, ma — non essendo possibile imporle entrambe in modo perentorio — la scelta di compromesso è stata quella di confermarne la praticabilità e di auspicarne l'incentivazione fiscale e contributiva.

Quanto all'IPCA, ritiene che si tratti di una scelta condivisibile, che segna il necessario superamento di un meccanismo — quello dell'inflazione programmata definito dal Governo — che soprattutto negli ultimi anni non ha dato buona prova di sé. L'inflazione programmata, oltretutto, implica una precisa scelta politica e si lega all'esigenza di disinflazionare l'economia, che ha senso in un contesto nel quale le autorità pubbliche abbiano realmente il potere di determinare prezzi e tariffe e, quindi, di realizzare una effettiva politica dei redditi. Il fatto, poi, che l'IPCA sia un indicatore unico applicabile, a determinate condizioni, anche al settore pubblico, implica che il Governo rinuncia in parte al controllo dell'andamento retributivo nel pubblico impiego. Rispetto alla previsione per cui l'IPCA viene depurato dell'inflazione energetica importata, ritiene che si

tratti di una scelta obbligata, poiché ciò da cui occorre proteggersi sono gli aumenti di prezzo improvvisi dell'energia. Rimane, tuttavia, sul tappeto il problema da risolvere in tempi brevi del soggetto a cui affidare il compito di determinazione dell'IPCA. Al riguardo, ricorda che in un primo momento si è pensato di affidare il compito alla Banca d'Italia o all'ISTAT, ma per ragioni diverse entrambi gli enti non si sono, al momento, dichiarati disponibili.

Grande importanza la UIL annette alla parte dell'Accordo del 22 gennaio relativo agli enti bilaterali, soprattutto ove si consideri che il sistema di protezione sociale italiano non è né universale, né omogeneo. L'obiettivo verso il quale tendere deve essere, quindi, quello di estendere la bilateralità anche all'interno di realtà produttive di piccole dimensioni, facendo leva sulle forme associative dei lavoratori e delle imprese operanti a livello territoriale.

Quanto, infine, allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ritiene necessario regolamentare non già il diritto dei singoli lavoratori di scioperare, bensì la prerogativa delle organizzazioni sindacali di proclamarlo, introducendo una norma volta a prevedere che solo le organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 51 per cento dei lavoratori coinvolti possano farlo. In alternativa, si dovrebbe stabilire la necessità di un referendum tra i lavoratori. In settori molto delicati, caratterizzati da una estrema esiguità delle unità lavorative indicate (si pensi ai controllori di volo), bisognerebbe invece considerare l'ipotesi di consentire unicamente scioperi « virtuali », tali da limitare le ricadute del conflitto alle sole parti interessate e di garantire una piena tutela dell'utenza.

Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, ritiene che l'Accordo del 22 gennaio rappresenti un passo avanti importante, che raccoglie molte delle rivendicazioni storiche della sua organizzazione sindacale. Fa presente che all'Accordo si è giunti, dopo numerosi tentativi purtroppo andati a vuoto negli anni passati, a seguito di un lungo e laborioso sforzo di confronto e mediazione con tutte le parti sociali.

Rammaricandosi per la mancata sottoscrizione da parte della CGIL, auspica che nei prossimi mesi, a partire dagli imminenti rinnovi contrattuali e dai numerosi adempimenti previsti per l'implementazione per l'accordo medesimo (soprattutto per quanto attiene alla definizione delle regole sulla rappresentanza e rappresentatività sindacale), si concretizzino le condizioni per una ricomposizione del dissenso, affinché si possa riprendere a marciare uniti nell'interesse del Paese e dei lavoratori, in un momento di grande difficoltà per tutti. Venendo al merito dell'accordo, sottolinea in primo luogo l'importanza di aver previsto un doppio livello di contrattazione, ricordando come si tratti di un dato (che rappresenta una peculiarità del sistema italiano di relazioni industriali) niente affatto scontato, ove si consideri che fino a quattro anni fa la posizione di Confindustria e delle altre organizzazioni datoriali era quella dell'alternatività dei due livelli.

Altro aspetto di grande rilievo è il nuovo indicatore di inflazione previsionale triennale (IPCA), più elevato e credibile del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo, con un meccanismo di recupero certo alla fine del triennio contrattuale degli scostamenti tra l'inflazione prevista e quella effettiva e la previsione della copertura dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti.

Fa presente che con il nuovo indicatore previsionale per l'inflazione i salari aumenterebbero del 2,1 per cento in più nel triennio 2009-2011 rispetto al tasso di inflazione programmata del Governo per lo stesso periodo, mentre la copertura economica dei nuovi contratti dalla data di scadenza dei precedenti e il nuovo meccanismo di recupero degli scostamenti, renderanno più rapida e sicura la difesa del potere d'acquisto dei lavoratori.

Per quanto concerne il fondamentale tema della rappresentanza, la CISL si dichiara disponibile, al fine di dare prontamente seguito a quanto previsto dall'accordo, a cercare un'intesa sui criteri di misurazione della rappresentatività, a partire dal sistema adottato, con buoni risultati, del pubblico impiego. Si tratta di un

tema che si intreccia inevitabilmente con quello dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che necessita anch'esso di una disciplina adeguata al fine di evitare — fermo restando il diritto individuale di astensione dal lavoro sancito dall'articolo 40 della Costituzione — le degenerazioni che troppo spesso si verificano a danno degli utenti e degli stessi lavoratori non aderenti. Sulla base di un'intesa raggiunta dalle parti, poi, sarebbe opportuno che il Parlamento ne recepisce i criteri essenziali, traducendoli in legge ai fini di un'applicazione generalizzata.

Infine, ricordando le peculiarità del settore edile, caratterizzato da una forte dispersione aziendale, sottolinea l'importanza di sviluppare la contrattazione decentrata anche a livello territoriale, nonché di promuovere lo sviluppo della bilateralità, soprattutto nei settori caratterizzati da precarietà e da più bassi livelli di tutele.

Guglielmo Epifani, segretario generale della CGIL, chiarisce in primo luogo che i motivi della mancata sottoscrizione da parte della CGIL dell'Accordo quadro del 22 gennaio — al di là delle letture che ne sono state date in chiave politica — sono esclusivamente di carattere sindacale e vanno ricondotti al fatto che numerosi aspetti dell'Accordo, sui quali si è tentata fino all'ultimo una mediazione, non possono essere condivisi. In primo luogo, il documento non definisce con una omogeneità accettabile il rapporto tra lavoro pubblico e privato, come dimostra, in particolare, il fatto che il recupero degli eventuali scostamenti tra inflazione prevista e inflazione reale avverrà in tempi diversi. Per quanto concerne la contrattazione di secondo livello, poi, l'Accordo non innova in alcun modo il Protocollo del 1993, limitandosi a prevedere la contrattazione aziendale, senza alcuna possibilità di diffondere realmente la contrattazione a livello di sito, filiera o territorio.

Venendo al sistema definito per la dinamica degli effetti economici, basato su un nuovo indice previsionale (IPCA), osserva preliminarmente che — se è vero che il meccanismo dell'inflazione program-

mata introdotto dal Protocollo del 1993 non ha consentito di recuperare pienamente l'inflazione e ha contribuito a schiacciare la produttività verso il basso – è altresì innegabile che tali effetti si sono resi più evidenti soprattutto da quando si è affermata la pratica di definire l'inflazione programmata senza il contributo delle organizzazioni sindacali. L'analisi dei dati degli ultimi anni dimostra inequivocabilmente che con i Governi di centro-destra l'inflazione programmata si è attestata a circa la metà di quella reale, mentre con i Governi di centro-sinistra lo scarto è sempre stato assai ridotto.

Ritiene, altresì, che il nuovo sistema basato sull'IPCA sia inaccettabile per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, depurare l'IPCA dall'inflazione energetica importata significa accollarne il relativo costo interamente sui lavoratori. Peraltro, se è vero che l'effetto inflazionistico dei beni energetici importati rappresenta un problema di cui tenere conto, è altresì vero che rispetto al Protocollo del 1993 – che prevedeva un'analoga depurazione – la situazione è enormemente cambiata, in quanto l'euro ha sostituito la lira e non si pone più, pertanto, il problema del deprezzamento della divisa nazionale e del mutamento delle ragioni di scambio, che esisteva allora. Al riguardo ricorda che la proposta della CGIL, che ha visto la totale indisponibilità delle controparti, era quella di far pagare l'inflazione energetica importata per un terzo allo Stato, per un terzo ai datori di lavoro e per un terzo ai lavoratori. Infine, invita a considerare che nel 2009 l'IPCA, depurato dall'inflazione energetica importata, risulterebbe maggiore dello 0,6 rispetto ai prezzi al consumo, con effetti paradossali ove si consideri che ci si trova in un periodo di forte crisi economica.

In secondo luogo, il meccanismo definito per l'individuazione della base di calcolo impedisce di per sé il pieno recupero del potere di acquisto dei salari. In quanto operante a livello centrale, il meccanismo in questione non consente di tenere conto del « valore punto » e delle basi di calcolo come storicamente definite

dai vari contratti collettivi, precludendo quella flessibilità settoriale che invece è di fondamentale importanza anche in un momento di crisi economica come l'attuale (si consideri, ad esempio, che mentre tutto il comparto metalmeccanico è già in grave sofferenza, lo stesso non può dirsi per il settore alimentare).

Altro punto critico dell'Accordo quadro è, ad avviso della CGIL, la derogabilità dei contratti nazionali. L'aver introdotto formalmente tale principio in termini generali significa che, d'ora innanzi, nessun reale argine potrà essere posto a una ampia diffusione delle clausole di uscita, con pericolose ripercussioni sulla stessa « tenuta » del contratto nazionale ed effetti deleteri soprattutto nei settori meno strutturati (nel trasporto pubblico locale, ad esempio, la situazione di crisi generalizzata autorizzerebbe una pratica assai ampia di tali clausole).

Questione delicata è anche quella della bilateralità. Si tratta certamente di un fenomeno importante, che va sostenuto e sviluppato. Tuttavia, occorre guardarsi dal rischio di eccessi e degenerazioni, sempre possibile in assenza di una *governance* chiara e condivisa. Occorre escludere – ad avviso del segretario Epifani – conflitti di interesse, stabilire che gli enti bilaterali non possono in alcun caso finanziare sindacati e associazioni di imprese e, in particolare, escludere che diritti fondamentali dei lavoratori (si pensi alla cassa integrazione) possano essere condizionati (come previsto da norme recenti, la cui costituzionalità appare assai dubbia) al previo intervento finanziario degli enti bilaterali.

Quanto al tema della rappresentatività sindacale, ritiene che vada affrontato separatamente rispetto alle questioni del diritto di sciopero. Anche su tale ultimo aspetto, desta perplessità l'ipotesi delineata dal Governo di consentire la proclamazione degli scioperi solo ad organizzazioni sindacali che rappresentino più del 50 per cento dei lavoratori del settore. In ogni caso, su entrambe le questioni sarebbe opportuno che una soluzione concordata tra le parti (che mutui ad esempio

il sistema misto iscritti/voti del pubblico impiego) preceda una eventuale disciplina legislativa.

Invita, poi, a considerare l'opportunità di aprire un discorso sui contratti di solidarietà, che possono rappresentare – attraverso adeguate incentivazioni – uno strumento aggiuntivo utile in un momento di crisi come quello attuale. Come dimostra l'esperienza tedesca, infatti, tali contratti consentono alle imprese, in periodi di momentanea contrazione dell'attività produttiva, di evitare licenziamenti e, quindi, di perdere manodopera formata.

Conclusivamente, ritiene che l'Accordo quadro del 22 gennaio delinea un sistema molto accentrato e burocratizzato, che non lascia spazio alla flessibilità che sarebbe necessaria per una gestione moderna delle relazioni industriali. Diversamente da quanto è stato sostenuto da alcuni, il fatto che su di esso non sia stato trovato l'accordo di tutte le parti sociali non renderà certo agevole il prosieguo delle relazioni sindacali; la CGIL, in ogni caso, ha fatto la sua parte, con proposte di mediazione di assoluto buon senso, che non sono state tuttavia accolte. La stessa opportunità di rinviare la sottoscrizione dell'Accordo di alcuni mesi – considerando il periodo di crisi e la mancanza di rinnovi contrattuali a breve – non è stata presa in considerazione. In ogni caso, la CGIL non si sottrarrà al suo ruolo in futuro, dichiarandosi disponibile a sedere a tutti i tavoli ai quali verrà invitata, valutando nel merito le proposte che verranno formulate.

Renata Polverini, segretario generale dell'UGL, giudica importante l'Accordo quadro – sottoscritto dalla sua organizzazione con l'assunzione di una precisa responsabilità di politica sindacale – che punta ad una valorizzazione del contratto collettivo nazionale e ad un pieno riconoscimento del ruolo delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali. In particolare, ritiene che l'implementazione del secondo livello di contrattazione renda possibile – anche attraverso forme di sgravi ed incentivi fiscali – legare gli aumenti retributivi dei lavoratori alla produttività,

conciliando gli interessi delle imprese con quelli dei lavoratori e fornendo a questi ultimi (e alle organizzazioni sindacali) maggiori opportunità di partecipazione nell'azienda.

Esprime, poi, apprezzamento per le nuove modalità di calcolo dell'inflazione attesa, che prevedono il coinvolgimento di un organo terzo nella definizione dell'indice previsionale, il cosiddetto IPCA. Ritiene infatti che tale nuovo sistema possa consentire l'individuazione di un indice previsionale più vicino all'inflazione reale e, rimettendo all'autonomia delle parti sociali la valutazione dell'effettivo scostamento, permetta ai lavoratori di recuperare potere di acquisto a far data dalla scadenza dei contratti collettivi nazionali, ponendo fine al meccanismo delle erogazioni *una tantum*, necessariamente legato al ritardo nei rinnovi contrattuali. Giudica, infine, l'accordo non particolarmente stringente sulla questione della definizione del «valore punto» – ovvero il valore economico attribuito ad ogni punto di inflazione ai fini del calcolo delle retribuzioni – lasciando un certo margine affinché esso sia individuato dai vari settori.

In merito alla questione della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, fa notare che l'Accordo quadro segna un momento importante nel processo di convergenza tra lavoro privato e lavoro pubblico, prevedendo la possibilità che gli incentivi fiscali previsti nell'ambito della contrattazione privata di secondo livello si estendano anche al comparto pubblico, pur nel rispetto dei vincoli imposti dal bilancio statale. Su tale aspetto, in particolare, osserva che l'impegno del Governo a rendere strutturali gli sgravi contributivi e fiscali legati ai premi aziendali e di risultato permette di stimare una maggiore disponibilità reddituale che, nel caso di premio di 500 euro, varia da 111 a 184 euro, mentre, nel caso di premio di 1500 euro (con reddito compreso tra 20.000 e 35.000 euro), sale a 496 euro.

In tema di bilateralità, sottolinea l'esigenza di sottoporre gli enti ad un sistema di garanzie che ne assicuri la trasparenza e consenta la partecipazione di tutti i



soggetti muniti di adeguata rappresentatività, rilevando comunque la necessità di salvaguardare la centralità della competenza pubblica, soprattutto in materia di ammortizzatori sociali. Su questo ultimo tema auspica la messa in campo di tutti gli strumenti possibili da parte dell'Esecutivo – soprattutto per le categorie che ne sono allo stato escluse – agendo anche per favorire l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese.

Sull'argomento della rappresentatività e della rappresentanza della parti sociali, che giudica strettamente connesso alla valorizzazione degli enti bilaterali e della contrattazione di secondo livello, richiama l'attenzione sulla necessità di raggiungere un'intesa tra le parti – eventualmente accompagnata da una legislazione di sostegno – su un sistema di regole che prenda in considerazione anche la capacità di contrattare delle rappresentanze imprenditoriali e che tenga conto di criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli attuali. Inoltre, in merito ad un possibile intervento legislativo del Governo sul diritto di sciopero nel servizio pubblico di trasporto, sul quale si dichiara disponibile ad avviare una discussione con l'Esecutivo, richiama la necessità di temperare il diritto dei cittadini alla mobilità con il diritto allo sciopero dei lavoratori, riconosciuto come diritto individuale dalla Costituzione, auspicando comunque sull'argomento il raggiungimento di una preventiva intesa tra le parti sociali.

Infine, esprime rammarico per la mancata menzione, all'interno dell'accordo, del contratto di distretto e di filiera, che avrebbe potuto costituire un elemento di ulteriore garanzia nei confronti dei lavoratori, soprattutto in quella realtà aziendali dove la contrattazione di secondo livello risulta di più difficile attuazione. Al contrario, giudica il sistema della contrattazione territoriale non idoneo a coprire il fabbisogno della realtà imprenditoriale italiana, considerate le caratteristiche complesse e variegate del sistema produttivo, che non sarebbero in quel caso tenute in debito conto – soprattutto per quanto concerne talune zone del Mezzogiorno –

comportando inoltre quel tipo di negoziazione un rischio molto più elevato di centralizzazione della decisione.

Corrado Faissola, presidente dell'ABI, dopo aver sottolineato che l'Accordo quadro del 22 gennaio è stato sottoscritto in un clima di solidarietà tra i diversi sindacati del settore, ha rivendicato la capacità del sistema bancario italiano di operare processi di riorganizzazione e di concentrazione, che gli hanno consentito di competere con i più grandi gruppi bancari a livello mondiale. Si è così provveduto, con proprie risorse, a rinnovare e qualificare le dotazioni organiche di personale, nonché a smaltire in forma consensuale le procedure di esubero, stipulando una quantità rilevante di accordi a livello nazionale, aziendale, interaziendale e territoriale, che hanno consentito di gestire la ristrutturazione del sistema senza gravi tensioni sociali. Sottolinea, quindi, l'alta percentuale di giovani laureati occupati presso le imprese bancarie, nonché l'aumento del tasso di occupazione femminile.

Ritiene che, in un contesto di crisi globale, il settore bancario italiano, nonostante si siano registrate delle inevitabili perdite, abbia saputo mantenere un buon livello di stabilità nella fornitura dei servizi, senza gravare sul bilancio pubblico, pur dovendo scontare una posizione di minor favore rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea, determinata da un maggior costo del lavoro e da un trattamento meno vantaggioso in materia fiscale.

In tema di detassazione dei premi della parte di salario correlata ai risultati aziendali, che ritiene costituisca uno dei punti qualificanti dell'Accordo del 22 gennaio, pone in evidenza la farraginoso normativa che disciplina le modalità con cui le banche possono accedere a tali forme di incentivo fiscale, sollecitando un intervento normativo che semplifichi le procedure e faciliti la verifica dei requisiti d'accesso. Auspica inoltre un'estensione più generale al sistema bancario di quelle agevolazioni fiscali e contributive di cui già beneficiava alla fine degli anni '90, consi-



derata l'attuale situazione di ricavi fortemente in calo e valutate le rilevanti perdite sui crediti.

Dopo aver rinviato ai prossimi mesi per una valutazione più complessiva dell'effettivo impatto della crisi economica sul versante occupazionale, che ritiene tuttavia abbia già inciso notevolmente sulle piccole imprese, dichiara la propria disponibilità a promuovere la stipula di un accordo di carattere generale, che riguardi tutto il settore bancario, al fine di attivare meccanismi per l'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ai lavoratori che ne abbiano diritto. Al riguardo, in particolare, ricorda che importanti intese in merito sono state già raggiunte a livello locale, con la predisposizione anche di una apposita modulistica.

#### 4. Conclusioni e proposte.

Come anticipato in precedenza, con il presente documento conclusivo si è ritenuto opportuno far seguire, ad una prima parte ricognitiva (sufficiente ad offrire una sintesi delle posizioni emerse nel corso dei due cicli di audizioni), una seconda parte di natura più direttamente propositiva, che si pone l'obiettivo di verificare ed orientare le eventuali iniziative che possono provenire dal versante parlamentare.

Prima di avviarsi in questa riflessione, peraltro, appare opportuno svolgere compiutamente una premessa, che fa riferimento alla piena e incondizionata accettazione di quel diritto sindacale « vivente », emerso nel vuoto attuativo dell'articolo 39, secondo comma e seguenti, della Costituzione, e che risulta consolidato da tutto un coerente indirizzo legislativo a partire dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e consacrato dalla stessa giurisprudenza costituzionale: diritto sindacale fondato sul primato dell'autonomia collettiva, riconosciuta come capace di organizzarsi e di agire liberamente.

In questo senso, non vi sono dubbi sul fatto che dall'indagine conoscitiva emerga un'effettiva volontà di « auto-riforma », nonché una tendenziale convergenza di

posizioni, all'insegna di una sostanziale continuità rispetto al passato: non un rovesciamento, ma un aggiornamento del sistema esistente, che tenga conto al tempo stesso del cambio avvenuto nel contesto socio-economico e di qualche « difetto » o, addirittura, « effetto perverso » venuto alla luce nel corso di oltre un quindicennio, da 1993 ad oggi. Nessuno dubita, infatti, che nell'attuale fase di crisi economico-produttiva (che nel 2009 genererà, con ogni probabilità, i suoi maggiori e più pericolosi effetti) le priorità assolute siano quelle della difesa dei posti di lavoro e del sostegno ai redditi. In questo ambito, spetterebbe al sistema delle relazioni industriali (*in primis*, imprese e sindacati) lavorare all'attuazione di una riforma condivisa dei meccanismi contrattuali, la quale – come previsto anche dall'Accordo-quadro del 22 gennaio scorso – punti con forza su modelli partecipativi basati sull'assunzione di idonee responsabilità nelle scelte strategiche di sviluppo. Pertanto, non è detto né auspicabile che l'accordo del 22 gennaio costituisca l'atto fondativo di un nuovo modello di relazioni industriali non condiviso da tutti i principali attori e protagonisti. Tutti i soggetti auditi nella seconda parte dell'indagine hanno posto l'accento sul proseguimento del processo negoziale – tramite gli accordi interconfederali, prima, i contratti collettivi, poi – da portare avanti senza esclusioni pregiudiziali, essendo il documento del 22 gennaio un accordo di principi da tradurre in intese negoziali.

Nei paragrafi seguenti si tenterà, quindi, di esporre le osservazioni e proposte in modo organico, partendo da quanto acquisito nel corso dell'indagine e immaginando come dar vita – attraverso un'azione sui punti centrali del problema e trattando anche argomenti sviluppati in misura più marginale dagli stessi soggetti auditi – alle prospettive di riforma del sistema vigente, tenendo ovviamente presente quanto delineato nell'Accordo sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 e degli sviluppi che esso prefigura.

#### 4.1. Il raffronto tra modelli.

Se è stato chiarito, anche nella precedente sezione ricostruttiva, quali siano i principali punti di interesse nell'odierno dibattito sulle prospettive di riforma del sistema (tra cui va concordemente segnalata l'opportuna finalità di pervenire ad una riduzione del numero dei contratti, contenuta nell'Accordo-quadro), è altrettanto essenziale ricordare che – per il passato – dato che il punto di partenza è costituito dal Protocollo del 23 luglio 1993, da questo è necessario partire, tenendo conto sia del testo di verifica del Protocollo del 23 luglio 1993, elaborato nel 1997 dalla « Commissione Giugni », sia dal cosiddetto « Patto di Natale » del 1998.

A prima vista, anche dagli atti dell'indagine emerge un duplice elemento di discontinuità del citato documento rispetto al confronto attuale, che attiene al contesto istituzionale complessivo in cui si collocava il sistema di contrattazione collettiva: dato, il primo, dallo stretto ed indiscindibile collegamento – allora previsto – fra l'obiettivo del contenimento della crescita dei prezzi, cui era finalizzata una politica dei redditi costruita su un'inflazione programmata e attuata per via della concertazione e di una contrattazione altamente centralizzata; costituito, il secondo, dal tentativo – allora effettuato – di una regolamentazione retributiva tendenzialmente comune dell'intero universo del lavoro subordinato – privato o pubblico che fosse il datore – cui era funzionale la cosiddetta « privatizzazione del pubblico impiego ».

Il primo elemento di discontinuità è ora dato dal cambio di obiettivo e di meccanismo: non più il contenimento della crescita dei prezzi, perseguito per mezzo di un tasso di inflazione programmato, definito in sede « politica » come quello « auspicato » e consegnato alla concertazione e ad una contrattazione fortemente centralizzata e sovraccaricata; bensì il mantenimento del potere d'acquisto, per il tramite di un tasso di inflazione « previsto », individuato in sede « tecnica ».

Tale circostanza, come emerso nel corso del secondo ciclo di audizioni, ha trovato traduzione nell'Accordo del 22 gennaio 2009 con il nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati (di cui vi era un esplicito riferimento anche nel Protocollo del 1993), la cui previsione sarà affidata a un soggetto terzo: sotto questo profilo, peraltro, occorrerà tenere conto della possibilità della creazione di una diversa dinamica fra una politica economica generale di iniziativa del Governo (basata, in primo luogo, sui dati macroeconomici contenuti nel DPEF), che resterà ancorata ad un tasso di inflazione programmata, e una contrattazione collettiva pubblica e privata, che sarà condotta all'insegna di un tasso di inflazione « prevista », con una relativa autonomia reciproca. In tal senso, taluni dei soggetti intervenuti nel secondo ciclo di audizioni hanno avanzato il dubbio che, alla fine, il nuovo indice dei prezzi risulti meno flessibile e crei maggiori problemi di quelli derivanti dall'applicazione del protocollo del 1993, quando, al momento della verifica biennale, era previsto un aggiustamento delle tabelle retributive che tenesse conto, se del caso, dell'andamento dell'inflazione reale.

Per converso, i principali sostenitori dell'Accordo hanno fatto presente che è, questa, una valutazione che va tuttavia commisurata ad un preciso dato di fatto: la revisione degli indicatori da prendere a riferimento per le dinamiche retributive costituiva il cuore di un confronto aperto da anni, essendo comune la richiesta di tutte le organizzazioni sindacali – richiesta poi accolta in via di principio dalla Confindustria nel documento del 10 ottobre 2008 – di superare il meccanismo dell'inflazione programmata, contenuto nel Protocollo del 1993, che pure aveva garantito, non senza problemi, una certa stabilità delle relazioni industriali. Le parti che si sono schierate a favore dell'intesa hanno altresì ricordato, a questo proposito, che anche nell'Accordo quadro di

gennaio è previsto un momento, « nel corso della vigenza del contratto », in cui le parti saranno chiamate a verificare gli eventuali scostamenti fra inflazione « prevista » ed inflazione « reale », allo scopo di erogare le eventuali differenze.

In questo senso, occorre anche considerare che il problema è esploso, in passato, per il sensibile divario fra tasso di inflazione programmata – fissato unilateralmente dal Governo – e tasso di inflazione « prevista », ritenuto condivisibile dalle parti sociali, sia pure con qualche essenziale distinguo. Questo divario ha dato luogo, soprattutto nel corso del 2008, a un acceso dibattito che ha finito per influenzare non solo l'atteggiamento delle organizzazioni sindacali al tavolo delle trattative, ma anche la ricerca stessa di un nuovo indicatore per gli incrementi retributivi. Coloro che hanno siglato l'Accordo, pertanto, sostengono che tale problema dovrebbe, dunque, essere destinato a ridimensionarsi, perché, nel tempo presente di recessione internazionale ed interna, il tasso di inflazione programmato ha finito per avvicinarsi a quello reale, mentre la preoccupazione anti-inflattiva cede necessariamente il passo alla difesa e alla crescita del potere d'acquisto, ponendo la questione di una politica capace di coniugare solidarietà e ripresa economica trainata dalla domanda.

Da altri interlocutori auditi (in particolare, dal segretario generale della CGIL) è stato osservato che il nuovo impianto pecca di eccessiva centralizzazione e burocratizzazione, soprattutto laddove individua un'unica base di calcolo ai fini dell'applicazione dell'indicatore e un unico valore-punto, sottraendo alle categorie quelle scelte che storicamente hanno trovato forma nella contrattazione collettiva nazionale e ad esse appartengono, mentre occorrerebbe, invece, realizzare ogni possibile sforzo per far sì che non vi sia, soprattutto nell'ambito degli accordi interconfederali, alcun elemento in grado di creare problemi o produrre un funzionamento non corretto del meccanismo del « valore-punto ».

Tale considerazione non viene condivisa da quanti ritengono che vi fosse l'esigenza di superare la precedente situazione in cui la base di calcolo degli incrementi retributivi era, nei fatti, concordata volta per volta sulla base di criteri non oggettivi. A loro avviso, infatti, una lettura puntuale dell'accordo mette in evidenza che non è previsto un unico « valore-punto », la cui definizione resta affidata alle scelte dei CCNL, sulla base delle voci retributive che i successivi accordi interconfederali stabiliranno.

Conclusivamente, è il caso di ribadire che un sistema che opera sulla base di meccanismi unitari rappresenti un vantaggio in termini applicativi e di contenimento del conflitto; parimenti, tuttavia, non vanno trascurate le esigenze di flessibilità – esigenze riconosciute da tutte le parti sociali e quindi recuperabili nel prosieguo del negoziato – proprie di un sistema produttivo fortemente differenziato ed articolato al suo interno, che soprattutto in una situazione di crisi come quella attuale richiederebbe elasticità e capacità di adattamento delle regole contrattuali alle differenti situazioni economiche settoriali.

Ciò che, peraltro, resta ancora da decidere – ma si tratta di una valutazione da rimettere alle parti – è l'individuazione dell'organismo che sarà chiamato a fornire i « dati ufficiali » per la determinazione dell'indice dei prezzi, auspicandosi, in tal senso, il ricorso al contributo dei principali istituti pubblici operanti nell'ordinamento (*in primis*, la Banca d'Italia).

Sotto un profilo più generale, poi, occorre rimarcare anche l'assoluta opportunità della scelta di una durata triennale dei contratti, considerato che quella biennale – come emerso da parte di numerosi interlocutori della Commissione – è sostanzialmente fallita o, quanto meno, superata.

Passando, poi, al secondo elemento di discontinuità rispetto al passato, si osserva che esso è costituito dal diverso approccio che i diversi interlocutori hanno avuto nei confronti del processo di omogeneizzazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, inaugurato dalla legge n. 422 del 1992 e

sancito nel Protocollo del 1993 ed ora assunto come obiettivo anche dall'Accordo del 22 gennaio. Taluni dei soggetti auditi hanno espresso la convinzione che il processo di omogeneizzazione abbia compiuto un deciso passo in avanti, mentre per altri le residue differenze (in particolare per quanto riguarda gli indicatori per le dinamiche retributive) finiranno per rendere più apparente che sostanziale l'omogeneizzazione tra i due grandi settori del lavoro dipendente. In questo ambito, anche per le dinamiche che caratterizzano l'attuazione dei principi posti in materia di lavoro pubblico dall'Accordo del 22 gennaio, risulta quanto mai opportuno evitare che l'attenzione sia limitata al solo settore privato, lavorando quindi – anche nella fase attuativa – affinché sia possibile dare piena applicazione al processo di omogeneizzazione delle regole contrattuali fra settore privato e pubblico privatizzato. Visto che il Governo, su delega conferita dal Parlamento con l'approvazione della cosiddetta « legge Brunetta », dovrebbe ora modificare ampiamente il testo unico n. 165 del 2001, appare opportuno che l'eventuale aggiornamento di quel sistema contrattuale inaugurato dal Protocollo del 1993, come condiviso dal settore privato e dal settore pubblico privatizzato, venga tenuto ben presente nella decretazione delegata destinata alla riforma della legislazione vigente. A tal fine, peraltro, potrebbe essere utile fare anche riferimento a quanto contenuto – sul versante dei rapporti tra lavoro pubblico e privato – nella relazione finale di valutazione del Protocollo del 1993, prodotta dalla cosiddetta « Commissione Giugni » alla fine del 1997.

In termini riassuntivi, non può non rilevarsi che da un raffronto con il passato emerge l'opportunità – nel contesto della complessiva revisione del sistema come configurata dal più volte citato Accordo tra le parti e nel quadro di una crisi economica come quella attuale – di affrontare i problemi esistenti con un approccio innovativo, anche e soprattutto nella fase di attuazione concreta della riforma.

Per un verso, infatti, è importante tornare a richiedere alle parti sociali di

valutare la revisione degli assetti delle relazioni sindacali considerando anche nuovi strumenti operativi, mirati in primo luogo alla salvaguardia dei posti di lavoro: si tratta, in questa direzione, di capire come favorire l'assunzione collettiva di responsabilità, ridistribuire i carichi di lavoro anche al fine di scongiurare la delocalizzazione delle imprese, verificare i margini per una riduzione contrattata degli orari, rafforzando ed estendendo la contrattazione nei territori e nelle aziende.

Ugualmente, al fine di conseguire i risultati per cui esse sono state previste in termini di creazione e/o difesa dell'occupazione, l'Accordo del 22 gennaio ha previsto la possibilità di introdurre consensualmente le cosiddette « clausole d'uscita », che consentono, entro certi limiti e a precise condizioni, di derogare a livello aziendale e/o territoriale alla disciplina negoziata a livello nazionale. Tali clausole dovrebbero comportare, comunque, sempre la consensualità della deroga, verificata e validata dalle stesse organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi derogati, tanto che si parla di « derogabilità presidiata » dalle parti sociali stipulanti. Ad esse, inoltre, dovrebbe spettare il potere di autorizzare le suddette clausole, sia per le materie oggetto della deroga, sia per i limiti di contenuto e di operatività temporale della deroga stessa, come definito nell'esperienza italiana dalla contrattazione collettiva del settore chimico.

Peraltro, per contribuire – anche nel breve periodo – a fronteggiare l'emergenza occupazionale, oltre ad una valida politica degli ammortizzatori sociali, è anche auspicabile un'accelerazione dei tempi di erogazione degli strumenti di sostegno, per la quale appare essenziale l'intervento del sistema bancario (sul modello di quanto realizzato dalle banche di credito cooperativo), di modo che gli accordi raggiunti in talune realtà locali (in base ai quali gli istituti di credito anticipano, senza oneri e costi a carico di lavoratori e imprese, la cassa integrazione guadagni ai dipendenti delle imprese che ne richie-

dono il pagamento diretto da parte dell'INPS) possano essere consolidati e generalizzati.

Nel quadro degli interventi di natura contrattuale che la crisi in atto richiede, poi, si dovrebbe valutare adeguatamente anche la possibilità di ampliare il ricorso a uno strumento — quale quello dei contratti di solidarietà (pur con tutti i limiti propri dell'istituto nell'ordinamento italiano) — che in altri contesti europei (si pensi alla Germania e al suo ripetuto utilizzo da parte della *Wolkswagen*) ha prodotto risultati di indubbio rilievo nella difesa dell'occupazione e nella riduzione dei costi sociali connessi alle crisi d'impresa.

Si tratta, in sostanza, di individuare una nozione più articolata di relazioni sindacali, che ponga in essere ogni possibile intervento finalizzato a dotare il Paese di un sistema moderno e utile ad affrontare con più certezza anche il futuro sviluppo sociale.

#### 4.2. *La natura dei contratti collettivi e il problema della rappresentanza (ragionare su una Authority per le relazioni collettive).*

La continuità fra vecchio e nuovo sistema contrattuale è data *in primis* dalla riconferma, nel settore privato, del principio del reciproco riconoscimento, quale unico titolo di ammissione al tavolo contrattuale. Il che è assolutamente in linea con un ordinamento intersindacale che si ritiene legittimato ad una libera auto-organizzazione ed auto-gestione, ma ripropone inevitabilmente gli stessi problemi già anticipati nel Protocollo e considerati nella relazione finale della « Commissione Giugni » del 1997. Senza considerare, peraltro, che la mancata firma dell'Accordo del 22 gennaio scorso da parte della maggiore organizzazione sindacale come numero di iscritti è avvertita, da tutti i soggetti intervenuti in audizione dopo il raggiungimento dell'intesa, come un elemento assolutamente significativo e da valutare con la massima cautela nel momento in cui si passerà a tradurre in atti concreti i termini dell'intesa stessa.

Per tali ragioni, il primo problema aperto — in un contesto simile — è (e rimane) quello dell'efficacia del contratto collettivo, con una differenza di fondo: per il contratto categoriale, la via diretta ed automatica di un'estensione *erga omnes* resta bloccata dalla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, che ha conosciuto due sole eccezioni sostanziali (peraltro argomentate in maniera da non sembrare tali), cioè la contrattazione di comparto nel pubblico impiego privatizzato e la contrattazione relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle misure idonee a garantirle in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali.

Pertanto, la sola via rimasta aperta è stata quella, indiretta e mediata emblematicamente, rappresentata — da un lato — dall'articolo 36 della Costituzione, che la giurisprudenza ha utilizzato per definire la retribuzione proporzionata e, comunque, sufficiente, facendo riferimento proprio alla contrattazione collettiva di categoria; e, dall'altro, dall'articolo 36 dello Statuto dei lavoratori, che rappresenta l'esempio classico di una legislazione che promuove l'estensione dell'efficacia della stessa contrattazione collettiva, subordinando alla sua osservanza la percezione di benefici fiscali e contributivi o l'instaurazione di rapporti di concessione e di appalto con le pubbliche amministrazioni.

Per il contratto aziendale, invece, non pare porsi il problema costituzionale rappresentato dall'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, in quanto esplicitamente riferito al solo contratto categoriale; sicché rimarrebbe nel potere del legislatore ordinario un eventuale intervento che gli conferisse quella efficacia generalizzata di cui la giurisprudenza lo ritiene attualmente privo.

Se questi sono i punti dirimenti della natura dei contratti, va peraltro rilevato che, sia pure in termini e modi diversi, il problema dell'efficacia rinvia a quello della rappresentanza/rappresentatività degli agenti contrattuali; cioè ad un ulteriore problema che rileva particolarmente nella



sempre più frequente casistica di contrattazione delegata, cioè prevista dalla legge, in deroga, sostituzione, integrazione della disciplina legale, nella prospettiva di una gestione consensuale del mercato del lavoro. Rinviata *sine die* una modifica dell'articolo 39, quarto comma, che restituisca al legislatore una discrezionalità oggi preclusagli in materia di estensione dell'efficacia della contrattazione collettiva condotta da associazioni sindacali legittimate in base ad una data rappresentanza e/o rappresentatività (e svuotata dal referendum abrogativo la portata dell'articolo 19 dello Statuto con riguardo alla maggiore rappresentatività), non resta ora che confidare sulla capacità di auto-regolamentazione delle stesse parti sociali, cui potrebbe essere offerta una sponda istituzionale, eventualmente per via di una apposita *authority*, cioè di un'Autorità indipendente per le relazioni collettive. Tale Autorità – la cui natura potrebbe anche essere valutata in sede di riforma dell'attuale « Commissione di garanzia », come prefigurata dal recente disegno di legge governativo sullo sciopero nei servizi pubblici di mobilità (di cui si parlerà in seguito) – dovrebbe essere composta da figure di alta professionalità ed effettiva indipendenza – anche con riguardo alle organizzazioni espresse dalle parti sociali – e dotate di *curricula* di elevatissimo profilo, in modo da escludere i rischi di una composizione non propriamente adeguata, che talvolta si sono verificati in occasione della nomina di altri organismi indipendenti. Si pensa, dunque, ad un'Autorità non di stretta emanazione governativa, caratterizzata da forti profili di garanzia per le parti, che potrebbe farsi carico, direttamente od indirettamente:

a) di costruire una « banca dati » delle deleghe sindacali e delle consultazioni per la nomina delle r.s.u., la quale serva da referente nella selezione degli agenti contrattuali;

b) di indire e gestire forme di consultazione fra i lavoratori interessati, nel caso di una perdurante divisione fra le stesse organizzazioni sindacali, tale da poter portare o aver già portato ad accordi separati.

#### 4.3. *Le ipotesi di un nuovo modello per il « doppio livello » di contrattazione.*

Sulla base di una riflessione come quella sviluppata nei paragrafi precedenti, che appare pienamente coerente anche con l'Accordo-quadro siglato tra le parti sociali, è evidente l'apertura di un processo – nel nuovo sistema contrattuale sempre costruito sul « doppio livello » – orientato ad un maggior decentramento: un contratto categoriale più « leggero » nella parte normativa, ristretta quantitativamente (istituti essenziali) e qualitativamente (principi e criteri a scapito dei dettagli) e più « asciutto » nella parte economica (difesa del potere d'acquisto). Questo, però, sempre nell'ambito di un sistema fortemente articolato, secondo quanto previsto al centro, con il coordinamento affidato ad elementi soggettivi (l'esistenza di una relazione fra gli agenti negoziali dell'uno e dell'altro livello) ed oggettivi (la presenza di clausole di rinvio dall'uno all'altro livello).

Il grado di un tale spostamento – che, come detto in precedenza, evoca una transizione delle relazioni sindacali e dei contratti verso territorio ed azienda, secondo un principio che è stato definito di « sussidiarietà sociale » – è evidentemente condizionato dal fatto che il contratto nazionale ha un ambito di applicazione assai più ampio, essendo la contrattazione aziendale svolta in non più di un terzo delle aziende interessate, anche se, poi, trattandosi di quelle grandi e medio-grandi, in quel « terzo » è occupato qualcosa come i due terzi dei lavoratori. Anche ammesso che fosse stato introdotto nel contratto di categoria un obbligo a trattare a livello aziendale esteso a tutte le aziende associate, e non solo a quelle che già riconoscano tale livello, si tratterebbe pur sempre di un mero obbligo a « sedersi al tavolo », ma non a concludere un accordo. Il che dà ragione del progetto sindacale di valorizzare la contrattazione territoriale, che potrebbe essere superato solo praticando la contrattazione aziendale (la quale, tuttavia, contrasta con l'esperienza a tutt'oggi fatta dalla stessa contrattazione



territoriale, destinata a trovare fortuna solo con riguardo a particolari e specifici settori, come quelli agricolo, dell'edilizia e dell'artigianato).

In questo senso, va sottolineata l'importanza di quanto stabilito al punto 15 dell'Accordo (nei medesimi termini già individuati dalle Linee guida del 10 ottobre 2008), relativamente all'istituzione di una voce retributiva, definita a livello nazionale, da liquidare, quale elemento economico di garanzia, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello.

Va, peraltro, rilevato che lo spostamento di peso verso il livello decentrato, in particolare aziendale, richiede non solo il mantenimento, ma anche il rafforzamento, di un sistema fortemente coordinato, specie in materia retributiva. È bene ricordare che già il modello previsto dal Protocollo del '93 contemplava una divisione di ruoli fra un contratto categoriale preposto alla difesa del potere d'acquisto ed un contratto aziendale centrato sulla distribuzione della maggiore produttività o redditività. Eppure, come è emerso da numerosi interventi svolti nel corso delle audizioni, l'esperienza è stata tutt'altro che esaltante, a conferma di una tendenza quasi invincibile a privilegiare aumenti « a pioggia » ed a consolidare tali aumenti una volta acquisiti.

Deve essere sottolineata, inoltre, l'esigenza dell'estensione di una variabile retributiva collegata alla produttività. È evidente che la questione riguarda *in primis* le organizzazioni sindacali, da cui ci si deve aspettare una più dettagliata regolamentazione della contrattazione aziendale con riguardo: alla necessità di una presenza congiunta istanze territoriali-r.s.u., alla procedura decisionale interna delle stesse r.s.u., alla composizione di eventuali divergenze fra le diverse istanze territoriali, fra queste e le r.s.u., e fra diverse componenti delle r.s.u. Di qui l'importanza di quanto stabilito nel Protocollo sul *welfare* del 2007, riguardante l'innalzamento dal 3 per cento al 5 per cento della quota del premio soggetto a sgravio contributivo

e al conseguente regime di contribuzione figurativa applicato alle somme esonerate dal prelievo.

Lo stesso Accordo del 22 gennaio, del resto, quando stabilisce che la contrattazione decentrata si svolga « laddove previsto, secondo l'attuale prassi, nell'ambito di specifici settori », tende a confermare un equilibrio tra contratto collettivo nazionale e contrattazione decentrata e la previsione di una precisa linea di confine da tracciare tra l'uno e l'altra, anche se si propone di valorizzare la contrattazione decentrata.

Quanto al livello ove collocare la contrattazione decentrata, appare auspicabile che negli spazi aperti dall'Accordo del 22 gennaio (il quale per concretizzazione della contrattazione di secondo livello, di cui non fornisce alcuna definizione, si limita a rinviare a « specifiche intese ») trovi adeguato sviluppo la sperimentazione di forme contrattuali articolate a livello territoriale e distrettuale, al fine di dare risposta alle esigenze proprie di quei settori – caratterizzati da una forte dispersione – ove una dimensione contrattuale aziendale risulta poco praticabile e limitativa.

Ma, detto questo, resta fondamentale che sia promossa una grande campagna formativa ed orientativa – di cui si potrebbe affidare la regia alla stessa Autorità per le relazioni collettive, evocata in precedenza, ovvero agli organismi esistenti a legislazione vigente – da condurre su un piano concordato con le parti sociali e con le istituzioni aventi competenze in materia, a cominciare dalle regioni.

#### 4.4. *Un campo da esplorare: la revisione dei meccanismi partecipativi.*

Una equilibrata definizione del problema della rappresentanza e rappresentatività sindacale appare essenziale al buon funzionamento di un sistema moderno di relazioni industriali. Il tema, ampiamente trattato nel corso del secondo ciclo di audizioni dell'indagine, si lega all'impegno assunto dalle parti sociali con l'Accordo del 22 gennaio, che rimette a

successivi accordi (cui pervenire entro tre mesi) l'introduzione di nuove regole in materia di rappresentanza e rappresentatività delle parti nella contrattazione, valutando anche l'ipotesi di fare riferimento alla certificazione INPS dei dati di iscrizione sindacale.

Si tratta di un tema delicato e cruciale, che rimane inequivocabilmente affidato all'autonomia delle parti sociali, mentre il legislatore — assicurando il pieno rispetto dell'articolo 39 della Costituzione — si riserva, se richiesto, l'eventuale traduzione legislativa dei principi individuati pattizialmente.

In proposito, peraltro, occorre ricordare che è venuto prendendo piede un ulteriore momento « partecipativo » che investe il livello aziendale, creando un problema di rapporto con le stesse r.s.a./r.s.u. Al riguardo c'è, anzitutto, da considerare il nuovo testo unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, che, agli articoli 47-49, prevede una gestione decentrata della prevenzione, tramite il rappresentante della sicurezza, eletto o designato a livello aziendale, territoriale, di comparto e di sito: un recupero potenziato dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, con un significativo tratto differenziale e cioè che, là, le « rappresentanze » erano previste come possibili, rimesse ad una non meglio precisata iniziativa dei lavoratori, mentre qui sono necessarie, promosse dallo stesso potere pubblico, se pur sempre nel contesto di un sistema imperniato su un'ampia valorizzazione delle contrattazione collettiva condotta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ma non è affatto chiaro se il rappresentante della sicurezza aziendale — che può essere individuale o collettivo, variando da uno a sei in ragione delle dimensioni dell'azienda — debba essere articolazione interna delle r.s.a.-r.s.u. ovvero, come sembra preferibile, dati i compiti ed i poteri riconosciutegli, una struttura esterna alle istanze sindacali, sia pur sempre raccordata alle r.s.a.-r.s.u.

Più chiaro sembrerebbe il testo del decreto legislativo 6 febbraio 1997, n. 25, attuativo della Direttiva 2002/14/CE in

materia di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, perché i « rappresentanti dei lavoratori » titolari dei diritti relativi sono individuati esplicitamente nelle r.s.a. e r.s.u., con ampio rinvio alla contrattazione collettiva svolta sempre dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Come si vede, una riconferma di una politica legislativa di promozione senza regolamentazione, che, peraltro, sconta qui più che altrove la debolezza intrinseca della contrattazione collettiva rispetto alla legge; si tratta, altresì, di una riconferma dell'assoluta continuità nell'opzione, tutta italiana, a favore di un canale unico di rappresentanza a livello di base, cioè titolato a svolgere sia il ruolo rivendicativo sia quello partecipativo. È, con tutta chiarezza, un dato che espone al rischio di un prevalere del ruolo rivendicativo su quello partecipativo, curvando e distorto all'uopo i diritti di informazione, consultazione e partecipazione funzionali ad un coinvolgimento cooperativo.

Nel corso degli anni '70 si era parlato di un prolungamento dello Statuto dei lavoratori, con la legificazione dei diritti sindacali di seconda generazione, cosa che la Direttiva avrebbe non solo permesso ma anche implicitamente preferito, con un indubbio ritorno in termini di chiarezza, trasparenza e, soprattutto, effettività. Una volta che la « lezione dei fatti » dimostrasse che l'alternativa della via contrattuale è scarsamente effettiva, ben potrebbe il legislatore riprendere in mano l'iniziativa; ed in tale occasione riconsiderare la possibilità di introdurre quel doppio canale (uno sindacale, l'altro rappresentativo della comunità dei lavoratori), che è privilegiato a livello europeo, in quanto più rispondente al prevedibile sviluppo delle relazioni collettive in azienda.

Contestualmente a tali interventi, si dovrebbe altresì valutare il rafforzamento degli strumenti diretti alla partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa, anche attraverso la partecipazione ad appositi fondi. L'idea di base è quella contenuta in diverse proposte di legge pendenti alla Camera, che — nel prendere atto che le

esperienze di azionariato dei dipendenti in Italia si risolvono attraverso strumenti ordinari del diritto societario, che risultano piuttosto inadeguati – promuovono un modello evoluto di relazioni industriali: un modello in cui si possano conciliare collaborazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori al fianco degli imprenditori, nel comune obiettivo di porre al centro la persona, in una logica di fidelizzazione e di promozione dell'occupabilità.

L'obiettivo è, in particolare, favorire l'adozione di piani di partecipazione azionaria dei dipendenti, anche sulla base di contratti e accordi collettivi stipulati a livello aziendale, diretti a conferire le risorse azionarie ad un fondo comune d'impresa appositamente costituito in forma di società d'investimento a capitale variabile, che emetterebbe in contropartita quote da assegnare agli aderenti ai piani, in proporzione alla loro partecipazione al fondo medesimo.

Di certo, un eventuale intervento normativo sulla materia rappresenterebbe un tradizionale tema di natura parlamentare, sul quale occorre riflettere pacatamente, per verificare i possibili spazi del legislatore sull'argomento. Su tale punto, un significativo contributo potrebbe provenire anche dalle organizzazioni che – allo stato – non hanno ritenuto di siglare l'Accordo-quadro del 22 gennaio 2009: si tratterebbe, in questo caso, di avviare un confronto istituzionale con il Parlamento – sul modello sperimentato con il secondo ciclo di audizioni svolte nel corso dell'indagine – finalizzato proprio ad aprire la strada ad una riforma della legislazione in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, da considerare anche come possibile iniziativa per un loro riavvicinamento alle problematiche sottese all'Accordo-quadro, oltre che a quelle relative alla sua attuazione concreta.

#### 4.5. Contrattazione collettiva e diritto di sciopero.

Come emerge chiaramente anche dal dibattito apertosi nel Paese negli ultimi

giorni, assai delicato rimane il problema del rapporto fra contrattazione collettiva, criteri della rappresentanza/rappresentatività ed esercizio del diritto di sciopero, perché, mentre la titolarità della contrattazione collettiva è riservata, a livello nazionale, alle organizzazioni sindacali categoriali – nelle ipotesi di contrattazione delegata spesso, se pur non sempre, a quelle maggiormente rappresentative – nonché, a livello aziendale, alle istanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di categoria congiuntamente alle r.s.u., viceversa, la titolarità del diritto di sciopero è attribuita a ciascun singolo lavoratore, seppure a condizione di un suo esercizio a tutela di un interesse collettivo, fatto che, di per sé, richiede che tale esercizio sia effettuato non da uno solo, ma da più soggetti, dal momento che la proclamazione è sempre una questione di carattere collettivo. È vero che la contrattazione collettiva può prevedere clausole di raffreddamento e di tregua, ma per consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, esse vincolano solo le organizzazioni sindacali stipulanti, tenute, quindi, a non proclamare, patrocinare, favorire astensioni dal lavoro nei periodi esclusi, ma non i singoli scioperanti. Sicché, nell'ipotesi di inosservanza di tali clausole, nei confronti delle organizzazioni sindacali è ipotizzabile una responsabilità, peraltro ben difficilmente praticabile con successo; ma nei rispetti dei singoli lavoratori è solo configurabile una inadempienza *vis-à-vis* delle loro organizzazioni sindacali, cioè di quelle e solo di quelle di cui siano soci.

Così stando le cose, l'eventuale previsione di periodi dedicati ai rinnovi contrattuali o ai procedimenti conciliativi, articolati per gradi ascendenti, nel corso dei quali sia vietato prendere iniziative unilaterali, sembrerebbe destinata a rimanere priva di qualsiasi effettiva sanzione: per esser più precisi, se è la parte datoriale a modificare la situazione, c'è la possibilità di far ricorso all'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori per comportamento anti-sindacale; ma se è la parte sindacale a far ricorso allo sciopero, allora

vale quanto già detto sopra. Un intervento radicale, ripreso dall'esperienza statunitense, sarebbe quello di duplicare il citato articolo 28, prevedendo anche delle *unfair practices* a capo e a carico dei sindacati; ma uno meno radicale, e più praticabile, potrebbe essere quello di mutuare dalla legislazione sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (ispirata al criterio di contemperare l'esercizio di tale diritto con la tutela dei diritti dei cittadini utenti, tanto da modificare il tradizionale quadro giuridico prima descritto e prevedere persino provvedimenti in capo ai lavoratori che prendessero parte ad un'astensione dal lavoro sanzionata come illegittima) le *penalties* previste per le organizzazioni sindacali, particolarmente quelle economiche relative al mancato versamento dei contributi raccolti in base alle deleghe, affidandone la gestione all'Autorità per le relazioni collettive, che avrebbe in tal modo anche un ruolo – per così dire – di affiancamento (se non assorbente) rispetto alla vigente Commissione di garanzia.

Certo, un tale intervento riguarderebbe solo le organizzazioni sindacali « interne » al sistema, che, cioè, contano su contributi raccolti in base alle deleghe; ma per andar oltre bisognerebbe affrontare il problema di una regolamentazione generale dell'esercizio del diritto di sciopero, che l'articolo 40 della Costituzione, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, permetterebbe entro determinati limiti.

In tale situazione, quello appena delineato costituisce un approccio che sconta l'estrema delicatezza costituzionale e politico-sindacale di qualsiasi legislazione in tema di esercizio di diritto di sciopero, ma occorre dire che è venuto prendendo forza, negli ultimi periodi, un profilo più chiaramente delineato, come anticipato da due significativi documenti:

la clausola dell'Accordo del 22 gennaio 2009, che rimanda alla regolazione pattizia la possibilità che la proclamazione degli scioperi nelle aziende dei servizi pubblici locali sia limitata ai soli sindacati rappresentativi della maggioranza dei lavoratori;

il recente disegno di legge governativo per la regolamentazione dei conflitti collettivi nel settore dei trasporti, che fissa i requisiti della rappresentatività sindacale per la proclamazione degli scioperi, introduce la possibilità di « scioperi virtuali », aggiorna ed inasprisce il quadro sanzionatorio a carico dei soggetti inadempienti e, in particolare, amplia e ridefinisce le competenze della Commissione di garanzia sullo sciopero (conseguentemente ridenominata « Commissione per le relazioni di lavoro »), al fine di farne un soggetto di garanzia e verifica complessiva dello svolgimento dei conflitti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

È evidente, infatti, che soprattutto la proposta governativa ha aperto un versante nuovo, che va valutato e affrontato senza pregiudizi, anche verificando la possibilità di recepire, nel corso dell'esame in sede parlamentare sia del provvedimento in sé, sia dei decreti delegati, talune delle ipotesi e delle idee, anche molto innovative, che sono emerse dall'indagine svolta dalla Commissione.

#### 4.6. Relazioni industriali e federalismo.

L'avvio del federalismo quale profondo riordino dell'ordinamento dello Stato repubblicano è destinato ad incidere anche sugli assetti delle relazioni industriali. Il problema si porrà non solo sul piano istituzionale, dal momento che le istanze regionali saranno dotate di poteri propri, concorrenti o delegati anche in materia di lavoro. Saranno soprattutto gli aspetti di carattere politico e sociale ad imporre la ricerca di ruoli e di iniziative a livello regionale, perché nessun soggetto istituzionale potrà mai esercitare in maniera adeguata le sue funzioni di governo, se non sarà in grado di confrontarsi e di dialogare con le organizzazioni della società civile e con i protagonisti dell'economia e del lavoro. Soprattutto nelle materie in cui la competenza dei nuovi governi regionali sarà esclusiva si porrà il problema di una più marcata autonomia regionale.

Se questa nuova configurazione comporterà delle modifiche anche per quanto

riguarda gli assetti della contrattazione collettiva saranno i processi reali a porlo in evidenza. Fin d'ora, però, appare evidente che, soprattutto nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, aumenterà il ruolo delle istanze decentrate, *in primis* delle regioni, nella definizione di parte delle regole contrattuali riferite al personale, a partire dalle quote di retribuzione accessorie, variabili o collegate agli andamenti produttivi. È una tendenza, questa, in larga misura già in atto e sempre più rivendicata dalle regioni, che sembra destinata ad ampliarsi nel nuovo contesto istituzionale.

#### 4.7. Una proposta operativa per la semplificazione e la razionalizzazione degli organismi.

Nelle precedenti parti del documento si è accennato all'ipotesi di costituire un'Autorità per le relazioni collettive, come contributo che anche il legislatore statale potrebbe portare alla costruzione di un nuovo modello di relazioni sindacali. Ora, questa ipotesi deve basarsi sul presupposto dell'esistenza di una convergenza sui compiti e sui poteri che si intenderebbe affidarle, perché, se il tutto dovesse risolversi nella mera tenuta di «banche dati» e nella fornitura di consulenza alle parti sociali, non ne varrebbe di certo la pena; al contempo, non si può non tenere conto dell'esistenza di altre strutture operanti in materia, a cominciare dall'ARAN e dalla stessa Commissione di garanzia prevista dalla legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In proposito, va anzitutto considerato che ad oggi vi è un elemento di forte novità, costituito dall'ipotesi di procedere alla riforma della Commissione di garanzia, contenuta nel disegno di legge di iniziativa governativa in materia di sciopero nei servizi di mobilità: il provvedimento, infatti, sembra prospettare la nascita di un organismo con competenze di natura arbitrale e conciliativa, che avrà anche il compito di verificare l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi e

scambierà informazioni con le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione.

Se si conviene sulla semplificazione del quadro organizzativo esistente, quindi, andrebbe verificata, in primo luogo, la possibilità di ampliare le competenze di detta Commissione, trasformandola in una vera e propria Autorità di settore (per l'appunto, l'Autorità per le relazioni collettive). In tal modo, infatti, le relative competenze potrebbero essere estese ad ogni regolazione dell'astensione del lavoro, non solo di origine legale ma anche pattizia, se e in quanto così esplicitamente previsto e convenuto dalle stesse parti sociali, anche con possibili sanzioni collettive consistenti nella perdita dei contributi su delega.

È difficile pensare, tuttavia, che la Commissione di garanzia possa essere trasformata in modo automatico in un'Autorità per le relazioni collettive con competenze relative al funzionamento della contrattazione collettiva, se non affrontando anche un secondo passaggio, evocato nei precedenti paragrafi, che consiste nel comprendere se sia possibile – in tal modo assecondando il percorso di avvicinamento tra negoziazione nel pubblico e nel privato – alleggerire la stessa ARAN, a vantaggio della nuova Autorità per le relazioni collettive, di quelle competenze che non la riguardino strettamente come agente fornito della rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni assoggettate alla privatizzazione dei loro rapporti di impiego.

Alla luce degli elementi emersi dall'indagine, quindi, esistono ampi spazi di intervento a disposizione del legislatore per contribuire – pur nel pieno rispetto delle volontà delle parti – ad un nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema della contrattazione in Italia: è da questi dati, dunque, che appare utile partire per affrontare con determinazione non soltanto l'attuale fase congiunturale dell'economia, ma anche le prospettive future di sviluppo sociale del Paese.

Sotto questo profilo la Commissione, nell'auspicare una ripresa del dialogo tra tutti i soggetti in campo (anche coloro che,



al momento, hanno motivato le ragioni del proprio legittimo dissenso), si dichiara disponibile a costituire una sede permanente di confronto istituzionale, alla quale le stesse parti sociali potranno – se lo riterranno opportuno – fare riferimento, nella

prospettiva di accompagnare con coerenti iniziative di revisione legislativa e di indirizzo politico le più opportune riforme in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, alcune delle quali già avviate sul versante pattizio.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01239 Livia Turco: Ridefinizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) .....	195
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	199
5-01240 Barani: <i>Screening</i> per la cura e la profilassi della tubercolosi .....	196
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	200
5-01276 Palagiano: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese .....	196

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) .....	196
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e abb. (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	197

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza .....	198
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	198
AVVERTENZA .....	198

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e la solidarietà sociale Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è as-

sicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01239 Livia Turco: Ridefinizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).**

Livia TURCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta ad acquisire elementi informativi in ordine allo stato di avanzamento dell'*iter* di ridefinizione dei livelli essenziali di assistenza.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Livia TURCO (PD), replicando, si dichiara profondamente insoddisfatta e particolarmente preoccupata per la consistente riduzione, pari a 5 miliardi di euro, delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, conseguente al decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, esprime forte preoccupazione per la mancata introduzione nei livelli essenziali di assistenza del nuovo nomenclatore delle protesi e degli ausili, istituito con il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, e per il mancato aggiornamento dell'elenco delle malattie rare, fermo, a livello nazionale, all'anno 2004: ritiene infatti che la citata riduzione di risorse rischi di compromettere irrimediabilmente l'auspicata estensione dei livelli essenziali di assistenza.

**5-01240 Barani: Screening per la cura e la profilassi della tubercolosi.**

Lucio BARANI (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo, volta a sapere se il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali intenda predisporre *screening* mirati sulla popolazione per la profilassi e la cura della tubercolosi, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari, almeno nei confronti dei bambini provenienti da aree in cui tale malattia sia ancora presente.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucio BARANI (Pdl), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto per le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine all'efficace vigilanza esercitata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale. Prende atto, comunque, della probabile sottostima dei

dati relativi alla diffusione della tubercolosi in Italia e auspica, in conclusione, che casi come quelli verificatisi a Morena, citati nell'atto di sindacato, costituiscano rare eccezioni.

**5-01276 Palagiano: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Legge comunitaria 2008.**

**C. 2320 Governo, approvato dal Senato.**  
(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 21 del disegno di legge comunitaria 2008, concernente le cosiddette bevande « di fantasia ». Dopo aver ricordato le pesanti conseguenze di tale disposizione per determinati settori produttivi, quali ad esempio i produttori di arance nella regione siciliana, auspica che, tenuto conto dell'ambito di competenza della Commissione, il relatore valuti l'opportunità di inserire nella sua proposta di relazione un riferimento ai danni per la salute che possono derivare dalla incontrollata diffusione di tali bevande.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, se correttamente formulata, la l'osservazione formulata dal collega Burtone possa rientrare nell'ambito di competenza della Commissione.

Atteso che la XIV Commissione non procederà all'esame delle relazioni delle Commissioni competenti per materia prima dell'interruzione dei lavori per le festività pasquali, propone quindi di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti rispetto a quanto stabilito nella seduta di ieri, fissandolo alle ore 18 di lunedì 20 aprile 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.**

**Testo unificato C. 141 Ascierto e abb.**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nunzio Francesco TESTA (UdC), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione

il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge n. 141 Ascierto e n. 1444 Oppi, come risultante dall'esame degli emendamenti.

In proposito, ricorda che il provvedimento in esame prevede che il cosiddetto « favismo », ossia la carenza totale o parziale dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi), non possa essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia, salvo che nei casi in cui il deficit dell'enzima abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

Peraltro, osserva che, come rilevato anche dal relatore presso la I Commissione, la materia attualmente non è disciplinata in modo specifico né a livello legislativo né a livello regolamentare. Inoltre, con riferimento alle Forze armate, la disciplina amministrativa di riferimento già prevede la dichiarazione di idoneità per i soggetti affetti da favismo che documentino l'assenza di precedenti manifestazioni emolitiche, mentre, per quanto riguarda l'accesso alle Forze di polizia, il giudizio di idoneità non contempla oggi l'accertamento circa la carenza dell'enzima. Di conseguenza, il testo unificato in esame non comporterebbe innovazioni rispetto all'attuale disciplina amministrativa per l'accesso alle Forze armate, mentre comporterebbe, paradossalmente, una restrizione dell'accesso alle Forze di polizia riguardante i soggetti fabici nei quali il deficit abbia dato luogo a comprovate manifestazioni emolitiche.

Riservandosi, quindi, di formulare una proposta di parere alla luce di quanto emergerà nel corso del dibattito, ritiene che sia necessario riflettere attentamente sull'opportunità di introdurre di fatto, in via legislativa, una limitazione all'accesso alle Forze di polizia da parte dei soggetti fobici o, invece, sull'opportunità di favorire ulteriormente l'accesso di tali soggetti alle Forze armate, con norme di maggior favore rispetto a quelle che attualmente disciplinano tale accesso in via amministrativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

**Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti.**

**C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione.  
C. 797 Angela Napoli.*

## ALLEGATO 1

**5-01239 Livia Turco: Ridefinizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).****TESTO DELLA RISPOSTA**

In occasione di una risposta fornita il 18 settembre 2008 in questa sede ad una interrogazione di analogo contenuto, ho precisato che il Governo aveva dovuto revocare il decreto di revisione dei LEA non per scelta di indirizzo politico ma per motivazioni tecniche, tenuto conto, in particolare, dei puntuali rilievi operati dalla Corte dei Conti nei confronti di tale provvedimento.

Ribadisco che il Governo intende perfezionare la rivisitazione dei LEA, attraverso atti legittimi e dotati della necessaria copertura finanziaria.

Per quanto attiene allo stato dell'*iter* del provvedimento segnalo che, in data 2 aprile 2009 si è svolto un tavolo politico

ministero-Commissione salute delle Regioni, nel corso del quale è stato formalmente consegnato alle Regioni l'elaborato del ministero relativo ai nuovi LEA, i cui contenuti sono stati condivisi nel corso di precedenti tavoli tecnici Ministero/Regioni.

Nell'ulteriore *iter* per l'approvazione finale, si terrà in considerazione oltre all'esigenza tecnica di migliorare la definizione delle prestazioni di assistenza protesica l'opportunità (che verrà valutata dalla Conferenza delle Regioni) di procedere all'approvazione finale in parallelo alla definizione del nuovo Patto per la salute. Anche per quest'ultimo si è già attivato un apposito tavolo di confronto politico-istituzionale.

## ALLEGATO 2

**5-01240 Barani : Screening per la cura e la profilassi della tubercolosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel nostro Paese, il tasso annuale di incidenza della TBC è pari a 7,7 casi/100.000 abitanti nell'anno 2007; l'Italia è, pertanto, al di sotto del limite che definisce la classificazione di paese a bassa prevalenza (10 casi per 100.000 abitanti).

Dal sistema di notifiche delle malattie infettive di questo Ministero si rileva che nel 2007 la percentuale di casi notificati in cittadini non italiani è stata del 43 per cento; tali dati percentuali devono essere considerati una rappresentazione indicativa del fenomeno, in mancanza della disponibilità di dati reali per il calcolo dell'incidenza.

Il profilo epidemiologico della TBC in cittadini non italiani, infatti, può risultare sovradimensionato e, soprattutto, la distorsione del dato varia tra i diversi gruppi etnici proprio per effetto della proporzione di immigrati non regolari nelle diverse comunità.

Oltre al grado di endemia della tubercolosi nel Paese di provenienza, è importante considerare il periodo di tempo trascorso dalla data di distacco dal Paese di origine: il rischio maggiore di sviluppare la tubercolosi si verifica durante i primi due anni dalla data di immigrazione. Infatti, i dati del sistema di notifica delle malattie trasmissibili indicano come l'insorgenza della malattia, tra i cittadini non italiani, si verifichi tra il primo ed il secondo anno dall'arrivo in Italia.

Nel periodo 1999-2007, entro il primo anno di arrivo si è manifestato il 15 per cento circa dei casi; tra il primo ed il

secondo anno di arrivo poco meno del 34 per cento dei casi totali.

Come per la popolazione generale, anche per gli immigrati l'intervento più efficace è rappresentato dalla diagnosi tempestiva, dal trattamento efficace e dalla ricerca dei contatti dei casi: sono fondamentali gli interventi di prevenzione descritti nelle linee guida nazionali per il controllo della tubercolosi (programmi che consentano di migliorare l'offerta delle azioni di controllo, utilizzando tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie quali, ad esempio, l'accesso alle strutture ambulatoriali, il ricovero ospedaliero e il rilascio di certificazioni sanitarie) ai quali devono collaborare le associazioni di volontariato e i rappresentanti delle comunità.

Questo Ministero, intende sviluppare le iniziative rivolte al miglioramento della qualità della sorveglianza, della diagnosi e del trattamento della TBC attraverso la sensibilizzazione degli operatori e la facilitazione dell'accesso ai servizi sanitari che gestiscono tale patologia, a vantaggio dei cittadini italiani e non.

Riguardo l'ipotesi di sottoporre a *screening* la popolazione extracomunitaria, con particolare attenzione a quella infantile, proveniente da Paesi ad alta endemia, è necessario fare alcune considerazioni.

In molti di questi Paesi è somministrata, alla nascita, la vaccinazione anti-tubercolare, che in occasione di uno *screening* tubercolinico provoca reazioni falsamente positive, ne consegue che i *test* tubercolinici non sono in generale indicati per lo *screening* sanitario di popolazione



extracomunitaria, poiché non rispondono al criterio costo-efficacia.

Tuttavia, l'eventuale decisione di sottoporre a *screening* mirati persone di nazionalità extracomunitaria, al pari di quella italiana, è determinata dalla valutazione

del rischio condotta dai competenti servizi delle ASL, nell'occorrenza dei casi di TBC.

Vista comunque la rilevanza della problematica, questo ministero predisporrà a breve un'informativa al riguardo da inviare a tutte le regioni.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.	
Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat .....	202
Audizioni dei rappresentanti dell'Associazione italiana della distribuzione automatica (CONFIDA) .....	202
ERRATA CORRIGE .....	202

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

**Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.**

**Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat.**

L'audizione informale si è svolta dalle 15 alle 15.15.

#### **Audizioni dei rappresentanti dell'Associazione italiana della distribuzione automatica (CONFIDA).**

L'audizione informale si è svolta dalle 15.20 alle 15.55.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 7 aprile 2009, a pagina 113, nel sommario, quinta riga, e nella prima colonna, undicesima riga, le parole: « *Seguito dell'esame e rinvio* » si intendono sostituite dalle seguenti: « *Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole* ».

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI COMUNITARI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	203
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i> ) .....	203
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	210

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	204
---	-----

##### ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE). COM(2008)396 def. (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	204
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	219
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209
AVVERTENZA .....	209

##### ATTI COMUNITARI

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

#### **La seduta comincia alle 14.40.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PD, cessa di far parte della Commissione il deputato Jean Leonard Touadi.

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.**  
**COM(2008)712 def. – 11249/08.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione finale da presentare all'Assemblea (*vedi allegato 1*) cui saranno allegate le relazioni delle Commissioni e del Comitato per la legislazione.

Sandro GOZI (PD) rileva che la proposta di relazione formulata dall'onorevole Gottardo riflette lo spirito della discussione svoltasi in Commissione, individuando quattro priorità che corrispondono, a suo avviso, all'interesse nazionale. Esprime particolare apprezzamento per l'inserimento nella relazione, oltre ai tre temi su cui si è concentrato l'esame in Commissione – crisi economica, infrastrutture, spazio di libertà, sicurezza e giustizia – anche della questione dello sviluppo del partenariato euromediterraneo, che giudica fondamentale. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di relazione formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, esprime soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione, che ritiene abbia condotto alla stesura di una relazione non burocratica, che tiene conto – oltre che delle posizioni espresse dalle Commissioni di settore e dal Ministro Ronchi – anche delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni svolte. Si è trattato di incontri seri e innovativi che fanno sì che la relazione proposta esprima il sistema Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.**

**C. 1441-bis-B.**

(Parere alle Commissioni I e V).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, segnala ai colleghi che le Commissioni riunite I e V sono ancora in fase di esame degli emendamenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, alla luce di tale indicazione, propone di rinviare il seguito dell'esame alla settimana del 20 aprile, affinché la Commissione possa esprimersi sul testo del provvedimento come modificato dagli emendamenti eventualmente approvati.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### ATTI COMUNITARI

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE).**

**COM(2008)396 def.**

(Parere alle Commissioni II e VI).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2009.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl), *relatore*, riassume le risultanze del dibattito approfondito svoltosi in Commissione, ritenendo che si possa procedere all'approvazione di un parere già nella seduta odierna; occorrerebbe a suo avviso rivolgere alle Commissioni di merito l'invito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo valuti accuratamente l'impatto della proposta sull'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai modelli societari con cui la società privata europea si pone in diretta concorrenza. Le Commissioni di merito dovrebbero altresì valutare se segnalare nel documento finale l'opportunità che il Governo si adoperi per una rapida approvazione della proposta recependo gli emendamenti migliorativi del Parlamento europeo richiamati nel preambolo.

Sandro GOZI (PD) ritiene che le indicazioni formulate dalla relatrice vadano nella giusta direzione e sottolinea l'importanza della creazione dello statuto della Società privata europea, che offrendo una forma societaria uniforme contribuisce alla rimozione di quegli ostacoli che impediscono alle piccole e medie imprese di usufruire appieno dei vantaggi offerti dal mercato unico. Condivide quanto affermato dalla relatrice circa l'opportunità di rivolgere alle Commissioni di merito l'invito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo valuti accuratamente l'impatto della proposta sull'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai modelli societari con cui la società privata europea si pone in diretta concorrenza; sotto il profilo terminologico riterrebbe tuttavia più appropriato parlare di modelli societari con cui la società privata europea viene a coesistere; si rischia altrimenti di dare l'impressione di porsi in posizione difensiva rispetto ad una forma di « aggressione » giuridica.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl), *relatore*, anche tenuto conto delle precisazioni del collega Gozi formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Sandro GOZI (PD) nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, riterrebbe opportuno – anche facendo seguito a quanto segnalato dall'Ambasciatore Nelli Feroci nella sua audizione dello scorso 26 marzo – trasmettere tale parere alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.

La Commissione concorda.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale.**

**COM(2008)823 def.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, prima di cedere la parola al relatore segnala ai colleghi che il Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 ha disposto l'avvio delle necessarie consultazioni con i partner orientali in previsione dell'elaborazione di una dichiarazione congiunta sul partenariato orientale da adottare in occasione del vertice del 7 maggio 2009 in cui verrà varato il partenariato orientale.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, illustra i contenuti della Comunicazione sul partenariato orientale – presentata dalla Commissione europea il 3 dicembre 2008 – che è un documento di significativo rilievo politico per il nostro Paese e per l'evoluzione stessa del processo di integrazione esterna. Ciò sia per l'importanza che lo sviluppo del partenariato riveste intrinsecamente sia per le sue possibili ripercussioni sullo sviluppo del partenariato,

come meglio dirà nelle considerazioni conclusive della sua relazione.

Il partenariato orientale – rivolto ad Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Bielorussia – mira a rafforzare e sviluppare la dimensione orientale della politica europea di vicinato (PEV), in modo complementare rispetto alla recente iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo. In via preliminare, occorre dunque precisare che il partenariato, nelle intenzioni delle Istituzioni europee e degli Stati membri, non costituisce un'anticamera o un canale preferenziale per l'adesione all'UE. È quanto del resto ha confermato anche il Ministro Frattini nelle sue comunicazioni dello scorso 18 marzo in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 che ha approvato la comunicazione della Commissione.

Nella comunicazione in esame la Commissione europea prospetta, in particolare, uno sviluppo del partenariato in due direzioni: l'approfondimento delle relazioni bilaterali con i singoli paesi; la realizzazione di un nuovo quadro multilaterale di cooperazione.

Per quanto riguarda le relazioni bilaterali la Commissione prospetta, anzitutto, il ricorso agli accordi di associazione – che subentrerebbero a quelli attuali di partenariato e cooperazione – intensificando i legami con l'UE. Gli accordi sarebbero comunque flessibili e modulari in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di ciascun partner. Gli accordi di associazione – comprendenti accordi di libero scambio globali e approfonditi – rappresenterebbero un salto di qualità significativo nei rapporti bilaterali in quanto implicano grado elevato di collaborazione che si pone in essere tra le parti, anche mediante la costituzione di organi propri dell'associazione stessa, come i Consigli o i Comitati di associazione. Pertanto, secondo la Commissione perché i negoziati possano prendere avvio, sarà necessario un livello sufficiente di progresso in termini di democrazia, stato di diritto e tutela dei diritti umani e, più in particolare, occorrerà provare la conformità del quadro legislativo e delle

prassi elettorali alle norme internazionali; il paese dovrà inoltre cooperare pienamente con il Consiglio d'Europa, l'OSCE e le agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Il secondo importante strumento di rafforzamento delle relazioni bilaterali è la graduale integrazione nell'economia dell'UE. L'integrazione avverrà con ritmo diseguale, per tenere opportunamente conto del diverso livello di sviluppo economico dei singoli paesi partner, segnatamente mediante impegni giuridicamente vincolanti sul ravvicinamento delle normative. L'obiettivo finale è la creazione di una zona di libero scambio globale e approfondita con ogni paese partner alla quale si darà vita solo dopo l'adesione del paese interessato all'OMC. Gli accordi interesseranno sostanzialmente tutti gli scambi, compresi quelli energetici, e mireranno al massimo grado di liberalizzazione. Alla luce di tale obiettivo e in considerazione delle diseguaglianze sul piano sociale ed economico presenti all'interno dei paesi partner, la proposta della Commissione prevede l'attuazione di programmi di sostegno allo sviluppo socioeconomico, volti a consentire a tali paesi di ispirarsi ai meccanismi delle politiche socioeconomiche dell'UE.

Il terzo strumento è costituito dalla conclusione di « patti in materia di mobilità e sicurezza » volti ad intensificare le iniziative di lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alla migrazione illegale, in linea con l'approccio definito dall'UE con il Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo di ottobre 2008. I patti dovrebbero prevedere l'adeguamento alle normative comunitarie dei sistemi di asilo e l'istituzione di strutture di gestione integrata delle frontiere, con l'obiettivo ultimo di creare un regime di esenzione dall'obbligo del visto con tutti i partner che intendono aderirvi. La politica di facilitazione dei visti – che si prefigge l'obiettivo finale della completa liberalizzazione – verrà attuata in maniera graduale. Nell'ambito di tale processo la Commissione procederà ad una valutazione dei costi e benefici di



una possibile mobilità della forza lavoro ai fini di una maggiore apertura del mercato del lavoro UE.

Il quarto ambito principale di cooperazione bilaterale è costituito dalla definizione di un livello rafforzato di sicurezza energetica per l'UE e per i paesi partner orientali, da raggiungersi attraverso una serie di iniziative:

prevedere negli accordi di associazione disposizioni in materia di « interdipendenza energetica »;

se del caso, concludere memorandum d'intesa su questioni energetiche con Moldova, Georgia e Armenia quali strumenti flessibili supplementari per sostenere e controllare la sicurezza della fornitura e del transito di energia;

sottoscrivere un maggior impegno politico con l'Azerbaijan, in quanto unico partner orientale che esporta idrocarburi nell'UE;

concludere celermente i negoziati in corso per la partecipazione dell'Ucraina e della Moldova alla Comunità dell'energia — che, istituita nell'ottobre 2005, instaura un mercato integrato dell'energia elettrica e del gas tra l'Unione europea e gli Stati balcanici — e, ove possibile, prendere in considerazione la possibilità di estendere lo status di osservatore ad altri partner;

fornire maggior sostegno alla piena integrazione del mercato energetico dell'Ucraina nel mercato UE, riconoscendo l'importanza di una valutazione soddisfacente del livello di sicurezza nucleare di tutte le centrali nucleari ucraine in funzione.

Questo ambito di cooperazione presenta un'evidente importanza strategica: l'importanza della sicurezza energetica è stata ulteriormente dimostrata — successivamente alla presentazione della comunicazione — dalla controversia tra Russia e Ucraina, che ha rivelato quanto siano dipendenti alcuni Stati membri dell'UE da un singolo paese di transito e quanto sia determinante avere relazioni con partner

che possano garantire rispetto dei contratti e trasparenza nella gestione dei settori chiave.

Per quanto riguarda la creazione di un nuovo ambito multilaterale di cooperazione tra l'UE e i suoi partner, la Commissione ne propone l'articolazione in quattro livelli:

riunioni biennali dei Capi di Stato e di governo del partenariato orientale;

riunioni annuali di primavera tra i ministri degli esteri dell'UE e dei partner orientali, con l'eventuale partecipazione della Bielorussia, associate al Consiglio « Affari generali e relazioni esterne »;

quattro piattaforme tematiche nei principali ambiti di cooperazione: democrazia, *governance* e stabilità; integrazione economica e convergenza con le politiche comunitarie; sicurezza energetica; e, infine, contatti con la società civile per consolidare il sostegno alle iniziative puntuali di riforma dei partner;

il lavoro delle piattaforme tematiche nei settori specifici sarà sostenuto al quarto livello da una serie di *panel* il cui formato e la cui composizione varieranno a seconda delle esigenze.

Sempre sul versante della cooperazione multilaterale, la Commissione prevede inoltre:

l'incoraggiamento dei paesi partner a costituire tra loro una rete di libero scambio che potrebbe trasformarsi, a lungo termine, in una comunità economica di vicinato;

l'avvio di cinque iniziative « faro »: programma di gestione integrata delle frontiere; strumento per le piccole e medie imprese; sviluppo dei mercati regionali dell'energia elettrica e promozione dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; realizzazione del corridoio energetico meridionale; cooperazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle calamità naturali e alle catastrofi causate dall'azione dell'uomo;

maggiori contatti con la società civile e un più ampio coinvolgimento di quest'ultima e di altre parti interessate. La Commissione propone di sostenere l'ulteriore sviluppo delle organizzazioni della società civile istituendo un forum della società civile nell'ambito del partenariato orientale al fine di promuovere i contatti tra le diverse organizzazioni implicate e facilitare il dialogo tra queste e i pubblici poteri. La Commissione è aperta a qualsiasi iniziativa del Parlamento europeo affinché la cooperazione parlamentare proposta con « Euro-Nest » (assemblea parlamentare UE-Vicinato orientale) diventi parte integrante del partenariato. La Commissione invita inoltre il Comitato delle regioni a dar vita ad un'assemblea locale e regionale per l'Europa orientale e il Caucaso meridionale.

Da ultimo, la comunicazione prevede un consistente impegno finanziario da parte dell'UE per il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati mediante lo stanziamento di risorse integrative nella misura di 600 milioni di euro nel periodo 2010-2013.

La comunicazione in oggetto è stata accolta con favore dal Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009, che ha fatto proprie molte delle proposte della Commissione e ha disposto l'avvio delle necessarie consultazioni con i partner orientali in previsione dell'elaborazione di una dichiarazione congiunta sul partenariato orientale da adottare in occasione del vertice del 7 maggio 2009 in cui verrà varato il partenariato orientale.

Alla luce dei contenuti sopra richiamati l'avvio del Partenariato orientale costituisce sicuramente una tappa importante per l'UE. Esso presenta per l'UE e per i paesi coinvolti non soltanto forti ed evidenti potenzialità di ordine economico, ma consente una diffusione degli elevati standard raggiunti dall'Europa nella tutela dei diritti civili, politici e sociali e, assecondando al tempo stesso maggiormente lo sforzo riformatore dei singoli partner, nel rispetto della realtà politica e economica del paese partner interessato e del relativo stato delle riforme. In particolare, la stipula di accordi di associazione dovrebbe

infatti assicurare un sostegno più forte e convinto al processo di consolidamento delle recenti democrazie e alle forme associative delle società civili per un più diffuso e stringente controllo dell'operato delle istituzioni pubbliche.

In questo ambito merita sottolineare positivamente il rilievo attribuito agli scambi parlamentari con occasione di dialogo e confronto di esperienze.

Di significativa importanza è altresì — anche per il nostro Paese — la previsione di patti in materia di mobilità e sicurezza attraverso i quali si dovrebbe cercare di controllare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e favorire la mobilità e l'immigrazione legale, specie per motivi di lavoro, anche attraverso una accorta politica di progressiva semplificazione delle procedure per il rilascio dei visti.

Al tempo stesso, proprio gli obiettivi ambiziosi definiti dalla Commissione e approvati dal Consiglio europeo, sembrano confermare la preoccupante tendenza a sviluppare in modo distinto e con diverse velocità tale partenariato orientale rispetto a quello mediterraneo, soprattutto dopo il sostanziale blocco del progetto di un'Unione per il Mediterraneo lanciato dalla Presidenza francese e entrato in crisi a seguito del conflitto tra Israele e la striscia di Gaza.

Ha già avuto modo in più occasioni di sottolineare l'importanza cruciale che lo sviluppo del partenariato euromediterraneo riveste per il nostro Paese e per l'UE, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, della stabilità, della regolamentazione dei flussi migratori, dell'intensificazione dei rapporti commerciali tra le due sponde del Mediterraneo. In questo contesto, assume un rilievo cruciale la questione delle risorse finanziarie per la politica di vicinato sinora destinate per un terzo al partenariato orientale e per due terzi al partenariato mediterraneo. A fronte dell'aumento da 250 a 600 milioni di euro nel periodo 2010-2013 degli stanziamenti per il primo occorrerebbe dunque assicurare un proporzionale aumento per il secondo, se non si vuole alterare l'equilibrio così definito.

Il Ministro Frattini, nelle sue comunicazioni dello scorso 18 marzo in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009 che ha approvato la comunicazione della Commissione, ha assicurato che per l'Italia è indispensabile il mantenimento di questo equilibrio. Occorre che il nostro Paese, fermo restando il sostegno convinto allo sviluppo del partenariato orientale, mantenga questa linea, adoperandosi presso le istituzioni europee competenti per rilanciare il progetto dell'Unione per il Mediterraneo, assicurando a questo adeguate risorse finanziarie.

Richiama l'attenzione dei colleghi, in conclusione, sul fatto che in uno dei sei Paesi coinvolti dal Partenariato, la Moldavia, sta vivendo una situazione particolarmente difficile e di grave tensione, in seguito a contestazioni riguardanti l'esito delle consultazioni elettorali della scorsa domenica. Anche alla luce di questi eventi, il Partenariato orientale assume particolare rilievo ed auspica che la Commissione potrà dedicare all'atto in esame un adeguato dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

*Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 su «La strada verso il miglioramento dell'ambiente per le PMI in Europa – Atto sulle piccole imprese (“Small Business Act”)».*

*Doc. XII, n. 194.*

*ATTI COMUNITARI*

*Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto.*

*COM(2008)428 def.*

## ALLEGATO 1

**Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. (COM(2008)712 def. – 11249/08).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione politiche dell'Unione europea e, per le parti di rispettiva competenza, le altre Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione, hanno operato un esame approfondito e articolato del Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e del Programma di diciotto mesi del Consiglio, presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese.

Le relazioni delle Commissioni di settore – allegate alla presente relazione – hanno offerto numerose indicazioni anche dettagliate in merito le principali priorità nonché alle lacune e carenze dei documenti in esame, definendo le possibili linee dell'azione dell'Italia al riguardo nelle sedi decisionali europee.

La Commissione politiche dell'Unione europea – anche sulla scorta di queste indicazioni e indirizzi – ha deciso di concentrare l'esame su quattro temi e settori:

la risposta dell'UE alla crisi economica;

le infrastrutture;

lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

lo sviluppo del partenariato euromediterraneo.

La scelta di questi settori è stata operata – oltre che per la loro intrinseca importanza e delicatezza e la conseguente centralità nei programmi in esame – anche in ragione del fatto che proprio in

questi ambiti si avverte con più forza un paradosso che rischia di indebolire il processo di costruzione europea: l'UE non riesce ad agire in modo sufficiente e tempestivo a fronte di questioni la cui complessità e scala globale rende insufficiente l'azione dei soli Stati membri e postula un intervento europeo, mentre interviene con eccessivo dettaglio in altri settori.

Ne consegue che i cittadini europei percepiscono poca Europa laddove ce ne sarebbe più bisogno e troppa Europa ove, invece, l'azione a livello nazionale, regionale o locale, sarebbe più adeguata.

In questo contesto la Commissione politiche dell'Unione europea ha convenuto di riservare un'attenzione specifica – nell'approfondimento dei temi richiamati – anche al principio di sussidiarietà e alla dimensione regionale e locale delle politiche dell'UE.

Si è inteso infatti verificare se il principio di sussidiarietà, in quanto criterio regolatore dell'esercizio delle competenze dell'UE, può contribuire a superare il paradosso sopra richiamato allocando l'intervento pubblico al livello di governo appropriato.

In considerazione dei temi e dell'approccio prescelti, la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto tre audizioni informali, rispettivamente, di rappresentanti di Confindustria, CGIL, CISL, UIL, UGL e CISAL, di rappresentanti della delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni e della Presidente dell'Assemblea legislativa della regione Emilia-

Romagna, Monica Donini, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome.

Gli aspetti relativi alle misure per le infrastrutture sono stati inoltre approfonditi nell'ambito dell'audizione del Commissario europeo per i trasporti, Antonio Tajani, che ha avuto luogo il 2 aprile 2009 presso le Commissioni Trasporti e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato.

Numerosi ed importanti elementi di conoscenza e valutazione sono stati infine offerti dal Ministro per le politiche comunitarie, Andrea Ronchi, nel corso della seduta del 7 aprile 2009.

La presente relazione riporta, pertanto, gli esiti dell'esame operato nei settori prescelti, rinviando alle relazioni allegate delle Commissioni di settore per le indicazioni relative a specifiche politiche o progetti di atti comunitari.

Una specifica attenzione è inoltre riservata al rafforzamento degli strumenti per la partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle politiche e delle decisioni europee, anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

#### *Più Europa, più sussidiarietà.*

In esito all'attività conoscitiva e al dibattito in Commissione politiche dell'Unione europea è emerso con evidenza che il rilancio del processo di integrazione europea, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica, passa dalla formula più Europa, più sussidiarietà.

Questa combinazione sembra infatti in grado di sciogliere il paradosso richiamato in premessa, assicurando una più intensa e ambiziosa azione politica e legislativa dell'UE, laddove essa presenta valore aggiunto, e riservando invece al livello nazionale, regionale o locale gli altri interventi.

La necessità di un deciso salto di qualità dell'Europa è necessario soprattutto nel coordinamento degli interventi per il rilancio della crescita della competitività e

dell'occupazione, nella politica dell'immigrazione, nelle iniziative per le grandi infrastrutture europee, come si riferirà in dettaglio nel trattare questi profili.

Il Programma legislativo della Commissione per il 2009 presenta elementi incoraggianti in questo senso nella misura in cui – invero anche in ragione della conclusione della legislatura europea – si concentra su un numero limitato di obiettivi politici prioritari, come sottolineato anche dal Ministro Ronchi nel suo intervento: esso contiene 12 iniziative strategiche (rispetto alle 26 del 2008), 37 prioritarie (rispetto alle 61 del 2008), 33 di semplificazione e 20 di ritiro di precedenti provvedimenti (rispettivamente 45 e 30 nel 2008).

Al tempo stesso, per assicurare più Europa e più sussidiarietà la priorità per eccellenza è costituita dalla ratifica del Trattato di Lisbona.

Il Trattato assicurerebbe l'adeguamento della struttura istituzionale, dei principi, degli strumenti e procedure di azione dell'UE a fronte, da un lato, della crescita del numero degli Stati membri, e, dall'altro, del nuovo scenario europeo e mondiale.

Al tempo stesso, esso introduce regole più rigorose per il riparto e l'esercizio delle competenze tra livello europeo e nazionale, riconoscendo, tra l'altro, significativi poteri per i Parlamenti nazionali e il Comitato delle regioni nel controllo sull'applicazione del principio di sussidiarietà.

Nella risoluzione che sarà presentata in Assemblea andrà quindi ribadito il pieno sostegno della Camera al completamento della ratifica del Trattato di Lisbona, al fine di rendere chiaro che per l'Italia non è in dubbio l'entrata in vigore del Trattato ma la data effettiva, che comunque non potrà essere lontana.

#### *La risposta alla crisi economica.*

Sulla scorta della relazione della Commissione bilancio e delle audizioni svolte dalla Commissione politiche dell'Unione europea, è emerso con chiarezza che la



risposta sinora offerta dall'UE alla crisi economica non è stata adeguata né sul piano regolativo né sul piano finanziario.

Il Piano europeo per la ripresa economica, presentato dalla Commissione europea il 26 novembre 2009 ed approvato dal Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2009, ha confermato il disallineamento tra il ruolo che l'UE potrebbe e dovrebbe giocare per sostenere la crescita e l'occupazione, a fronte di dinamiche globali, e l'assenza di adeguate risorse finanziarie e strumenti giuridici. Indubbiamente, il piano ha alcuni meriti.

In primo luogo, ha tentato con tempestività di assicurare, secondo un approccio coerente, un coordinamento e uno stimolo degli interventi europei e nazionali, anche attraverso una valorizzazione degli strumenti di *governance* della Strategia di Lisbona.

In secondo luogo, il piano ha previsto la necessaria flessibilità, a fronte della crisi, nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita e della disciplina degli aiuti di stato alle imprese.

In terzo luogo, esso ha riconosciuto la centralità degli interventi in favore delle piccole e medie imprese, prospettando un consistente aumento dei finanziamenti della BEI, la riduzione e la semplificazione degli oneri amministrativi per le PMI e l'introduzione di regole più flessibili per la concessione di aiuti di Stato alle stesse PMI.

Occorre in questo contesto che il nostro Paese si adoperi, sia sul versante europeo sia su quello nazionale, per avvalersi pienamente di tutte le opportunità previste del piano. A quest'ultimo riguardo è necessario assicurare che il sistema produttivo italiano benefici di una congrua percentuale dei prestiti BEI, quanto meno non inferiore alla quota del capitale della banca sottoscritta dal nostro Paese. Attualmente l'Italia, al pari di Francia, Germania e Regno Unito, detiene una quota del 16,17 per cento del capitale BEI (pari a 164,8 miliardi euro) a fronte del 9,7 per cento della Spagna e del 4,48 di Belgio e Olanda.

A fronte di questi meriti, l'efficacia complessiva del piano a fronte delle dimensioni della crisi è stata pregiudicata da due punti di debolezza:

il ricorso ai consueti strumenti di coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione «deboli» e privi di carattere giuridicamente vincolante;

l'inadeguatezza delle risorse disponibili: il contributo finanziario diretto del bilancio UE è stato modesto (30 mld di euro, circa 0,3 per cento del PIL dell'UE). Si tratta peraltro, non di risorse aggiuntive ma soltanto di anticipazioni al 2009-2010 di stanziamento già previsti per gli anni successivi dalle prospettive finanziarie.

L'esame del Programma ha quindi riproposto con forza due questioni cruciali per il rilancio del processo di integrazione europea: il rafforzamento della *governance* economica dell'UE e la revisione del bilancio europeo.

*Governance economica e Strategia di Lisbona.*

Alla luce della crisi economica e finanziaria e del tentativo dell'UE di fornire una risposta coordinata è essenziale definire una rinnovata strategia per la crescita e l'occupazione successiva al 2010, come sottolineato dal Ministro Ronchi e dai rappresentanti del Comitato delle regioni. Per non ripetere gli errori e conoscere nuovamente la disillusione che hanno accompagnato la difficile attuazione della strategia di Lisbona occorre muoversi in due direzioni.

Anzitutto, andrà definito un nucleo ristretto di obiettivi comuni realmente prioritari. Ciò presuppone che le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione e i programmi di riforma nazionali e comunitario non si traducono in un lungo elenco di raccomandazioni e obiettivi, spesso destinati a rimanere un « libro dei sogni ».

In secondo luogo, vanno fissate con puntualità le risorse finanziarie, europee e nazionali, destinate alla realizzazione degli



interventi necessari: il successo dell'azione post 2010 dell'UE per la crescita è dunque strettamente legato alla riforma del bilancio dell'UE.

C'è tuttavia un'unica via per attribuire un reale effetto di coordinamento e di stimolo a questi strumenti, strutturalmente « deboli » in quanto adottati con atti privi di effetto vincolante: coinvolgere pienamente i Parlamenti nazionali nonché gli enti locali, anche attraverso il Comitato delle regioni, nella loro predisposizione. In questo modo si assicurerebbe un reale collegamento tra i grandi obiettivi di politica economica e dell'occupazione, stabiliti a livello europeo, e i soggetti che detengono, con le decisioni di finanza pubblica, gli strumenti per darvi effettiva attuazione nei rispettivi ordinamenti.

Occorrerà pertanto che la Camera segua con estrema attenzione la definizione della strategia di Lisbona dopo il 2010, partecipando più attivamente e sistematicamente alla predisposizione degli strumenti di coordinamento e programmazione previsti.

È essenziale, in tale ottica, che il Governo dimostri maggiore collaborazione, assicurando la consultazione degli organi parlamentari competenti in tutte le fasi cruciali.

Il rilancio della competitività dell'economia europea impone, inoltre, scelte di politica fiscale più coraggiose, nella direzione di un coordinamento minimo dei sistemi fiscali nazionali. Occorre, infatti, evitare che, in una fase di crisi globale, la concorrenza fiscale tra gli stati membri possa degenerare in comportamenti dannosi o con effetti negativi sulla competitività complessiva dell'economia europea e sulle politiche di bilancio.

In quest'ottica andrebbe rilanciato il dibattito sulle proposte della Commissione europea volte all'introduzione di una base consolidata comune per l'imposizione sulle società; andrebbe altresì considerata attentamente l'ipotesi di introdurre soglie minime comuni per l'imposizione sul reddito di impresa, in modo tale da evitare che la concorrenza fiscale divenga dan-

nosa, soprattutto per la stabilità delle finanze pubbliche in un momento di forte crisi.

#### *Risorse per gli interventi anticrisi e riforma del bilancio europeo.*

L'esame del Programma ha confermato che per il rilancio di crescita, competitività e occupazione occorre – oltre ai prestiti della BEI – incrementare a regime il volume del bilancio dell'UE sia a breve medio termine sia a lungo termine.

A breve termine, si potrebbero stanziare risorse aggiuntive, utilizzando il margine esistente tra il massimale delle prospettive finanziarie e quello delle risorse proprie previsti dal quadro finanziario vigente: il primo è pari in stanziamenti di impegno all'0,97 nel 2009 e all'1 per cento del RNL nel 2010, a fronte di un tetto massimo delle risorse proprie pari all'1,24 per cento del RNL (sempre in stanziamenti di pagamento); pertanto il margine massimo disponibile per un'eventuale revisione del quadro finanziario è pari allo 0,27 per cento nel 2009 e allo 0,24 per cento nel 2010.

A medio e lungo termine sarà decisivo l'esito della riforma del bilancio dell'UE, su cui occorre avviare un accurato dibattito parlamentare, definendo indirizzi per il Governo in vista del negoziato a livello europeo che ribadiscano alcuni punti fermi:

a) ridefinire con chiarezza e trasparenza il legame tra priorità politiche e spese dell'UE e, per altro verso, riaffermare il principio di solidarietà e parità tra gli Stati membri. Le spese dell'UE devono concentrarsi su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo, che non si sarebbero potuti ottenere a livello nazionale: competitività, l'innovazione, la conoscenza, la solidarietà e soprattutto, la regolazione dei flussi migratori e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

b) l'intervento finanziario dell'UE deve essere più efficace e riconoscibile per i cittadini, superando l'opacità dell'attuale sistema di finanziamento e di spesa. Que-

sto obiettivo potrebbe essere conseguito privilegiando l'attribuzione di risorse significative a progetti e « prodotti » europei ad altissimo valore aggiunto – quali centri di eccellenza nel campo della sanità, della ricerca o a progetti nel settore delle infrastrutture – in grado di dimostrare concretamente i vantaggi della spesa europea;

c) gli stanziamenti del bilancio UE dovrebbero produrre un « effetto leva » per incrementare il volume delle risorse complessivamente stanziato mediante l'utilizzo di altri strumenti già a disposizione, quali gli interventi a carico della BEI e gli aiuti nazionali. Il cofinanziamento può produrre, infatti, un effetto virtuoso in termini di responsabilizzazione degli Stati membri e di più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione. In questa logica si muove la proposta, a suo tempo avanzata dal Governo italiano, di estendere lo strumento del cofinanziamento anche a settori cui attualmente esso non si applica, quali in particolare all'agricoltura, che è l'unica tra le grandi componenti della spesa europea ad esserne esclusa;

d) in coerenza con queste linee, andrebbe operata anche la revisione del sistema di risorse proprie e andrebbe riconsiderata con attenzione la proposta – già avanzata a più riprese dal Ministro Tremonti – di emettere titoli di debito europei per il finanziamento di progetti ad alto valore aggiunto in alcuni settori di interesse comune (ad esempio, infrastrutture, energia, innovazione, ricerca, difesa). In questa fase critica, l'UE può e deve osare di più, anche ricorrendo all'indebitamento: rispetto alle altre grandi economie, ed in particolare agli Stati Uniti, il settore privato è meno indebitato e non esistono, pertanto, ostacoli economici e finanziari insormontabili al ricorso all'emissione di debito;

e) salvaguardare nel quadro finanziario post 2013 le risorse per la politica di coesione, mantenendone il suo fondamento regionale. Come sottolineato dai rappresentanti del Comitato delle regioni, proprio alla luce della crisi economica e

degli interventi previsti nel piano di ripresa, la coesione rimane uno strumento imprescindibile per finanziare misure di rilancio della competitività e dell'occupazione e ridurre le disparità tra le varie aree del continente. Il processo di programmazione e gli interventi operativi nell'ambito della politica di coesione si sono poi dimostrati essenziali per la diffusione di metodi, regole e prassi di buona *governance* in tutti gli Stati membri e a tutti i livelli di Governo. È un aspetto che non può essere trascurato nella valutazione dei risultati sinora conseguiti e nel dibattito sul futuro della politica di coesione, anche alla luce dell'esplicito riconoscimento nel Trattato di Lisbona, della dimensione territoriale della coesione.

#### *Spazio di libertà sicurezza e giustizia.*

I programmi della Commissione e del Consiglio attribuiscono un notevole rilievo al proseguimento degli sforzi per realizzare effettivamente uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. Si prospettano a questo scopo interventi su problemi gravi e urgenti di carattere globale che contribuiranno, come le sfide economiche, a misurare la capacità delle istituzioni europee di aggiornare strumenti e regole per fornire risposte adeguate che gli Stati membri non possono apprestare da soli.

Per questo motivo è auspicabile che il nostro Paese concorra con il massimo impegno alla stesura delle iniziative, specie di rango legislativo, che la Commissione intende predisporre:

1) le misure dirette a porre in essere un approccio comune e condiviso in materia di migrazione, favorendo al massimo le sinergie tra i diversi paesi e i diversi apparati competenti, attraverso la creazione di un Sistema europeo di controllo delle frontiere, il rafforzamento della cooperazione operativa e l'introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione di Schengen;

2) il pacchetto criminalità organizzata diretto, tra le altre cose, a rafforzare

il contrasto agli abusi sessuali, l'assistenza delle vittime di reati oltre che la lotta alla criminalità informatica.

3) le misure volte a migliorare la qualità e l'efficacia dell'attività delle amministrazioni della giustizia mediante: il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, commerciale e, ove possibile, penale, allo scopo di pervenire alla graduale soppressione dell'exequatur; la creazione di un sistema completo ed armonizzato che permetta di decidere in merito alla competenza dei giudici; l'istituzione del sistema europeo di informazione e di interconnessione dei casellari giudiziari; la realizzazione della strategia in materia di giustizia elettronica; il rafforzamento della cooperazione, sul piano operativo, delle forze di polizia, oltre che per l'aggiornamento del regime giuridico di Europol.

Un'importanza fondamentale rivestirà infine, come sottolineato dal Ministro Ronchi, l'elaborazione del nuovo programma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2015, che verrà adottato dal Consiglio europeo di Stoccolma nel dicembre 2009, la cui elaborazione e attuazione andrà anch'essa monitorata dalla Camere, in stretto raccordo con il Governo.

#### *Il partenariato euro mediterraneo.*

Le audizioni svolte presso la Commissione politiche dell'Unione europea hanno confermato che solo un quadro di relazioni ambizioso ed efficace con i Paesi del Mediterraneo può assicurare all'UE, e all'Italia in particolare, il conseguimento di obiettivi soddisfacenti in materia di migrazioni, lotta alla criminalità e al terrorismo, sicurezza energetica, cambiamento climatico, stabilità politica e sviluppo economico.

A questo riguardo desta tuttavia preoccupazione il sostanziale blocco del progetto di un'Unione per il Mediterraneo lanciato dalla Presidenza francese e entrato in crisi a seguito del conflitto tra Israele e la striscia di Gaza.

Una nuova spinta incoraggiante, come ricordato dal Ministro Ronchi, è venuta peraltro dal Consiglio europeo di marzo, che ha ribadito l'esigenza di rafforzare il partenariato con il Mediterraneo meridionale.

Tuttavia, è innegabile la tendenza delle istituzioni europee, e in particolare della Commissione, a sviluppare in modo distinto e con diverse velocità il partenariato orientale rispetto a quello mediterraneo.

In particolare, la recente comunicazione della Commissione europea sul partenariato orientale, approvata dal Consiglio europeo del 19-20 marzo, se definisce obiettivi e strumenti pienamente condivisibili per lo sviluppo del partenariato orientale, pone la questione della ripartizione delle risorse finanziarie per la politica di vicinato sinora destinate per un terzo al partenariato orientale e per due terzi al partenariato mediterraneo.

La Commissione prospetta, infatti, un aumento a 600 milioni di euro nel periodo 2010-2013 degli stanziamenti per il partenariato orientale a fronte del quale occorre assicurare un proporzionale aumento per il partenariato mediterraneo, se non si vuole alterare l'equilibrio sinora stabilito.

Occorre che il nostro Paese, fermo restando il sostegno convinto allo sviluppo del partenariato orientale, mantenga questa linea, adoperandosi presso le istituzioni europee competenti per rilanciare il progetto dell'Unione per il Mediterraneo e assicurando a questo scopo adeguate risorse finanziarie.

Il Ministro Ronchi, nel suo intervento presso la Commissione politiche dell'Unione europea, e il Ministro Frattini, nelle sue comunicazioni dello scorso 18 marzo in vista del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009, hanno già fornito rassicurazioni riguardo alla posizione del Governo sul punto.

Un importante contributo all'attuazione dell'Unione per il Mediterraneo sarà inoltre assicurato dagli enti locali e regionali, oltre che attraverso forme di cooperazione diretta, anche con la creazione di un'Assemblea regionale e locale euromediterranea.

nea (ARLEM), sede permanente di rappresentanza degli enti locali e regionali che sarà riconosciuta come organo consultivo dell'Unione per il Mediterraneo. In questo senso va richiamato il lavoro svolto dal Comitato delle regioni in un apposito parere espresso su richiesta della Presidenza francese del Consiglio.

#### *Infrastrutture e reti transeuropee.*

Le iniziative dell'UE per le infrastrutture presentano un rilievo fondamentale al fine di assicurare una effettiva coesione economica e sociale nell'UE e il superamento del deficit infrastrutturale che si registra nel nostro Paese.

In questo quadro – come sottolineato dal Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani nel corso dell'audizione svoltasi alla Camera il 2 aprile 2009 – un ruolo determinante può essere svolto dalla realizzazione delle opere relative alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

Anche il piano di ripresa economica prevede il ricorso agli investimenti nel settore delle infrastrutture destinate ai trasporti e nel settore delle reti di comunicazione elettronica in funzione di stimolo dell'economia rispetto alla situazione di crisi in atto.

Occorrerà pertanto che il Governo segua, in stretto raccordo con il Parlamento, le iniziative preannunciate dal programma della Commissione in materia e promuova, in particolare, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione delle opere relative alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T), favorendo anche il ricorso alle disponibilità che potranno essere attivate attraverso prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Appare altresì opportuno impegnare il Governo, alla luce del rilievo essenziale delle reti a banda larga per il trasferimento delle informazioni e per l'incremento delle potenzialità di crescita delle economie dei singoli Stati membri e dell'UE nel suo complesso, a promuovere, iniziative utili a favorire la realizzazione e lo sviluppo nei singoli Stati membri delle

reti a banda larga, con particolare riferimento ai territori nei quali si presentano in misura marcata situazioni di divario digitale (*digital divide*).

#### *L'importanza dell'esame degli strumenti di programmazione legislativa e il ruolo del parlamento nella formazione delle politiche dell'UE.*

L'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE si è confermato un passaggio di estrema importanza ai fini dell'intervento del Parlamento nella fase di formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE.

In primo luogo, si tratta – unitamente all'esame della relazione del Governo sulla partecipazione italiana all'UE – dell'unica procedura che consente a tutti gli organi parlamentari di esprimersi in modo organico sulle priorità politiche generali e le proposte di azione specifiche dell'Unione europea in tutti i suoi settori di attività.

In secondo luogo, esso promuove l'intervento parlamentare in una fase precoce del ciclo decisionale dell'UE, che precede la predisposizione stessa delle proposte legislative e degli strumenti di strategia e programmazione dell'UE.

Ciò esalta, per un verso, la capacità del Parlamento di concorrere alla definizione di grandi scelte, obiettivi ed interventi di natura politica e, per altro, verso l'incidenza degli indirizzi parlamentari nel processo decisionale europeo, non essendosi ancora cristallizzati nelle proposte legislative le scelte regolative della Commissione europea e non essendosi di solito definite in modo netto le posizioni delle altre istituzioni e degli Stati membri.

Per queste ragioni la Camera, oltre ad essere una delle prime assemblee ad avviare l'esame dei programmi, ha promosso in più occasioni, in diverse sedi di cooperazione interparlamentare, di rendere « istituzionale » l'esame del Programma legislativo della Commissione da parte dei Parlamenti nazionali, anche mediante una discussione simultanea nelle varie assemblee. Tale proposta – che ha ricevuto sinora un'applicazione solo parziale – andrebbe rilanciata nelle forme opportune.

L'intervento precoce dei Parlamenti nazionali è non soltanto una condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese ma può contribuire all'avanzamento del processo di integrazione europea, riavvicinando l'Unione europea ai cittadini e accentuando il grado di legittimazione democratica dell'azione europea.

Una discussione articolata e approfondita in parlamento delle priorità politiche dell'UE è infatti uno strumento di estrema utilità non solo per definire gli indirizzi dell'azione del Governo nell'anno di riferimento ma anche per promuovere un dibattito anche nel Paese sui principali sviluppi dell'UE.

Alla luce della crisi di fiducia che ha caratterizzato il rapporto tra opinione pubblica europea e Unione europea una piena conoscenza valutazione degli obiettivi e delle azioni previste dalle istituzioni rimuoverebbe molti fattori di criticità.

Per un verso, le istituzioni stesse acquisirebbero un feed back in merito alla condivisione dei Parlamenti nazionali e dei cittadini sulle proprie linee di azione; per altro verso, i cittadini comprenderebbero meglio il valore aggiunto l'UE può assicurare di fronte a problemi globali.

In quest'ottica l'esame dei programmi legislativi presso la Commissione politiche dell'Unione europea ha costituito anche l'occasione per una riflessione sull'esigenza che la Camera, per un verso, si avvalga pienamente degli strumenti legislativi e regolamentari esistenti e/o li ammoderni per tenere conto dell'evoluzione dell'assetto istituzionale interno ed europeo; per altro verso, avvii una riflessione sull'adeguamento delle regole esistenti alla luce delle innovazioni prospettate dal Trattato di Lisbona.

Sotto il primo profilo, si registrano sicuramente risultati incoraggianti. Il ruolo di stimolo svolto dalla XIV Commissione e, al suo interno dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE ha determinato un incremento impressionante dell'attività di fase ascendente della Camera.

Anche il dialogo politico con la Commissione europea fa registrare risultati significativi, essendosi consolidata la prassi di trasmettere direttamente alla Commissione europea, in esito all'esame ex articolo 127 del regolamento della Camera, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissioni di merito e il parere della XIV Commissione.

Restano tuttavia ancora da migliorare i tempi di avvio e di conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari, che vanno adeguati al ciclo decisionale dell'UE.

Anzitutto, anche alla luce dell'esperienza recente, è urgente l'introduzione di una sessione comunitaria di fase ascendente da svolgersi nei primi mesi di ogni anno ai fini della definizione di indirizzi al Governo sia su aspetti di carattere generale sia su questioni specifiche. A tal fine si potrebbe abbinare l'esame del Programma legislativo della Commissione e degli altri strumenti di programmazione dell'UE con quello della relazione annuale sulla partecipazione italiana all'UE.

Andrebbe poi attentamente esaminata la possibilità di ridefinire le competenze della XIV Commissione e delle Commissioni di merito sulla fase ascendente; alla luce dell'esperienza recente e della sua specializzazione, la Commissione politiche dell'Unione europea può esprimere in modo più tempestivo la posizione della Camera sulle iniziative dell'UE, tenendo conto non solo delle esigenze specifiche di ciascun settore ma dell'ordinamento e delle politiche dell'UE nel loro complesso.

Sotto il secondo profilo, va evidenziato anzitutto che l'attuazione delle disposizioni relative al ruolo dei Parlamenti nazionali deve costituire una priorità assoluta per le Camere.

Si tratta, anzitutto, della procedura di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà, disciplinata dall'apposito protocollo, prerogativa importante ai fini del corretto esercizio delle competenze dell'UE, che occorrerà tuttavia esercitare con cautela e misura. Nell'ambito di tale procedura andrà assicurata la consultazione dei consigli e delle assemblee legislative regionali italiane nell'ambito dell'esame di



sussidiarietà, come previsto espressamente dall'articolo 6 del relativo Protocollo. Ciò non risponderà soltanto all'impostazione stessa del trattato di Lisbona e i principi del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, ma rafforzerà il ruolo del Parlamento nazionale quale cerniera tra il livello di governo sovranazionale e i livelli di governo regionale e locale.

Nella stessa ottica la Camera, anche alla luce del recente scambio di lettere tra il Presidente Fini e il Presidente Van den Brande, potrà avvalersi dei contributi e delle osservazioni che il Comitato delle regioni potrà fornire ai Parlamenti nazionali in merito alla conformità di proposte legislative con il principio di sussidiarietà.

Non vanno tuttavia dimenticate le altre importanti prerogative previste dal Trattato, in particolare in materia di valutazione sulle politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di attivazione della clausola di flessibilità, di veto in materia di diritto di famiglia, nonché l'introduzione di una espressa base giuridica per la trasmissione dei documenti della Commissione ai Parlamenti nazionali, già avviata di fatto dal settembre 2006. Quest'ultima innovazione, consolidando l'instaurazione di un rapporto diretto con la Commissione europea, renderà necessario valutare l'introduzione nel regolamento di procedure che consentano agli organi parlamentari di adottare atti o osservazioni specificamente e direttamente indirizzati alla Commissione stessa.



## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della  
Società privata europea (SPE) (COM(2008)396 def.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio sullo Statuto della Società Privata Europea-SPE (COM(2008)396);

tenuto conto della risoluzione legislativa adottata in lettura unica dal Parlamento europeo il 10 marzo 2009;

considerato che:

la proposta – che rientra tra le misure collegate all'Atto europeo per le piccole imprese – persegue l'obiettivo condivisibile di consentire a tutti gli imprenditori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di costituire una società basandosi su disposizioni di diritto societario uniformi, semplici e flessibili in tutti gli Stati membri;

la proposta introduce opportunamente una forma giuridica il più possibile uniforme per tutta la Comunità, lasciando al tempo stesso un ampio margine alla libertà contrattuale degli azionisti;

l'iniziativa potrebbe pertanto contribuire a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese, facilitando lo stabilimento e lo sviluppo delle loro attività in altri Stati membri dell'UE. Le PMI costituiscono infatti oltre il 99 per cento delle imprese dell'UE ma solo l'8 per cento di esse esercita un'attività commerciale transfrontaliera e appena il 5 per cento ha controllate o *joint venture* all'estero;

l'adozione della proposta di regolamento potrebbe avere un impatto significativo sull'ordinamento italiano, in

quanto si pone in diretta concorrenza con i modelli organizzativi previsti dalla legislazione interna. Inoltre le disposizioni della proposta di regolamento concernenti le modalità di costituzione e i requisiti di accesso prospettano una disciplina molto differente dai principi vigenti in Italia.

rilevato che la proposta appare pienamente fondata sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto:

solo un'azione a livello UE può permettere alle PMI di utilizzare la stessa forma giuridica in tutta l'UE; tale obiettivo non può essere realizzato dai singoli Stati membri in quanto anche se tutti gli Stati si impegnassero a rendere il loro diritto societario più favorevole alle imprese, le PMI continuerebbero ad essere soggette ad un insieme di 27 regimi nazionali;

la Società privata europea, che offre alle PMI una forma societaria uniforme, giuridicamente sicura e al contempo flessibile, costituisce il mezzo più efficace e mirato per raggiungere l'obiettivo. L'alternativa, che potrebbe essere costituita dall'armonizzazione delle principali disposizioni dei diritti societari nazionali applicabili alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso comporterebbe un'intrusione significativa e probabilmente sproporzionata nel diritto degli Stati membri rispetto alla proposta di Società privata europea la cui incidenza sul diritto nazionale è molto limitata considerato che la nuova forma societaria coesisterebbe con i tipi di società nazionali esistenti;

il ricorso al regolamento anziché alla direttiva è giustificato dall'esigenza di

creare, per la nuova forma giuridica, un regime uniforme direttamente applicabile in tutti gli stati membri;

tenuto conto che la risoluzione legislativa approvata dal Parlamento europeo il 10 marzo 2009 prospetta numerosi emendamenti alla proposta della Commissione, che appaiono in gran parte migliorativi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

la previsione, al fine di evitare duplicazioni, che la copia di ciascuna registrazione di una SPE e di tutte le modifiche successive è inviata dai rispettivi registri nazionali a un registro europeo gestito dalla Commissione e dalle competenti autorità nazionali;

l'espressa previsione di una componente transfrontaliera per la costituzione della società, che consente di meglio differenziare l'ambito di applicazione del modello europeo rispetto ai modelli nazionali, evitando il rischio di una concorrenza al ribasso tra i medesimi modelli;

il rafforzamento della tutela di azionisti, creditori, dipendenti e terzi, mediante la precisazione per cui il capitale della SPE è di almeno 1 euro, purché l'atto costitutivo richieda che l'organo direttivo di gestione sottoscriva una dichiarazione di solvibilità e in caso contrario il capitale della società è elevato ad almeno 8.000 euro;

l'introduzione della responsabilità solidale degli amministratori;

la precisazione delle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, nel caso in cui una parte preponderante dei

lavoratori sia solitamente impiegata in uno Stato membro o in Stati membri con un livello di partecipazione dei dipendenti maggiore rispetto a quello previsto dallo Stato membro in cui la SPE ha sede legale;

la possibilità che l'atto costitutivo stabilisca, mediante clausola compromissoria, la devoluzione ad arbitri di tutte le controversie insorgenti tra gli azionisti o tra gli azionisti e la SPE relative al rapporto sociale;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provvedano le Commissioni di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo valuti accuratamente l'impatto della proposta sull'ordinamento italiano, con particolare riferimento ai modelli societari con cui la società privata europea viene a coesistere;

*e con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito se segnalare nel documento finale l'opportunità che il Governo si adoperi per una rapida approvazione della proposta recependo gli emendamenti migliorativi del Parlamento europeo richiamati nel preambolo.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione, nonché Tribune elettorali, per le elezioni europee del 2009 ( <i>Audizione svolta</i> ) .....	221
--	-----

*Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza del presidente ZAVOLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.40.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*Intervengono per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il presidente, dottor Corrado Calabrò, accompagnato dal segretario generale, ingegner Roberto Viola, dal capo di gabinetto, dottor Guido Stazi, dal direttore Contenuti audiovisivi e multimediali, dottoressa Laura Aria, e dal portavoce, dottor Franco Angrisani.*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di comuni-**

**cazione politica, messaggi autogestiti ed informazione, nonché Tribune elettorali, per le elezioni europee del 2009.**

*(Audizione svolta).*

Il presidente CALABRÓ svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati BELTRANDI (PD), RAO (UdC), CARRA (PD), CAPARINI (LNP), GENTILONI SILVERI (PD) e SARDELLI (Misto), nonché i senatori MORRI (PD), VIMERCATI (PD) e VITA (PD).

Replica il presidente CALABRÓ.

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato come il confronto odierno abbia consentito di chiarire i distinti ruoli delle due istituzioni, Autorità e Commissione, che però possono lavorare in sintonia nella definizione di strumenti normativi effettivamente applicabili, dichiara conclusa l'audizione.

Comunica quindi che presso la Camera dei deputati sono in corso votazioni e che

i deputati della Commissione devono dunque allontanarsi.

Il deputato BELTRANDI (PD) lamenta che, per l'ennesima volta, non si giungerà all'approvazione della risoluzione sulle tribune politiche.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.12.**

Il PRESIDENTE, considerati i concomitanti lavori della Camera dei deputati, rinvia il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.13.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	223
AVVERTENZA .....	223

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 8 aprile 2009. – Presidenza del presidente Giorgio JANNONE. – Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi.*

#### La seduta comincia alle 8.55.

**Audizione del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il senatore Maurizio SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) e il senatore Elio LAN-  
NUTTI (IdV) al quale replica brevemente il senatore Maurizio SACCONI, *ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*.

Interviene per porre domande e formulare considerazioni il senatore Adriano MUSI (PD).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea alla Camera e al Senato, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 9.55.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza  
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia  
di immigrazione**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	224
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.45 alle 15.05.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

#### S O M M A R I O

Esame del regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	225
ALLEGATO ( <i>Regolamento interno</i> ) .....	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	225

Mercoledì 8 aprile 2009. — Presidenza  
del presidente Gaetano PECORELLA.

#### La seduta comincia alle 8.35.

##### Esame del regolamento interno.

(*Esame e approvazione*).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno, già illustrata all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione svoltasi ieri e sulla quale si è registrata una diffusa condivisione. Avverte che, non risultando presentati emendamenti, si procederà alla votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso.

Alessandro BRATTI (PD) dichiara di condividere l'impianto sostanziale della proposta di regolamento, sottolineando l'opportunità di contenere le spese per le consulenze.

La Commissione approva all'unanimità, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, pone quindi in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, intervenendo per una comunicazione alla Commissione, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, della collaborazione a tempo pieno e non retribuito del dottor Cesare Martellino, magistrato di Cassazione.

(*Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito*).

#### La seduta termina alle 8.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 8,45 alle 9,20 e dalle 14,35 alle 15,10.

ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

TITOLO I  
NORME APPLICABILI

ART. 1.

*(Norme applicabili).*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera alla quale appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE  
DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Organizzazione delle attività).*

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati. I componenti di ciascun Comitato sono nominati dal Presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei Gruppi, ciascuno dei quali deve avervi un rappresentante. Delle riunioni di ciascun Comitato è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari. Il coordinatore di ciascun Comitato è nominato dal Presidente della Commissione.

2. I Comitati possono svolgere audizioni in forma libera ed effettuare missioni, previa delegazione da parte della Commissione o dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

5. Il rinnovo della Commissione trascorso un biennio dalla sua costituzione, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge istitutiva, comporta anche il rinnovo dei Comitati, i cui componenti possono essere riconfermati.

ART. 3.

*(Sostituzione dei componenti della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Comitati).*

1. In caso di dimissioni, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti

dei Gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni di ogni Comitato e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

## ART. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, salve le seguenti ipotesi:

a) la partecipazione di testimoni da escutere o di persone da ascoltare in audizioni libere ai sensi degli articoli 12, 13 e 14;

b) la presenza dei componenti della Segreteria di cui all'articolo 20;

c) la presenza o la partecipazione dei collaboratori esterni di cui all'articolo 21.

## ART. 5.

*(Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

## ART. 6.

*(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).*

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro 48 ore all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

## ART. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi di minoranza.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente della Commissione.

4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

## TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 8.

*(Convocazione della Commissione).*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, che sono successivamente diramati nelle forme ordinariamente previste per le convocazioni parlamentari.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Commissione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste votazioni alla Camera o al Senato. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione per la discussione di argomenti di particolare rilevanza, che devono essere specificamente indicati nella richiesta.

4. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

5. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differisce tali interventi al termine della

seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

## ART. 9.

*(Numero legale e deliberazioni della Commissione).*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Fatto salvo il caso dell'approvazione delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 18, il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se richiesto da almeno tre componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

4. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

5. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che tre componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

## ART. 10.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge istitutiva, la Commissione può decidere di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

2. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, tranne

nei casi di cui all'articolo 4, comma 2 della legge istitutiva, ovvero negli altri casi decisi dalla Commissione.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto per tutte le sedute. Dei lavori della Commissione è pubblicato comunque un resoconto sommario.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### TITOLO IV

#### MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

##### ART. 11.

*(Svolgimento dell'inchiesta.  
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta nei casi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge istitutiva.

##### ART. 12.

*(Attività istruttoria).*

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni avvalendosi di tutti i mezzi di indagine previsti dal codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli esclusi dal comma 3 dell'articolo 1 della legge istitutiva

2. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera.

3. Le persone sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

##### ART. 13.

*(Esame di testimoni e confronti).*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 16.

3. Le domande sono rivolte ai testimoni dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione, nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

## ART. 14.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni di cui all'articolo 13 sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dal codice di procedura penale.

2. Ai testimoni è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico delle loro dichiarazioni perché lo sottoscrivano. Delle eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione.

## ART. 15.

*(Falsa testimonianza).*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui all'articolo 372 del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente in caso di reati di cui agli articoli da 366 a 370 del codice penale.

## ART. 16.

*(Denuncia di reato).*

1. Il Presidente della Commissione informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se dal fatto emergono elementi di responsabilità riferibili ad uno dei componenti della Commissione, l'informativa di cui al comma 1 è trasmessa anche al Presidente della Camera.

## ART. 17.

*(Archivio della Commissione).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, definisce i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la riproducibilità e la trasmissione alle autorità richiedenti. La relativa delibera è comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle Camere.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo ar-



articolo 21 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 18.

*(Relazione al Parlamento).*

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 19.

*(Pubblicità di atti e documenti).*

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere resi pubblici nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione delle relazioni, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta sono resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 20.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 6 della legge istitutiva, dandone comunicazione alla Commissione.

ART. 21.

*(Collaborazioni esterne).*

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tal fine, il Presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di corrispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un'indennità. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione

allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui all'articolo 4, comma 6, della deliberazione istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può revocare l'incarico affidato ai collaboratori esterni.

ART. 22.

*(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

2. Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento si applica la legge istitutiva.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	233
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 8 aprile 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
17.55 alle 18.10.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Sui lavori del Comitato .....	3
<b>ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:</b>	
Disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Esame C. 1441-bis-B – approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e opinione dissenziente</i> ) .....	4

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	16
--	----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	19
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
<i>ALLEGATO (Emendamento 27.11 dei relatori)</i> .....	22

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	23
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	26
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007 (Doc. LXXXVII, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

#### SEDE REFERENTE:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	24

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25

## II Giustizia

### COMITATO DEI NOVE:

D.L. 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo .....	27
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	27
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	28

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01277 Bernardini ed altri: Sul mancato adeguamento dell'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale .....	29
ALLEGATO ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	31
AVVERTENZA .....	30

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame – Relazione favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	40
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame – Parere favorevole con osservazioni</i> ) ...	34
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	41

### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C.1076 Sarubbi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di rappresentanti di <i>Amnesty International</i> sulla situazione dei diritti umani nella Federazione russa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	38

## IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	43
---	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma <i>Joint Strike Fighter</i> e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U ( <i>Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&amp;upgrade</i> ) nazionale. Atto n. 65 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	43
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	48
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	50

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – <i>Joint airborne multisensor multimission system</i> . Atto n. 66 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	52
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC ( <i>Network enabled capability</i> ) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase). Atto n. 67 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	54

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### SEDE CONSULTIVA:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232-A Governo ( <i>Parere all'Assemblea</i> ) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	55
Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258 ( <i>Parere alla I Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 e C. 177 ( <i>Parere alla I Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) .....	57
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Valutazione favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, e ulteriori condizioni sul disegno di legge C. 2320 – Nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007</i> ) .....	59
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	66
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	67

### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della difesa. Atto n. 69 ( <i>Rilievi alla I Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	63
---	----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00903 Bitonci: Utilizzo delle risorse finanziarie della società Sogin .....	64
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69
5-01204 Toccafondi: Dotazioni di bilancio per l'istruzione non statale .....	65
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	71
5-01205 Vannucci: Costi amministrativi della social card .....	65
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
ERRATA CORRIGE .....	65

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01016 Occhiuto: Erogazione delle quote del 5 per mille .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	100
5-01236 Milo e Zeller: Traduzione in lingua tedesca della modulistica tributaria .....	75
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	102



5-01278 Fogliardi: Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa agricola ....	75
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	103
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Variazione nella composizione della Commissione .....	75
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	75
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	99
 <b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00815 Ghizzoni: Questioni inerenti il concorso pubblico per varie categorie professionali bandito dal MiBac il 18 luglio 2008 .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-00877 Centemero: Sulle richieste dei tersicorei dei principali Corpi di ballo stabili italiani .....	106
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-01004 Siragusa: Sulla gestione amministrativa e contabile dell'Orchestra sinfonica siciliana .....	106
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-00879 Contento: Chiarimenti sulla gestione degli istituti scolastici della provincia di Pordenone .....	107
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-00886 Tommaso Foti: Carenza di fondi in alcuni istituti scolastici della provincia di Piacenza.	
5-00998 De Micheli: Situazione finanziaria delle scuole della provincia di Piacenza .....	107
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-00900 Pes: Interruzione di un corso di studi presso l'Istituto d'arte « Diego Contini » di Oristano .....	108
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-00918 Zazzera: Interventi contro la chiusura di numerosi istituti convittuali e semiconvittuali .....	108
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	123
5-01060 Frassinetti: Iniziative di promozione della memoria della tragedia delle foibe ....	108
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	124
5-01170 Delfino: Sul caso del Circolo didattico di Saluzzo (Cuneo) e sulle misure a tutela dei diritti degli alunni .....	109
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	126
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) .....	111
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	111

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

5-01025 Misiti: Completamento della variante della SS n. 106 fra Roccella Jonica e Locri .	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	131

5-01186 Vannucci: Sulle cause del ritardo nell'avvio dei lavori su alcuni tratti dell'autostrada A14 .....	128
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	132

## RISOLUZIONI:

7-00131 Guido Dussin: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni.	
7-00133 Realacci: Sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche in materia di costruzioni ( <i>Discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039</i> ) .....	129
<i>ALLEGATO 3 (Risoluzione approvato dalla Commissione)</i> .....	133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di ANCE e di un dirigente della Direzione generale reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia, nell'ambito dell'esame della proposta di legge « Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale » C. 1952 Guido Dussin .....	130
--	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento – Conclusione dell'esame e relazione favorevole sul disegno di legge C. 2320 – Conclusione dell'esame e nulla osta sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea</i> ) .....	138
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	141
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	142
--	-----

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla Commissioni I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	138
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	140
-----------------------------	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	143
---	-----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti del distretto manifatturiero produttori forbici e coltelli e lame da taglio in genere di Premana – Valsassina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	149

**XI Lavoro pubblico e privato****SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori .....	150
Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i> ) .....	151
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	157
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	160
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	153
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	161

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) ..	153
ALLEGATO 4 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	162

**SEDE REFERENTE:**

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1995 e C. 2273</i> ) .....	154
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	156

**XII Affari sociali****INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-01239 Livia Turco: Ridefinizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) .....	195
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	199
5-01240 Barani: <i>Screening</i> per la cura e la profilassi della tubercolosi .....	196
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	200
5-01276 Palagianò: Iniziative del Ministero in merito all'applicazione della normativa sui controlli sanitari ufficiali per alcune categorie di imprese .....	196

**SEDE CONSULTIVA:**

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) .....	196
Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. Testo unificato C. 141 Ascierto e abb. (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	197

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza .....	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	198
AVVERTENZA .....	198

**XIII Agricoltura**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	202
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni sulle tematiche relative ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con particolare riferimento alla proposta di legge C. 975 e alla risoluzione n. 7-00078.	
Audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat .....	202
Audizioni dei rappresentanti dell'Associazione italiana della distribuzione automatica (CONFIDA) .....	202
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	202

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI COMUNITARI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	203
Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009 e programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. COM(2008)712 def. – 11249/08 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di una relazione per l'Assemblea</i> ) .....	203
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	210

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-bis-B (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	204
---	-----

## ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE). COM(2008)396 def. (Parere alle Commissioni II e VI) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) .....	204
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	219
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 dicembre 2008 – Partenariato orientale. COM(2008)823 def. (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209
AVVERTENZA .....	209

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Audizione del Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti ed informazione, nonché Tribune elettorali, per le elezioni europee del 2009 ( <i>Audizione svolta</i> ) .....	221
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

## AUDIZIONI:

Audizione del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sen. Maurizio Sacconi, sulle problematiche concernenti gli enti di previdenza pubblici e privati ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	223
AVVERTENZA .....	223

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 224

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE**Esame del regolamento interno (*Esame e approvazione*) ..... 225*ALLEGATO (Regolamento interno)* ..... 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 225

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 233

PAGINA BIANCA



*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,94



\*16SMC0001650\*